

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	26/10/2010	<i>PG</i>	827158/2010
<i>Richiedente</i>	PRADERIO GREGORIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	All'interno dello scenario delineato dalla VAS e dai documenti di piano pubblicati non c'è verifica di sostenibilità della densità urbana ipotizzata dal PGT né dal punto di vista della mobilità (le simulazioni sono state effettuate su dimensioni minori di quelle previste, non c'è nessuna garanzia di attuazione degli interventi prospettati), né per gli altri servizi (manca qualunque valutazione anche di massima sui nuovi servizi necessari e sui relativi costi), né finanziaria (non c'è copertura dei costi delle opere comunque stimate). Le volumetrie ipotizzate sembrano verosimilmente eccedere la stessa domanda di mercato; addirittura i futuri diritti volumetrici generati sembrano eccedere i relativi recapiti, creando verosimilmente i presupposti per un incremento del consumo di suolo anziché una sua riduzione (come invece dichiarato fra i principali obiettivi di piano). Sembrerebbe insomma che gli indici territoriali ipotizzati consentano la realizzazione di una volumetria complessiva che rischia di superrare di gran lunga sia la capacità della struttura urbana di sostenerla, sia le densità edilizie giudicate localmente opportune. La generazione di aspettative edificatorie non corrispondenti ad una richiesta di mercato e prive, in parte, di recapiti, sembra prospettare il forte rischio che le scelte urbanistiche si traducano in una pura formazione di valori immobiliari teorici, "sulla carta", da mettere esclusivamente a bilancio per "eccitare", per così dire, o per lo meno falsare la remuneratività delle attività delle società economiche, senza che a questo corrispondano concreti progetti di sviluppo. L'osservante, alla luce di quanto sopra, suggerisce pertanto una complessiva riflessione sul tema.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Per quanto concerne la VAS, il Rapporto Ambientale valuta gli effetti delle previsioni insediative del Documento di Piano sul sistema della mobilità, e quindi anche della localizzazione e concentrazione della nuova domanda indotta dal Piano, come illustrato nel capitolo 6 dell'allegato 3 della VAS (Analisi e valutazioni trasportistiche). I possibili sotto-scenari intermedi, con le diverse possibili tempistiche di realizzazione dei singoli interventi trasportistici, sono un numero elevatissimo e solo parzialmente definibili. D'altronde, anche i tempi relativi di realizzazione degli Ambiti di Trasformazione previsti non sono definibili, dipendendo dalle decisioni degli operatori privati interessati. La scelta di indicare un solo scenario temporale al 2030, denominato "scenario PGT obiettivo" è stata dettata dallo scarso realismo associato ad eventuali scenari incrementali, viziati da eccessivi margini di incertezza, sia sotto l'aspetto dello sviluppo insediativo, sia per quanto concerne lo sviluppo delle reti di trasporto di forza per le quali non sia ancora stata avviata una fase progettuale. Inoltre, stante lo scenario temporale scelto superiore ai venti anni, le possibili combinazioni delle variabili prese in considerazione (reti di trasporto di forza, politiche attive di disincentivo all'uso del mezzo privato, ipotesi insediative e relativi mix funzionali, sviluppo complessivo del territorio dell'area urbana milanese, etc.) risultavano eccessive per una trattazione analitica basata su scenari di trasformazione incrementale. Si è pertanto preferito definire e verificare le condizioni complessive di sostenibilità trasportistica del Piano nella sua ipotesi di piena attuazione. Saranno, invece, da prevedere simulazioni progressive nel corso degli anni in funzione delle azioni di piano (e di contesto) effettivamente avviate; dal momento che il loro significato sarà soprattutto locale, particolarmente importante sarà invece la modellizzazione complessiva a scala cittadina che si potrà effettuare per la prima revisione del PGT al momento in cui i meccanismi previsti dal Piano saranno entrati a regime e si saranno meglio chiariti i programmi di intervento per le grandi opere infrastrutturali. All'azione di monitoraggio continuo delle fasi di attuazione e alle programmate revisioni quinquennali del PGT è demandata la verifica dell'attuarsi delle condizioni individuate di sostenibilità complessiva del Piano, nonché le eventuali revisioni dello stesso che si rendano necessarie. Alle procedure di VAS dei singoli Strumenti attuativi è invece demandata la valutazione degli effetti locali delle singole trasformazioni urbane e la verifica della sostenibilità ambientale e trasportistica delle stesse, in		

relazione e con riferimento all'evoluzione programmata delle reti e dei servizi di trasporto, ai trend effettivi della domanda di mobilità e all'efficacia verificata delle politiche di orientamento della stessa.

Le valutazioni di tipo economico realizzate nell'ambito della VAS del PGT inducono a ritenere credibili e realistici lo scenario di piano per cui le trasformazioni urbane avverranno di pari passo e in un'ottica di sequenzialità con le opere infrastrutturali.

In sede attuativa degli interventi di trasformazione urbana saranno messi all'opera adeguati criteri, di concerto con l'operatore privato, atti a monitorare l'effettivo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali.

Per la corrispondenza fra gli interventi previsti di interesse pubblico, per infrastrutture e servizi, e la stima dei relativi costi si rimanda alla Relazione di fattibilità economica allegata al Piano dei Servizi.

Per la corrispondenza fra gli interventi previsti di interesse pubblico, per infrastrutture e servizi, e la stima dei relativi costi si rimanda alla Relazione di fattibilità economica allegata al Piano dei Servizi

Il completamento delle informazioni richieste è conseguente alla elaborazione del Piano delle regole e del Piano dei Servizi. In particolare si rimanda alla analisi delle schede NIL ed alla documentazione allegata alla relazione del Piano dei Servizi.

Per quanto riguarda le risorse economiche attivabili, si rimanda al capitolo quinto del Piano dei Servizi, dove viene approfondita la fattibilità economica degli interventi.

Il Piano si è dato un obiettivo ambizioso complessivo: la riduzione delle superfici urbanizzate totali rispetto all'attuale 73% (assumendo il 65% come target ideale per il 2030). La previsione di una semplice sommatoria di salvaguardie locali, avrebbe significato l'accettazione di trasformabilità per le aree non in salvaguardia, e quindi un ulteriore aggravio dei consumi di ambiente. La sfida del Piano è quella, anche attraverso il Piano delle Regole ed i perfezionamenti introducibili nel percorso che porta all'Approvazione, di un processo attuativo che vada progressivamente verso il target, attraverso adeguati meccanismi di regolazione (non oggetto del DDP) e di controllo (di cui una prima parte sono già stati individuati dalla VAS con il programma di monitoraggio).

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
Data	05/11/2010	PG	858666/2010
Richiedente	CONTI ELENA		
Proprietà			
Localizzazione	Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza			
Foglio	477		
Mappali	220		
Subalterni			
Sintesi osservazione	Si chiede la destinazione a verde pubblico o servizi dell'area in oggetto sita in via dei Pellegrini 9.		
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
Motivazione	La richiesta non è esaminabile in sede di controdeduzioni in quanto comporta penalizzazione di diritti di terzi ed è inoltre in contraddizioni con i principi in base ai quali il PGT ha individuato le aree per servizi.		
Testo Approvato			
Elaborati grafici modificati			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	05/11/2010	PG	858826/2010			
Richiedente	RITTER DE ZAHONY PIERO					
Proprietà	SOC. CIV.IMM. KLONDYKE SAS					
Localizzazione	VIA SANTA MARIA VALLE	Civico	3	/	A	ZD 1
NIL d'appartenenza						
Foglio	436					
Mappali	149-222					
Subalterni	701					
Sintesi osservazione	L'osservazione illustra un progetto d'intervento ma non indica alcuna norma di cui si chieda la modifica					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Non da luogo a provvedere					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	PDS - NIL		
<i>Data</i>	08/11/2010	<i>PG</i>	860583/2010
<i>Richiedente</i>	SCARPA ANNA ORNELLA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	SI CHIEDE DI NON PREVEDERE NUOVE COSTRUZIONI NELL'AREA EX TIRO A SEGNO MA RIMETTERE IN ORDINE GLI EDIFICI ESISTENTI E DI DESTINARLI AD EDIFICI DI NATURA COLLETTIVA		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	SI PROPONE DI NON ACCOGLIERE IN QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 21,09,2009 N. 37 HA FORMULATO L'INDIRIZZO DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER LA LOCALIZZAZIONE DEL NUOVO CONSOLATO GENERALE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI			
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI			
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT			
Data	09/11/2010	PG	866196/2010	
Richiedente	SALVINI GIANFRANCO			
Proprietà				
Localizzazione		Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza				
Foglio				
Mappali				
Subalterni				
Sintesi osservazione	Si chiede che per interventi per i quali è in corso l'istruttoria preliminare al rilascio di titoli abilitanti siano conservati gli indici edificatori del PRG			
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE			
Motivazione	La richiesta è in contrasto con le norme di legge.			
Testo Approvato				
Elaborati grafici modificati				

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	868950/2010
<i>Richiedente</i>	ARRIGONI FABIO LUIGI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si chiede d'inserire l'obbligo della distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Ai sensi dell'art 103 comma 1bis l.r. 12/2005 è fatta salva l'applicazione della distanza minima di 10 m che, peraltro, è norma di carattere civilistico		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	869072/2010
<i>Richiedente</i>	BOCCI PAOLA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva la mancanza di definizione delle priorità degli interventi pubblici. Nello specifico, come prima priorità, la completa realizzazione delle infrastrutture di trasporto pubblico previste, e come seconda, gli interventi sociali a favore di disabili e bambini.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il Consiglio Comunale con la delibera di adozione n. 25 del 14/07/2010 ha emendato la disciplina dell'art. 8 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi il quale recita che "Per ogni NIL il Consiglio Comunale definisce le priorità di bisogno per ogni tipologia di servizio. Tali priorità dovranno essere aggiornate annualmente".		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	10/11/2010	PG	869553/2010			
Richiedente	NEGRI GIUSEPPE EDILMOSCOVA S.R.L.					
Proprietà	EDILMOSCOVA SRL					
Localizzazione	VIA MASCHERONI LORENZO	Civico	21	/	ZD	1
NIL d'appartenenza						
Foglio	342					
Mappali	70					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Si chiede la possibilità di ampliare l'edificio esistente come da edificabilità di PRG.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	L' intervento è comunque realizzabile in conformità alle prescrizioni di PGT tramite utilizzo di diritti edificatori, nessuna convenzione può derogare agli indici di edificabilità					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	872279/2010
<i>Richiedente</i>	VIMERCATI EMILIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservazione chiede che si assumano impegni sui termini per l'approvazione del Regolamento edilizio		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non è pertinente, la norma non può contenere impegni temporali per l'attività del Consiglio comunale		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI			
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI			
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT			
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	874277/2010	
<i>Richiedente</i>	CINAGLIA CLAUDIA			
<i>Proprietà</i>				
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>				
<i>Foglio</i>				
<i>Mappali</i>				
<i>Subalterni</i>				
<i>Sintesi osservazione</i>	L' osservante sostiene l'illegittimità del permesso convenzionato			
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE			
<i>Motivazione</i>	Il permesso convenzionato è previsto dall'art. 10 comma 2 della lr 12/2005			
<i>Testo Approvato</i>				
<i>Elaborati grafici modificati</i>				

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	PDR - 11. TAVOLA R.02 INDICAZIONI MORFOLOGICHE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	875417/2010
<i>Richiedente</i>	ZENONI GIOVANNI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si chiede di inserire tra gli ambiti indicati come tessuto della città giardino anche le villette a schiera del quartiere Cantalupa		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'indicazione del tessuto della città giardino è un preciso riferimento storico e non una generica indicazione di una tipologia edilizia anche di recente formazione la richiesta è quindi incongrua		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	11/11/2010	PG	875614/2010			
Richiedente	BRAMBILLA PISONI PIERGIORGIO					
Proprietà	BRAMBILLA PISONI PIERGIORGIO					
Localizzazione	VIA PALIZZI FILIPPO	Civico	109	/	ZD	8
NIL d'appartenenza						
Foglio	61					
Mappali	65,66					
Subalterni	501,502,503					
Sintesi osservazione	L'osservante chiede cancellazione dell'atto di precarietà del 1959 delle costruzione allora realizzata e successivamente condonata nel 2006 e la destinazione residenziale dell'immobile					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Quanto richiesto è già contenuto nel PGT					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	876566/2010
<i>Richiedente</i>	PALLARONI ITALO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante, in qualità di Segretario Generale di Assoedilizia, pur riconoscendo la validità del PGT, muove alcune osservazioni generali, che si possono raggruppare in tre grandi tematiche: 1) il rapporto col Piano-Casa e coi principi generali in materia urbanistica. 2) il rapporto coi principi della fiscalità immobiliare. 3) riguardo al contenuto giuridico-economico della potenzialità edificatoria. L'osservazione chiede di verificare l'opportunità di prevedere un adeguamento della dotazione di servizi pubblici a seguito dell'applicazione della disciplina del cosiddetto "Piano casa" di cui alla l.r. n. 13/2009. Chiede altresì di coordinare le previsioni di PGT con la normativa fiscale nazionale. Infine chiede di prevedere un meccanismo che assicuri il concreto funzionamento dei principi perequativi.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non è accoglibile, in quanto per quel che riguarda l'impatto sulla dotazione di servizi pubblici, derivante dall'applicazione della l.r. "Piano casa", essa è assicurata dal sistema flessibile previsto dal Piano dei Servizi concernente le dotazioni urbanistiche. In ordine al raccordo fra le previsioni di PGT e la disciplina fiscale, esso, pur certamente auspicabile, è sottratto alla competenza comunale. Infine per l'attuabilità concreta del principio perequativo, l'art. 7, comma 10 del PdR, prevede che tale attuabilità sia favorita dall'istituzione di un apposito soggetto (Agenzia) di natura prevalentemente pubblica.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	878036/2010
<i>Richiedente</i>	BEVEGNI FRANCESCA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede la possibilità di effettuare la variazione d'uso catastale per un condominio che è il risultato della ristrutturazione di un edificio industriale, che non ha più alcuna caratteristica riconducibile ai vecchi laboratori, ed è dotato di tutte le caratteristiche degli edifici abitativi, in una zona della città completamente urbanizzata e dotata di tutti i servizi necessari a trasformarla in quartiere residenziale.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La facoltà del cambio d'uso catastale è il riscontro, ai fini fiscali, di un cambio di destinazione d'uso di fatto consentito dalle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della trasformazione. Il PGT, negli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, consente un cambio di destinazione d'uso di edifici produttivi e ne vincola le possibilità alla corresponsione della dotazione dei servizi, nei modi definiti all'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. Il cambio della classificazione catastale avviene di conseguenza successivamente.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	11/11/2010	PG	878370/2010			
Richiedente	CATANZARO GIOVANNI					
Proprietà	LOMBARDIA INFORMATICA SPA					
Localizzazione	VIA DON MINZONI GIOVANNI	Civico	24	/	ZD	9
NIL d'appartenenza						
Foglio	96					
Mappali	140,141					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Si chiede rilascio di un permesso di costruire, per altro oggetto di avviso di diniego, secondo la norma previgente					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	La richiesta non compete il PGT					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	12/11/2010	PG	879693/2010			
Richiedente	DOLCINI ENRICO					
Proprietà	IMMOBILIARE ALFEO SRL					
Localizzazione	VIA DEI PELLEGRINI	Civico	9	/	ZD	1
NIL d'appartenenza						
Foglio	477					
Mappali	220,384,385					
Subalterni						
Sintesi osservazione	L'osservante chiede di istituire una norma transitoria che conservi per 3 anni gli indici di PRG per interventi oggetto di convenzioni stipulate ancorchè annullate					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Quanto richiesto è in contrasto con la norma di legge					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	PDS - 1. RELAZIONE GENERALE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	880585/2010
<i>Richiedente</i>	SACERDOTI MICHELE		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante fa presente che il PGT non ha previsto l'aumento della popolazione residente, conseguente all'attuazione del Piano Casa della Regione Lombardia. Rivela che sia necessario stimare il numero dei nuovi abitanti e i servizi conseguenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto la delibera comunale del Piano Casa è stato approvato antecedentemente all'adozione del PGT. Gli abitanti nel caso previsti dal Piano Casa saranno tenuti in considerazione in fase di aggiornamento del PGT.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	881383/2010
<i>Richiedente</i>	ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante propone, per una maggiore leggibilità del PGT e riproducibilità della cartografia, che tutti i colori presenti (nella cartografia) vengano convertiti anche in retini riproducibili bianco/nero.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la rappresentazione grafica a colori utilizzata nel PGT assicura una migliore leggibilità della cartografia rispetto all'uso delle tonalità in bianco e nero.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	881893/2010
<i>Richiedente</i>	ZIMMARO ILVA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ <i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Nell'osservazione non si formulano proposte ma si pongono domande peraltro relative al PRG vigente		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Non da luogo a provvedere		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	882036/2010
<i>Richiedente</i>	BULGHERONI PIERLUIGI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede a riguardo della cintura ferroviaria milanese i seguenti punti: 1. la predisposizione di un progetto specifico nell'ambito del Documento di Piano, i grandi progetti di interesse pubblico, e/o l'inserimento della questione nell'ambito degli interventi previsti sulle aree ferroviarie urbane; 2. l'inserimento dell'ambito interessato negli epicentri del progetto e negli ATU autonomamente e/o in connessione coi già numerosi ATU collegati con interventi sulle aree ferroviarie urbane; 3. il rilevamento della problematica individuata nel Piano dei Servizi e nelle varie Schede NIL con proposta e indicazione di interventi progettuali adeguati, proponendo lo strumento concorsuale di architettura; 4. la predisposizione di norme specifiche nell'ambito del Piano delle Regole per un corretto inserimento ambientale delle barriere antirumore e per la riqualificazione e ripristino dei manufatti dell'infrastruttura ferroviaria.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	1 e 2. In ottica progettuale le opportunità di trasformazione contenute nel sistema degli epicentri e più in generale, delinea la struttura di città pubblica che il PGT fissa quale sistema invariante per lo sviluppo della città futura. Il DDP avanza, attraverso l'indicazione di alcuni importanti temi d'interesse collettivo per la città, un programma aperto per 15 grandi trasformazioni pubbliche da avviare nei prossimi anni; Relazione Generale del DDP, pag 188 cap. 4 - I Grandi progetti di interesse pubblico 3. L'individuazione della problematica in oggetto è rimanda all'aggiornamento delle Schede NIL come prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano dei servizi: art. 2 comma 3, art. 8 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. Il Piano dei Servizi, ha tra i suoi obiettivi quello di individuare il fabbisogno dei servizi alla persona, non individua interventi progettuali relativi ad aree ferroviarie urbane; 4. La tematica è rimandata alla fase attuativa.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	882376/2010
<i>Richiedente</i>	ARRIGONI FABIO LUIGI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante, facendo riferimento alla Passeggiata Urbana dei Bastioni, chiede il mantenimento degli attraversamenti a raso e una velocità contenuta dei veicoli. Chiede inoltre di escludere l'edificazione di parcheggi in elevazione (anche per l'interferenza con le Mura Spagnole).		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la Passeggiata Urbana dei Bastioni rappresenta uno dei quindici scenari progettuali i cui aspetti puntuali sono rimandati alla fase definitiva di progettazione e attuazione.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	882706/2010
<i>Richiedente</i>	ARRIGONI FABIO LUIGI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante nota che, all'interno del Piano, si determina l'opzione d'evitare lo strumento dell'esproprio (remunerato) per la determinazione di servizi pubblici.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il PGT ha introdotto lo strumento della perequazione al fine di non espropriare. La legge comunque non vieta la possibilità dell'utilizzo dell'esproprio per l'acquisizione delle aree.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	882714/2010
<i>Richiedente</i>	ARRIGONI FABIO LUIGI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva una contraddizione tra la parte - giustamente contenuta - strettamente normativa e l'articolato delle norme, relazioni, allegati, ecc (che, a sua detta, non è chiaro se siano prescrittive o meno). Rileva altresì che il Piano (nell'ottica della costituzione dell'area metropolitana) avrebbe dovuto tenere conto sia del raccordo tra Comuni dell'area, sia dell'articolazione in Zone del Territorio comunale. Si richiede inoltre: - che siano dichiarati come prescrittivi solo il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole e non gli allegati agli stessi; - che siano specificamente indicati i principi cui dovrà uniformarsi il Regolamento Edilizio; - che le previsioni siano articolate in relazione alle zone di decentramento; - che sia prevista una apposita regolamentazione per il centro storico.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Nel PGT sono prescrittive le Norme di attuazione e le Tavole di tutti e tre i documenti. Nel PGT non possono essere esplicitati i principi di un altro strumento quale è il Regolamento Edilizio esistente. Il piano dei Servizi ha costruito lo strumento delle NIL (Nuclei di identità locale) per l'individuazione del fabbisogno di servizi nei quartieri; la zona di decentramento comprende più NIL. Il Centro Storico nel PGT è rappresentato dal NAF (Nucleo di antica formazione) definito e disciplinato dagli articoli 12 e 13 delle Norme del Piano delle regole.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI			
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI			
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT			
Data	12/11/2010	PG	882821/2010	
Richiedente	SACCHI MASSIMO			
Proprietà				
Localizzazione		Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza				
Foglio				
Mappali				
Subalterni				
Sintesi osservazione	L'Osservante richiede l'avvio della procedura per la modifica dei confini amministrativi tra i Comuni di Settimo Milanese e di Milano.			
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE			
Motivazione	L'osservazione non può essere accolta in quanto il tema delle rettifiche dei confini comunali non risulta essere una prerogativa del PGT, ma sarà soggetto, in un secondo tempo, di uno specifico procedimento che vedrà il coordinamento tra il Comune di Milano e i comuni contermini.			
Testo Approvato				
Elaborati grafici modificati				

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	882836/2010
<i>Richiedente</i>	SACCHI MASSIMO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservante richiede l'avvio della procedura per la modifica dei confini amministrativi tra i Comuni di Settimo Milanese e di Milano.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non può essere accolta in quanto il tema delle rettifiche dei confini comunali non risulta essere una prerogativa del PGT, ma sarà soggetto, in un secondo tempo, di uno specifico procedimento che vedrà il coordinamento tra il Comune di Milano e i comuni contermini.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI			
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI			
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT			
Data	12/11/2010	PG	882850/2010	
Richiedente	SACCHI MASSIMO			
Proprietà				
Localizzazione		Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza				
Foglio				
Mappali				
Subalterni				
Sintesi osservazione	L'Osservante richiede l'avvio della procedura per la modifica dei confini amministrativi tra i Comuni di Settimo Milanese e di Milano.			
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE			
Motivazione	L'osservazione non può essere accolta in quanto il tema delle rettifiche dei confini comunali non risulta essere una prerogativa del PGT, ma sarà soggetto, in un secondo tempo, di uno specifico procedimento che vedrà il coordinamento tra il Comune di Milano e i comuni contermini.			
Testo Approvato				
Elaborati grafici modificati				

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI									
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI									
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE									
Data	12/11/2010			PG	883462/2010					
Richiedente	LOVATI FABIO									
Proprietà	PRIMAB SRL									
Localizzazione	VIA RUTILIA			Civico	15	/		ZD	5	
NIL d'appartenenza										
Foglio	550									
Mappali	138-139-140									
Subalterni										
Sintesi osservazione	Si richiede che il regime transitorio previsto per le ex zone B2 venga esteso anche alle zone B3									
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE									
Motivazione	Le zone B3, ai sensi dell"art 5.4 NTA PRG, sono assimilate alle zone B1 contrariamente alle zone B2 per le quali solo recentemente sono state approvate varianti che hanno comportato modifiche dei parametri edificatori. Non ha motivazione una salvaguardia per le zone B3 che non possiedono alcuna specificità									
Testo Approvato										
Elaborati grafici modificati										

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DDP - 0. RELAZIONE GENERALE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883511/2010
<i>Richiedente</i>	ROSELLINI SUSANNA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva che è necessario integrare il DDP con indicazioni specifiche sui seguenti argomenti: - definire una strategia tra innovazione e conservazione - occorre porre particolare attenzione alle aree in cui la densità di infrastrutture esistenti, comportando il richiamo di volumetrie aggiuntive, comporti il rovesciamento della prescrizione di conservare come previsto dall'LR 12/2005 - Il progetto di piano non realizza la conservazione dei tracciati storici che l'allegato 5 "contenuti paesaggistici di piano" rileva come di valore architettonico - Localizzazione di servizi alla persona. La logica perequativa potrebbe portare ad una localizzazione dei servizi puramente conseguente al trasferimento dei diritti edificatori, mentre un piano deve prevedere ed indirizzare la realizzazione di un sistema-servizi. - Piano delle regolatorie attuative art 5 comma 4. Necessario prescrivere opere di mitigazione ambientale ove il piano prevede la tutela delle attività produttive incentivandone la permanenza del tessuto urbano consolidato. Necessario integrare le previsioni di piano con la progettazione di corridoi ecologici.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime considerazioni di carattere generale senza specificare nel dettaglio una puntuale modifica al Piano. Inoltre l'osservazione contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883690/2010
<i>Richiedente</i>	MODUGNO EMAUELA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede di poter regolarizzare il cambio di destinazione d'uso di un edificio ex produttivo senza l'aggravio di ulteriori oneri così come previsto dalle norme di attuazione del PDS all'art. 9.3. L'osservante ha ed acquistato parte di questo edificio che è stato riadattato a seguito di una ristrutturazione e sistemazione dei locali all'uso abitativo e per il quale l'agente immobiliare aveva verbalmente garantito una veloce risoluzione del problema "C3".		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del territorio. La facoltà del cambio d'uso catastale è il riscontro, ai fini fiscali, di un cambio di destinazione d'uso di fatto consentito dalle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della trasformazione. Il PGT, negli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, consente un cambio di destinazione d'uso di edifici produttivi e ne vincola le possibilità alla corresponsione della dotazione dei servizi, nei modi definiti all'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	12/11/2010	PG	883995/2010		
Richiedente	COSMI MAURIZIO				
Proprietà					
Localizzazione	VLE FERMI ENRICO	Civico	/	ZD	9
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L' osservante chiede che il Comune riservi un numero di uffici, di piccola dimensione (40-50 mq.), per i giovani o persone di max. 35 anni, che avviano un'attività imprenditoriale autonoma o professionale, da affittare a canone molto agevolato per un periodo max di 4 anni. (Gratuito o quasi simbolico per il primo-secondo anno, un poco aumentato nel 3 e 4 anno). Gli uffici siano dotati di arredamento essenziale e di linea dati ad alta velocità. Questi costi sono carico del Comune. Il numero di questi uffici riservati a giovani, oggi, potrebbe essere di circa 300 complessivamente nella città.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L' osservazione non può essere accolta in quanto esprime una considerazione generale senza specificare nel dettaglio la richiesta di modifica.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DDP - 0. RELAZIONE GENERALE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	884211/2010
<i>Richiedente</i>	COLOMBO PIERO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante relaziona su vari argomenti di carattere generale di cui si riportano in sintesi le argomentazioni: - Credo che non si debba eccedere nell'aumentare la volumetria degli edifici, né trasformare la città od interi quartieri di essa in un insieme di grattacieli. - Va salvaguardata la bellezza architettonica di molti quartieri o vie della città, rispettando le volumetrie esistenti e gli stili architettonici con cui sono stati costruiti nel tempo gli edifici. - Occorre stabilire regole per dare quell'armonia necessaria nel rapporto spazio libero-spazio costruito. - Penso anche che non si debbano costruire edifici multipiano all'interno di quartieri destinati in passato ad essere "quartieri-giardino". - Altro aspetto è quello di non consentire la costruzione di edifici destinati ad uffici o servizi negli immediati pressi di quartieri residenziali. - Mancano case (civili e non di lusso) di abitazione per i cittadini e le famiglie a reddito medio-basso. - Sarà utile favorire che le famiglie si tengano in casa i propri anziani (come avveniva una volta)		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	13/11/2010	PG	884497/2010			
Richiedente	SACCHI ANDREA					
Proprietà	COLORES SRL					
Localizzazione	VIA TOFANE	Civico	19	/	ZD	2
NIL d'appartenenza						
Foglio	198					
Mappali	67					
Subalterni	705,706,707,708,709,710					
Sintesi osservazione	L'ossevante chiede che vengano introdotte norme che definiscano l'applicaziobne della normativa sulle distanze contenuta nell'art 9 del DM 1444/1968					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Ai sensi dell'art 103 comma 1bis lr 12/2005 il DM 1444 è disapplicato in lombardia fatta salva l'applicazione della distanza minima di 10 m che è norma di carattere civilistico					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	13/11/2010	<i>PG</i>	884500/2010
<i>Richiedente</i>	CURATOLO PAOLA ROSA ANNA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	A. Inquadramento della realtà milanese nel contesto territoriale 1) L'osservante propone che la relazione del Documento di Piano venga integrata con uno specifico punto che esamini le relazioni della città con il contesto regionale, nazionale ed europeo e delinei le scelte urbanistiche conseguenti. B. Ruolo delle attività economiche 2) Si propone che la relazione del Documento di Piano venga integrata con uno specifico punto, che esamini la realtà economica milanese e le sue prospettive di sviluppo e delinei le scelte urbanistiche conseguenti. C. Densificazione 3) Si propone di rivedere fortemente la nuova edificabilità prevista dal Piano, vista la già elevata densità urbana della città, in particolare distinguendo gli indici edificatori delle aree già edificate da quelle libere, e non prevedendo diritti edificatori per le aree agricole di cui non si preveda fruizione pubblica. D. Partecipazione alla formazione delle scelte di Piano 4) Si propone che della carente partecipazione alla formazione delle scelte di Piano venga perlomeno dato atto, integrando ad esempio le premesse alla delibera nel seguente modo: - a seguito della pubblicazione del rapporto ambientale della VAS risulta siano state presentate 97 osservazioni; di queste solo 14 sono state parzialmente contro dedotte, mentre le altre 83 non sono state nemmeno sintetizzate; - le consultazioni delle parti sociali ed economiche sono state avviate il 4.11.09 e concluse il 17.11.09, ovvero in neanche nove giorni lavorativi per l'esame di un documento di migliaia di pagine. Si precisa che la comunicazione dell'Amministrazione alle parti sociali dava tempo trenta giorni, ovvero fino al 5 dicembre, per esprimere un parere; tali pareri, se espressi, non sono richiamati in delibera perché questa è stata assunta dalla Giunta il 4 dicembre, cioè in data precedente al termine dato. E. Inquadramento Carente rapporto fra gli obiettivi dichiarati e le disposizioni operative del Piano; conseguente necessità di uno stringente monitoraggio. E.1 CONSUMO DI SUOLO 5.1. la categoria delle 'aree grigie' venga suddivisa tra aree edificate e aree prevalentemente libere; le valutazioni sul consumo di suolo vengano effettuate mediante dimostrazione puntuale e complessiva dei dati. 5.2 vengano indicati criteri di intervento per il tessuto consolidato e per le aree del piano dei servizi al fine del controllo corretto utilizzo dei diritti edificatori solo su aree già edificate, prevedendo la subordinazione ad intervento unitario di tutte le aree libere senza soluzione di continuità'. 5.3. Venga effettuato un controllo periodico sullo stato di attuazione del piano evidenziando l'andamento del consumo di suolo; vengano altresì previste all'interno delle nta del pgt disposizioni che prevedano l'interruzione del processo di attuazione del piano in caso di dimostrato incremento dell'uso del suolo su base annuale In subordine vengano stralciate per coerenza dal ddp tutte le affermazioni relative alla riduzione del consumo di suolo. E.2 SERVIZI 6) L'osservante propone, relativamente al tema dei servizi, una revisione complessiva dell'approccio utilizzato, che porti ad una stima almeno di massima dei servizi necessari alla città esistente e alle nuove edificazioni previsti, ne qualifichi i costi e ne dia un'indicazione sulla loro localizzazione, salvaguardando al tempo stesso con la necessaria flessibilità l'attuale dotazione di servizi urbani.		

E.3 RISCHIO DI ATTUAZIONE PARZIALE E FRAMMENTARIA DELLE SCELTE DI PIANO

7) Si propone di individuare nel PGT criteri attuativi che consentano una razionale attuazione del Piano nelle diverse parti di città, conferendo unitarietà e coerenza ai diversi interventi, e che soprattutto consentano efficaci "correzioni di rotta" qualora vengano rilevati esiti indesiderati e negativi del processo di attuazione dello stesso.

E.4 SOSTENIBILITA' DELLE SCELTE EFFETTUATE

8) Si propone di integrare il Documento di Piano e la VAS con indagini più approfondite relative ai temi indicati (mercato immobiliare, organizzazione amministrativa, sistema della mobilità, aspetti economici-finanziari, aspetti ambientali) e di procedere alla riformulazione delle scelte di Piano fino alla dimostrata verifica positiva di un'effettiva sostenibilità.

8 bis) In carenza delle indagini richieste al punto 8 e verifiche positive, si propone di prevedere disposizioni che consentano di controllare ed eventualmente correggere in corso d'opera il processo di attuazione del Piano, ad esempio integrando le NTA del DdP, del PdS e del PdR con un nuovo articolo che potrebbe avere il seguente tenore: "Art. ... -assoggettamento a procedura VAS

Le proposte di intervento riguardanti ambiti di superficie superiore a 100.000 mq di superfici territoriale possono essere assoggettate alla procedura VAS. La disposizione si applica anche nel caso di proposte successive ma adiacenti, la cui superficie complessiva sia superiore a quella indicata."

9) Si propone di integrare il Documento di Piano e le NTA del PGT nelle sue diverse articolazioni con argomentazioni e disposizioni che consentano un efficace monitoraggio dei processi attuativi del Piano nonché una loro eventuale correzione; indicando al tempo stesso le risorse materiali e organizzative che si intendono individuare per il raggiungimento di tale obiettivo.

II) IMPATTO DELLA NUOVA EDIFICAZIONE PREVISTA

F. Dimensionamento del PGT

F.1 RIORDINO CONTABILITA' DEL PIANO

10) L'osservante richiede che il dimensionamento di PGT venga esplicitato in riferimento al totale della slp massima edificabile per ogni zona, esito di una normativa di univoca applicazione (comprensivo sia dell'applicazione degli indici e degli incentivi, che del riuso della slp esistente)

11) Vengano esplicitati i calcoli dell'edificabilità in tutte le zone, in particolare quelle esterne agli ambiti di trasformazione AT.

12) Si richiede che vengano uniformati i diversi dati relativi alla nuova popolazione e alla nuova edificabilità prevista nel DdP e nella VAS

13) vengano esplicitati e resi univoci i parametri di stima della popolazione residente e diurna prevista, con riferimento ai dati medi di fatto effettivamente riscontrati, anche ipotizzando più scenari di mix funzionale, aventi valore descrittivo e non normativo.

F.2 RIORDINO CONTABILITA' DEL PIANO: ASPETTI PARTICOLARI

14) Si propone che al punto 5.3 del DdP, pag.334, il numero massimo degli abitanti previsto dal PGT, indicato 257.946, non sia invece superiore a 245.897, come riportato nell'Allegato 3 del rapporto ambientale VAS, correggendo proporzionalmente i dati relativi ai diversi azionamenti e quelli contenuti nelle schede di indirizzo e nella tabella dati di cui all'allegato 3 del DdP.

15) Si propone di integrare il punto 5.3 del ddP, pag 334, indicando l'edificabilità massima del PGT in misura non superiore a 15.361.987 mq, correggendo di conseguenza i dati relativi ai diversi azionamenti e quelli contenuti nelle schede di indirizzo e nella tabella dati di cui all'allegato 3 del ddP;

alle NTA del ddP, del PdR e del PdS si propone di aggiungere il seguente articolo:

"Art. ...- edificabilità massima.

L'edificabilità massima di PGT, nelle sue diverse articolazioni, comprensiva dei provvedimenti in itinere, non può essere superiore a 15.361.987 mq slp. L'applicazione degli indici di edificabilità viene effettuata verificando il rispetto complessivo di tale valore."

16) L'osservante propone che il rapporto di conversione tra gli abitanti massimi insediabili e slp massima edificabile venga corretto in tutti gli elaborati costituenti il PGT nonché nel rapporto ambientale VAS e nei suoi allegati calcolandolo sulla base di dimostrate verifiche effettuate in diverse edificazioni recenti e rappresentative.

16 bis) In subordine all'osservazione 16, in mancanza di tali dimostrate verifiche, propone che il rapporto di conversione fra abitanti massimi insediabili ed slp massima edificabile venga corretto calcolandolo in modo omogeneo in misura pari al 40 mq/abitante in tutti gli elaborati costituenti il PGT nonché nel rapporto

ambientale VAS e nei suoi allegati.

17) Si propone che gli indici UT stabiliti dall'art. 5 NTA del DdP vengano quindi così modificati:

"1.1.1. Indice di Utilizzazione Territoriale (Ut) pari a 0,36 mq/mq", ecc

"1.2.1. indice di Utilizzazione Territoriale (Ut) pari a 0,08 mq/mq"

Per motivi di equità, vengono conseguentemente modificati anche gli indici delle ATIPG:

"1.3.1. indice di Utilizzazione Territoriale (Ut) pari a 0,36 mq/mq", ecc.

"1.3.2.. indice di Utilizzazione Territoriale (Ut) pari a 0,08 mq/mq", ecc

18) All'art. 6 delle NTA del DdP si aggiunga il seguente comma (criterio di prevalenza): "5. In caso di discordanza fra edificabilità massima stabilita dalle schede e quella risultante dall'applicazione degli indici definiti al precedente art.5, prevale il valore inferiore".

G. MOBILITA'

G.1 STIMA DEL TRAFFICO GENERATO

19) Come già rilevato in parte al punto precedente, le analisi e valutazioni trasportistiche allegate al rapporto ambientale VAS appaiono affette da una serie di assunzioni e presupposti metodologici che portano a sottostimare fortemente l'impatto delle nuove edificazioni sulle infrastrutture urbane.

Questi sono:

- come si è visto, sottostima della edificazione prevista (15 mln mq di slp anziché 18-20)
- utilizzo di parametri sovrastimati di conversione dell'edificabilità in abitanti e addetti (50 mq slp/abitante e 30 mq slp addetto) anziché i più corretti 40 mq/abitante e 25 mq/addetto;
- utilizzo di un unico scenario funzionale (75% residenziale) pur a fronte di un' elevata flessibilità del Piano e di diverso mix ipotizzato da DdP;
- nessuna stima del traffico indotto dai visitatori delle funzioni commerciali;
- mobilità degli individui ipotizzata come costante nel tempo (mentre invece studi della Regione Lombardia rilevano un incremento della mobilità dell' 1% annuo a parametri costanti).

19 bis) Si ipotizzano politiche di facilitazione del trasporto pubblico, quali la tariffazione sistematica di ogni spostamento in automobile, che appaiono sicuramente non in agenda politica (potendosi in realtà, se volute, attuarsi anche subito), basti pensare alle polemiche che hanno accompagnato l'applicazione dell' Ecopass in centro storico; altre, quali la riduzione del numero dei parcheggi, in contraddizione con l'attuale PUP e le disposizioni tese invece ad aumentarli.

19 tris) Gli incrementi di traffico sembrano in gran parte concentrati nelle aree periferiche (vedi fig. 4.3 a pag. 51 e 4.6 a pag. 53 del citato all. 3), mentre nella filosofia del Piano le volumetrie dovrebbero essere concentrate nei punti di maggiore accessibilità. Anziché una verifica generica sull'aumento di traffico a livello cittadino, occorrono quindi verifiche, ancorché sommarie, di tali punti, in modo da verificare l' effettiva capacità residua locale dei nodi e della rete;

La verifica infine stima solo gli incrementi di traffico generali dal PGT (sottostimandoli), ma nulla dice sull' attuale stato di congestione della rete; se cioè ci siano punti di sofferenza pregressi che non verrebbero sanati.

G.2 SOSTENIBILITA' INFRASTRUTTURALE: ASPETTI PARTICOLARI

20) L'osservante propone di aggiungere il seguente nuovo articolo alle NTA del DdP, del PdS e del PdR: " Art. ... - verifica periodica della sostenibilità trasportistica e finanziaria del PGT. L'attuazione del PGT è subordinata alla verifica positiva dell'adeguatezza delle infrastrutture per la mobilità esistenti o programmate, di cui sussistano le relative risorse finanziarie. Tale verifica è effettuata con scadenza annuale dall'Amministrazione Comunale per l'intero territorio cittadino, nonché, al fine dell'approvazione dei piani attuativi comunque denominati e dei permessi di costruire, dai proponenti stessi, relativamente all'ambito urbano di riferimento. In assenza di tale verifica, non potrà darsi corso all'attuazione delle previsioni edificatorie di PGT."

21) Considerando che nelle valutazioni modellistiche ai fini della verifica della sostenibilità del Piano si è tenuto conto di interventi quali politiche di orientamento della domanda e di trasferimento modale verso modalità di trasporto sostenibili e l'introduzione di un extracosto per il trasporto privato, che quindi devono essere ritenuti indispensabili ai fini dell'attuazione del piano stesso, e considerato che tali politiche sarebbero introducibili fin da subito, visto lo stato di congestione del traffico, l'osservante propone d'introdurre in delibera il seguente punto: "Al fine dell'adozione di politiche efficaci di orientamento della domanda e di trasferimento modale verso modalità di trasporto maggiormente sostenibili, viene introdotto un extracosto per il trasporto privato (modo auto), applicando in modo differenziato sul territorio comunale in funzione del livello di servizio del trasporto pubblico nella zona di destinazione dello spostamento, in

misura pari a € 1,00 per tutti gli spostamenti in auto, più €1,00 per quelli destinati entro 500 metri dalle stazioni delle linee di forza della metropolitana e del servizio ferroviario urbano, dando mandato agli uffici comunali competenti di predisporre i relativi atti.”

21 bis) In assenza delle politiche citate, l'osservante propone in subordine che le simulazioni modellistiche siano riviste senza tenere conto degli orientamenti del trasporto modale generato dalle stesse.

22) L'osservante propone che il secondo paragrafo di pag.40 dell'allegato 3 di analisi e valutazione trasportistica del rapporto ambientale della VAS venga così modificato: “ Le caratteristiche di mobilità degli individui (quota di individui mobili e numero medio di spostamenti giorno) sono state assunte, sulla base delle tendenze in atto, in aumento dell'1,7% annuo;” conseguentemente si richiede che vengano aggiornati gli esiti delle simulazioni di cui al punto 6 del medesimo allegato.

H. Dotazione di servizi

H.1 DOTAZIONE MEDIA DI SERVIZI PER ABITANTE

23) L'osservante propone che il Piano dei Servizi espliciti meglio la situazione dei servizi esistenti a Milano, suddivisi per categoria, evidenziandone criticità (carenze e sottoutilizzi); confronti tale situazione con simili a livello nazionale e internazionale; indichi requisiti di massima dimensionali e localizzativi per ogni tipo di servizio, al fine di indicare anche in linea di massima l'ordine di grandezza dei diversi tipi di servizio utili o necessari alla città.

H.2 DOTAZIONE MEDIA ESISTENTE DI SERVIZI PER ABITANTE

24) Si propone di rendere coerenti i dati relativi ai servizi e in particolare sulla media esistente di servizi per abitante tra la tabella di pag. 61 dell' Allegato 2 del DDP e la tabella di pag. 332 della Relazione generale del DDP

Si rileva inoltre un errore nei dati contenuti al punto 5.3 a pag. 334 della Relazione generale del DDP.

H.3 DOTAZIONE OTTIMALE DI SERVIZI PER ABITANTE

25) Si propone che a titolo di confronto il PdS stimi quale possa essere una dotazione ottimale di servizi, sulla base delle categorie dallo stesso individuate e dalle dimensioni ottimali stabilite dalla normativa di settore o dalla disciplina tecnica ordinaria.

H.4 DOTAZIONE DI SERVIZI COMPLESSIVA PREVISTA: RISCHIO DI DISMISSIONE

26) L'osservante propone di applicare delle modifiche al PdS al fine di salvaguardare la dotazione di servizi cittadina suggerendo alcuni esempi:

1. rinominare la tav. “S_All04_Città pubblica” come tav. “S_04_Città pubblica”, specificando quali servizi esistenti siano eventualmente sottoutilizzati o da dismettere
2. modificare l'art.13 delle NTA del PdS nel seguente modo: “ art.13 Disciplina dei servizi esistenti: 1. Le attrezzature per servizi esistenti alla data di adozione del PGT, individuate nella tav. S_01- I servizi comunali esistenti, nonché quelle in corso di realizzazione alla stessa data, e quelle individuate alla tav. S04 _Città pubblica, con esclusione di quelle da dismettere, sono confermate nella loro destinazione a servizi.”
3. integrare l'art. 5 comma 1 delle NTA del PdS aggiungendo al termine “; i servizi esistenti da confermare sono individuati alla tav. S_04_Città pubblica”
4. esplicitare comunque i dati relativi alle dimensioni dei servizi esistenti individuati nella tavola “Città pubblica” e “servizi pubblici comunali”.

26 bis) In alternativa a quanto espresso nel punto 26 l'osservante propone che la dotazione di servizi di Piano indicata alle pagg. 334 e 335 del DdP venga verificata con cadenza annuale, in particolare evidenziando se tale dotazione aumenti, in coerenza con gli obiettivi del PGT, o invece diminuisca. Nel secondo caso, l'attuazione del Piano è sospesa in attesa dei provvedimenti correttivi che consentano il corretto perseguimento degli obiettivi. Le disposizioni normative del Piano (NTA del DdP, del PdR e del PdS) vengano integrate al fine di consentire quanto sopra.

27) 27 bis) Si propone che l'art. 4 comma 9 delle NTA del PdS venga cancellato, in alternativa, si propone che l'art. 4 comma 9 delle NTA del PdS venga così modificato: “I servizi pubblici realizzati su aree pubbliche o asservite ad uso pubblico individuati nella tavola “Città pubblica” includono le funzioni urbane di cui al punto 13 dell'art.4 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, anche in regime di concessione, strettamente funzionali alle attività di servizio svolta. L'individuazione di tali funzioni avviene con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, da recepire nel Piano senza necessità di variante”. Motivazione viene data con il pericolo che le funzioni residenziali, commerciali produttive e terziarie sostituiscano i servizi cittadini esistenti.

H.5 DOMANDA DI SERVIZI INSORGENTE: DOTAZIONE MEDIA PREVISTA

28) Si propone che la dotazione di Piano di aree a verde e servizi indispensabili per abitante (verde di cintura escluso) prevista dal DdP a pag. 331 venga incrementata del 10% da 34,2 mq/ab a 38 mq/ab.

L'osservante richiede inoltre che venga aggiunta alla pagina 126 della Relazione del PdS si aggiunga: "In attesa di tali verifiche, si stima prudenzialmente che la cittadinanza insediata nelle aree del tessuto consolidato, in ragione dell'inadeguatezza e insufficienza della dotazione di servizi esistenti, esprima una domanda aggiunta di servizi nei prossimi vent'anni pari al 10% di quelli esistenti".

29) Si propone di modificare l'art.5 comma 2 delle NTA del DdP, sostituendo 18 mq/ab con 36 mq/ab.

H.6 UTILIZZATORI ESTERNI DEI SERVIZI

30) Propone inoltre che l'ultimo paragrafo dell'art.9 comma 2 delle NTA del PdS venga così modificato " Nei Piani attuativi del Tessuto Urbano Consolidato, non di carattere produttivo, deve in ogni caso essere assicurata una dotazione minima di servizi pari al 75% della S.l.p. realizzata, di cui almeno la metà reperita all'interno dei Piani Attuativi e la restante parte anche in altre aree. La parte eccedente..." ecc.

31) L'osservante propone che in assenza di una valutazione attendibile sulla domanda di servizi espressa dalla popolazione fluttuante e gravitante tale domanda venga stimata in 5 mq/unità. Richiede di conseguenza che alla relazione del DdP a pag. 335 venga aggiunto in fondo.

"Servizi aggiuntivi per popolazione fluttuante: 3.486.150 mq

Dotazione per popolazione fluttuante (697.230 unità): 5 mq/cad".

H.7 FOGNATURE

Il RA della VAS a pag. 104 si limita a riportare la capacità degli impianti di depurazione esistenti, pari a 2.550.000 abitanti equivalenti, leggermente superiore al numero della popolazione diurna attesa. Nulla si dice, però, della capacità della rete di sopportare puntualmente un incremento del carico che è stimabile di quasi il 25%, né soprattutto della capacità del sistema complessivo di reggere, qualora il dato sulla popolazione diurna dovesse dimostrarsi sottostimato.

32. Si propone pertanto che la valutazione di sostenibilità del sistema fognario venga estesa alle capacità puntuali della rete; il costo delle integrazioni che si rendessero necessarie dovrà essere aggiunto alla stima dei costi delle urbanizzazioni al fine della verifica della fattibilità economica.

33. Appare prudente che il dato sulla popolazione diurna attesa, correttamente calcolata, sia significativamente inferiore alla capacità degli impianti di depurazione esistenti o che, in alternativa, vengano previsti i necessari adeguamenti al sistema degli impianti di depurazione esistente.

I – ASPETTI ECONOMICI

I.1. Costi opere pubbliche/ disponibilità risorse finanziarie

34) L'osservante ritiene che nessuna stima sia stata fatta per la realizzazione di nuovi servizi costruiti, che il costo di realizzazione della maggior parte delle aree a verde si sottostimato e che sembri mancare il costo di alcune infrastrutture ipotizzate, propone pertanto di integrare conseguentemente il punto 5.4.2 della relazione del DdP, dimostrando in modo puntuale la corrispondenza fra gli interventi previsti di interesse pubblico, per infrastrutture e servizi previsti dal PGT, e la stima dei relativi costi.

In particolare, alla tabella 6 a pag.341 si potrebbe aggiungere: "servizi costruiti €/mq 1.000"; alla tabella 8 a pag.342 si potrebbe modificare il titolo nel seguente modo "I costi del PdS e per la realizzazione dei servizi previsti dal PGT"; alla voce "infrastrutture di progetto" si aggiunge "secondo passante" e "sottoservizi", stimando il relativo costo; in fondo si aggiunge una nuova voce: "Altri costi per la realizzazione di servizi" composta da "altre aree a verde, servizi costruiti, progetti d'interesse pubblico" nei quali si stimino anche di massima tutte le aree e gli interventi previsti dal DdP, i relativi costi parametrici e i costi totali, modificando di conseguenza il totale dei costi della tabella; alla tabella 15 a pag. 350 si riporta il totale costi ottenuti, modificando di conseguenza il saldo, rinominando la tabella stessa "sostenibilità finanziaria del PdS e del DdP".

35) L'osservante propone di rivedere la stima della sostenibilità finanziaria del PGT, comprendendo anche le voci di spesa e di entrata relative agli ambiti di trasformazione, e individuando credibili forme di finanziamento atte a dimostrare quanto meno il pareggio fra i costi da sostenere e le relative entrate.

36) Si propone inoltre di aggiungere al termine del punto 5.4.2 della relazione del DdP la seguente considerazione: "Si sottolinea che il disavanzo generato per l'Ente pubblico, difficilmente colmabile mediante interventi ordinari e straordinari, è superiore all'ordine di grandezza dell'incremento di valore dei terreni edificabili privati."

37) L'osservante sottolinea che al fine comunque della verifica della sostenibilità finanziaria del PGT nel corso del suo processo attuativo, si propone di aggiungere all'art. 12 comma 2 delle NTA del PdS la seguente frase: ", nonché l'indicazione delle relative forme di finanziamento. L'insieme delle infrastrutture e dei servizi programmati, di cui sussista il finanziamento, costituisce riferimento fondamentale ai fini della valutazione della sostenibilità dell'attuazione del PGT."

38) L'osservante richiede che si correggano, secondo quanto esposto nei punti precedenti, le tabelle 19,11, 12,13 e 15 alle pag. 347 -350 della relazione del DdP.

I.2. La domanda di mercato

39) L'osservante propone che vengano indagate le tendenze del mercato immobiliare milanese e della sua area metropolitana, al fine di valutare se e in che misura il Piano verrà attuato.

40) L'osservante propone venga inserito in delibera il seguente punto: "A partire dalla data di approvazione del PGT, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono adeguati in modo tale da consentire l'attuazione dei servizi e delle infrastrutture previste dal Piano dei servizi e dal PGT e coprire il disavanzo finanziario evidenziato dallo stesso."

L – NUOVO DIMENSIONAMENTO PROPOSTO

41) Viene proposto che l'edificabilità complessiva del PGT venga fortemente ridotta. Considerando che dalle stime di traffico risulta che l'edificabilità complessiva di 15 milioni di mq di slp sia comunque insostenibile, gli indici edificatori di PGT (DDP, PdR, PdS) potrebbero essere dimezzati, per un'edificabilità complessiva inferiore ai 10 milioni di mq di slp. L'osservante riporta nel dettaglio gli indici proposti in riferimento ai diversi articoli dei documenti del piano.

42) L'osservante propone di incrementare la quota di valore da destinare al miglioramento della città, aggiornando contestualmente all'approvazione del PGT gli oneri di urbanizzazione in modo da coprire tutti i costi di infrastrutturazione urbana complessivamente intesa che saranno ritenuti che saranno ritenuti necessari, oppure prevedendo forme di contributo aggiuntive (nell'ordine almeno dei 100 – 150 €/mq di slp di base), applicabile a tutti gli interventi (anche ai titoli abitativi semplici esterni agli ambiti di trasformazione), da destinarsi alla realizzazione di servizi e infrastrutture anche di proprietà e gestione privata; propone infine che l'Amministrazione Comunale si impegni a non richiedere significativi oneri aggiuntivi in sede di pianificazione attuativa o di convenzionamento, mediante specifiche disposizioni in NTA.

43) Viene proposto di integrare gli artt. 7 delle NTA del DdP e del PdR specificando che il trasferimento dei diritti volumetrici avviene solo al momento del convenzionamento con l'Amministrazione comunale o del formarsi dei titoli abilitativi edilizi e che al venir meno o alla modifica delle destinazioni di PGT qualunque forma di compravendita di diritti edificatori che sia avvenuta al di fuori delle condizioni citate non verrà tenuta in conto dall'Amministrazione Comunale.

III) SERVIZI: ALTRI ASPETTI

M. Aspetti funzionali

M.1. Disciplina delle destinazioni d'uso: funzioni rare

44) L'osservante propone che nel PGT, e più specificatamente nel PdS, venga affrontato in modo approfondito il tema dei grandi servizi alla scala sovracomunale (nel campo della sanità, dell'istruzione, della cultura, dello sport, della mobilità) indicando chiaramente problemi, opportunità e possibili soluzioni, esigenze dimensionali e localizzative, nonché i processi e gli strumenti operativi più idonei ad assicurare la realizzazione delle soluzioni migliori.

M.2. Classificazione dei servizi

45) L'osservante segnala che nel catalogo dei servizi al capitolo 6 della Relazione del PdS si propone che vengano quindi sopresse le categorie dell'edilizia residenziale sociale e del commercio e attività produttive.

M.3. Disciplina delle destinazioni d'uso – servizi religiosi

46) L'osservante richiede che venga inserito al termine dell'art.3 comma 1 delle NTA del PdS "Tali servizi comprendono le attività richiamate dall'art.9 comma 1-bis e dagli artt. 71 – 72 della LR12/05" ritenendo che la libertà localizzativa debba essere garantita anche ai servizi religiosi, per i quali ai sopracitati articoli della LR12/05 viene richiesta specifica individuazione nel Piano dei servizi.

47) L'osservante propone che venga integrato che al capitolo 6 della relazione del PdS la sottotipologia "campi di sosta e transito per nomadi" all'interno della categoria "servizi sociali", tipologia "servizi sociali

per famiglie”.

N. Logiche dimensionali e localizzative

N.1. Criteri per la cessione delle aree a servizi

48) L'osservante propone di integrare alla normativa del PGT prevedendo criteri di priorità nell'acquisizione delle aree, ad esempio nel seguente modo:

all'art.2 delle NTA del ddP, dopo il comma 1 aggiungere un nuovo comma;

“L'acquisizione delle aree per verde e servizi avviene in ragione della loro localizzazione strategica, del grado di autonomia attuativa, dell'unitarietà dell'intervento, della prossimità ad aree generatrici di domanda pregressa o emergente, della loro accessibilità, del loro accorpamento a servizi esistenti o in attuazione”

All'art.7 delle NTA del PdR, dopo il comma 4 si aggiunge un nuovo comma: “La cessione delle aree a servizi avviene privilegiando le localizzazioni prossime ad aree generatrici di domanda pregressa o emergente, accorpabili a servizi esistenti o in attuazione, attuabili o fruibili autonomamente”

All'art.9 delle NTA del PdS, dopo il comma 4 si aggiunge un nuovo comma:

“Le dotazioni di servizi sono reperite secondo criteri di prossimità, autonomia funzionale e contiguità a servizi esistenti o ad aree generatrici di domanda pregressa o emergente”.

N.2. contenuti minimi del convenzionamento

49) L'osservante propone di aggiungere un nuovo comma dopo il comma 1 dell'art.3 delle NTA del PdS, avente ad esempio il seguente contenuto:

“Il convenzionamento del servizio ha come contenuto minimo:

- la possibilità di fruizione senza distinzioni del servizio;
- gli orari di apertura coincidenti almeno al periodo di massima domanda del servizio stesso,
- il prezzo delle prestazioni, inferiore almeno al 50% a quello di analoghe strutture interamente private”.

N.3. Monetizzazione

50) Nell'osservazione viene proposto che la seconda frase dell'art.9 comma 2 delle NTA del PdS venga così integrata:

“la parte eccedente tale percentuale, e sino al raggiungimento della dotazione complessiva, può essere monetizzata qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non opportuna per localizzazione, estensione, conformazione o perché in contrasto con i programmi comunali. Le somme introitate come monetizzazioni sono appostate in un apposito capitolo di bilancio, finalizzato alla realizzazione di servizi o all'acquisizione delle relative aree. La delibera di approvazione dei Piani attuativi indicano quale utilizzo verrà fatto di tali somme. Per la destinazione produttiva...”.

51) Si propone che le schede NIL vengano complessivamente riviste ed approfondite, nel dettaglio si propone che la scheda n.1 dell'allegato 3 del PdS, nella pagina di analisi si modifichi così la centralità del NIL “Piazza Duomo”.

52) L'osservante propone di riscrivere completamente (oppure cancellare) il capitolo 2.3 della relazione del PdS, dedicato alle “surreali” FAQ.

IV) ASPETTI STORICI E PAESAGGISTICI

P. Valori storici, architettonici e paesaggistici

P.1. Censimento e tutela dei beni

53) L'osservante chiede che nel Piano delle Regole sia svolta un'accurata e ordinata indagine su tutti i beni di valore culturale, storico, architettonico, monumentale, archeologico, paesaggistico, testimoniale della città, in particolare nelle aree periferiche, proponendo un motivato vincolo qualora non risultino sufficientemente tutelati.

P.2. Assi storici

54) L'osservante chiede che vengano rivisti sulla tavola R.06 i tracciati storici ai fini della valutazione del rischio archeologico.

P.3. Nuclei storici periferici

55) 56) 1,2,3,4

L'osservante chiede che venga rivista la lettura delle caratteristiche qualitative dei nuclei storici periferici.

57) A fronte del lavoro di analisi delle varianti relative alle zone di recupero non è chiaro perché non vengano riconfermate le indicazioni, l'osservante propone che l'art. 34 delle NTA del PdR venga modificato

cancellando al comma 1 le parole “- e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi Piani Integrati d'Intervento), Permessi di Costruire e/o DIA attuative” e cancellando integralmente il comma 3 (salvaguardia limitata delle varianti B2).

57 bis) In subordine all'osservazione 57, l'osservante richiede che vengano fatte salve le caratteristiche di valore individuate dalle varianti B2, integrando ad esempio il comma 3 nel seguente modo. “ Sono comunque fatte salve le modalità d'intervento, le indicazioni progettuali e l'articolazione degli interventi contenute nelle varianti di cui al comma 1”.

58.1) L'osservante propone di modificare l'art.31 delle NTA del PdR nel seguente modo: “1. Ai Piani Attuativi, ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) già approvati alla data di adozione del PGT, continuano ad applicarsi le previsioni urbanistiche generali vigenti al momento della loro approvazione sino al termine del periodo di validità” ... “4. Ai permessi di costruire oggetto di convenzione per la regolamentazione dell'incremento del fabbisogno di aree e dotazioni per servizi pubblici conseguente alla modifica della destinazione d'uso per i quali la Giunta Comunale abbia deliberato l'approvazione dei contenuti essenziali della convenzione allegata a detti permessi alla data di adozione del PGT, continuano ad applicarsi le previsioni urbanistiche generali ed attuative vigenti al momento dell'adozione del PGT sino al termine del periodo di validità delle convenzioni stesse.

58.2) Propone inoltre di modificare l'art.32, comma 1 delle NTA del PDR prevedendo per i PII in itinere la conformità al PGT “approvato”, anziché “adottato”. Ricorda inoltre l'opportunità di aggiornare il Documento d'Inquadramento PII contestualmente all'approvazione del PGT (essendo cambiati i termini di riferimento).

P.5. Tessuto urbano consolidato

59.1) L'osservante propone che per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e di nuova edificazione venga imposta come altezza massima quella media del tessuto urbano esistente all'intorno.

59.2) L'osservante chiede che venga escluso il recupero abitativo dei sottotetti.

V) ALTRI ASPETTI

Q. Disciplina delle destinazioni d'uso – Funzioni incompatibili

60) Viene proposto che l'art.5 comma 1 delle NTA del PdR venga così modificato: “ Le destinazioni funzionali sono liberamente insediabili, senza una distinzione ed un rapporto percentuale definito, con esclusione delle funzioni che possano creare disturbo a quelle insediate all'intorno perché nocive, inquinanti, rumorose o sgradevolmente odorose. Sono fatte salve le limitazioni all'insediamento su siti contaminati e per funzioni incentivate. Per i servizi commerciali si rinvia al Titolo IV”.

R. Edilizia residenziale pubblica

61) Si propone che il DdP venga integrato da uno specifico punto, teso ad identificare e quantificare, anche di massima, la domanda abitativa non solvibile esistente ed attesa, articolandola nei suoi diversi segmenti.

61 bis) In mancanza di valutazioni più precise, si propone di integrare il DdP e le relative NTA in modo da soddisfare i requisiti minimi di legge, ad esempio nel seguente modo: alla pag.334, alla riga sotto “totale abitanti teorici PGT” aggiungere: “di questi, una quota non inferiore al 40% è insediata in interventi di edilizia residenziale economica e popolare”; nelle schede di indirizzo (allegato 3) alla riga sotto “s.l.p. massima accoglibile” aggiungere: “ di questa, una quota non inferiore al 40% è riservata ad interventi di edilizia residenziale economica e popolare.

S. interventi d'interesse generale

62) Si propone che nel DdP, specificatamente al punto 4, venga dimostrata la concreta fattibilità economica e procedurale, anche di massima, degli interventi di interesse pubblico proposti, in quanto secondo l'osservante anche di dubbia utilità.

62 bis) In subordine al punto precedente e in mancanza di alternative, l'osservante richiede di stralciare dal DdP le proposte di cui non si sia valutata positivamente la fattibilità, anche di massima.

T. Procedure edilizie e urbanistiche

T.1. Procedure di approvazione delle convenzioni finalizzate al rilascio o al formarsi di titoli abilitativi

all'edificazione

63) All'art.11 delle NTA del PdR, dopo il comma 2 si propone di aggiungere un nuovo comma: " La convenzione è stipulata previa approvazione del Consiglio Comunale".

T.2. Procedure di approvazione dei Piani attuativi

64) L'osservante propone che l'art.11 comma 6 delle NTA del PdR venga così integrato: " ... in tutti quei casi in cui il PGT nelle sue diverse articolazioni abbia esattamente indicato aree minime di intervento, soluzioni planivolumetriche, altezze ed edificabilità massima, dislocazione e tipologia delle aree a servizi, presenza di funzioni commerciali di grande dimensione. In tutti gli altri casi, o dove le indicazioni di Piano non venissero rispettate, la competenza di adozione dei Piani Attuativi è del Consiglio Comunale.

U. Costi di redazione del PGT

65) Si propone di integrare la delibera di approvazione del Piano con un allegato che specifichi il costo complessivo di redazione del Piano stesso (comprensivo di utilizzo delle risorse interne), gli incarichi esterni affidati, nonché le procedure di evidenza pubblica seguite per il loro affidamento.

PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

1) Proposta di non accoglimento

Si ritiene che il tema del rapporto tra la città e il suo contesto territoriale e le relazioni tra la regione urbana milanese e il contesto nazionale e internazionale siano sufficientemente indagati nel Documento di Piano. Per quanto non direttamente indicato o descritto si rimanda agli strumenti specifici ed ai piani settoriali.

2) Proposta di non accoglimento

Si ritiene che tutto il documento di Piano delinei con una certa chiarezza la caratteristica della possibile trasformazione della città di Milano, si rimanda pertanto ad una più attenta lettura dei capitoli relativi alla nuova visione della città e ai grandi progetti di interesse pubblico.

3) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non è accoglibile in quanto la densificazione, gestita dalle indicazioni morfologiche che l'impianto normativo disciplina nei diversi ambiti territoriali di applicazione, garantisce la sostenibilità del piano in rapporto alla dotazione dei servizi esistenti e previsti con la possibilità, nelle aree in cui si auspica la densificazione ed il completamento, di incrementare le potenzialità edificatorie utilizzando i diritti trasferiti dalle aree previste per le dotazioni territoriali di servizio a fronte della loro cessione all'amministrazione pubblica; le aree agricole sono gestite dagli strumenti sovraordinati dei Parchi regionali di cui vengono recepiti tutti gli indirizzi.

4) Proposta di non accoglimento

Contrariamente a quanto indicato, già nelle fasi preliminari di PGT, parallelamente alla prima seduta della Conferenza di Valutazione VAS del 19 luglio 2007, è stato formalmente avviato il confronto con le associazioni e la cittadinanza tramite la convocazione di quattro Workshop Tematici in data 20 luglio 2007 ad accesso ed intervento libero; successivamente, tra novembre 2007 e giugno 2008 sono stati svolti incontri separati con gli stakeholders da parte dell'Assessorato allo Sviluppo del Territorio, tra i quali si ricorda quello con le Associazioni Ambientaliste del 26 febbraio 2008 in Urban Center (si rimanda all'Allegato 4 al Rapporto Ambientale e all'Allegato 1 al Parere Motivato per lista completa degli incontri). L'Ascolto della città ha inoltre previsto una serie di incontri con i Consigli di Zona tra novembre 2007 e febbraio 2008 e nel corso del mese di Novembre 2009, questi ultimi nell'ambito dell'acquisizione dei pareri dalle Parti Sociali a preludio dell'adozione del PGT.

Si ricorda inoltre che è stata effettuata la messa a disposizione al pubblico del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale a partire dal 5 Agosto 2009 ed i materiali di PGT e VAS adottati dal Consiglio Comunale sono stati depositati a partire dal 15 settembre 2009 per la presentazione di osservazioni e l'acquisizione di nuovi elementi conoscitivi e valutativi, nonché per l'acquisizione dei pareri delle parti sociali.

L'Allegato 2 al Parere Motivato rende conto del complesso di osservazioni pervenute agli elaborati del PGT e della VAS entro il termine ultimo per la presentazione delle stesse dalla messa a disposizione al pubblico, mentre la sintesi delle osservazioni e le controdeduzioni riportate nell'Allegato 3 al Parere Motivato si riferiscono alle sole osservazioni di pertinenza dello stesso, riguardanti cioè direttamente gli elaborati di VAS o riferite al Documento di Piano ma suscettibili di modificare gli elaborati VAS.

Infine, contrariamente a quanto riportato dall'osservante e conformemente a quanto riportato in Delibera di Adozione del PGT, le consultazioni delle parti sociali sono state avviate il 4.11.2009, ma la data del 17.11.2009 si riferisce all'incontro pubblico tenutosi presso il Teatro dell'Arte e non alla conclusione delle suddette consultazioni delle parti sociali.

5) Proposta di non accoglimento

5.1.5.2.5.3. Il PGT nel tessuto urbano consolidato prevede che le aree libere a verde colto o incolto siano inserite quasi integralmente come nuove aree per il progetto del verde urbano dal Piano dei Servizi. I diritti edificatori vengono quindi a essere 'spesi' in aree già edificate o comunque compromesse, in modo che possano essere riqualificate.

Allo stato attuale il PGT ha assunto come calcolo del consumo di suolo quanto previsto dalla Provincia di Milano nella DGP n. 332 del 24-05-2006 al punto 4.2, dove sono indicate le regole per la stesura della relativa cartografia. In particolare si individua la delimitazione del perimetro dell'urbanizzato come stato di fatto, che porta alla definizione di una percentuale massima di consumo di suolo, e quindi si identifica quanta superficie di espansione è possibile. Il Piano risulta coerente con la percentuale massima prevista del 1%.

Per la definizione del "perimetro dell'urbanizzato" sono stati verificati i punti indicati dalla note per la compilazione (Allegato B) su tutto il territorio comunale. Si è reso però necessario indicare un'ulteriore condizione dovuta alle aree non ancora urbanizzate su cui vigono piani attuativi adottati/approvati, ambiti ricadenti in norma transitoria nel PGT adottato. La superficie urbanizzata (SU) risulta quindi data dalla somma delle superfici riferite al perimetro dell'urbanizzato e alle aree in trasformazione, ovvero di 129.710.168 mq. Ne deriva che a fronte di una superficie territoriale comunale di 181.765.533 mq l'indice del consumo di suolo (ICS) è pari al 71%.

Gli ambiti di espansione/trasformazione urbanistica, che riducono zone a destinazione agricola o a verde da PRG vigente o aree non urbanizzate, sono riferibili a:

a. Aree ricadenti negli ambiti di trasformazione (ATIPG) del Documento di Piano per 1.897.980 mq;

b. Zone agricole, individuate nel PRG vigente all'art. 41 "V.A. – Zone a verde agricolo compreso nei parchi pubblici urbani e territoriali" delle Norme di attuazione, inserite nel Tessuto urbano consolidato (TUC) dal Piano delle Regole per 219.360 mq;

c. Aree di espansione non attuate previste dal PRG vigente e riconfermate dal PGT come piani attuativi obbligatori (PA) nel Piano delle Regole e come aree per nuovi depositi dei trasporti metropolitani nel Piano dei Servizi (Deposito MM1).

Al fine della definizione della superficie di espansione (SE) non vengono computate le aree al punto c e parzialmente le aree al punto a, ovvero quelle ricadenti all'interno dell'ambito per l'Esposizione universale (Expo 2015) pari a 761.630 in quanto aree destinate a interventi di rilevanza sovracomunale (art. 81, N.d.A. PTCP). La somma delle aree computabili al fine del consumo di suolo derivate dai tre punti risulta essere di 1.355.710 mq, che corrisponde al 1,05% di incremento della superficie urbanizzata.

Nel PGT adottato vengono inoltre destinate a verde aree di espansione previste dal PRG vigente (Zone C non attuate) per una superficie di 481.360 mq, che sottratte al precedente risultato definiscono la superficie di espansione (SE) in 874.350 mq, pari allo 0,67% di incremento della superficie urbanizzata.

Il controllo periodico dello stato di attuazione del Piano e i parametri definiti per il monitoraggio, tempi e modalità, sono previsti e spiegati nel Rapporto ambientale.

6) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

7) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non è accoglibile in quanto le trasformazioni più rilevanti individuate dal documento di Piano vengono rese possibili attraverso Piani Attuativi che possono gestire e governare i processi a partire dagli orientamenti che il mercato offre: tale gestione è affiancata anche dalla struttura della Commissione del Paesaggio che ne governa i processi di collocazione nel territorio. Per quanto riguarda le trasformazioni degli altri ambiti, meno rilevanti, sono gestite dalla normativa che fa riferimento al corretto inserimento morfologico delle stesse. Inoltre per eventuali correzioni che l'operatività del Piano rendesse evidenti, si sottolinea che già la L.R. 12/2005 agli artt. 8, 9, 10 ne sancisce la modificabilità dei tre strumenti.

8) Proposta di non accoglimento

Il Rapporto Ambientale ha esplicitato qualitativamente le principali opzioni alternative strategiche assunte dal Piano, ricordando le principali opzioni di base assunte (riduzione vs. aumento dei consumi di suolo, densificazione vs. nuovo sprawl) ed assumendole come positive anche sotto il profilo ambientale. Va ricordato a questo riguardo che l'assunzione dell'opzione zero, non avrebbe significato il mantenimento dello stato attuale, ma il mantenimento dei trend in atto, ovvero un peggioramento progressivo sotto il profilo ambientale. La sfida del PGT è proprio quella di un'azione che combini l'assunzione di obiettivi ambiziosi: una nuova attrattività della città data anche dalla riqualificazione dei suoli con un governo pubblico dei processi. Per quanto riguarda il confronto tra scenari alternativi, l'Allegato 3 del Rapporto

Ambientale ne produce, rispetto all'orizzonte del 2030, nella consapevolezza che le dinamiche intermedie dipenderanno anche da fattori ad oggi imprevedibili. Compito del PGT è quello di avviare un processo verso obiettivi significativi di qualità che verranno verificati progressivamente in corso d'opera. Stante lo scenario temporale scelto superiore ai venti anni, le possibili combinazioni delle variabili prese in considerazione (reti di trasporto di forza, politiche attive di disincentivo all'uso del mezzo privato, ipotesi insediative e relativi mix funzionali, sviluppo complessivo del territorio dell'area urbana milanese, etc.) risultavano infatti eccessive per una trattazione analitica basata su scenari di trasformazione incrementale. In particolare, un'applicazione generalizzata della modellizzazione trasportistica su tutti gli scenari intermedi ipotizzabili sarebbe un esercizio tecnico intrinsecamente poco credibile. Saranno invece da prevedere simulazioni progressive nel corso degli anni in funzione delle azioni di piano (e di contesto) effettivamente avviate; dal momento che il loro significato sarà soprattutto locale, particolarmente importante sarà invece la modellizzazione complessiva a scala cittadina che si potrà effettuare per la prima revisione del PGT, al momento in cui i meccanismi previsti dal Piano saranno entrati a regime e si saranno meglio chiariti i programmi di intervento per le grandi opere infrastrutturali. All'azione di monitoraggio continuo delle fasi di attuazione e alle programmate revisioni quinquennali del PGT è demandata la verifica dell'attuarsi delle condizioni individuate di sostenibilità complessiva del Piano, nonché le eventuali revisioni dello stesso che si rendano necessarie. Ai singoli strumenti attuativi ed alle relative Valutazioni Ambientali, ove previste, viene invece demandata la valutazione degli effetti locali delle singole trasformazioni urbane e la verifica della sostenibilità ambientale e trasportistica delle stesse, in relazione e con riferimento all'evoluzione programmata delle reti e dei servizi di trasporto, ai trend effettivi della domanda di mobilità e all'efficacia verificata delle politiche di orientamento della stessa.

8 bis) Proposta di non accoglimento

La proposta di controllo dell'attuazione di Piano tramite l'inserimento, all'interno delle NTA dei Documenti, dell'articolo proposto, ed in generale di meccanismi di assoggettamento automatico a VAS di proposte di intervento riguardanti superfici superiori ad una soglia predeterminata non può essere accolta in quanto le disposizioni vigenti in materia non indicano soglie quantitative oltre le quali vige l'obbligatorietà di assoggettamento a VAS; la Valutazione Ambientale Strategica deve essere effettuata per i piani/programmi suscettibili di comportare effetti significativi sull'ambiente, a prescindere dalla sola estensione territoriale dell'intervento proposto.

9) Proposta di non accoglimento

La fase di monitoraggio è prevista dal meccanismo della VAS e pertanto a quella si farà riferimento inoltre è da sottolineare la previsione di continuo aggiornamento e di adeguamento del Piano dei servizi. Si ritiene quindi che il PGT contenga ampi meccanismi di controllo degli effetti e di correzione delle politiche tenuto ulteriormente conto del fatto che il Documento di Piano, e quindi l'input politico, deve essere revisionato ogni quinquennio.

10) 11) 12) 13) Proposta di non accoglimento

La cosiddetta "contabilità di Piano" utilizzata da AMAT per le analisi trasportistiche è stata derivata dai dati forniti dal Settore Pianificazione Strategica. E' in corso una verifica che porti ad un completo allineamento fra i dati utilizzati per la stima della mobilità indotta e i dati riportati nei differenti documenti di Piano.

Rispetto allo specifico delle osservazioni avanzate, si rileva che:

1. Destinazioni funzionali: in assenza di vincoli definiti dal PGT, su indicazione del Settore Pianificazione Strategica si è utilizzato per gli ambiti di possibile espansione un mix funzionale standard di 75%-12,5%-12,5%, rispettivamente per le funzioni di residenza, uffici e commerciale, (con esclusione dell'ATU Stephenson che prevede il 75% di terziario e il 25% di funzioni commerciali), tale mix standard NON è stato applicato laddove siano già definiti o siano in definizione strumenti urbanistici attuativi;

2. Nuova popolazione (pag. 11): l'incremento di popolazione diurna della città non può essere calcolato come somma dei nuovi residenti e dei nuovi addetti, in quanto: i due insiemi si intersecano parzialmente (un nuovo residente può lavorare anche a Milano e può anche essere un "nuovo addetto"); non si tiene conto delle uscite da Milano dei residenti; non si tiene conto degli ingressi a Milano di non residenti che entrano in città per motivi differenti da quello di recarsi al posto di lavoro.

14) Proposta di non accoglimento

In ordine a quanto osservato si rimanda ai conteggi aggiornati a seguito delle modifiche introdotte. Comunque si segnala che il n. massimo degli abitanti insediabili è pari a 190 mila circa.

15) Proposta di non accoglimento

Non si ritiene di accogliere la proposta di modifica in quanto inserire una nuova norma che introduce un tetto massimo di edificabilità non risulta coerente con l'impostazione del piano e oltretutto non sarebbe

nemmeno facilmente gestibile o controllabile.

16) 16 bis) Proposta di non accoglimento

Il parametro utilizzato per il calcolo degli abitanti teorici e degli addetti è riferito all'ultimo parametro valido stabilito dalla normativa lombarda (legge regionale 1 del 2001). Pertanto si è utilizzato tale parametro di riferimento anche se ovviamente è di tipo teorico e all'atto della pianificazione attuativa o degli interventi diretti si avrà una verifica dei pesi insediativi reali che andranno a costituire gli elementi di verifica del Piano dei servizi.

17) 18) Proposta di non accoglimento

Non è possibile accogliere tale osservazione in quanto contrasta con quanto adottato dal Consiglio Comunale . Le quantità indicate appaiono del tutto arbitrarie e non riferite alla logica del Piano.

19) Proposta di non accoglimento

Per i primi tre punti, si è già data risposta precedentemente.

Non corrisponde invece al vero che non sia stata effettuata "nessuna stima del traffico indotto dalle funzioni commerciali". Il modello ad aliquote parziali utilizzato da AMAT per la stima della generazione, distribuzione e ripartizione modale della domanda di mobilità prende infatti in considerazione i differenti principali motivi di spostamento, compreso ovviamente quello dei clienti delle strutture commerciali.

Non è chiaro a quali "studi della Regione Lombardia" sulla mobilità degli individui si riferisca l'osservazione. L'indice di mobilità individuale è stato al contrario assunto cautelativamente come costante in quanto differenti studi mostrano una tendenza alla diminuzione della mobilità individuale nelle aree urbane, intesa come prodotto dell'indice di mobilità (numero medio di individui che si spostano ogni giorno rispetto al numero complessivo della popolazione considerata) per il numero medio di spostamenti al giorno di ogni individuo mobile. Si cita al riguardo lo studio ISFORT (Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti) "Dieci anni di Osservatorio AUDIMOB. Rapporto su stili e comportamenti di mobilità degli italiani" che evidenzia come "In base al numero di spostamenti la domanda di mobilità è invece sostanzialmente stabile negli ultimi 10 anni, come si è detto. Infatti, i dati disegnano una dinamica tutt'altro che vivace; di anno in anno le variazioni percentuali si mantengono costantemente all'interno di una forbice con valore minimo pari a -2,8% (2004-2003) e con valore massimo di +3,7% (2008-2007). Inoltre, nel complesso dei 10 anni la variazione percentuale registra un incremento inferiore al punto (0,6% per l'esattezza).". Se si usa come indicatore della mobilità l'IME (Indice delle mobilità espressa), che tiene in considerazione oltre al numero di spostamenti la loro durata, la distanza percorsa e la frequenza di ogni spostamento, si registra addirittura un calo sensibile della domanda di mobilità nell'ultimo decennio, passando l'IME dal valore di 26,4 nel 2000 al valore di 24 nel 2009.

Per quanto riguarda lo specifico di Milano, questo trend di sostanziale stabilità della domanda complessiva di mobilità urbana è confermato sia dal confronto delle indagini sulla mobilità delle persone effettuate nel 1995 e nel 2005, sia, per quanto riguarda il traffico, dagli andamenti dei flussi di traffico rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo facente capo alla Centrale di Controllo del Traffico e del Territorio del Comune di Milano.

19 bis) Proposta di non accoglimento

Nel Rapporto Ambientale NON si ipotizza "la tariffazione sistematica di ogni spostamento in automobile". Si spiega come, modellisticamente, sia stato applicato un extracosto di 1 € per ogni spostamento in automobile, per rappresentare gli effetti di politiche di orientamento della domanda, già attuate e confermate dai nuovi strumenti di pianificazione della mobilità in fase di elaborazione, quali Ecopass e l'estensione progressiva della tariffazione della sosta su strada.

19 tris) Proposta di non accoglimento

La distribuzione degli incrementi citati di domanda complessiva di mobilità (e non di traffico come erroneamente detto nell'osservazione) sono da leggersi appunto come variazioni relative e non assolute della domanda di spostamenti diretti in ogni ambito territoriale e dipendono direttamente dalla localizzazione delle aree di trasformazione.

Come già indicato, le verifiche locali sono demandate alle fasi di attuazione del piano, non potendo prescindere dalla temporizzazione prevista sia delle trasformazioni urbane sia degli interventi infrastrutturali che ne debbono garantire la sostenibilità.

La situazione attuale della congestione della rete stradale è in realtà stata considerata nel Rapporto Ambientale attraverso l'uso dell'indicatore di congestione e velocità media di percorrenza della rete stradale nella fascia oraria di punta. L'analisi di maggior dettaglio di tali indicatori, con una rappresentazione non solo sintetica ma anche spaziale riferita ai diversi settori della rete urbana, è demandata al PUM.

20) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta, in quanto la sostenibilità delle previsioni edificatorie del PGT è già condizionata al rispetto di obiettivi, strategie e prescrizioni indicati per gli Ambiti di Trasformazione. Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni del PGT al di fuori degli ambiti di trasformazione, la proposta dell'osservante non può essere accolta in quanto già il PdS assicura la sostenibilità delle trasformazioni consentite.

21) 21 bis) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto l'introduzione di politiche di orientamento della domanda di mobilità riguarda ambiti di intervento non di competenza del PGT, che potranno essere oggetto della pianificazione di settore (in particolare PUM e PUT).

22) Proposta di non accoglimento

Non è chiaro a quali "studi della Regione Lombardia" sulla mobilità degli individui si riferisca l'osservazione. L'indice di mobilità individuale è stato al contrario assunto cautelativamente come costante in quanto differenti studi mostrano una tendenza alla diminuzione della mobilità individuale nelle aree urbane, intesa come prodotto dell'indice di mobilità (numero medio di individui che si spostano ogni giorno rispetto al numero complessivo della popolazione considerata) per il numero medio di spostamenti al giorno di ogni individuo mobile. Si cita al riguardo lo studio ISFORT (Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti) "Dieci anni di Osservatorio AUDIMOB. Rapporto su stili e comportamenti di mobilità degli italiani" che evidenzia come "In base al numero di spostamenti la domanda di mobilità è invece sostanzialmente stabile negli ultimi 10 anni, come si è detto. Infatti, i dati disegnano una dinamica tutt'altro che vivace; di anno in anno le variazioni percentuali si mantengono costantemente all'interno di una forbice con valore minimo pari a -2,8% (2004-2003) e con valore massimo di +3,7% (2008-2007). Inoltre, nel complesso dei 10 anni la variazione percentuale registra un incremento inferiore al punto (0,6% per l'esattezza)."

23) Proposta di non accoglimento

Come definito al capitolo 1 della Relazione del Piano dei Servizi "Si è reputato più utile ragionare in termini di "metodo" e di "processo". Il Piano dei Servizi non va quindi ad indicare un risultato finale, ma va a definire un metodo che di volta in volta verrà applicato nei molteplici casi in cui si rende necessario progettare e fornire nuovi servizi per la metropoli. A monte di tutto, sta il riconoscimento quantitativo del "bisogno", che viene verificato all'interno del processo messo a punto dal Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica. Successivamente si lavora su una Matrice dei Servizi (generata dall'incrocio tra l'offerta dei servizi attuale e la domanda dei servizi espressa dai cittadini nel contesto territoriale). La matrice ci consente di individuare i cluster di bisogni divisi per famiglie e per rilevanza complessiva (aggiungendo dunque al dato quantitativo una serie di indicazioni di carattere "qualitativo"). La sintesi di questo lavoro di incroci multipli determina le priorità che abbiamo dal punto di vista dei servizi. Queste priorità vengono trasferite in sede di applicazione del Piano, sia nei casi delle grandi aree di trasformazione che nel caso dei progetti che interessano il tessuto diffuso dei nuclei di identità locale (NIL). La definizione dei contenuti della matrice è ciclica, va ripetuta in maniera costante nel tempo. La matrice non è mai "finita" o "definitiva". E' un costante work-in-progress che muta al mutare della vita della città."

24) Proposta di accoglimento

Si provvederà ad aggiornare la tabella dell' Allegato 2 del DDP che non è mai stata aggiornata secondo i dati del Cap. 5 della Relazione generale del DDP che sono quelli da considerare come ufficiali.

Il dato non è sbagliato nel senso che essendo la tabella 5.3 quella che definisce le quantità di progetto del PGT la verifica della dotazione per abitanti di servizi e verde è stata volutamente fatta nel punto segnalato considerando gli abitanti esistenti.

25) Proposta di non accoglimento

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto in contrasto con i principi del PGT adottato dal Consiglio Comunale.

La politica dei servizi e la metodologia d'individuazione del fabbisogno sono espressi al capitolo 2.3 della Relazione del Documento di Piano ed ai capitoli 4.1.2.1 e 4.2 della Relazione del Piano dei Servizi.

In relazione a quanto osservato si segnala inoltre che la legge regionale 12 del 2005 in materia di governo del territorio, all'art.9 comma 3, precisa che "in relazione alla popolazione stabilmente insediata ed a quella da insediare, secondo le previsioni del Documento di Piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale pari a 18 mq per abitante.

26) Proposta di non accoglimento

1.2.L' allegato 4 – La struttura della Città pubblica del Piano dei servizi è un tavolo ricognitiva e non

conformativa costruita allo scopo di raccogliere su di un'unica mappa tutte le informazioni del Piano dei servizi al fine di avere un disegno unitario.

2. La richiesta non è accoglibile per il motivo espresso al punto 1.

3. La richiesta non è accoglibile per il motivo espresso al punto 1.

4. La richiesta non è punale

26 bis) Proposta di non accoglimento

Come definito dall'art. 8 comma 4 della LR12/05 "Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all'articolo 25, comma 7", il monitoraggio dell'attuazione del Piano sarà oggetto di attività d'ufficio successiva all'approvazione del Piano.

Tuttavia il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati rispetto alla quantificazione/dotazione dei servizi avverrà mediante lo strumento delle schede NIL e il sistema informativo territoriale a supporto delle stesse; i dati saranno tenuti aggiornati costantemente.

27) 27bis) Proposta di non accoglimento

Le norme del Piano dei Servizi regolamentano i servizi alla persona nel tessuto urbano consolidato, all'art.8 comma 3, in cui è prevista che la dismissione di un servizio "su aree o in edifici di proprietà privata, il diritto edificatorio o la volumetria di cui al comma precedente, possono essere liberamente utilizzati, in tutto o in parte, sull'area stessa ovvero ceduti, in tutto o in parte, una volta avvenuto l'asservimento, il convenzionamento o l'accreditamento del servizio stesso, previa valutazione dell'amministrazione comunale ai sensi del precedente art. 3. Tale verifica è sempre obbligatoria e senza la stessa non è possibile prevedere il trasferimento dei diritti edificatori o delle volumetrie di pertinenza altrove.

28) Proposta di non accoglimento

La politica dei servizi e la metodologia d'individuazione del fabbisogno sono espressi al capitolo 2.3 della Relazione del Documento di Piano ed ai capitoli 4.1.2.1 e 4.2 della Relazione del Piano dei Servizi. Si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna dimostrazione della valutazione quantitativa sostenuta dall'Osservante.

29) Proposta di non accoglimento

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto la dotazione minima di 18 mq/ab indicata nelle NTA del DdP si rifà alle disposizioni dell'art.9 comma 3 della LR12/05 " Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al comma 2, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all'articolo 8, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all'interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera a)."

30) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

31) Proposta di non accoglimento

Si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna dimostrazione della valutazione quantitativa sostenuta dall'Osservante.

32) 33) Proposta di non accogliere

In considerazione della specificità del problema dei carichi puntuali si ritiene opportuno demandare tali valutazioni alla fase ed al livello della pianificazione attuativa. Per quanto concerne la capacità complessiva del sistema fognario sono notorie criticità dovute all'immissione in rete di acque di prima pioggia o da Reticolo Idrico Minore (RIM) in casi di eventi meteorici eccezionali. In tal senso la definizione di interventi viene demandata in ambito di gestione RIM e ai contenuti dell'AdP di Difesa Idraulica.

34) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

I dati riportati nel cap. 5.1 Inquadramento demografico sono relativi a scenari tendenziali e sono una previsione.

I dati relativi all'incremento demografico della popolazione di Milano con i relativi scenari di riferimento riportati nella relazione del Documento di Piano si riferiscono a due previsioni:

-Previsioni della popolazione residente nel Comune di Milano – Fonte Settore Statistica del Comune di Milano

-Previsioni di popolazione per ipotesi e per anno – Fonte elaborazione sistema su dati ISTAT.

Le due previsioni di fatto sono sostanzialmente differenti e di conseguenza l'incremento insediativo del PGT che stabilisce un totale di abitanti pari a 1.564.507 è stato valutato sulla base dei due scenari tendenziali che evidenziano due estremi di previsione; Statistica – 1.159.088/1.359.832; ISTAT – 1.787.637.

35) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

36) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

37) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

38) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

39) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio. L'osservante inoltre espone una considerazione di tipo generale senza specificare in modo puntuale le richieste di modifica al Piano.

40) Proposta di non accoglimento

L'osservazione proposta non è accolta in quanto l'aggiornamento degli oneri in funzione del Piano dei Servizi e del Programma Triennale delle OOPP è un dettato di legge e pertanto non è opportuno introdurlo in una norma di rango minore. Si omette ogni commento in ordine alla definizione di insensatezza del Piano.

41) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non è accoglibile in quanto non è dimostrata la necessità, se non genericamente e in termini esclusivamente riduttivi, della diminuzione degli indici così come proposti e adottati dal Consiglio Comunale. A nulla servirebbe illustrare che l'indice territoriale proposto è pari alla metà di quello fondiario esistente e che il Piano ha come strategia fondante la riconsiderazione delle volumetrie esistenti. L'osservante propone invece indici del tutto teorici e non attuabili.

L'osservante inoltre chiede di modificare di conseguenza anche le regole del Documento di inquadramento PII documento che, come noto, non sarà più in vigore.

42) Proposta di non accoglimento

L'osservazione, sicuramente fondata, sarà da trasformare in ordine del Giorno del Consiglio Comunale in modo da impegnare l'Amministrazione ad una revisione contestuale degli oneri all'atto della approvazione del PGT. Non si ritiene però corretto introdurre un disposto normativo di tale tenore.

43) Proposta di non accoglimento

Si ritiene che gli articoli osservati dia sufficienti garanzie di certezza rispetto a quanto richiesto.

44) Proposta di non accoglimento

Come definito al capitolo 3.1.3 della Relazione del DdP, "Il Piano dei Servizi (PdS) ha alla propria base una strategia di progetto volta a interconnettere diversi elementi fondamentali per la definizione di una nuova idea di città pubblica. Un modello "dinamico" e aperto capace cioè di essere implementato ed affinato nel tempo a seconda dei diversi processi di ascolto della città nelle sue varie componenti sociali, economiche e culturali. Un modello di natura ciclica, che trae origine dalla registrazione e dalla osservazione delle esigenze dei cittadini."

"Si è reputato più utile ragionare in termini di "metodo" e di "processo". Il Piano dei Servizi non va quindi ad indicare un risultato finale, ma va a definire un metodo che di volta in volta verrà applicato nei molteplici casi in cui si rende necessario progettare e fornire nuovi servizi per la metropoli."

La Relazione del PdS, al capitolo 4, definisce che l'obiettivo è quello di individuare le "vocazioni" di grandi porzioni di città e unitamente quelle funzioni che, per dimensione e rilevanza, costituiscono i servizi della città a livello metropolitano. Il lavoro di analisi, attraverso la matrice dei servizi, consente di definire quali sono le aggregazioni su cui si intende agire in maniera prioritaria, suggerendo nel contempo possibili modalità di azione strategica.

Il passaggio successivo consiste nell'individuazione di quei grandi temi considerati strategici per lo sviluppo della città: l'analisi di quegli elementi considerati propulsivi, funzioni di cui la città dovrebbe dotarsi per risultare competitiva.

Pertanto si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto contraria ai principi del PGT adottato dal Consiglio Comunale.

45) Proposta di non accoglimento

La LR12/05 definisce all'art. 8. (Documento di piano) comma 2 alla lettera c "Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano: determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l'edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell'articolo 15, commi 1 e 2, lettera g)". Si propone pertanto di non accogliere l'osservazione.

46) Proposta di non accoglimento

Come principio nelle norme del PGT non sono mai stati citati riferimenti normativi della Legge Regionale 12/2005.

47) Proposta di non accoglimento

I campi sosta e transito nomadi sono censiti all'interno del Catalogo dei Servizi nella sottotipologia "Servizi Residenziali" nella tipologia "Servizi sociali per adulti" categoria "servizi sociali", "quanto proposto potrà essere valutato in fase di aggiornamento come prescritto dagli articoli 4 comma 6 e art. 2 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

48) Proposta di non accoglimento

L'accoglimento dei commi proposti pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PdS.

49) Proposta di non accoglimento

Il contenuto delle convenzioni non sono oggetto del PdS.

50) Proposta di non accoglimento

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto l'integrazione proposta dall'osservante ha trovato accoglimento nella formulazione di un'altra osservazione (PG 883383/2010), meglio articolata, mantenendo la coerenza complessiva nel quadro normativo del PGT.

Di seguito si riporta la modifica apportata all'art. 9, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi così come accolta in altra osservazione

"Deve in ogni caso essere assicurata all'interno del piano dei servizi una dotazione di servizi pari al 36% della S.I.p. complessivamente realizzata; tale percentuale può essere monetizzata qualora l'acquisizione di aree per servizi non risulti possibile o non opportuna per localizzazione, estensione, conformazione o perché in contrasto con i programmi comunali."

51) Proposta di non accoglimento

La concezione dei nuclei d'Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini geometrici rigidi come si può notare nelle immagini a pag. 38 e 129 della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità territoriali di verifica del bisogno di servizi.

L'individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi quantitative di tipo statistico sui servizi.

I perimetri e la denominazione dei Nil sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche della città.

I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggette ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale come previsto dall'art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

52) Proposta di non accoglimento

Si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna motivazione a quanto sostenuto dall'Osservante.

53) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non è accoglibile in quanto sulla tavola R.06 sono riportate le indicazioni relative agli ambiti, sia puntuali sia estesi, oggetto di tutela sovraordinata. L'allegato 5 del DdP contiene la mappatura per unità e sottounità di paesaggio ai fini di rilevarne le consistenti differenziazioni storiche e morfologiche. Per alcuni edifici ritenuti di valore storico architettonico, considerazione a parte rispetto la sussistenza del vincolo, si fa riferimento al lavoro svolto nei Nuclei di Antica Formazione riportati direttamente sulle tavole R.03 e R.04 e corredati di relative schede. Per altri ambiti, contenenti altre testimonianze si deve far riferimento alle Varianti già approvate i cui contenuti sono stati recepiti all'interno del Piano: in quella sede sono stati precedentemente valutati e identificati tali sussistenze.

54) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non è accoglibile in quanto la tavola R.06 riporta le identificazioni oggettive di tutela sovraordinata, recependo tali informazioni dagli organi competenti.

55) 56) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non è accoglibile in quanto le tavole R.03 e R.04 del PdR riporta l'identificazione e lo studio relativo ai nuclei storici non precedentemente identificati dalle relative Varianti alle zone B2 dove erano allocati nel PRG. Per ulteriore approfondimento rispetto a quanto riportato sulla carta di Sensibilità del Paesaggio, dove sono stati identificati i Nuclei storici di consistente rilevanza ai fini di essere classificati come unità di paesaggio, si demanda all'applicazione dell'art. 34 del PdR.

57) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento.

L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."

57 bis) Proposta di non accoglimento

La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento.

L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."

58.1) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

58.2) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

59.1) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non è accoglibile in quanto il tema del paesaggio nel PGT è affrontato dal punto di vista morfologico: imporre un limite numerico in altezza non faciliterebbe eventuali soluzioni progettuali idonee al contesto.

59.2) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non è accoglibile in quanto contraddittorio in termini di consumo di suolo. Le soluzioni progettuali, ove richiesto, verranno valutate dalla Commissione del Paesaggio.

60) Proposta di accogliere parzialmente

Parzialmente accolta in quanto specifica meglio l'intendimento della norma .

"Sono fatte salve le limitazioni all'insediamento su siti contaminati come da normativa vigente ".

61) 61 bis) Proposta di non accoglimento

Il PGT individua in tutti gli ambiti di trasformazione urbana l'obbligatorietà alla realizzazione di edilizia abitativa in affitto (canone sociale, moderato, concordato, convenzionato) e in vendita agevolata. Nel TUC l'edilizia abitativa in housing sociale è incentivata volumetricamente. Risultano pertanto individuate le aree per l'edilizia residenziale pubblica (housing sociale) quale servizio di interesse pubblico, o come forma prevista dall'art. 9 della L.R. 12/05. ciò è inoltre avvalorato dalla deliberazione C.C. 42/2010 che definisce puntualmente le categorie di housing sociale per Milano.

62) Proposta di non accoglimento

Non si ritiene di accogliere il punto trattato in quanto gli interventi di interesse generale contenuti nel Documento di Piano servono alla costruzione di un quadro complessivo di configurazione del Piano indipendentemente da una loro diretta e effettiva sostenibilità immediata. Saranno gli sviluppi e gli aggiornamenti del Documento di Piano , definiti di volta in volta secondo le procedure definite dalla legge regionale e pertanto dal consiglio Comunale a determinarne la attuazione.

62 bis) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

63) Proposta di non accoglimento

I permessi di costruire convenzionati ai sensi del DPR 380, sono atti attuativi dello strumento urbanistico generale di competenza amministrativa e non degli organi politici.

64) Proposta di non accoglimento

Non si ritiene di accogliere questo punto dell'osservazione in quanto l'articolo esprime esattamente quello

che si voleva indicare cioè l'esclusiva competenza della Giunta, e non del Consiglio nella approvazione dei Piani Attuativi. L'attuazione della pianificazione esecutiva è una questione tecnica, no si capisce quale competenza possa avere il Consiglio che deve trattare esclusivamente questioni di variazione alla norma generale. Pertanto tale punto è inconsistente sotto il profilo tecnico e giuridico quanto generico nella esposizione.

65) Proposta di non accoglimento

L'osservazione in ordine al costo complessivo della redazione del Piano appare alquanto superficiale e tesa più che altro a proporre polemiche che lasciano il tempo che trovano. Comunque il Piano è stato redatto dagli uffici con personale interno e altamente professionale. Si sono acquisiti contributi esterni di collaborazione scientifica e di carattere organizzativo per i quali sono state svolte apposite gare di evidenza pubblica. Tale punto dell'osservazione non dà luogo a procedere in quanto non è richiesto da nessuna norma l'indicazione dei costi di redazione del Piano nella delibera di approvazione.

Aggiornamento della tabella a pag 61 dell'Allegato 2 del DdP in coerenza con i dati riportati a pag. 332 (cap. 5 Relazione generale del DdP).

Testo Approvato

*Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	13/11/2010	PG	884571/2010			
Richiedente	SALTARELLI PAOLO ARMANDO FABRIZIO					
Proprietà	CASSA NAZ. DI PREVIDENZA ED ASSIST. DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI					
Localizzazione	VIA BARRELLA GIOVANNI	Civico	4	/	ZD	8
NIL d'appartenenza						
Foglio	60					
Mappali	329					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Per incentivare il riutilizzo degli edifici esistenti si chiede che che per fabbricati costruiti da più di 10 anni la slp sia calcolata in base al volume reale al netto delle esclusioni previste dall'articolo o, in subordine, di riservare tale metodologia di calcolo agli edifici ante 1967 o per i quali gli atti di fabbrica non contengano indicazione della slp inoltre si chiede di eliminare dalla normativa i termini ampliamento e sostituzione perché non previsti dall'art 27 LR 12					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Oltre portare ad un possibile incontrollabile incremento delle volumetrie in caso di demolizione e ricostruzione la norma appare illegittima per tutti gli edifici costruiti tra il 1976 e il 2000 in base al volume virtuale per il subordine si rileva che la slp esistente è quella reale realizzata in base a titolo legittimo e non solo quella riportata negli atti di fabbrica - l'ampliamento fa parte della definizione di nuova costruzione così come la sostituzione che è termine necessario per distinguere la tipologia di nuova costruzione che utilizza quale indice il volume esistente					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	13/11/2010	PG	884578/2010			
Richiedente	SALTARELLI PAOLO ARMANDO FABRIZIO					
Proprietà	ASS. CASSA NAZ. DI PREVIDENZA ED ASS. RAGIONERI E PERITI COMMERCIALI					
Localizzazione	VIA MECENATE	Civico	89	/	ZD	4
NIL d'appartenenza						
Foglio	489					
Mappali	117					
Subalterni	1,2,3,4,5,6,7,8					
Sintesi osservazione	Per incentivare il riutilizzo degli edifici esistenti si chiede che che per fabbricati costruiti da più di 10 anni la slp sia calcolata in base al volume reale al netto delle esclusioni previste dall'articolo o, in subordine, di riservare tale metodologia di calcolo agli edifici ante 1967 o per i quali gli atti di fabbrica non contengano indicazione della slp inoltre si chiede di eliminare dalla normativa i termini ampliamento e sostituzione perché non previsti dall'art 27 LR 12					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Oltre portare ad un possibile incontrollabile incremento delle volumetrie in caso di demolizione e ricostruzione la norma appare illegittima per tutti gli edifici costruiti tra il 1976 e il 2000 in base al volume virtuale per il subordine si rileva che la slp esistente è quella reale realizzata in base a titolo legittimo e non solo quella riportata negli atti di fabbrica - l'ampliamento fa parte della definizione di nuova costruzione così come la sostituzione che è termine necessario per distinguere la tipologia di nuova costruzione che utilizza quale indice il volume esistente					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	13/11/2010	<i>PG</i>	884579/2010
<i>Richiedente</i>	BIANCO STEFANO PER COMITATO QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ <i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si chiede : 1) che il Comitato del Quartiere Milano Santa Giulia sia inserito nella categoria "Mondo Sociale" di cui all'Allegato 4 del Rapporto Ambientale, al fine di essere coinvolto nella procedura di VAS del Documento di Piano del PGT del Comune di Milano, ed in particolare nella Terza Conferenza VAS; 2) che il Comitato del Quartiere Santa Giulia sia coinvolto nelle consultazioni delle parti sociali con riferimento agli atti del PGT del Comune di Milano; 3) che il Comitato del Quartiere Milano Santa Giulia sia coinvolto nelle consultazioni delle parti sociali che riguardano in generale interventi di pianificazione e programmazione, anche in itinere, con ricadute sul Quartiere Rogoredo - Santa Giulia e sulle aree ad esso limitrofe.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	In merito alla proposta di inserimento del Comitato del Quartiere Milano Santa Giulia all'interno della categoria "Mondo Sociale" di cui all'Allegato 4 del Rapporto Ambientale si fa presente che il riferimento a detta categoria attiene esclusivamente all'elenco dei soggetti ed enti invitati alla prima seduta della Conferenza di Valutazione del Luglio 2007, mentre con Determina Dirigenziale in atti P.G. 537217/2009 dell'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Procedente, vengono riconosciute come "singoli settori del pubblico interessati dall'iter decisionale", tra gli altri, le "associazioni di cittadini ed altre forme associate di cittadini che possano subire gli effetti della procedura decisionale in materia ambientale o che abbiano un interesse in tale procedura", categoria cui afferisce anche il Comitato del Quartiere Santa Giulia. Per quanto riguarda il coinvolgimento del Comitato nelle consultazioni delle parti sociali, si fa presente che l'ascolto della città e delle parti sociali nell'ambito della redazione del PGT ha avuto un primo avvio con la convocazione della prima seduta della Conferenza di Valutazione del 19 luglio 2007 e dei workshop tematici del 20 luglio 2007; successivamente, da Novembre 2007 a Febbraio 2008, sono stati svolti incontri con tutti i Consigli di Zona, ai quali è stato poi chiesto il parere di competenza nell'ambito della messa a disposizione del PGT per le parti sociali nel novembre 2009. Per quanto concerne il coinvolgimento del Comitato nelle consultazioni delle parti sociali che riguardano pianificazioni e programmazioni, anche in itinere, con ricadute sul Quartiere Rogoredo, si demanda alle singole procedure in itinere o alla specifica pianificazione attuativa prevista.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	13/11/2010	PG	884588/2010			
Richiedente	SALTARELLI PAOLO ARMANDO FABRIZIO					
Proprietà	ASSOC. CASSA NAZION. DI PREVID. ED ASSIST. RAGIONERI E PERITI COMMERCIALI					
Localizzazione	VIA PORTALUPPI AMBROGIO	Civico	11	/	ZD	6
NIL d'appartenenza						
Foglio	490					
Mappali	68					
Subalterni	1,2					
Sintesi osservazione	Per incentivare il riutilizzo degli edifici esistenti si chiede che che per fabbricati costruiti da più di 10 anni la slp sia calcolata in base al volume reale al netto delle esclusioni previste dall'articolo inoltre di eliminare dalla normativa i termini ampliamento e sostituzione perché non previsti dall'art 27 LR 12					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Oltre portare ad un possibile incontrollabile incremento delle volumetrie in caso di demolizione e ricostruzione la norma appare illegittima per tutti gli edifici costruiti tra il 1976 e il 2000 in base al volume virtuale - l'ampliamento fa parte della definizione di nuova costruzione così come la sostituzione che è termine necessario per distinguere la tipologia di nuovca costruzione che utilizza quale indice il volume esistente					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	13/11/2010	PG	884609/2010			
Richiedente	SALTARELLI PAOLO ARMANDO FABRIZIO					
Proprietà	ASS. CASSA NAZ. DI PREVID. ED ASSIST. DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI					
Localizzazione	VIA PESTALOZZI GIOVANNI ENRICO	Civico	18	/	ZD	6
NIL d'appartenenza						
Foglio	515					
Mappali	421					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Per incentivare il riutilizzo degli edifici esistenti si chiede che che per fabbricati costruiti da più di 10 anni la slp sia calcolata in base al volume reale al netto delle esclusioni previste dall'articolo o, in subordine, di riservare tale metodologia di calcolo agli edifici ante 1967 o per i quali gli atti di fabbrica non contengano indicazione della slp inoltre si chiede di eliminare dalla normativa i termini ampliamento e sostituzione perché non previsti dall'art 27 LR 12					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Oltre portare ad un possibile incontrollabile incremento delle volumetrie in caso di demolizione e ricostruzione la norma appare illegittima per tutti gli edifici costruiti tra il 1976 e il 2000 in base al volume virtuale per il subordine si rileva che la slp esistente è quella reale realizzata in base a titolo legittimo e non solo quella riportata negli atti di fabbrica - l'ampliamento fa parte della definizione di nuova costruzione così come la sostituzione che è termine necessario per distinguere la tipologia di nuova costruzione che utilizza quale indice il volume esistente					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	13/11/2010	<i>PG</i>	884658/2010
<i>Richiedente</i>	PROIETTI ALBERTO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante esprime le proprie considerazioni rispetto al PGT in generale, e in particolare, suggerisce alcune modifiche puntuali per la riqualificazione di alcune aree site in via Padova, via Giacosa e Parco Trotter. 1. Per quanto riguarda il Documento di Piano, propone per via Padova di restringere il calibro stradale e creare vere piste ciclabili; di realizzare portici e di investire soldi pubblici per il recupero degli immobili sia pubblici che privati; di dare al suo il significato di percorso di valorizzazione specifico di via Padova, realizzando anche spazi di relazioni interculturali non commerciali; di pensare ad una città con mobilità leggera centuplicando le piste ciclabili. Infine chiede, al fine di un aumento della quantità del verde per abitante, le seguenti modifiche alle NTA: a) art. 5.1.14 eliminazione di densificazione negli ATU e ATPG; b) art. 5.1.2 azzeramento dell'indice 0,2 nelle aree agricole del PCU; c) art. 5.1.3.2 e 5.1.3.3: azzeramento dell'indice di Utilizzazione territoriale (Ut) per gli ATPG Forlanini e Monluè d) art. 5.2: la dotazione di servizi non può essere inferiore ai 35,5 mq per abitante (18+17,5), previsti dal DM 1444/68 tuttora in vigore a livello nazionale; e) art. 5.6: le volumetrie esistenti sono assorbite nell'indice di Utilizzazione territoriale (Ut) previsto per i vari ambiti. 2. Per quanto riguarda il Piano delle Regole propone di aggiungere una scheda, all'elenco dell'allegato 7: Complessi edilizi con valore storico, relativa al "Complesso scolastico Casa del Sole" per il suo valore storico-educativo e anche in virtù del Vincolo Monumentale Diretto del 26/09/1986. 3. Per quanto riguarda il Piano dei Servizi, di incentivare la nascita di tanti mini giardini comuni in aree abbandonate fino al momento di interventi successivi e in particolare per via Padova propone: - di non realizzare i parcheggi interrati di via Rovereto e di Mosso e quindi di eliminarne l'indicazione sulle tavole, lasciando per quanto riguarda quelli di via Mosso la piazzetta come luogo di accesso al convitto Trotter da via Padova. - nella NIL 20 di aumentare gli interventi previsti chiedendo la riqualificazione dei servizi esistenti e a pag 9 nella Progettazione Locale inserire: a) Intervento specifico 10.2: la ristrutturazione della piscina Cambini, utilizzabile dalle scuole della zona e dal quartiere; a) Intervento Specifico 10.3: restauro e recupero degli edifici del Parco Trotter per recuperare le funzioni legate alle attività scolastiche e dell'edificio dell'Acqua Potabile in via Giacosa come spazio per uso sociale/ricreativo/aggregazione; - di inserire in tutte le tavole tutti gli edifici presenti nel Parco Trotter: l'ex Convitto, la fattoria, l'ex Chiesetta, l'Acqua potabile, la Piscina essendo essi tutti vincolati dalla Soprintendenza con Vincolo Monumentale diretto.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto 1. L'Osservante esprime considerazioni di tipo generale su alcuni temi del PGT senza specificare nel dettaglio una puntuale modifica al Piano. Per quanto riguarda la richiesta di modifica delle norme del Documento di Piano, si propone di non accogliere l'osservazione in quanto: a) contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio; b) l'art. 5 delle Norme di attuazione del Documento di Piano (Disciplina degli ambiti di trasformazione) prescrive al comma 1.2.2 che gli interventi all'interno dei Piani di Cintura sono subordinati alla disciplina dell'art. 26 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano. Per quanto attiene all'indice di edificazione, esso ha natura di proposta ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del PTC del Parco stesso. c) ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. e, delle Norme di Attuazione del Documento di Piano, gli Ambiti di Trasformazione di Interesse Pubblico Generale (ATIPG) sono parti di territorio sia interni che esterni al		

Tessuto Urbano Consolidato per le quali le trasformazioni urbanistiche previste, oltre a rivestire carattere di strategicità generale, sono anche finalizzate a opere o interventi di particolare rilevanza per la città, sotto il profilo dell'interesse pubblico e generale; inoltre nei medesimi ambiti sono ivi compresi gli ambiti del Parco Regionale Agricolo Sud Milano assoggettato alla disciplina dei Piani di Cintura Urbana (PCU), previsti e normati dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco stesso.

Il Consiglio Comunale con la deliberazione di adozione n. 25 del 13-14/7/2010 ha emendato la precedente disciplina del comma 1.3.1 dell' art. 5 delle Norme di Attuazione del Documento di Piano oggetto della proposta di adozione con l'attuale disciplina del comma 1.3.1 attualmente vigente.

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio;

d) in forza dell'art. 103, comma 1 bis, della l.r. n. 12/2005, in Lombardia non si applicano le norme del D.M. n. 1444/2005;

e) ai sensi dell' art 5 comma 6 delle Norme del DDP si intende che la SIp esistente è compresa nella SIp generata, salvo l'ipotesi che la SIp esistente sia estinata a servizi pubblici e di interesse pubblico generale.

2. L'allegato 7 del Piano delle Regole comprendono le schede dei complessi edilizi con valore storico-architettonico giacenti nel Nucleo di Antica Formazione (NAF), pertanto si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto il "Complesso scolastico Casa del Sole" non è nel NAF.

3. si propone di non accogliere l'osservazione in quanto:

- il PGT recepisce quanto previsto dal Programma Urbano dei Parcheggi e tale strumento prevede la realizzazione dei parcheggi in via Rovereto e in via Mosso;

- per quanto riguarda le schede NIL, si propone di valutare quanto richiesto durante la fase di aggiornamento delle Schede NIL come prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi, art. 2 comma 3 e art. 8 comma 4. 1.

Inoltre, la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che "I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all'aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città". Pertanto quanto proposto dall'osservante non risulta pertinente con la logica dello strumento della "Progettazione locale"

- tutto il complesso del Parco Trotter è inserito nel Piano delle Regole nella tav. R06 "Vincoli di tutela e salvaguardia" come "bene culturale". In questa tavola trovano localizzazione tutti i beni vincolati.

Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	15/11/2010	PG	884894/2010			
Richiedente	FIORAVANTI RINA TERESA					
Proprietà						
Localizzazione	VIA LUCINI GIAMPIETRO	Civico	19	/	ZD	2
NIL d'appartenenza						
Foglio	194					
Mappali	255					
Subalterni						
Sintesi osservazione	L'Osservante, per conto della Lucirina spa, dichiara che sugli elaborati grafici costituenti il PGT non appare una costruzione esistente. Allega, in proposito, la Licenza Edilizia 672/1970 in seguito alla quale è stata eretta tale costruzione, e la Concessione in Sanatoria 311/1999. L'Osservante chiede quindi la correzione grafica delle tavole.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Gli elaborati grafici di base (carta tecnica vettoriale) costituenti il PGT sono redatti dal Sistema Informativo Territoriale. Le fonti disponibili all'istante in cui è stata fissata la base cartografica delle tavole non rappresentavano l'edificio di cui all'Osservazione nella maniera indicata dall'Osservante. Nell'attuale fase dell'iter del PGT non è prevista la correzione di eventi di tale natura, rimandati a futuri aggiornamenti.					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	884896/2010
<i>Richiedente</i>	DEGLI ESPOSTI LORENZO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante (in qualità di direttore creativo dell'associazione AUFO) presenta un proprio progetto d'intervento per la città, comprendente 15 "oggetti archi-urbani" che, a suo modo di vedere, rappresenterebbero e interpreterebbero al meglio gli obiettivi di principio del PGT. Dopo l'esautiva e dettagliata esplicazione/enunciazione di tali progetti, inoltre, l'osservante, propone un nuovo sistema di mobilità urbana e extraurbana.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali d'impostazione, le linee d'azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio, inoltre esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
Data	15/11/2010	PG	884931/2010
Richiedente	FONDAZIONE FAI - PRATESI		
Proprietà			
Localizzazione	Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza			
Foglio			
Mappali			
Subalterni			
Sintesi osservazione	1) Rispetto al punto 2."Il progetto di città : prospettive insediative e sostenibilità territoriale" a. Si chiede che gli indici edificatori previsti siano significativamente ridotti su tutto il territorio comunale, eliminando in primo luogo ogni previsione di edificabilità generata dalle aree agricole. b. Si chiede che all'interno degli ambiti di trasformazione la dotazione di verde pubblico accorpato sia fissata in una quantità minima non eliminabile da reperirsi in luogo e da realizzarsi in forma di verde integralmente permeabile c. Prevedere la destinazione delle aree interessate dal progetto expo 2015 al fine di valutarne la ricaduta sul PGT a regime. 2) Rispetto al punto 3."Sostenibilità finanziaria e perequazione" e.Si chiede che le aree agricole non producano diritti edificatori, neppure assoggettabili a perequazione, e che non sia consentito il trasferimento dei diritti edificatori perequati all'interno dei Nuclei di Antica Formazione, neppure in esito a specifico piano attuativo. Si chiede, inoltre, che nel Tessuto Urbano Consolidato, fuori dai NAF, il trasferimento di slp sia soggetto sempre a pianificazione attuativa con reperimento della necessaria dotazione di servizi. Si chiede altresì che all'interno degli Ambiti di trasformazione l'indice edificatorio sia ridotto, in modo da rendere necessaria per la realizzazione dell'intervento la acquisizione di diritti perequati garantendo la effettiva acquisizione al patrimonio pubblico delle aree necessarie alla realizzazione degli spazi a verde e a servizi individuati nel Piano dei Servizi. 3) Rispetto al punto 4."Nuclei di Antica Formazione: identificazione e regime" f.L'elenco dei NAF sia integrato con gli ambiti già individuati con la deliberazione consiliare n.44/2009 e che le NTA del Piano delle Regole siano modificate introducendo più espliciti limiti di altezza e di densità nelle zone ricomprese nei NAF, nonché assoggettando a piano attuativo di competenza consiliare ogni intervento che operi in deroga o in variante alle prescrizioni morfologiche, tipologiche e dimensionali del Piano delle Regole stesso. 4) Rispetto al punto 5."La tutela dei giardini storici e del verde urbano" Il piano delle Regole sia integrato da disposizioni di specifica tutela del verde urbano esistente, che garantiscono la piena conservazione dei giardini storici e l'esclusione di qualsiasi possibile utilizzazione edificatoria, anche in sottosuolo, del verde privato esistente o di nuova realizzazione, ricada esso nei NAF o anche al di fuori di essi. Per quanto attiene ai grandi parchi urbani, si chiede l'inserimento nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi di una disposizione che limiti l'inserimento delle strutture edificate e degli impianti allo stretto necessario per consentire la fruizione naturale del verde.		
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
Motivazione	1) Proposta di non accoglimento a. L'osservazione non è accoglibile in quanto gli indici edificatori sono stati dimensionati ai fini della sostenibilità del Piano e una eventuale diminuzione contrasterebbe con i criteri generali; si sottolinea che, a proposito della gestione delle aree agricole, l'art. 5 del DdP (Disciplina degli ambiti di Trasformazione) prescrive al comma 1.2.2 che gli interventi all'interno dei Piani di Cintura sono subordinati alla disciplina dell'art. 26 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano. Per quanto attiene all'indice di edificazione esso ha natura di proposta ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del PTC del Parco stesso. b. Nell'Allegato 3 del Documento di Piano sono riportate le schede di indirizzo per gli ambiti di trasformazione ATU e ATIPG, in cui sono riportate le quantità in percentuale di superficie territoriale per il verde permeabile minimo da realizzare in loco, come da richiesta. c. Per le previsioni riferite al progetto EXPO, che allo stato attuale non risultano ancora definite in modo univoco, il PGT si adeguerà agli esiti dello specifico accordo di programma e delle relative procedure di		

valutazione ambientale.

2) Proposta di non accoglimento

L'attribuzione di diritti edificatori perequati alle aree agricole è ampiamente motivata dall'obiettivo di pervenire alla disponibilità pubblica delle aree e di potervi indirizzare politiche e programmi di interesse collettivo in grado di tutelarne i valori ambientali e le componenti di qualificazione del paesaggio con maggiore efficacia rispetto ad un semplice vincolo di destinazione d'uso (la cui efficacia si sta dimostrando sempre meno efficace, visto il dilagare di situazioni di abbandono o di uso improprio delle superfici agrarie ai margini della città).

3) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non è da ritenersi accoglibile in quanto i Nuclei di Antica Formazione sono stati identificati in seguito ad Analisi Sotrica e morfologica del territorio comunale così come espresso nei contenuti Paesaggistici del Piano e riportati sulla Carta di Sensibilità del Paesaggio. Si sottolinea inoltre che, essendo alcuni di essi ricadenti in ambiti precedentemente fatti oggetto di Varianti di cui il PGT recepisce interamente i contenuti, all'art. 34 comma 3 si demanda l'implementazione della loro esatta identificazione. Espliciti limiti di altezza e di densità non sono possibili da determinarsi a priori in quanto il Piano ha un'impostazione metodologica in cui sono da privilegiarsi soluzioni progettuali che si adattino alle diverse morfologie degli ambiti, difficilmente predeterminabili a priori in termini di quantità. I passaggi da una categoria all'altra delle Tipologie di Intervento sono gestite dagli articoli del PGT in adozione.

4) Proposta di non accoglimento

Il Piano delle Regole in particolare nei Nuclei di antica formazione (NAF) definisce all' art. 12 comma 2 lettera b la "composizione architettonica e vegetale con carattere-storico-artistico-testimoniale" (i giardini storici) e all' art. 13 comma 2 lettera a ne disciplina gli interventi. I giardini storici sono inoltre mappati nelle tav R.03 – NAF Analisi dei valori storico-morfologici e R.04 – NAF Tipologie di intervento.

Allo stato attuale il PGT, in particolare il Piano dei Servizi, definisce come 'servizi alla persona' le strutture quali impianti sportivi, sedi museali, o quant'altro localizzati all'interno di giardini pubblici o parchi urbani, e non 'verde urbano'.

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	15/11/2010	PG	885182/2010			
Richiedente	CIATTAGLIA MARCO					
Proprietà	EST CAPITAL SGR					
Localizzazione	VIA QUINTILIANO MARCO FABIO	Civico	5	/	ZD	4
NIL d'appartenenza						
Foglio	488					
Mappali	29					
Subalterni	706,707,708					
Sintesi osservazione	Si richiede la possibilità di modificare tramite variante in corso d'opera la destinazione di edificio produttivo in corso di realizzazione in base all'Uf 1,2 mq/mq, senza onere monetizzazioni in ragione della completa urbanizzazione del comparto					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	In ragione della sostanziale diversità della dotazione di servizi tra industria ed le altre destinazioni del mix funzionale, la modifica di destinazione di un edificio che non ha conferito alcuna dotazione di servizi richiede un necessario adeguamento della stessa, inoltre la variante che comporta incremento della dotazione di servizi è variante essenziale e richiede la verifica della integrale conformità al PGT compreso verifica del Uf					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	15/11/2010	PG	885204/2010			
Richiedente	BULBARELLI SERGIO					
Proprietà	IMMOBILIARE DON MINZONI SRL					
Localizzazione	VIA DON MINZONI GIOVANNI	Civico	27	/	29	ZD 9
NIL d'appartenenza						
Foglio	96					
Mappali	11-12-13-42					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Si richiede la possibilità di modificare tramite variante in corso d'opera la destinazione di edificio produttivo in corso di realizzazione in base all'Uf 1,2 mq/mq, senza onere monetizzazioni in ragione della completa urbanizzazione del comparto					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	In ragione della sostanziale diversità della dotazione di servizi tra industria ed le altre destinazioni del mix funzionale, la modifica di destinazione di un edificio che non ha conferito alcuna dotazione di servizi richiede un necessario adeguamento della stessa, inoltre la variante che comporta incremento della dotazione di servizi è variante essenziale e richiede la verifica della integrale conformità al PGT compreso verifica del Uf					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	15/11/2010	PG	885233/2010			
Richiedente	FANTINI MIRCO					
Proprietà	GREENSTUDIOS SRL					
Localizzazione	VIA MARIANI POMPEO	Civico	4	/	ZD	2
NIL d'appartenenza						
Foglio	147					
Mappali	324					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Si richiede la possibilità di modificare la destinazione di edificio produttivo recentemente completata, fine lavori 2008, senza onere monetizzazioni in ragione della completa urbanizzazione del comparto					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	In ragione della sostanziale diversità della dotazione di servizi tra industria ed le altre destinazioni del mix funzionale, la modifica di destinazione di un edificio che non ha conferito alcuna dotazione di servizi richiede un necessario adeguamento della stessa					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DDP - 0. RELAZIONE GENERALE		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	885368/2010
<i>Richiedente</i>	ANZALONE ALBERTO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva che la normativa regionale prevede che il piano abbia durata di 5 anni. Il piano invece prefigura degli scenari fino al 2030, impegnando le scelte delle future amministrazioni su una strategia di lunga durata. Le scelte che scaturiscono dal piano dovrebbero essere limitate al periodo di 5 anni, senza prefigurare investimenti più in là nel tempo per compensare effetti immediati.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il PGT è composto dal Documento di Piano che ha validità quinquennale ed è sempre modificabile, mentre il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi non hanno termini di validità e sono sempre modificabili. Le date del 2015 e del 2030 citate nel PGT sono riferimenti relativi a scenari di previsione.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DDP - 0. RELAZIONE GENERALE		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	886314/2010
<i>Richiedente</i>	MERLOTTI DARIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante, facendo riferimento all'intenzione espressa di rendere pubbliche sul sito istituzionale del Comune le convenzioni e monitorate per il loro corretto adempimento da parte degli uffici, propone che le predette convenzioni siano rese pubbliche in due fasi. 1. entro breve termine dalla approvazione della bozza di convenzione. 2. entro tempistiche ragionevoli dalla sottoscrizione deve essere resa pubblica la convenzione definitiva.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione sulla procedura delle convenzioni che è già in atto nel Comune di Milano nel rispetto delle normative di riferimento.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	PG	886478/2010
<i>Richiedente</i>	CONFAGRI-COLDIRETTI-CIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	Civico	/	ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservazione articola una premessa in cinque punti e si presenta a seconda dei temi, in forma di contributo o di richiesta di chiarimento: 1. Mancanza di una strategia per lo sviluppo dell'agricoltura, come componente costitutiva del Piano dei Servizi. 2. I PCU devono potersi concretizzare solo dopo aver identificato le aree agricole strategiche e le dotazioni infrastrutturali utili per la loro valorizzazione. 3. Manca la documentazione sulle aree già di proprietà dell'Amministrazione e sulle relative prospettive di destinazione 4. L'attribuzione di diritti edificatori alle aree agricole è priva di indicazioni circa l'allocatione delle volumetrie conseguenti e dei soggetti che le utilizzeranno. 5. Le aree agricole sono soggette al Parco Sud per il quale è competente la Provincia di Milano. I PCU devono essere elaborati in accordo fra gli Enti territorialmente interessati, di cui non c'è traccia negli atti del PGT.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	1. Il ruolo dell'agricoltura nelle aree periurbane, con particolare riferimento a quelle ricomprese nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, è ampiamente esplicitato nella relazione del Documento di Piano. La rilevanza dell'agricoltura per le politiche pubbliche (in particolare per quelle riferite ai temi ambientali, paesaggistici e connessi con la fruizione collettiva dello spazio periurbano) è tale che le aree agricole ai margini della città densa, già tutelate dall'istituzione del Parco Agricolo Sud Milano, sono poste al centro degli obiettivi pubblici, al pari delle aree per i servizi collettivi e, al fine di conseguire la loro progressiva acquisizione al patrimonio pubblico, sono proposte per l'applicazione del regime perequativo previsto per le aree urbane. 2. L'identificazione puntuale delle aree con specifica destinazione agricola, che riguarderà certamente le aree ad effettivo uso agricolo e quelle ulteriormente re curabili a tale uso, è demandata alla definizione dei PCU a conclusione della procedura di Accordo di Programma fra Comuni, Provincia di Milano (Ente gestore del Parco) e Regione Lombardia. Allo stato attuale prevalgono le disposizioni del PTC del Parco, che continuano a far valere i propri effetti in una prospettiva di tutela delle destinazioni d'uso dei suoli. 3. Il PGT esercita i propri effetti indipendentemente dalla proprietà delle aree. Le aree di proprietà comunale rientranti nelle strategie di Piano rivolte a salvaguardare e rilanciare la continuità degli spazi agrari della cintura urbana, da esplicitarsi con PCU, conserveranno la destinazione agricola, inserita in una più generale finalità di riqualificazione del paesaggio perturbano e di fruizione degli ambienti agrari da parte dei cittadini. 4. L'attribuzione di diritti edificatori perequati alle aree agricole è ampiamente motivata dall'obiettivo pervenire alla disponibilità pubblica delle aree e di potervi indirizzare politiche e programmi di interesse collettivo in grado di tutelarne i valori ambientali e le componenti di qualificazione del paesaggio con maggiore efficacia rispetto ad un semplice vincolo di destinazione d'uso (la cui efficacia si sta dimostrando sempre meno efficace, visto il dilagare di situazioni di abbandono o di uso improprio delle superfici agrarie ai margini della città). 5. L'applicazione dei dispositivi dell'art. 26 del vigente PTC del Parco Agricolo Sud Milano assegna all'Ente gestore (la Provincia di Milano) il compito di "promuovere" la formazione dei PCU ed ai Comuni interessati quello di "proporne" gli assetti e gli strumenti di attuazione, al fine di definire strategie comuni da attuare mediante Accordo di Programma con il concorso della Regione Lombardia. A questo fine, dopo la sottoscrizione del Protocollo di intesa fra Comuni e Provincia per l'avvio delle procedure di A. di P. (settembre 2005) e la deliberazione di "indizione di accordo di programma per la formazione e approvazione dei Piani di Cintura Urbana di cui all'art. 26 del PTC del Parco" assunta dal Consiglio Direttivo del Parco Sud il 23 settembre 2008 e riformulata nel settembre 2010, il Comune di Milano, mediante il PGT, formula la propria proposta programmatica per le aree soggette alla disciplina di cui al citato art. 26 delle NTA del Parco Agricolo Sud Milano, applicando i vigenti dispositivi del relativo PTC del Parco.		

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	15/11/2010	PG	886629/2010			
Richiedente	BELLOLI SILVANA					
Proprietà						
Localizzazione	VIA FIUGGI	Civico	32	/	34	ZD 9
NIL d'appartenenza						
Foglio	139					
Mappali	55,97,42,58,101,192,235,236,264,268					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Si chiede che per gli interventi edilizi oggetto di titoli annullati o in via di annullamento a causa della salvaguardia dei nuovi indici edificatori siano confermati gli indici di PRG					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	La richiesta è in contrasto con quanto disposto dalla legge					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	886667/2010
<i>Richiedente</i>	EUSEBIO PASQUALE		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservante propone un "contributo per una valutazione delle previsioni sull'asse nord-ovest e per il coordinamento delle aree confinanti" 1) Osservazione generale Valutare i pesi insediativi e le funzioni insediabili, nonché le risorse attivabili per infrastrutture e sistema del verde, tenendo in debito conto l'apporto della Città della salute. L'A.d.P. in questione è stato promosso dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, al quale ha aderito il Comune di Novate M.se, apportandovi le necessarie varianti per garantire la sostenibilità del sistema dell'accessibilità. Queste oggi sono in fase di rivisitazione e dovrà essere considerato anche il ruolo della Rho-Monza. Si ritiene opportuna una annotazione di ciò nella VAS e nel monitoraggio, e la definizione delle priorità finanziarie per infrastrutture ed integrazioni ambientali. 2) Osservazione coordinamento Prevedere destinazione a verde in continuità con analoga previsione in Novate come rete ecologica con percorso ciclopeditonale fino alla stazione FNM di Quarto Oggiaro. Quando sopra ad integrazione della già prevista adiacente area verde in Milano 3) Osservazione coordinamento a) prevedere tratto di viabilità di raccordo con lo svincolo esistente con accessibilità alla via Amoretti lato nord ed al passaggio FNM/QO, nonché alla via Amoretti lato sud: ciò in continuità con il PRG/PGT di Novate M.se per l'innesto della prevista Bovisasca bis e per il pieno utilizzo dell'esistente parcheggio di interscambio b) per quanto attiene all'itinerario area individuata nel Piano dei Servizi PLD, si evidenzia che un utilizzo analogo è esistente in Comune di Novate M.se, per il quale il PRG/PGT prevede un PA con destinazioni produttive ed aree a standard. Si richiede di prevedere in fase attuativa almeno una quota a verde in adiacenza all'innesto viario Bovisasca Bis. 4) Osservazione coordinamento Concordare interventi sistematici fra i due Comuni, fra cui la continuità degli spazi a verde in modo da riconnettere la via Bovisasca con Litta Modignani. Si propone inoltre di valutare una viabilità di distribuzione interna fra Litta Modignani e la viabilità esistente a nord in Novate che potremmo denominare Bovisasca Bis-Est come percorso interno fino a via Polveriera e quindi al capolinea MM3. 5) Osservazione coordinamento Vista la complessità dell'ambito si ritiene che lo stesso debba essere attentamente coordinato: a) non risulta chiara la destinazione dell'area libera azionata come ARU a confine con Novate b) la conferma dei campi da calcio sul fronte della via Comasina potrebbe essere rivalutata in vista del sistema d'interscambio della MM3. c) il tracciato della Polveriera Bis interrata andrà concordato con Novate M.se e definite le modalità di finanziamento.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	1) l'osservazione non può essere accolta perché riguarda altro procedimento (VAS) e non il PGT 2) Il PGT definisce le strategie generali per la mobilità, rimandando a successivi Piani di Settore (PUM e PUT) la pianificazione e progettazione delle reti ciclabili/ZTL. Si rimanda quindi a detti Piani la verifica di fattibilità tecnica di quanto proposto e le eventuali integrazioni. 3) l'osservazione non può essere accolta in quanto il PGT definisce la strategia complessiva per la mobilità, demandando agli strumenti di settore (PUM e PUT) eventuali approfondimenti relativi alla viabilità locale. Nel caso in esame il PGT fa riferimento al quadro infrastrutturale definito dal PUT vigente e dall'accordo di programma "Città della salute e della ricerca". L'approfondimento degli aspetti tecnici delle previsioni viabilistiche poste al confine tra i territori di Milano e Novate, sarà in ogni caso oggetto di specifico coordinamento tra i due Comuni. L'approfondimento degli aspetti tecnici delle previsioni viabilistiche poste al confine tra i territori di Milano e Novate, sarà in ogni caso oggetto di specifico coordinamento tra i due Comuni. 4) L'osservazione non può essere accolta in quanto il PGT definisce la strategia complessiva per la mobilità,		

demandando agli strumenti di settore (PUM e PUT) eventuali approfondimenti relativi alla viabilità locale. Nel caso in esame il PGT fa riferimento al quadro infrastrutturale definito dal PUT vigente e dall'accordo di programma "Città della salute e della ricerca".

L'approfondimento degli aspetti tecnici delle previsioni viabilistiche poste al confine tra i territori di Milano e Novate, sarà in ogni caso oggetto di specifico coordinamento tra i due Comuni.

5) L'osservazione non può essere accolta in quanto il PGT definisce la strategia complessiva per la mobilità, demandando agli strumenti di settore (PUM e PUT) eventuali approfondimenti relativi alla viabilità locale. Nel caso in esame il PGT fa riferimento al quadro infrastrutturale definito dal PUT vigente e dall'accordo di programma "Città della salute e della ricerca".

L'approfondimento degli aspetti tecnici delle previsioni viabilistiche poste al confine tra i territori di Milano e Novate, sarà in ogni caso oggetto di specifico coordinamento tra i due Comuni.

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	886677/2010
<i>Richiedente</i>	MIGLIORINI MARIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	1. e 2. L'osservazione ritiene che erroneamente il PGT definisca come perequativo un meccanismo di finalità equitative che più propriamente dovrebbe essere qualificato come compensativo, con la conseguenza che risulta snaturata la disciplina legislativa della perequazione prevista dall'art.11 comma 1, 2 e 2 bis della L.R.12/2005. 3. Si osserva che le Norme tecniche adottate non danno reale possibilità di prevedere il governo del territorio milanese. Vi è scollamento tra il Corpo di normativa e l'articolato. Non si evince alcun nesso con l'Atto conformativo del territorio: il Regolamento urbanistico. 4. Allegato 3 Piano delle Regole: I diritti volumetrici in oggetto alle osservazioni, ricadono in una variante (236 ex varesina) e in un PII denominato "Garibaldi Repubblica". Il PGT rimanda alla strumentazione approvata ma non individua le aree ancora libere e non definisce la normativa di attuazione. 5. Piano dei Servizi: Il capitolo sui servizi non lega i servizi generali delle aree in oggetto con la logica di analisi applicata per individuare i fabbisogni locali. In quali aree devono rientrare, se quasi tutto il tessuto è saturo e si richiedono, per il sistema infrastrutturale individuato dal PGT, nuovi servizi generali aggiuntivi? I rapporti con l'Amministrazione comunale su quali obiettivi devono formarsi? 6. VAS: La VAS in applicazione di quanto sancito dalla Comunità Europea e recependo dallo Stato Italiano è non solo una valutazione ambientale o una sorta di rapporto sull'ambiente. Valutazione ambientale strategica è anche un metodo di Governo un modo di agire per giungere ai migliori risultati di rapporto tra ambiente, economia e popolazione. Le identità locali sono fondamentali anche per recepire la programmazione e procedere con i vari attori-soggetti del territorio. Se mancano a monte i principi di buon governo non esiste VAS. Lo strumento adottato con i suoi buchi di normativa non ha in sé il valore della VAS.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	1. e 2. Nessuna delle fattispecie normative che detta legge regionale riferisce all'istituto della compensazione (art.11 citato comma 3 e successivo art.19 comma 2 lett. c, punto 1) riconducibile al meccanismo di trasferimento dei diritti edificatori così come previsto dall'art.2 delle norme del Documento di Piano e dall'art.7 di quelle del Piano delle Regole. Tale meccanismo si riporta, in vece, integralmente e puntualmente alla disciplina dell'istituto della perequazione così come è regolata dai primi due commi dell'art.11 della predetta legge regionale. In merito a presunti diritti volumetrici (punto 4) si ritiene di non accogliere l'osservazione in quanto la richiesta di modifica del PdR non viene esplicitamente espressa. 3. L'osservante fa una considerazione di tipo generale ma non puntuale alla modifica del PGT. 4. Il PGT elenca nell'Allegato 3 del Piano delle Regole e mappa nelle Tavole R.01 e R.02 tutti gli ambiti in norma transitoria i quali sono disciplinati al Titolo V - Norme Transitorie e Finali - Capo I - Norme Transitorie. Per questi ambiti il PGT rimanda alle previsioni urbanistiche vigenti al momento della loro approvazione individuando l'area di ogni ambito esclusa dalla disciplina del PGT sino al loro completamento. 5. e 6. L'osservante fa una considerazione di tipo generale ma non puntuale alla modifica del PGT.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	887110/2010
<i>Richiedente</i>	MANARA SOFIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva un intervento edilizio in via San Mansueto angolo via Salasco. L'intervento comporta la demolizione di un edificio ad un piano ed al suo posto sembra essere previsto un megacondominio di sette piani. Tale realizzazione creerebbe un grave disagio alla cittadinanza che abita o risiede negli edifici circostanti per varie ragioni. L'osservante chiede che i volumi precedentemente esistenti siano riconvertiti in un asilo nido, struttura carente in zona.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non indica con precisione l'area in questione; il PGT indica che parte degli isolati tra via San Mansueto angolo via Salasco sono inseriti nella variante R. 5.1 (ex B2 5.1). La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio." Inoltre il PGT, nello specifico il Piano dei Servizi, ha tra i suoi obiettivi quello di individuare il fabbisogno dei servizi alla persona senza specifiche localizzazioni di nuove aree a servizi. Si rimanda, per la verifica del fabbisogno di servizi all'infanzia, all'aggiornamento delle schede NIL come prescritto dalle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE					
Data	15/11/2010	PG	887483/2010			
Richiedente	VENTRE GIUSEPPE					
Proprietà	VENTRE GIUSEPPE					
Localizzazione	VIA ARBE	Civico	80	/	ZD	2
NIL d'appartenenza						
Foglio	191					
Mappali	64					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Si chiede che per gli interventi edilizi oggetto di titoli annullati o in via di annullamento a causa della salvaguardia dei nuovi indici edificatori siano confermati gli indici di PRG					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	La richiesta è in contrasto con le previsioni di legge					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI				
ARGOMENTO	PDR - 10. TAVOLA R.01 AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI				
Data	15/11/2010	PG	887569/2010		
Richiedente	CASATI CARLA				
Proprietà					
Localizzazione	VIA ANTONIO DA SALUZZO	Civico	5	/	ZD 9
NIL d'appartenenza					
Foglio	45				
Mappali	vari				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'Osservante riscontra una discordanza tra la Tav. R.01/2A e la Tav. R.02/2A: una porzione della sua proprietà risulta campita nella R.02 ma non nella R.01.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI ACCOGLIERE				
Motivazione	Si propone la correzione grafica dell'errore ed il riallineamento delle indicazioni fornite dalle Tav. R.01 ed R.02.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	887581/2010
<i>Richiedente</i>	ITALIA NOSTRA-MARCO PARINI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	OSSERVAZIONE AL DOCUMENTO DI PIANO 1) Milano città europea Il P.G.T. manca di una visione internazionale, non coglie le relazioni che Milano intrattiene col resto del mondo, in particolare con le altre città con le quali forma assi importanti di comunicazione e scambio a livello economico, tecnologico e scientifico. Non ci si chiede, ad esempio, quali nuovi tipi di attività saranno da insediare e sviluppare, quali nuove professioni o servizi saranno da promuovere e favorire; non si analizzano i collegamenti aeroportuali. •Viene proposto di riconsiderare il Piano, in relazione alla collocazione della città nell'ambito delle relazioni internazionali.		
	2) Milano, città metropolitana Manca una visione metropolitana complessiva, il P.G.T. non estende le ipotesi di Piano al di là degli stretti confini amministrativi, sottovalutando il fatto che molti dei temi che interessano il territorio cittadino andrebbero affrontate le proprie analisi e le proprie scelte su scala più ampia (considerando l'intera conurbazione milanese) in cui si generano problemi e si possono individuare obiettivi e soluzioni. Ad esempio, le ipotesi di espansione della città dovrebbero essere coordinate con quanto viene definito nei piani dei comuni della conurbazione milanese. Non è approfondito a scala metropolitana il tema cruciale della mobilità extraurbana a servizio del pendolarismo quotidiano; non si affronta il tema del verde a scala metropolitana definendo ruoli, connessioni, sinergie, tra il verde strettamente cittadino ed il verde dei grandi parchi. •Si propone di allargare l'orizzonte su cui estendere le previsioni del Piano, che investa tutti i problemi interni ed esterni della città; individuando processi, condivisi dagli attori presenti sul Territorio Milanese, per la fornitura di servizi di scala sovra urbana oggi carenti.		
	3) Milano, al servizio dei cittadini, non degli immobiliari Il P.G.T., abolite la zonizzazione, le destinazioni d'uso e gli indici edificabili, lascia che la definizione degli interventi nasca dall'accordo tra Comune e costruttori, fra Ente pubblico e imprenditore privato. Il concetto guida adottato dal PGT sta nel procedere caso per caso – a scapito della qualità urbana – infatti la combinazione di una mancata pianificazione quantitativa (indici) e di un inesistente disegno urbano, ossia di una ricerca qualitativa, conduce ad uno sviluppo delle città occasionale, incoerente, disordinato. Si propone il ripristino di una prassi urbanistica in cui la regia dello sviluppo del territorio sia saldamente nelle mani della pubblica amministrazione.		
	4) Milano, città con popolazione stabile Il P.G.T. prevede un aumento di popolazione palesemente irrealistico (dai 300 ai 700 mila abitanti in più). Tale stima appare poco fondata su dinamiche reali (i residenti trasferiti nei centri extraurbani difficilmente rientreranno in città, anche per via degli alti costi delle abitazioni cittadine). •Si propone di riconsiderare – e ridimensionare le previsioni di crescita edilizia – realisticamente le dinamiche demografiche e migratorie che interesseranno nei prossimi anni Milano.		
	5) Milano, città dal traffico congestionato Considerate le previsioni di densificazione prospettate dal P.G.T., manca un'attenzione sufficiente al tema della mobilità, oggi vera emergenza cittadina. Da un lato sembra voler valorizzare i concetti di mobilità sostenibile attraverso il potenziamento del trasporto pubblico, dall'altro invece, ripropone infrastrutture per la mobilità privata. Manca un'attenzione particolare al tema della mobilità ciclabile, che il piano non affronta adeguatamente e che potrebbe contribuire a decongestionare il traffico cittadino. a)Si propone di sviluppare con maggior decisione la rete del trasporto pubblico, di individuare una rete di piste ciclabili che coinvolga aree centrali e periferia, destinando prioritariamente le risorse allo sviluppo		

delle infrastrutture necessarie,

b) Si propone anche di cancellare l'ipotesi del tunnel sotterraneo tra Linate e Fiera-Rho, arteria di collegamento tra autostrade.

6) Milano, città di istituzioni pubbliche essenziali da salvaguardare

Merita di essere considerata con particolare attenzione quella categoria di servizi urbani rappresentati dalle importanti Istituzioni Pubbliche, utilizzati anche a scala regionale e nazionale: Municipio, Borsa, Tribunale, Cattedrale, Università, ecc. Di queste istituzioni occorre riconoscere e rafforzare la loro collocazione e occorre salvaguardare la loro centralità (sfruttandone la loro forza attrattiva e la loro ampia influenza).

Il P.G.T. non avverte l'importanza di queste Istituzioni e non coglie la loro rilevanza sociale e culturale. Un errore sarebbe trasferire il Tribunale in area periferica. Uno dei monumenti da rivalutare è anche l'edificio che ospita il Carcere di San Vittore. Il contrastato avanzamento del progetto per la nuova Biblioteca Europea, prevista allo scalo ferroviario di Porta Vittoria, ha indotto Italia Nostra a proporre un trasferimento della Biblioteca nell'edificio ancora oggi occupato dalle carceri, destinate si spera prossimamente ad essere trasferite fuori Milano.

7) Milano, città antica e città moderna

Riguardo al Nucleo di antica formazione, il P.G.T. sembra non riconoscerne l'importanza strategica (in quanto fonte generativa e identitaria di Milano) della Piazza Duomo, insieme all'isola pedonale venuta a saldarsi intorno al suo vaso spaziale. Al contrario, l'isolato centrale (San Babila, Cordusio, Piazza della Scala, Piazza Missori), costituisce una forte presenza simbolica e, surroga e svela il volto dell'intera città. Dovrebbe diventare un luogo di riferimento fondamentale.

Si propone che il valore simbolico del Nucleo storico originario della città sia riconosciuto nel PGT quale riferimento per legittimare le future espansioni evolutive della città. Ad essa deve essere dedicata una regolamentazione speciale come ruolo identificativo di Milano e soprattutto norme che garantiscano il suo corretto uso e ne impediscano le continue profanazioni di cui è oggi oggetto. Essa dovrebbe essere assunta dal PGT come la "casa" del Comune, sulla quale il Sindaco si rende responsabile della sua gestione.

8) Milano, città otto-novecentesca

Il disegno urbano dovrebbe tener conto della città storica (le stratificazioni succedutesi nel corso dei secoli), senza sottovalutare anche quell'edilizia considerata minore (il cui valore identitario e documentario è inestimabile). Il PGT dovrebbe tutelare e conservare direttamente i nuclei di antica formazione periferici (ad esempio: Baggio, Affori, Greco, Muggiano, Trenno, ecc.), anziché demandarne ogni cura alla Soprintendenza, rinunciando, di fatto, a formulare prescrizioni.

9) Appendice: Villa Simonetta

Osservazioni relative all' ATU 1A Farini-Lugano

Riguarda proposte relative alla Villa Simonetta; si propone di riportare alle dimensioni originarie cinquecentesche l'attuale giardino della villa Simonetta recuperando lo spazio ad esso sottratto a suo tempo dalla creazione dello scalo Farini. La proposta è coerente con quanto previsto dall' ATU 1A Farini e con il già programmato spostamento dei binari ferroviari, può quindi essere integrata con i progetti di recupero dello scalo Farini dedicando a questa realizzazione una piccola parte dello spazio a verde già previsto in quest'area.

Si propone che il tratto di metrotranvia che attraverserà l'attuale sedime dello scalo venga costruito in elevato con soluzione architettonica tale da non costituire ostacolo al collegamento pedonale tra le due parti dell'area attraversata.

OSSERVAZIONI SULLE AREE OVEST MILANO

NOTE AL DOCUMENTO DI PIANO

Le osservazioni vertono principalmente sulle aree del comparto 1 del Parco Agricolo Sud Milano. Si fa presente che su questo territorio, la conoscenza è specifica per tre motivi:

- . Per avere lavorato come Centro di Forestazione Urbana, nella realizzazione del sistema del verde pubblico (realizzazione di: Boscoincittà e Parco delle Cave).
- . Per sviluppato, su queste aree, una serie di studi e progetti (ambientali, di paesaggio, ecc.).
- . Per avere esercitato un continuo e costante contatto coi frequentatori dell'area e avere, di conseguenza, una specifica percezione delle attese e dei gradimenti dei cittadini.

Le osservazioni presentate vertono, pertanto, sia su temi generali che su alcuni casi specifici.

Viene ritenuta penalizzante la scelta di rimandare a una seconda fase (da espletare all'interno del Parco Sud), le indicazioni più approfondite sui piani di cintura (la riflessione sulle relazioni tra la città e il sistema del verde dovrebbero essere contestuali alle scelte del Piano).

D'altra parte, per entrare nel dettaglio dei Piani di Cintura, sarebbero dovute essere sviluppate riflessioni e

scelte che avrebbero superato i confini comunali, coinvolgendo Parco Sud e comuni limitrofi. Il tema del verde perturbano richiede approfondimenti e interventi di grande scala, che coinvolgono i comuni extra urbani limitrofi.

Il Piano deve esprimere in termini generali le indicazioni essenziali che indicano l'atteggiamento strategico che la città adotta per rapportarsi a queste aree verdi.

Al capitolo Grandi progetti di interesse pubblico si propone la realizzazione di un "West Park dell'Intrattenimento" nelle aree libere dell'area ovest della città (all'interno del Parco Agricolo Sud Milano). Il tema dell'intrattenimento di massa sembra essere il tema centrale, unico, di questo parco, la funzione attorno a cui sviluppare il sistema del verde.

Sono individuati alcuni servizi di intrattenimento su scala metropolitana (Pala Sharp, Stadio, Lido), ai quali andrebbe aggiunta, a nostro avviso, l'area Expo.

Scarsa è l'analisi su quanto avvenuto negli ultimi anni su quel territorio.

Il sistema del verde sviluppato in questi ultimi decenni dall'Amministrazione comunale, è articolato su tre parchi: Trenno, Parco delle Cave, Boscoincittà. Che, come sottolineato, dovrebbe evolversi verso un disegno unitario. All'oggi, questo sistema si evidenzia per alcune peculiarità: ampi spazi per attività sportive libere, forte naturalità, boschi e acque, orti urbani, ecc.

La crescita dei parchi è stata caratterizzata da grande continuità nel tempo. Nelle realizzazioni sono stati sviluppati tre aspetti essenziali:

- . Lo sviluppo sempre più attento della naturalità, con un incremento di biodiversità
- . Creazione di verde che può essere mantenuto con costi contenuti
- . Interazione coi frequentatori (cittadini, gruppi, scuole, ecc.)

I parchi pubblici dell'ovest cittadino sono oggi oggetto di una fruizione intensa e diffusa, sono luoghi di incontro quotidiano con la natura, di attività ricreative e sportive di educazione ambientale per la scuola dell'obbligo. Nei parchi un cittadino milanese può trovare pace e tranquillità a pochissimi chilometri dal centro.

Questa è la vocazione che l'area esprime oggi e che appare ampiamente sottaciuta nel Documento di Piano. Largamente sottaciuto è anche il ruolo che le attività agricole avranno nella struttura del West Park.

Il Piano Territoriale del Parco Sud, le successive deliberazioni del Parco confermano le indicazioni per la trasformazione dell'area verso un sistema verde fondato sulla sviluppo di spazi di natura e il consolidamento delle attività agricole.

Riguardo al consolidamento dell'attività agricola, occorre approfondire, sperimentare, mettere a punto modalità di intervento.

Nel documento di Piano si legge: il Boscoincittà rappresenta un esempio di rifunionalizzazione del territorio agricolo.

Dissentiamo: il Boscoincittà rappresenta un esempio di trasformazione del territorio agricolo in parco pubblico.

10) Richiesta di modifiche al West Park

A) Che si indichi che il West Park coincide con l'area di trasformazione periurbana. Sarà luogo di sviluppo della naturalità con l'obiettivo di incrementare la biodiversità della città, dovrà consolidare il rapporto tra la città e gli spazi naturali, creare ambiti per esercizio di attività ricreative e sarà altresì un luogo di armonia della natura, di silenzio e tranquillità, di riequilibrio ecologico.

B) Che si identifichi l'obiettivo del mantenimento dell'attività agricola e della sua trasformazione al servizio diretto della città, definendo gli obiettivi puntuali e le ricadute, ai fini dell'interesse generale, che si attendono dagli spazi agricoli.

C) Che si indichi come obiettivo avanzato di questo parco la generazione di un rapporto sinergico tra spazi della produzione agraria e spazi ricreativi e di riposo nel contesto di una generale naturalità.

11) Proposta di connessioni nel verde e di indicazione di corridoi ecologici

Il quadro generale nel quale si esprimono le osservazioni è l'assenza nel Piano di un approccio organico al tema dell'ecologia urbana.

L'area verde del West Park è inserita profondamente tra ambiti edificati densi (della città verso est, dei comuni limitrofi verso ovest) e da alcune infrastrutture stradali che ne limitano pesantemente i collegamenti verso l'esterno. Si produce così un effetto insularizzazione che ha effetti negativi sulle popolazioni animali e per alcune tipologie di fruizione (cicloturismo, ecc.).

È stata proposta la realizzazione di un parco, il Parco dei 5 Comuni, che coinvolgerebbe i comuni limitrofi, un sistema di aree naturali e agricoltura.

Si è anche evidenziata l'opportunità di realizzare corridoi ecologici (che potenziano le biodiversità agevolando un maggior equilibrio ambientale, generatore di minori costi di gestione del sistema, e su di essi si possono innestare percorsi di mobilità dolce, ecc.).

I corridoi ecologici si attuano con sequenze di ambienti ad alto valore naturalistico, senza soluzioni di

continuità, con l'inserimento di manufatti di superamento delle barriere, con l'unità del sistema delle acque, ecc.

Si chiede di inserire, esplicitamente anche nelle tavole, l'indicazione del Parco dei 5 Comuni. Si propone:

A) Che si definiscano come prioritarie le connessioni esterne verso aree verdi; in particolare si definisca come naturale continuazione del West Park (senza soluzione di continuità se non quelle delle infrastrutture presenti) il parco dei 5 Comuni (Rho, Pero, Settimo Milanese, Cornaredo, Milano) ai fini di contrastare l'insularizzazione dell'area e di proseguire col sistema del verde nel territorio dei comuni collocati ad ovest della città.

B) di indicare quale obiettivo del Piano la realizzazione del Parco dei 5 Comuni nelle aree del comune di Milano esterne alla tangenziale ovest della zona di Figino, impegnando in tal senso le aree comprese nei confini del Comune di Milano.

C) di individuare un corridoio ecologico principale che connetta West Park verso nord ovest con le aree esterne alla tangenziale ovest Milano

D) di individuare collegamenti ecologici minori che connettano in direzione nord le aree Expo per poi proseguire verso le Groane, in direzione est il Monte Stella e l'ambito di trasformazione urbana Piazza d'Armi, in direzione sud-sud ovest verso le aree agricole di Muggiano e lungo il canale deviatore Olona verso le aree del Ronchetto.

12) Proposta di ridefinizione delle funzioni delle aree verdi tavola D.02/1

A) Aree a sud dell'abitato di Figino: si propone che le aree in oggetto indicate come "ambiti per la fruizione" vengano riqualificate come "ambiti per il paesaggio agrario produttivo".

B) Area a nord dell'abitato di Figino: le aree comprese tra canale Deviatore Olona e Tangenzialina Nord sono indicate come "ambiti del paesaggio agrario della produzione" si propone di riqualificarle come "ambiti per la fruizione".

C) Aree a nord dell'abitato di Trenno: si propone di trasformare le aree a nord del borgo di Trenno, poste in tangenza alla via Cilea, da "ambiti per la fruizione" a "ambiti per il paesaggio agrario della produzione".

D) Area angolo via Silla via Novara: si propone di trasformare la indicazione per l'area collocata in adiacenza all'incrocio tra via Novara e la via Silla da "ambiti per il paesaggio agrario della produzione" a "ambiti per la fruizione"

E) Aree a sud ovest di Quinto Romano: si propone di riqualificare le aree attualmente agricole collocate ad ovest dell'abitato di Quinto Romano ad "ambiti per il paesaggio agrario della produzione"; inoltre si propone di inserire entrambe le cascine Colombera e Ghiglio tra gli "ambiti per il paesaggio agrario della produzione" verificando, se necessario, la quota dei fabbricati da destinare alla attività agricole (o comunque destinazione che opportunamente le conservi nelle funzioni agricole).

F) Aree in affaccio sulla via Bellaria: si propone di riclassificare come "ambiti per la fruizione" le aree in affaccio sulla via Bellaria comprese tra Bosco in città e Parco di trenno. Inoltre si propone di comprendere tra gli "ambiti per il paesaggio agrario produttivo" i fabbricati agricoli della cascina netta di via Sora e le adiacenti aree.

G) Area a sud dell'impianto di termovalorizzazione. Si propone di identificare le aree comprese tra la strada Rho-Pero e la tangenzialina nord tra gli "ambiti del paesaggio agrario della produzione" inoltre di individuare come "verde realizzato" i boschi e la ciclabile adiacenti l'impianto di termovalorizzazione.

H) Aree ad ovest dell'abitato di Figino: si propone di identificare le aree agricole poste ad ovest dell'abitato di Figino, così come indicate nella mappa allegata, tra gli "ambiti del paesaggio agrario della produzione". Inoltre si propone di riclassificare la cascina Bettola e le aree adiacenti tra gli "ambiti del paesaggio agrario della produzione" e di effettuare, nell'ambito del PGT, un censimento dell'abusivismo edilizio, degli usi impropri e del degrado nelle aree libere e di dare indicazioni conseguenti per i ripristini ed il recupero dei suoli agrari.

I) Area a sud del depuratore nord Milano: si propone di classificare l'area pubblica del Comune di Milano tra gli ambiti di fruizione e di estendere l'indicazione "patrimonio storico di origine rurale" alle Cascine Belgioioso, Bellaria, S. Romano.

PIANO DELLE REGOLE

VINCOLI AMMINISTRATIVI PER LA DIFESA DEL SUOLO

TAVOLA R.05

13) Proposte di aggiornamenti concernenti il sistema delle acque

L'osservante introduce l'argomento, sostenendo che alcuni "cavi irrigui" sono stati indicati come secondari pur rivestendo ruoli essenziali per la fornitura e l'allontanamento delle acque eccedenti le irrigazioni. Inoltre, osserva che la simbologia grafica utilizzata desta difficoltà interpretative generando una lettura inesatta delle tavole riguardanti i corsi d'acqua.

A)Tav. 05/1A

- Risulta indicato come reticolo idrico principale il fontanile Picaluga, fontanile oggi asciutto; risulta però come reticolo secondario il Cavo del canale Villoresi ad est dell'impianto AMSA (ora A2A), cavo con funzioni rilevanti poiché veicola, conferendole nel cavo Parea buona parte delle acque utilizzate a sud nei Prachi e per le irrigazioni agricole.
- La testa del fontanile Picaluga non risulta contrassegnata.
- Risultano indicate come Reticolo Idrico Principale le canaline irrigue di distribuzione nei campi
- Non risulta indicato come Principale il Canale Villoresi, che scorre all'estremo ovest del comprensorio, che veicola verso sud acque per irrigazione dei terreni attorno a Figino.

B)Tav. 05/1D

- E' erroneamente indicata una testa di fontanile sullo specchio d'acqua degli orti "Maiera" (nord est di Figino).
- Si segnala che gli specchi d'acqua Maiera nord e giardino d'acqua (a nord est di Figino) non sono indicati alla tavola.
- Non viene indicata come principale il cavo Parea, principale erogatore di acque ai parchi ed alle aree agricole e colatore delle acque in eccesso del comprensorio.
- Si segnalano tre pozzi di emungimento di acque potabili ubicati nell'area del bosco in città non indicati nella tavola.
- non sono indicati canali esistenti ed oggi inattivi in superficie ed in sottosuolo in Baggio (via A. Da Baggio, A. Romano, Broggin) che potrebbero rivelarsi utili per alimentazioni al parco delle Cave e dei Fontanili.

C)Tav. 05/1C

Nella tavola allegata

- Si sono evidenziati il Fontanile Treterzi e il Cavo Parea che, una volta entrati nel parco delle cave, fungono da colatori delle acque in eccesso del comprensorio.
- Si evidenzia il cavo che originando dalla composizione di tratte del fontanile Misericordia e Patellani porta acque irrigue nel Parco delle Cave indi funge da colatore delle acque in eccesso diramandosi nelle due direzioni Patellani e Corio.
- Si corregge la forma della zona umida del Parco delle Cave indicando la situazione esistente.

D)Tav. 05/4B

Si è evidenziato il tratto di collegamento tra il Fontanile Ghiglio ed il Cavo Corio.

Il tratto è attivo in funzione di colatore del Ghiglio: (via F. Armate/Parco delle Cave).

- Si propone di procedere ad un generale aggiornamento del reticolo delle acque in funzione e della effettiva rilevanza dei cavi, se lo si ritenesse opportuno proponendo aggiornamenti al documento DGR 7868 del 25/01/2002.

14) Proposta di aggiornamento delle aree vincolate a Bosco nella tavola R.06/4A

Nelle tavole R06 non sono censite ingenti superfici a bosco presenti nel territorio agricolo e nei parchi pubblici. La tavola non riprende le aree a bosco censite dal piano di indirizzo forestale regionale né i vincoli indicati nel Piano territoriale Provinciale.

Si propone di aggiornare le tavole indicando.

15) Proposta di modifica del tracciato della linea metropolitana 5 nella tavola S.02

Modifica del tracciato della linea M5 proseguendo lungo Via Novara con la realizzazione di tre fermate (Caldera Hotel Brun, S. Romanello, Via Novara – Figino), consentendo di posizionare le aree di cantiere su suoli già urbanizzati e di localizzare un parcheggio di corrispondenza con la fermata S. Romanello al servizio di Bosco in Città, migliorando l'accesso al verde pubblico in corrispondenza al Filo Rosso.

16) Proposta di modifiche alle destinazioni a verde urbano pertinenze indirette tavola S.02

1. verificare il dimensionamento delle aree verdi a nord di via diotti e di ridefinirle quali 'ambiti del paesaggio agrario della produzione' in attesa della definizione più generale del west park;
2. assicurare la continuità su via diotti, qualificando come agricola anche l'area in via diotti/quinto romano attualmente pertinenza diretta;
3. indicare come ambiti del paesaggio agrario della produzione le aree dove si esercitano attività floricole e le aree adiacenti;
4. ridefinire come ambiti del paesaggio agrario della produzione le aree adiacenti alla cascina Colombera.

17) Osservazioni varie e di dettaglio

Si propone di indicare le aree riportate nella tavola allegata, margine ovest Parco delle Cave, via Rossellini, via Taggia, via Silla, tra le aree a verde realizzato.

18) Proposta di modifica di allocazione di servizio tavola S.01/1d

Ridefinire a verde pubblico le aree tra quinto romano e il parco delle cave attualmente occupate dallo stoccaggio dei veicoli rimossi della polizia municipale.

19) Osservazioni sui "nuclei d'identità" locale (NIL)" proposta di modifica dei perimetri dei NIL

Facendo riferimento alla Relazione Generale del Documento di Piano, secondo il quale idealmente, attraverso il ciclico "ascolto della città" ed a fronte dei nuovi input emersi, è possibile variare l'individuazione dei NIL. L'osservante non condivide l'individuazione spaziale proposta per alcuni NIL perché frazionerebbero elementi di identità di scala sovra locale.

Più in particolare, con riferimento all'Ambito 9 (Baggio, Quinto Romano, Trenno, Figino) non si ritiene opportuno frazionare le aree costituenti i grandi parchi connettendole a diversi Nuclei di Identità locale poiché si ritiene che i parchi stessi possano essere considerati come elemento di identità autonomo. E' indubbio che le aree verdi, anche di tipo estensivo e di grandi dimensioni, possano e debbano assolvere anche a funzioni di carattere locale e di servizio ai cittadini del quartiere. Ciò nonostante si ritiene che la progettazione dei grandi parchi, dalla scala territoriale a quella di dettaglio, debba avvenire seguendo le logiche di definizione dell'intera area verde e non della frazione al servizio del singolo NIL.

Viene richiesto

- di inserire in un solo NIL tutte le aree comprese nel sistema del verde perturbano e
- di ripermire i NIL escludendo dalle aree comprese i parchi di scala cittadina; le schede dei singoli NIL potranno indicare i servizi di scala locale soddisfatti nell'ambito del verde di grande scala.

20) Proposta di modifica del tracciato del filo rosso (d.all.4/1)

1. rivedere il percorso del filo rosso adottando il tracciato più realistico definito nel 2008
2. proseguire il filo rosso verso le aree expo superando figino in corrispondenza allo svincolo della tangenziale nord e riutilizzando la tratta ciclabile già predisposta da A2A.
3. di prevedere la diramazione verso l'esterno della tangenziale ovest per il collegamento al "parco dei cinque comuni".

Controdeduzione
Motivazione

PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE**1) Proposta di non accoglimento**

Viene chiesto che la relazione del documento di Piano venga integrata con uno specifico paragrafo che esamini le relazioni della città con il contesto territoriale anche di livello nazionale e internazionale. Sotto questo profilo si fa notare che ampie parti del Documento di Piano sono dedicate alla collocazione di Milano nel suo contesto sia territoriale di area vasta che come posizionamento della città nei confronti della realtà nazionale ed internazionale.

Non solo, molte delle politiche definite dal DDP e poi tradotte negli strumenti collegati, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, pongono in campo strumenti attuativi capaci di fornire elementi di risposta concreti alla necessità di relazione con la realtà della regione urbana.

2) Proposta di non accoglimento

L'osservazione che viene rivolta in ordine alla non estensione delle strategie urbanistiche alla intera regione urbana sorprende in quanto buona parte del Documento di Piano è dedicato a tale questione. In particolare più volte si considera la città di Milano non come un fenomeno urbano a se stante ma come il nocciolo duro e denso di un sistema molto più ampio e articolato che interessa livelli di governo e enti amministratori diversi e con diverse competenze.

Anche la derivazione delle politiche espresse nel documento risente di questo sguardo più ampio, di questo riferimento territoriale all'area vasta.

Si pensi ad esempio al tema della densificazione urbana, alla possibilità introdotta dal piano di contrastare il fenomeno del pendolarismo proponendo una nuova attrattività residenziale da realizzarsi trasformando l'inefficiente città esistente, o la riconsiderazione delle percorrenze delle linee di forza, o la creazione delle reti ecologiche in sintonia con i livelli di governo del territorio sia provinciale che regionale.

Pertanto è assolutamente condivisibile la necessità di allargare l'orizzonte su cui estendere le previsioni di Piano, sarà cura dell'amministrazione farsi carico delle istanze della Città di Milano ai tavoli di concertazione del nuovo Piano territoriale di coordinamento Provinciale, degli AdP relativi ai Piani di Cintura Urbana e, più in generale a tutti gli strumenti di governo territoriale di scala sovraordinata.

3) Proposta di non accoglimento

L'osservazione appare alquanto generica e priva di un contenuto puntualmente modificativo, si limita a censurare alcune scelte di pianificazione urbanistica quali il mix funzionale flessibile e la mancanza di un indice fondiario massimo. Non si evince un chiaro riferimento a meccanismi di governo del territorio alternativi a quelli proposti se non genericamente una affermazione di ricondurre nella mano pubblica la regia delle trasformazioni urbane. Sotto questo profilo sarebbe utile che l'osservante analizzi anche quanto proposto nel piano dei Servizi.

4) Proposta di non accoglimento

I dati riportati relativi all'aumento di popolazione del PGT non sono corretti, in quanto la nuova popolazione insediata, ricalcolata a seguito degli emendamenti approvati e dei pareri e osservazioni delle quali si propone l'accoglimento, è pari a 193.830 abitanti, pari a circa il 15% della popolazione insediata a dicembre 2009, incremento ritenuto adeguato rispetto all'orizzonte temporale nel quale è prevista la sua completa attuazione.

5) Proposta di non accoglimento

a) Il Piano di Governo del Territorio tratta le strategie generali inerenti le tematiche infrastrutturali e di mobilità, demandando gli approfondimenti in materia ai piani e strumenti di settore (in particolare il Piano Urbano della Mobilità). In ogni caso, con la previsione di sei nuovi tracciati di "linee di forza", che rompono l'attuale sistema radiale, servendo direttrici trasversali attualmente poco accessibili, viene dato un decisivo impulso allo sviluppo futuro della rete di trasporto pubblico, al servizio, tra l'altro, delle trasformazioni urbanistiche che interesseranno la città nei prossimi anni.

Nella stessa direzione vanno le previsioni di infrastrutture stradali presenti nel PGT, che intendono colmare lacune per quanto riguarda le direttrici trasversali, contribuendo ad una fluidificazione del traffico privato. Si rimarca inoltre che tutte le previsioni infrastrutturali presenti nel PGT derivano da valutazioni relative alla sostenibilità complessiva del piano, alla base anche della procedura di VAS.

b) La richiesta di eliminare la previsione di viabilità sotterranea di connessione tra Expo e Forlanini non può essere accolta, in quanto, come richiesto dall'emendamento 8bis al PGT approvato dal Consiglio Comunale in sede di adozione del PGT, andrà approfondita in sede di Piano Urbano della Mobilità. Il tracciato indicato nelle tavole del DdP è pertanto a ritenersi indicativo.

Si rileva inoltre che la previsione di viabilità interrata non comporta necessariamente un aumento di traffico sulla rete, se accompagnata da opportune misure di riqualificazione della viabilità di superficie, che andranno previste e approfondite negli strumenti di settore (in particolare il PUT). In tal senso la previsione di nuova viabilità interrata può avere l'effetto di ridurre il traffico di superficie e i relativi impatti ambientali.

6) Proposta di non accoglimento

Il PGT riconosce e considera con particolare attenzione i servizi citati mediante il Catalogo della ricognizione dei servizi.

7) Proposta di non accoglimento

L'osservante chiede che venga riconosciuta l'importanza strategica ed identitaria della piazza del Duomo. L'osservazione non può essere accolta in quanto il Piano ha identificato, nella tavola R.03 i valori storico-morfologici degli edifici che insistono sulla piazza; nella tavola R.04 e nelle NTA cap. 13 la disciplina che li riguarda; nella tavola D.02 "Carta di sensibilità del paesaggio" gli Ambiti ed elementi identitari che la contraddistinguono; nell'allegato 7 "schede complessi edilizi di valore storico architettonico" la catalogazione degli edifici meritevoli di salvaguardia; nella tavola R.06 "Vincoli di Tutela e Salvaguardia" la tutela di natura sovraordinata; nell'allegato 2 del PdR "Carta di attribuzione del giudizio sintetico di sensibilità paesaggistica" il valore di sensibilità molto alta.

Tutti questi elementi corrispondono al riconoscimento all'importanza identitaria della piazza in questione, che il Piano Urbanistico ha predisposto.

8) Proposta di non accoglimento

L'osservante chiede che vengano tutelati i nuclei storici esterni.

L'osservazione non può essere accolta in quanto, così come menzionato dall'osservante, questi ambiti sono stati già precedentemente studiati e disciplinati all'interno delle zone di Recupero A e B di cui il PGT ha recepito interamente i contenuti. Questi ultimi sono tutelati sufficientemente puntuale per la loro conservazione identitaria.

9) Appendice: Villa Simonetta

Il mantenimento del giardino nelle sue caratteristiche originarie cinquecentesche non può dipendere dal PGT; tuttavia la trasformazione dello scalo Farini mediante il Piano attuativo terrà conto della necessità di integrare i progetti futuri di recupero dello scalo con lo spazio già a verde della villa.

Di norma le metropolitane non costituiscono di per se un ostacolo o barriera tra due aree ma anzi deve integrarsi con il contesto delle funzioni previste. In ogni caso in fase progettuale verranno approfonditi tutti gli aspetti che consentano di garantire quanto richiesto.

10) Proposta di non accoglimento

"I grandi progetti di interesse pubblico" sono riferiti non a singoli ambiti, ma a un sistema di ambiti diversi che concorrono alla definizione di obiettivi comuni, per tale motivo la richiesta di identificare il West Park con un singolo ambito risulta penalizzante per i risultati da raggiungere e per le connessioni attivabili in una più ampia porzione di territorio.

Nella Relazione generale del Documento di Piano al capitolo 4 "I grandi progetti di interesse pubblico" sono descritti <in ottica progettuale, le opportunità di trasformazione contenute nel sistema degli Epicentri e più in generale delinea la struttura di città pubblica che il PGT fissa quale sistema per lo sviluppo della città futura>. Tra i grandi progetti sei coinvolgono gli ambiti del Parco Agricolo Sud e li relazionano al tessuto urbano, ovvero Il Parco delle Cascine, West Park dell'Intrattenimento ad Ovest, Il Parco dello Sport del Lambro, Il Filo Rosso ed i Raggi Ciclabili, Le Porte Verdi del Lambro in città, La Ronda, una Strada Parco tra le porte del Parco Sud, Il Fiume di Milano.

Nella Relazione generale del Documento di Piano al capitolo 2.2.2 "Preservare e promuovere un uso efficiente degli ambiti agricoli" vengono espresse le politiche relative alle aree agricole in funzione al ruolo ambientale delle stesse.

Per quanto concerne gli obiettivi di carattere ecologico si rimanda alle integrazioni effettuate in merito (relazione e tavole).

11) Proposta di non accoglimento

Nel PGT si introdurrà la rete ecologica comunale a seguito del recepimento delle previsioni della Rete Ecologica Regionale (RER) e della Rete Ecologica Provinciale (REP), integrando ad essa: le previsioni relative al sistema del verde definito dal Piano dei Servizi, comprensivo dei Raggi verdi e dei corridoi ecologici; le compensazioni ecologiche derivanti dall'attuazione degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano e da altre trasformazioni in corso (provvedimenti in itinere) e future che lo richiedano; i miglioramenti ecologici entro la fascia di 500 mt prefigurati dal PTR Navigli.

In particolare, durante lo studio della rete ecologica comunale verranno puntualmente valutate le integrazioni proposte.

12) Proposta di non accoglimento

L'osservazione confonde sistematicamente i giudizi di valore riportati nella tav. D.02/1 che sintetizza i giudizi sul "grado di sensibilità" del paesaggio con le intenzioni programmatiche circa la destinabilità delle stesse per indirizzi funzionali, siano essi agricoli produttivi, ricostruttivi del paesaggio o per impieghi fruitivi o di uso collettivo.

Al di là dell'interesse generato dalle considerazioni e dai suggerimenti espressi nell'osservazione, non si considerano pertinenti gli inviti a modificare le classificazioni attribuite in base a precisi criteri di lettura dello stato di fatto.

13) Proposta di non accoglimento

A)Tav. 05/1A

- La colorazione verdastra con la quale risulta contrassegnato il fontanile Picaluga risulta afferente alla cartografia tecnica utilizzata come base per la stesura delle tavole grafiche del Piano di Governo del Territorio, pertanto trattasi di un errore materiale e verrà opportunamente eliminata la colorazione verdastra da tutte le tavole del PGT.

La colorazione verdastra in effetti molto simile alla colorazione dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale (verde chiaro) ha indotto a considerare, erroneamente il fontanile Picaluga come appartenente al R.I.P. , in realtà il fontanile Picaluga non rientra neanche nella classificazione del Reticolo Idrografico di tutto il territorio del Comune di Milano in quanto non presenta le caratteristiche, ai sensi delle deliberazioni regionali, per essere considerato un corso d'acqua.

La deliberazione regionale n. 8/8127 del 01/10/2008 (aggiornamento della deliberazione regionale 7/7868 del 25/01/2002) riguardante l'individuazione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale non comprende, nell'elenco

allegato, il Canale Villaresi (Villaresi Passirana 7).

- La testa del fontanile Picaluga non risulta contrassegnata in quanto lo stesso non risulta classificato come corso d'acqua all'interno del Reticolo Idrografico.

- Vedi primo capoverso.

- Vedi primo capoverso.

B)Tav. 05/1D

- Per quanto riguarda la classificazione della testa riferita al fontanile Maiera, si precisa, che a seguito di verifica delle risultanze della ricognizione predisposta dalla Metropolitana Milanese si è accertato l'erronea localizzazione della testa del Fontanile Maiera che invece costituisce uno specchio d'acqua. Pertanto si provvederà a rimuovere la simbologia di Testa di Fontanile per la località di cui trattasi.
- Il Reticolo Idrografico è stato elaborato sulla base della ricognizione predisposta da Metropolitana Milanese, che per la località in oggetto ha individuato esclusivamente la testa del fontanile Maiera che per la rilevante dimensione può essere erroneamente interpretata come uno specchio d'acqua.
- La deliberazione regionale n. 8/8127 del 01/10/2008 riguardante l'individuazione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale non comprende, nell'elenco allegato, il Cavo Parea.
- Per quanto riguarda i pozzi di emungimento a fini potabili, gli stessi verranno verificati e integrati in tutte le tavole in relazione agli aggiornamenti e alle georeferenziazioni elaborate dalla Metropolitana Milanese S.p.a. dell'ottobre 2010.
- In generale il Reticolo Idrografico comprende corsi d'acqua scoperti e/o tombinati che presentano le caratteristiche, ai sensi delle deliberazioni regionali, per essere considerati corsi d'acqua. Nelle vie indicate dall'osservante non risultano presenti "canali" o corsi d'acqua che possiedono le caratteristiche necessarie per essere ricompresi nel Reticolo Idrografico.

C)D)Tav.05/1C e Tav. 05/4B

- I corsi evidenziati dall'osservante,nelle due tavole, pur rivestendo attività idrauliche rilevanti, non risultano ricompresi nell'elenco allegato alla deliberazione regionale 8/8127 del 01/10/2008 (aggiornamento della DGR 7/7868 del 25/01/2002) riguardante l'individuazione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale di competenza della Regione Lombardia.

14) Proposta di non accoglimento

Le aree vincolate a bosco presenti nelle tavole R.06 si riferiscono a quanto indicato nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF) redatto dalla Provincia di Milano (art. 42 comma 6 del citato testo unico) che risultano vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. G del D.Lgs. 22-01-2004 n. 42 e s.m.i., [ovvero <i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 > che alla data del 6 settembre 1985 NON: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate]. Nel Piano del Verde sono inoltre in corso di individuazione nuove aree boscate e filari alberati per 500.000 nuovi alberi da piantumare, le prime indicativamente riportate nell'allegato 4 del Piano dei Servizi. Le tutele richieste saranno messe a punto all'interno della rete ecologica comunale.

15) Proposta di non accoglimento

La richiesta non viene accolta in quanto il tracciato della linea M5 da San Siro a Settimo Milanese, contenuto nel PGT, è da considerarsi indicativo. In sede di redazione del Piano Urbano della Mobilità verranno approfonditi il tracciato e la localizzazione puntuale delle fermate e potrà essere presa in considerazione la richiesta avanzata dall'osservante.

16) Proposta di non accoglimento

1. – 4.

La tavola S.02 riporta le aree che concorrono alla definizione del sistema del verde e delle infrastrutture esistenti e in previsione, queste ultime acquisibili nel patrimonio comunale tramite l'utilizzo della perequazione urbanistica, senza che sia specificato l'effettivo uso di tali aree. Nelle Norme di attuazione del Piano dei Servizi all'art. 6 comma 2 vengono quindi elencate le funzioni identificabili col verde urbano, tra le quali si trova anche l'agricoltura. [PG 885881/2010]

2.

L'area situata tra via Diotti e Quinto Romano è inserita nel 'sistema del verde' come area a verde di progetto, erroneamente rimasta priva dell'indicazione essendo in continuità con altre aree simili. [PG 877729/2010] [PG 888999/2010]

3.

Nelle Norme di attuazione del Piano dei Servizi all'art. 6, comma 2, punto e vengono elencate le funzioni identificabili come agricole tra cui l'orticoltura e le attività florovivaistiche. [PG 885881/2010]

4.

Le cascade non sono oggetto del progetto del verde urbano definito nella tavola in oggetto.

17) Proposta di non accoglimento

Le aree a verde di via Silla vicine al termovalorizzatore ora a2a nel Tessuto urbano consolidato vengono indicate a verde urbano esistente, come anche le aree riferite al lotto CIMEP 186 in via Taggia.

Per le rimanenti aree si conferma l'indicazione a 'pertinenza indiretta' a verde in quanto non risultano di proprietà comunale.

18) Proposta di non accoglimento

In forza del progetto preliminare per la realizzazione del parco della Cava Ongari viene inserita l'indicazione di previsione del verde urbano ed eliminata l'indicazione del servizio.

19) Proposta di non accoglimento

La concezione dei nuclei d'Identità locali non è quella di essere unità amministrative da confini geometrici rigidi come si può notare nelle immagini a pag. 38 e 129 della relazione del Documento di Piano, ma di essere unità territoriali di verifica del bisogno di servizi.

L'individuazione dei perimetri si è resa necessaria nelle schede Nil per poter elaborare delle analisi quantitative di tipo statistico sui servizi.

I perimetri e la denominazione dei Nil sono individuati secondo aspetti storici, morfologici (barriere fisiche, concentrazioni commerciali e spazi pubblici-collettivi) ma anche dalle future trasformazioni urbanistiche della città.

I documenti che costituiscono il piano dei Servizi sono soggette ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale come previsto dall'art.2 comma 3 delle norme del Piano dei Servizi.

Le analisi elaborate attraverso i NIL, con lo strumento delle schede, sono volte alla valutazione dei servizi riferite alla popolazione residente gravitante nel NIL. La perimetrazione è stata tesa ad identificare ambito unitari del vivere urbano. L'unitarietà dei parchi, di scala sovra locale e cittadina, sotto il profilo amministrativo e d'identità non è intaccata dalla parziale appartenenza nei NIL. Gli spazi aperti, i grandi parchi di tipo estensivo sono regolamentati secondo il Piano del verde, come previsto dall'art. 6 "Caratteri del Verde Urbano" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Per quanto riguarda le aree comprese nel Parco Su l'art. 5 delle Norme di Attuazione del Documento di Piano (Disciplina degli ambiti di trasformazione) prescrive al comma 1.2.2 che gli interventi all'interno dei Piani di Cintura sono subordinati alla disciplina dell'art. 26 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano. Per quanto attiene all'indice di edificazione, esso ha natura di proposta ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del PTC stesso.

20) Proposta di non accoglimento

1.2.3. Il PGT definisce le strategie generali per la mobilità, rimandando a successivi Piani di Settore (PUM e PUT) la pianificazione e progettazione delle reti ciclabili/ZTL. Si rimanda quindi a detti Piani la verifica di fattibilità tecnica di quanto proposto e le eventuali integrazioni.

Si precisa che il progetto dei Raggi verdi e del Filo rosso, o Raggio verde di cintura, sono stati studiati dal Piano del Verde non in forma esclusiva come rete ciclabile, bensì come percorsi, connessioni non legati a uno specifico mezzo tra aree a verde (parchi, giardini, filari alberati, aree agricole, ecc.), con finalità ludiche per il tempo libero.

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA H - VARIE, PARERI E RELAZIONI**SOTTOTEMA ARGOMENTI GENERALI****ARGOMENTO DOCUMENTI PGT***Data* 15/11/2010 *PG* 887895/2010*Richiedente* ACLI/ARCI/LEGAMBIENTE LOMBARDIA (DAMIANO DI SIMINE)*Proprietà**Localizzazione**Civico*

/

*ZD**NIL d'appartenenza**Foglio**Mappali**Subalterni**Sintesi osservazione* **Premessa**

La fase di confronto con i cittadini con i cittadini avrebbe dovuto essere affrontata nella fase preliminare alla stesura del piano, mentre è stata saltata ad esclusione di momenti confezionati sulla base di un protocollo cerimoniale. La procedura di VAS è stata sviluppata su parametri e dati diversi da quelli contenuti nel PGT approvato, quindi richiede di essere aggiornata sulla base del ridimensionamento del PGT e delle modifiche introdotte sotto forma di emendamenti in fase di adozione del PGT.

Gli osservanti presentano formale istanza di convocazione di un Forum Pubblico di VAS, preliminare all'approvazione del PGT, in cui venga presentato un Rapporto Ambientale aggiornato idoneo a rendere conto degli effetti ambientali indotte dalle previsioni attuali del PGT, con i relativi dati di dimensionamento, dovendosi diversamente prendere atto di una sostanziale e grave infrazione della disciplina vigente in materia di VAS.

1) Sull'inquadramento della realtà milanese nel contesto territoriale

Si richiede che la relazione del Documento di Piano venga integrata con uno specifico paragrafo che esamini le relazioni della città con il contesto regionale, nazionale ed europeo e delinea le scelte urbanistiche conseguenti, e che analizzi la realtà economica milanese e le sue prospettive di sviluppo profilando, a partire da queste, scelte urbanistiche conseguenti e adeguate.

2) Sulla densificazione e sulla generazione di diritti edificatori da aree agricole

Si chiede una rigorosa revisione della nuova edificabilità prevista dal Piano, vista la già elevata densità urbana della città, in particolare azzerando la generazione di diritti edificatori trasferibili da parte delle aree agricole di cui non si preveda una prevalente rilevanza per l'accesso e la fruizione pubblica, nonché di quelle che sono già di proprietà comunale, subordinatamente ad un progetto concordato di infrastrutturazione rurale coerente con il PSR di Regione Lombardia, da redigere in funzione dello sviluppo della multifunzionalità da parte delle aziende agricole esistenti o insediabili nel territorio rurale, fatto salvo comunque il principio di in edificabilità in sito.

3) Sull'agricoltura periurbana

Si chiede per coerenza con i contenuti della proposta di Distretto e l'avvenuto riconoscimento del Distretto Agricolo stesso da parte di Regione Lombardia, che le aree individuate nel "Distretto Agricolo Milanese", del resto in parte significativa di proprietà del Comune nonché ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano, siano individuate e cartografate nel PGT come "aree agricole" e candidate al riconoscimento di "aree agricole strategiche" ex l.r. 12/2005 nel PTCP della della Provincia di Milano.

4) Sul contenimento del consumo di suolo

Si chiede:

1) che vengano indicati, relativamente allo specifico tema del consumo di suolo, criteri di intervento per il tessuto consolidato e per le aree del Piano dei Servizi, al fine del controllo del corretto utilizzo dei diritti edificatori solo su aree già edificate, ed inoltre che venga effettuato un controllo periodico sullo stato di attuazione del Piano (catasto comunale dei suoli) evidenziando l'andamento (in aumento o in diminuzione) del consumo di suolo, sulla base della legenda CLC, prevedendo nelle NTA del PGT disposizioni per l'interruzione del processo di attuazione del Piano nel caso di dimostrato incremento di uso del suolo su base annuale.

2) che il Piano delle Regole identifichi strumenti, di modulazione degli oneri e/o di applicazione di misure disincentivanti preordinate al rilascio del titolo abilitativo, quale la compensazione ecologica preventiva finalizzati a minimizzare l'utilizzo insediativo di aree agricole o comunque non interessate da urbanizzazioni.

5) Sugli Ambiti di Trasformazione

Si chiede:

- 1) lo stralcio delle previsioni degli ATIPG di Monluè, Forlanini e Porto di Mare, in quanto le previsioni insediative per questi ambiti rientrano nel perimetro protetto dal Parco Sud; in seconda istanza, si chiede che le possibilità trasformatrici all'interno di questi ATIPG sia ricondotto ai soli ambiti già urbanizzati
- 2) la riduzione delle previsioni insediative per il complesso degli ambiti Stephenson, Expo e Cascina Merlata, in quanto la loro congiunta realizzazione determinerebbe un insostenibile carico insediativo concentrato nel polo Nord Ovest della città e vi determinerebbe l'obliterazione dei residui spazi verdi; in subordine, si richiede che per questi ambiti venga preservata una superficie permeabile a verde, il più possibile accorpata, pari ad almeno il 60% della superficie territoriale (ATIPG Expo e ATU Cascina Merlata) e al 33% per l'ATU Stephenson.
- 3) lo stralcio degli ATU di Ronchetto sul Naviglio e Litta Modignani, prevedendone destinazioni a verde compatibili con lo stato attuale dei suoli.
- 4) la riduzione degli indici insediativi per l'ATU Piazza d'Armi, così da preservare l'area libera centrale rappresentata dal campo adibito ad esercitazioni militari da convertire in parco pubblico.

6) Sulla dotazione di servizi

Si chiede:

- 1) una revisione complessiva dell'approccio utilizzato dal Piano dei Servizi, che porti ad una stima almeno di massima dei servizi necessari alla città esistente e alle nuove edificazioni previste, ne quantifichi i costi e ne dia indicazioni sulla loro localizzazione, salvaguardando al tempo stesso con la necessaria flessibilità l'attuale dotazione di servizi urbani.
- 2) di integrare la documentazione del Piano dei Servizi con un'illustrazione della dotazione quantitativa dei servizi per ogni NIL, ivi inclusa una valutazione, per ogni servizio rilevato, dei relativi caratteri di qualità, accessibilità e fruibilità, reali e presunti in ragione del progetto.
- 3) di stabilire, in relazione agli esiti dell'analisi sopra richiamata, l'effettiva carenza quali-quantitativa, e di predisporre un progetto che tenga conto sia delle carenze quantitative che delle esigenze di nuovi servizi, affinché, sulla base dei NIL individuate, sia possibile prevenire alla corretta quantificazione e modulazione delle contribuzioni dei privati, in rapporto ai nuovi interventi.
- 4) di unificare la richiesta di dotazione di servizi nelle aree di intervento private ed in quelle di edilizia sociale.
- 5) di prevedere, in mancanza di ulteriori valutazioni del PDS, un incremento minimo (pari al 10%) della dotazione di aree a verde e servizi indispensabili per abitante (verde di cintura escluso) prevista dal DDP a pag. 331, da 34,2 mq/ab a 38 mq/ab.
- 6) di integrare, alla pag. 126, la relazione del PDS con la seguente aggiunta: "In attesa di tali verifiche, si stima prudenzialmente che la cittadinanza insediata nelle aree del tessuto consolidato, in ragione dell'inadeguatezza e insufficienza della dotazione di servizi esistenti, esprima una domanda aggiuntiva di servizi nei prossimi vent'anni pari al 10% di quelli esistenti".

7) Sui servizi pubblici comunali esistenti

Si chiede:

- 1) di integrare la documentazione del Piano dei Servizi per riconoscere tutti i servizi esistenti localizzati in aree anche non di proprietà comunale, riformulando a tale scopo il titolo della tavola di analisi
- 2) di modificare l'art. 13 delle NTA del PDS nel seguente modo:
"art. 13 Disciplina dei servizi esistenti
Le attrezzature per i servizi esistenti alla data di adozione del PGT, individuate nella tav. S.01 – I servizi pubblici comunali esistenti, nonché quelle in corso di realizzazione alla stessa data, e quelle individuate alla tav. S_All04_Città pubblica, con esclusione di quelle da dismettere, sono confermate nella loro destinazione a servizi."
- 3) di integrare l'art. 5 comma 1 delle NTA del PDS aggiungendo al termine: "i servizi esistenti da confermare sono individuati alla tav. S_All. 4_Città pubblica."
- 4) di esplicitare i dati relativi alle dimensioni dei servizi esistenti individuati nella tavola "Città pubblica" e "servizi pubblici comunali"
- 5) di eliminare la possibilità di trasferimento dei diritti edificatori degli stessi ad altra destinazione, estendendo a tutti i servizi l'applicazione dell'art. 14 Norma transitoria del Piano dei Servizi.
In subordine, qualora si volesse continuare a perseguire tale idea, si propone che almeno la dotazione di servizi.

8) Sul Tessuto Urbano Consolidato – NAF e ADR

Si chiede:

- 1) una revisione complessiva dell'approccio utilizzato dal Piano delle Regole nella classificazione dei tessuti consolidati esistenti, che, sulla base di accurate indagini bibliografiche e documentazione storica, conduca

alla predisposizione di tavole di analisi e di progetto in cui sia riconosciuta una maggiore ricchezza ed articolazione del tessuto consolidato. Si ritiene infatti che occorra ricomprendere nei tessuti storici almeno alcune parti di città di impianto berutiano, alcuni brani di città giardino e i quartieri razionalisti e di impianto moderno. Per queste parti di città occorre prevedere modalità attuative che ne consentano la salvaguardia in quanto memoria costruita e di identità locale.

2) l'estensione delle regole tipo-morfologiche alle trasformazioni insediative in tutti i tessuti di effettivo interesse storico-morfologico-ambientale, riconosciuti sulla base delle indagini sopra richiamate, ed in particolare agli interventi che si avvalgono di modalità attuative non dirette, modificando, a tale scopo, gli art. 3 e 15 del Piano delle Regole.

9) Sul Tessuto Urbano Consolidato – ARU

Si chiede:

1) di eliminare la prima regola nel Piano delle regole (relativa all'arretramento pari a 3 mt dal filo stradale).
2) L'osservante chiede che per i passaggi pubblici, all'interno delle Indicazioni Morfologiche relative agli ARU, sia prevista un sistema di mobilità ciclopeditone e o in alternativa la loro realizzazione mediante convenzionamento di tutti gli immobili attraversati.

10) Sugli usi

Si chiede:

1) di introdurre nel Piano delle Regole una differenziazione degli usi nelle diverse parti di città, in ragione principalmente di accessibilità attuale o programmata e servizi alla persona o alle attività, riconoscendo anche l'importanza, in alcuni casi, di limitare percentualmente alcuni degli stessi (ad esempio in materia di commercio non al dettaglio).
2) di limitare inoltre l'inserimento delle strutture di vendita a soli 2.500 mq di superficie di vendita all'interno del TUC e di subordinare l'insediamento di strutture di vendita di dimensioni maggiori nelle Aree di Trasformazione, fino a 15.000 mq di superficie di vendita, a specifiche valutazioni di impatto sull'accessibilità e sul traffico, e comunque alla contribuzione di oneri (oppure opere equivalenti) pari ad almeno il doppio delle attuali quantità previste.

11) Sulle quantità

Si chiede:

1) di esplicitare e chiarire il dimensionamento effettivo previsto dal PGT, in tutte le sue componenti, sia attraverso l'aggiornamento delle tabelle, sia attraverso un capitolo assegnato nella relazione illustrativa del Documento di Piano, dichiarando anche un'attribuzione funzionale (si veda Oss. Precedente), per quanto non rigida, affinché si possa prevenire, nella VAS aggiornata, ad una più corretta valutazione degli impatti complessivi e ad una stimabile corrispondenza con la domanda di servizi alla persona o alle attività.
2) di non consentire il computo della SIp esistente come dotazione aggiuntiva rispetto a quella conseguente all'applicazione degli indici assegnati negli ambiti di trasformazione in cui viene consentita.

12) Sulla programmazione attuativa del PGT

Si chiede di individuare nel PGT criteri operativi che definiscano tempi e priorità della programmazione attuativa del Piano nelle diverse parti di città, conferendo unitarietà e coerenza ai diversi interventi, e che soprattutto consentano efficaci "correzioni di rotta" qualora vengano rilevati esiti indesiderati del processo di attuazione dello stesso.

13) Sulla sostenibilità del PGT

Si chiede:

1) di integrare il Documento di Piano e la VAS con indagini più approfondite relative a mercato immobiliare, organizzazione amministrativa e tecnica, criticità e potenzialità del sistema della mobilità, aspetti economici-finanziari, aspetti ambientali, e di procedere alla riformulazione delle scelte fino alla dimostrata verifica di un'effettiva sostenibilità.

2) di prevedere, in mancanza di tali indagini e verifiche, positive, disposizioni che consentano di controllare ed eventualmente correggere in corso d'opera il processo di attuazione del Piano, ad esempio integrando le NTA del DDP, del PDS e del PDR con un nuovo articolo che potrebbe avere il seguente tenore:

"Art. ... - assoggettamento a procedura VAS

Le proposte di intervento riguardanti ambiti di superficie superiore a 100.000 mq di superficie territoriale sono assoggettate alla procedura VAS. La disposizione si applica anche nel caso di proposte successive ma adiacenti, la cui superficie complessiva sia superiore a quella indicata."

3) di integrare il Documento di Piano e le NTA del PGT nelle sue diverse articolazioni con argomentazioni e disposizioni che consentano un efficace monitoraggio dei processi attuativi del Piano nonché una loro eventuale correzione, indicando le risorse materiali e organizzative che si intendono individuare per il

raggiungimento di tale obiettivo.

14) Sugli aspetti economici

Si chiede:

- 1) Di integrare il punto 5.4.2 della relazione del DDP, dimostrando in modo puntuale la corrispondenza fra gli interventi previsti di interesse pubblico, per infrastrutture e servizi previsti dal PGT, e la stima dei relativi costi.
- 2) di rivedere la stima della sostenibilità finanziaria del PGT, comprendendo anche le voci di spesa e di entrata e relative agli ambiti di trasformazione, e individuando credibili forme di finanziamento atte a dimostrare quanto meno il pareggio fra i costi da sostenere e le relative entrate.
- 3) di aggiungere al termine del punto 5.4.2 della relazione del DDP la seguente considerazione: "Si sottolinea che il disavanzo generato per l'Ente pubblico, difficilmente colmabile mediante interventi ordinari, è superiore all'ordine di grandezza dell'incremento di valorizzare dei terreni edificabili privati"
- 4) di aggiungere, al fine della verifica della sostenibilità finanziaria del PGT nel corso del suo processo attuativo, all'art. 12 comma 2 delle NTA del PDS la seguente frase: " , nonché l'indicazione delle relative forme di finanziamento. L'insieme delle infrastrutture e dei servizi programmati, di cui sussista il finanziamento, costituisce riferimento fondamentale ai fini della valutazione della sostenibilità dell'attuazione del PGT."
- 5) di inserire in delibera il seguente punto: "A partire dalla data di approvazione del PGT, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono adeguati in modo tale da consentire l'attuazione dei servizi e delle infrastrutture previste dal Piano dei Servizi e dal PGT e coprire il disavanzo finanziario evidenziato dallo stesso."

15) Sui nuclei storici periferici

Si chiede:

- 1) Che la lettura delle caratteristiche storiche e paesaggistiche del territorio sia interamente rivista prestando maggiore attenzione alle caratteristiche qualitative dei nuclei storici periferici.
- 2) che le tavole a pag. 158 e 164 del DDP vengano modificate disciplinando come NAF i centri storici e nuclei di antica formazione individuati alla tav 3 – Sistema paesistico ambientale – del PTCP vigente, apportando se nel caso le necessarie e dimostrate precisazioni.
- 3) che le tavole a pag. 40 e 41 dell'allegato 5 del DDP – contenuti paesaggistici del piano – e le tavole D.02 – carta di sensibilità del paesaggio – vengano modificate disciplinando rispettivamente come nuclei di antica formazione e come nuclei storici esterni i centri storici e nuclei di antica formazione individuati alla tav 3 – sistema paesistico ambientale – del PTCP vigente.
- 4) che l'allegato 1 del PDR venga modificato individuando come NAF i nuclei di antica formazione individuati dal PTCP
- 5) che l'allegato 2 del PDR – carta attribuzione giudizio – venga modificato attribuendo il giudizio sintetico 4 – sensibilità paesistica alta – ai centri storici e nuclei di antica formazione individuati alla tav 3 – sistema paesistico ambientale – del PTCP vigente
- 6) che l'allegato 7 del PDR venga integrato estendendo l'indagine relativa ai complessi edilizi di valore storico e architettonico anche alle zone periferiche (nuclei storici periferici ed edilizia moderna d'autore).

16) Sull'housing sociale

Si chiede:

- 1) ricalibrazione delle suddivisioni dell'indice premiale nei casi di obbligatorietà di attuazione dello 0,35 così come indicato nell'art. 5 comma 1.1.2 delle norme di attuazione del documento di piano, indicando che l'edilizia residenziale abitativa (housing sociale) può essere alternativamente realizzata:
 - a) ☒ per interventi con contributi pubblici per l'affitto sociale
 - ☒ 50% di edilizia in affitto convenzionato, moderato e sociale
 - ☒ 50% di convenzionata ordinaria
 Per la quota del 50% di edilizia in affitto la quota di slp da destinare ad affitto sociale si stabilirà di volta in volta in funzione del contributo predeterminato e la restante parte sarà in affitto convenzionato
 - b) ☒ per interventi senza contributi pubblici per l'affitto sociale
 - ☒ 10% di edilizia in affitto convenzionato o moderato
 - ☒ 30% edilizia convenzionata agevolata
 - ☒ 60% di convenzionata ordinaria
 In alternativa all'edilizia in affitto per i casi di cui sopra sarà sempre ammessa la previsione edilizia in affitto a riscatto.
- 2) ricalibrazione delle suddivisioni dell'indice premiale nei casi di negoziabilità di attuazione dello 0,35 così come indicato nell'art. 9, comma 2, norme di attuazione del piano delle regole nella seguente maniera: per le aree con St fino a un massimo di 20.000 mq l'indice di edilizia residenziale abitativa (housing sociale)

può essere raggiunto alternativamente secondo le articolazioni, per la quota di 0,35 mq/mq, nel seguente modo:

- a) 50% edilizia convenzionata agevolata e 50% di convenzionata ordinaria
- b) 90% edilizia convenzionata agevolata e 10% di edilizia in affitto concordato o moderato.

Per le aree con ST superiore a 20.000 mq l'indice di edilizia residenziale abitativa (housing sociale) può essere raggiunto alternativamente secondo le articolazioni, per la quota di 0,35 mq/mq, nel seguente modo:

- c) Per interventi con contributi pubblici per l'affitto sociale

50% edilizia in affitto concordato o moderato

50% di convenzionata ordinaria

Per la quota del 50% di edilizia in affitto la quota di sociale si stabilirà di volta in volta in funzione del contributo predeterminato e la restante parte sarà in affitto convenzionato

- d) per interventi senza contributi pubblici per l'affitto sociale

10% di edilizia in affitto convenzionato o moderato

30% edilizia convenzionata agevolata

60% di convenzionata ordinaria

In alternativa all'edilizia in affitto concordato o moderato per i casi di cui sopra è sempre ammessa la previsione edilizia in affitto a riscatto.

17) Sul reticolo idrografico

Si chiede:

di inserire una norma transitoria per tutti i provvedimenti in itinere ed i casi di cui all'art. 34 del Piano delle regole, che ammetta la riduzione già effettuata, ma si propone al contempo di cassare il comma 8 art 22 dello stesso, che consente la deroga dal rispetto dei 4 mt lungo il reticolo idrografico per tutto il tessuto urbano consolidato.

PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

Premessa

Proposta di non accoglimento

Contrariamente a quanto indicato, già nelle fasi preliminari di PGT, parallelamente alla prima seduta della Conferenza di Valutazione VAS del 19 luglio 2007, è stato formalmente avviato il confronto con le associazioni e la cittadinanza tramite la convocazione di quattro Workshop Tematici in data 20 luglio 2007 ad accesso ed intervento libero; successivamente, tra novembre 2007 e giugno 2008 sono stati svolti incontri separati con gli stakeholders da parte dell'Assessorato allo Sviluppo del Territorio, tra i quali si ricorda quello con le Associazioni Ambientaliste del 26 febbraio 2008 in Urban Center (presenti Genitori Antismog, Legambiente, Ciclohobby, Italia Nostra, Comitato per la diversa localizzazione dei parcheggi – si rimanda all'Allegato 4 al Rapporto Ambientale e all'Allegato 1 al Parere Motivato per lista completa degli incontri). L'Ascolto della città ha inoltre previsto una serie di incontri con i Consigli di Zona tra novembre 2007 e febbraio 2008 e nel corso del mese di Novembre 2009, questi ultimi nell'ambito dell'acquisizione dei pareri dalle Parti Sociali a preludio dell'adozione del PGT.

Si ricorda inoltre che è stata effettuata la messa a disposizione al pubblico del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale a partire dal 5 Agosto 2009 ed i materiali di PGT e VAS adottati dal Consiglio Comunale sono stati depositati a partire dal 15 settembre 2009 per la presentazione di osservazioni e l'acquisizione di nuovi elementi conoscitivi e valutativi, nonché per l'acquisizione dei pareri delle parti sociali.

Durante il percorso del PGT si sono prodotti disallineamenti tra gli atti del Piano e quelli della VAS; occorre a tal proposito considerare che a partire dall'anno 2005 vi è stata una progressiva introduzione e precisazione in termini procedurali di VAS. Ciò si è verificato sia a livello regionale (gli indirizzi generali per la VAS sono stati emanati tramite DCR del 13 marzo 2007, ma l'effettiva implementazione della VAS, dal punto di vista tecnico-procedurale, è avvenuta a seguito della DGR del 27 dicembre 2007, con l'introduzione dei modelli metodologici per i diversi piani e programmi, e con le successive modifiche ed integrazioni) che nazionale (D. Lgs. 152/2006 modificato dal D. Lgs. 4/2008 e dal D. Lgs. 128/2010, con conseguente obbligo di adeguamento delle disposizioni regionali).

Si è di fatto in una condizione normativa non ancora completata o contraddittoria sotto alcuni profili applicativi, entro cui si è dovuta gestire la rilevante complessità dello specifico caso milanese. In tal senso si spiegano anche alcuni disallineamenti che sono intervenuti nel processo, che si ritengono comunque risolti con la predisposizione degli atti finali in vista dell'approvazione.

1) Proposta di non accoglimento

Viene chiesto che la relazione del documento di Piano venga integrata con uno specifico paragrafo che esamini le relazioni della città con il contesto territoriale anche di livello nazionale e internazionale. Sotto questo profilo si fa notare che ampie parti del Documento di Piano sono dedicate alla collocazione di Milano nel suo contesto sia territoriale di area vasta che come posizionamento della città nei confronti della realtà

nazionale ed internazionale.

Non solo, molte delle politiche definite dal DDP e poi tradotte negli strumenti collegati, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, pongono in campo strumenti attuativi capaci di fornire elementi di risposta concreti alla necessità di relazione con la realtà della regione urbana.

2) Proposta di non accoglimento

L'individuazione delle aree agricole, classificabili come "strategiche" o meno, nell'ambito del Parco Agricolo Sud Milano, non potrà che avvenire di concerto ed in accordo con l'Ente gestore del Parco e la Regione Lombardia. Non sussistono controindicazioni fatto che ciò possa avvenire contemporaneamente o successivamente alla formalizzazione delle scelte sugli assetti dei Piani di Cintura Urbana.

3) Proposta di non accoglimento

L'individuazione delle aree agricole strategiche nell'ambito del Parco Agricolo Sud Milano, non potrà che avvenire di concerto ed in accordo con l'Ente gestore del Parco e la Regione Lombardia. Non sussistono controindicazioni fatto che ciò possa avvenire contemporaneamente o successivamente alla formalizzazione delle scelte sugli assetti dei Piani di Cintura Urbana.

4) Proposta di non accoglimento

1) Il PGT nel tessuto urbano consolidato prevede che le aree libere a verde colto o incolto siano inserite quasi integralmente come nuove aree per il progetto del verde urbano dal Piano dei Servizi. I diritti edificatori vengono quindi a essere 'spesi' in aree già edificate o comunque compromesse, in modo che possano essere riqualificate.

Il consumo di suolo in ambito urbanistico, soprattutto all'interno di un tessuto urbano consolidato, non può essere limitato alla sola lettura di uno stato di fatto, una fotografia come nel caso dello studio CLC, ma deve essere integrato con le previsioni di trasformazione urbana del Piano e anche dalle soluzioni progettuali scelte.

Allo stato attuale il PGT ha assunto come calcolo del consumo di suolo quanto previsto dalla Provincia di Milano nella DGP n. 332 del 24-05-2006 al punto 4.2, dove sono indicate le regole per la stesura della relativa cartografia. In particolare si individua la delimitazione del perimetro dell'urbanizzato come stato di fatto, che porta alla definizione di una percentuale massima di consumo di suolo, e quindi si identifica quanta superficie di espansione è possibile. Il Piano risulta coerente con la percentuale massima prevista del 1%.

Il controllo periodico dello stato di attuazione del Piano e i parametri definiti per il monitoraggio, tempi e modalità, sono previsti e spiegati nel Rapporto ambientale.

2) Nel PGT si introdurrà la Rete Ecologica Comunale (REC) a seguito del recepimento delle previsioni della Rete Ecologica Regionale (RER) e della Rete Ecologica Provinciale (REP), integrando ad essa: le previsioni relative al sistema del verde definito dal Piano dei Servizi, comprensivo dei Raggi verdi e dei corridoi ecologici; le compensazioni ecologiche derivanti dall'attuazione degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano e da altre trasformazioni in corso (provvedimenti in itinere) e future che lo richiedano; i miglioramenti ecologici entro la fascia di 500 mt prefigurati dal PTR Navigli.

In particolare si adegueranno le Norme di attuazione alle modalità di attuazione scelte della REC.

5) Proposta di non accoglimento

L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. E, delle Norme di Attuazione del Documento di Piano, gli Ambiti di Trasformazione di Interesse Pubblico Generale (ATIPG) sono parti di territorio sia interni che esterni al Tessuto Urbano Consolidato per le quali le trasformazioni urbanistiche previste, oltre a rivestire carattere di strategicità generale, sono anche finalizzate a opere o interventi di particolare rilevanza per la città, sotto il profilo dell'interesse pubblico e generale; inoltre i medesimi ambiti sono ivi compresi gli ambiti del Parco Regionale Agricolo Sud Milano assoggettato alla disciplina dei Piani di Cintura Urbana (PCU), previsti e normati dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco stesso.

Il Consiglio Comunale con la deliberazione di adozione n. 25 del 13-14/7/2010 ha emendato la precedente disciplina del comma 1.3.1 dell'art. 5 delle Norme di Attuazione del Documento di Piano oggetto della proposta di adozione con l'attuale disciplina del comma 1.3.1 attualmente vigente.

Per quanto attiene all'indice di edificazione, esso ha natura di proposta ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del PTC del Parco stesso.

Le schede di indirizzo per l'assetto del territorio riportano indicazioni progettuali di impostazione morfotipologica degli interventi previsti ma il carattere dell'indicazione non è vincolante.

Le schede hanno lo scopo di guidare la forma ed il contenuto dello spazio pubblico ma non quello di

imporre nel modo più assoluto una predisposizione morfologica e funzionale delle aree finita. Negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano gli interventi di trasformazione urbanistica previsti nelle schede di indirizzo per l'assetto del territorio sono assoggettati a Piani Attuativi che ne conformano la disciplina di uso del suolo e pertanto le considerazioni espresse sono rimandate alla fase attuativa.

6) Proposta di non accoglimento

In oggetto alla richiesta del punto 1 si propone il non accoglimento in quanto la richiesta avanzata dall'Osservante è in contrasto con i trinci del Piano adottato dal Consiglio Comunale per quanto riguarda le richieste dei punti 2 e 3 il catalogo dell'offerta dei servizi individua le indicazioni espresse in termini di fabbisogni (domanda), attraverso lo strumento delle schede NIL viene descritta, alle pagine dalla 1 alla 3 la situazione dei servizi, la loro collocazione geografica e le quantità, quanto proposto potrà essere valutato in fase di aggiornamento come prescritto dagli articoli 4 comma 6 e art. 2 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi

per quanto in oggetto al punto 4 si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'Osservante.

Per quanto riguarda i punti 5 e 6 La politica dei servizi e la metodologia d'individuazione del fabbisogno sono espressi al capitolo 2.3 della Relazione del Documento di Piano ed ai capitoli 4.1.2.1 e 4.2 della Relazione del Piano dei Servizi. Si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna dimostrazione della valutazione quantitativa sostenuta dall'Osservante.

7) Proposta di non accoglimento

1) Per quanto riguarda il punto 1 il Piano dei Servizi riporta nella tav. S.01 i servizi pubblici comunali esistenti localizzati su area di proprietà del Comune di Milano in quanto servizi confermati nella loro destinazione, facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione e pertanto una loro dismissione deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Tutti gli altri servizi siti non su area di proprietà comunale riconosciuti dal catalogo dei servizi alla persona, esistenti pubblici (non su area di proprietà del Comune di Milano) e privati (accreditati e convenzionati) sono mappati nell'allegato 3 "Le 88 schede NIL" e nell'allegato 4 – La città pubblica del Piano dei Servizi.

2) Per il punto 2 non si concorda con la richiesta per quanto già detto al punto 1.

3) La proposta avanzata al punto 3 non è accolta in quanto la tavola Allegato 4 – La città Pubblica del Piano dei Servizi non è una tavola conformativa ma una tavola ricognitiva che raccoglie rappresenta tutte le informazioni riguardanti la città pubblica (verde, servizi)

4) Per quanto richiesto al punto 4 si propone non accogliere l'Osservazione in quanto non viene avanzata alcuna proposta di modifica puntuale agli elaborati del Piano dei Servizi in relazione alla tesi sostenuta dall'Osservante.

5) l'accoglimento dell'articolo proposto al punto 5 pregiudicherebbe la coerenza complessiva della struttura normativa del PdS.

8) Proposta di non accoglimento

1) L'Osservazione non è da ritenersi accoglibile in quanto la classificazione dei tessuti si è basata sul lavoro delle tassonomie operato dal Politecnico di Milano. L'esito della redazione dei contenuti paesaggistici del Piano ha determinato la suddivisione in ambiti, NAF, ADR e ARU, ove sono state disciplinate le peculiarità di tali tessuti; le finalità avocate dall'Osservante possono essere quindi trovate all'interno dell'intero apparato composto da elaborati grafici e Normative allegate che compongono il PGT. Entro tali ambiti possono essere identificati anche parti di impianto berutiano, brani della città giardino e i quartieri razionalisti e di impianto moderno. Ulteriore passaggio che tuteli tali valori è predisposto anche dalla Carta di sensibilità del paesaggio e da quella dell'attribuzione del giudizio sintetico.

2) L'Osservazione non è da ritenersi accoglibile in quanto il PGT, negli elaborati descritti per la precedente osservazione 8.1, propone regole che disciplinano questi interventi.

9) Proposta di non accoglimento

1) L'Osservazione non è da ritenersi accoglibile in quanto ai tessuti che ricadono negli Ambiti di Rinnovo Urbano, è stato riconosciuto, dal punto di vista morfologico, un valore non omologabile al tessuto urbano dal Disegno Riconoscibile. Elaborando un apparato normativo più flessibile, rispetto alle tassonomie dell'ADR, si ricompongono ambiti urbani che necessitano riorganizzazione e si lascia la possibilità ad un maggior ventaglio di possibilità alla risoluzione tipo-morfologiche.

2) L'Osservazione non può essere accolta in quanto il passaggio privati aperti all'uso pubblico, così come da art.17 comma 2 lett.c, sono già pensati per consentire una maggior permeabilità pedonale e ciclabile nei tessuti; non necessitano quindi un aggravio burocratico come il convenzionamento.

10) Proposta di non accoglimento

La determinazione di ammettere le destinazioni funzionali con una percentuale libera all'interno del c.d. mix funzionale urbano è stata determinata da una attenta osservazione di quanto è accaduto con le limitazioni imposte dal vigente Piano Regolatore Generale. Il governo del territorio urbano a partire dalle destinazioni funzionali ha determinato sperequazioni e ingiusti rincari dei prezzi dei suoli e degli immobili dovuti al contingentamento delle quantità che peraltro sono state ben lungi dal raggiungere quelle inizialmente previsto dal PRG.

Pertanto si ritiene estremamente innovativo e liberalizzante consentire la libera collocazione delle funzioni che riguardano la vita della città, residenza, ufficio, servizi commerciali di vicinato, seguendo uno schema libero che consenta altresì di ampliare a dismisura l'offerta e pertanto di tendere sostanzialmente ad una riduzione dei prezzi delle aree e del costruito. Si ritiene che tale manovra consenta soprattutto l'inserimento di giovani coppie, di attività miste di residenza e ufficio o laboratorio, di tutto un insieme creativo che oggi è costretto dalla rigidità della norma ad operare ai limiti della stessa.

Per quanto riguarda le previsioni delle medie strutturali di vendita si ritiene che nulla debba essere modificato nel piano in quanto la legge regionale di per sé impone le verifiche richieste sopra la soglia della media strutturale.

11) Proposta di non accoglimento

In merito all'osservazione relativa al dimensionamento del PGT, si rileva come si debbano distinguere i dati quantitativi contenuti nel PGT, in particolare nel capitolo 5 del Documento di Piano, e i dati utilizzati per il Rapporto Ambientale della VAS.

Per quanto riguarda i dati contenuti nel capitolo 5 del DdP, questi saranno modificati e ridefiniti a partire non più dalla slp generata ma dalla massima slp ammissibile negli Ambiti di Trasformazione, dalla nuova slp insediabile nel TUC e da quanto previsto dalla Norma transitoria. I dati relativi all'area Expo non vengono inclusi in quanto fanno riferimento ad un procedimento esterno al PGT ancora in corso. In sede di VAS è stato, tuttavia, definito uno scenario comprensivo anche dell'attuazione dell'area Expo. Sempre in sede di VAS è stato definito un mix funzionale per gli ambiti di trasformazione utilizzando il mix funzionale utilizzato nelle principali trasformazioni avvenute a Milano negli ultimi anni, o, quando presenti, dai mix definiti nei rispettivi AdP o PII, per quanto ancora in corso.

12) Proposta di non accoglimento

Si chiede di individuare nel PGT criteri operativi che definiscano tempi e priorità della programmazione attuativa del piano nelle diverse parti di città. Sotto questo profilo si richiama quanto già esposto in risposta ad altre osservazioni. Il quadro temporale del PGT, o meglio degli scenari descritti dal documento di Piano, costituisce un riferimento a lungo termine per la attuazione che avverrà con modalità e tempi diversi a seconda se si tratti degli ambiti di trasformazione urbana, per i quali è obbligatoria la pianificazione attuativa, e che quindi consentiranno, nel rispetto degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nelle schede relative, di correggere la rotta in corso di adozione e approvazione. Per le parti di territorio del Tessuto Urbano Consolidato invece la normativa consente interventi di manutenzione urbanistica in modalità semplice o convenzionata e quindi con una facilitazione per il rinnovamento urbano e il raggiungimento di quegli obiettivi di risanamento energetico e strutturale che corrispondono agli obiettivi fondamentali del Piano.

13) Proposta di non accoglimento

1. Si chiede di integrare il Documento di Piano e la VAS con indagini più approfondite relative al mercato immobiliare, organizzazione amministrativa e tecnica e ad altri temi relativi. A tal riguardo si fa notare la genericità dell'osservazione. In riferimento al mercato immobiliare, a titolo di esempio, per quanto le indagini siano puntuali e scientifiche è ben difficile stabilire al di fuori di scenari possibili, come del resto ha fatto il PGT, quali effettivamente siano le aree di interesse e gli sviluppi conseguenti. Anche sotto il profilo organizzativo e della macchina amministrativa è da sottolinearsi che l'amministrazione comunale ha dato il via ad una serie di approfondimenti organizzativi che hanno come tema l'attuazione del PGT che ovviamente non può essere fatta con le strutture odierne.

2. la proposta di controllo dell'attuazione di Piano tramite l'inserimento, all'interno delle NTA dei Documenti, dell'articolo proposto, ed in generale di meccanismi di assoggettamento automatico a VAS di proposte di intervento riguardanti superfici superiori ad una soglia predeterminata non può essere accolta in quanto le disposizioni vigenti in materia non indicano soglie quantitative oltre le quali vige l'obbligatorietà di assoggettamento a VAS; la Valutazione Ambientale Strategica deve essere effettuata per i piani/programmi suscettibili di comportare effetti significativi sull'ambiente, a prescindere dalla sola estensione territoriale dell'intervento proposto.

3. ciò che viene osservato in questo punto è puntualmente descritto nel Piano dei servizi e disciplinato da

una apposita norma.

14) Proposta di non accoglimento

1. Si conferma quanto espresso nel cap. 5.4.2., secondo il quale “le previsioni relative al costo d'intervento di un insieme di opere a partire dal progetto di piano presentano una certa aleatorietà revisionale in ragione del livello informativo del progetto e dell'orizzonte temporale entro cui si sviluppano le valutazioni. Ne consegue che, le successive analisi restituiscano un quadro di massima della sostenibilità finanziaria del PdS; sarà la programmazione triennale delle opere in relazione alle opportunità di revisione dell'ammontare degli oneri prevista all'art. 44 comma 1 della LR 12/2005 ad affinare le successive analisi”.

2. Si conferma quanto affermato a pagina 354: “In linea generale, sulla base degli Ambiti di Trasformazione analizzati è tuttavia possibile affermare che:

- l'apporto in termini di contributo alla città pubblica che nell'ambito della pianificazione attuativa viene realizzato direttamente dall'operatore ammonta a 755 milioni di euro e rappresenta un mancato esborso finanziario dell'amministrazione per la realizzazione delle dotazioni territoriali previste nel PGT;
- il profitto dell'operatore, articolato per ciascun progetto e nel complesso degli AT, pari a 1.760 milioni di euro rappresenta la condizione senza la quale non può innescarsi il processo di cooperazione tra sviluppatori privati e amministrazione pubblica;
- il margine di negoziazione finanziario, connesso a ciascun progetto e complessivo, ammonta orientativamente a 603 milioni di euro e rappresenta la quota di plusvalore che l'amministrazione può richiedere oltre quanto dovuto per legge e quanto assicurato dall'impiego della strumentazione attuativa. Tale valore indica la capacità dell'amministrazione di reimpiegare tale componente nella realizzazione della città pubblica che diviene fondamentale nella prospettiva della sostenibilità finanziaria del PGT”.

3. L'Osservazione non può essere accolta, in quanto saranno le valutazioni effettuate in sede di pianificazione attuativa a dare il giusto rapporto tra risorse private attivabili dalle trasformazioni e esigenze in termini di città pubblica.

4. L'osservazione non può essere accolta, in quanto il suo accoglimento minerebbe la coerenza complessiva del PGT.

5. L'osservazione non può essere accolta, in quanto non risulta pertinente rispetto al PGTOggetto di osservazione, ma riguarda altro procedimento.

15) Proposta di non accoglimento

1) L'osservazione non può essere accolta in quanto l'analisi dei Nuclei storici esterni ha valutato che essi sono già stati identificati e studiati, per i loro aspetti storici e paesaggistici, all'interno delle Varianti relative alle zone A e B2 di Recupero, di cui si sono recepiti interamente i contenuti.

2) L'osservazione non può essere accolta in quanto, così come da art. 34 delle NTA del PdR, decorso il termine di cui al comma 1, si provvederà alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.

3) L'osservazione non è accoglibile in quanto l'operazione di individuazione della sensibilità paesaggistica, ai fini dell'attribuzione del giudizio sintetico di sensibilità, è stata operata seguendo criteri omologabili a quelle dell'intero corpo del PGT.

4) L'osservazione non è accoglibile in quanto l'analisi dei Nuclei storici esterni ha valutato che essi sono già stati identificati e studiati, per i loro aspetti storici e paesaggistici, all'interno delle Varianti relative alle zone A e B2 di Recupero, di cui si sono recepiti interamente i contenuti; in questa tavola non compaiono quindi tali indicazioni.

5) L'osservazione non è accoglibile in quanto l'allegato 2 succitato già riporta il giudizio sintetico di sensibilità 4 per quei nuclei che il PGT ha ritenuto di identificare.

6) L'osservazione non è accoglibile in quanto per i Nuclei di antica formazione identificati sulla R.03 e R.04 sono già stati individuati i Complessi edilizi di valore storico architettonico: Per Gli altri ambiti, giacenti nelle zone di recupero A e B, si faccia riferimento agli elaborati delle relative Varianti.

16) Proposta di non accoglimento

Uno dei cardini strategici del PGT riguarda l'implementazione di una strategia per supportare il problema della casa e del disagio abitativo legato anche al mercato dell'affitto, oggi divenuto un passaggio chiave per lo sviluppo di Milano. L'obiettivo è quello di attivare un piano casa che non si appoggi sul soggetto pubblico, perseguendo il mix funzionale e sociale, ma su un sistema fortemente sussidiario che garantisca un'alta qualità della vita, dal punto di vista operativo il meccanismo che l'amministrazione comunale propone di attuare è basato su una serie di incentivi che favoriscano la realizzazione di nuove quote di edilizia residenziale convenzionata, in vendita ed in affitto o a canone sociale, moderato o concordato, da parte dell'operatore privato. Nella sostanza, il meccanismo prevede che contestualmente alla realizzazione dei nuovi alloggi di edilizia libera, all'operatore venga conferita una volumetria aggiuntiva, a condizione che questa rispetti alcune condizioni stabilite dal soggetto pubblico in termini di quote per i differenti regimi di

proprietà o affitto, di requisiti soggettivi di assegnazione o ancora di prezzi di vendita o canoni di locazione. Il PGT dispone l'obbligo di realizzare negli ATU forme di housing sociale (art. 5 DPP) e incentiva volumetricamente nel TUC nonché nei Piani Attuativi (art. 9 NTA DPR). Ciò ulteriormente esplicitato nella deliberazione C.C. n. 42/2010 con la quale si è definito puntualmente l'housing sociale per Milano. Le possibilità di rimodulazione di alcuni indici determinati nella categoria di housing sociale può avvenire, come è già previsto nelle norme del PGT, previa accettazione dell'Amministrazione Comunale e relativa compensazione dalla realizzazione di opere pubbliche. In pratica il valore di tale opera deve essere corrispondente all'equilibrio economico – finanziario che sarebbe determinato qualora si fossero realizzate le tipologie di housing sociale. Si propone il non accoglimento.

17) Proposta di accogliere parzialmente

Si propone di poter accogliere parzialmente l'osservazione mantenendo nel Tessuto Urbano Consolidato la fascia di rispetto di quattro metri per i corsi d'acqua scoperti, non appartenenti al Reticolo Idrico Principale. Invece per quanto riguarda i corsi d'acqua tombinati non appartenenti al Reticolo Idrico Principale, presenti nel Tessuto Urbano Consolidato, si ritiene, qualora sia necessario ai fini del rispetto della morfologia urbana e degli allineamenti dei fronti edificati, di proporre che la fascia di rispetto possa essere ridotta fino ad un minimo di un metro fermo restando le verifiche di ammissibilità statica ed idraulica di dettaglio, da redigersi a carico e sotto la responsabilità del richiedente l'intervento.

Si ritiene che detta riduzione possa essere ammissibile in quanto i corsi d'acqua tombinati in questione sono regolati e contenuti all'interno di apposite strutture (tombinature) di regola abbondantemente sovradimensionate rispetto alle portate convogliate in base alle concessione di derivazione.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua tombinati e scoperti, appartenenti al Reticolo Idrico Principale, in mancanza di apposite verifiche di sostenibilità idraulica relative ai corsi d'acqua in questione, tali da poter derogare i limiti previsti dal R.D. 523/1904, così come previsto dalla deliberazione regionale VII/13950 del 1° agosto 2003, si mantiene una fascia di rispetto di metri 10.

Conseguentemente, viene modificata la tabella del comma 2 dell'art. 22 del Piano delle Regole nella parte in cui è prevista la sigla delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua tombinati del Reticolo Idrico Minore di 4/A che viene sostituita con 4/1 e la sigla delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua a cielo aperto e tombinati del Reticolo Idrico Principale pari a 4/A, che viene sostituita con 10.

Mentre per quanto concerne la richiesta di cassare il comma 8 dell'art. 22, che consente la deroga dal rispetto dei 4 metri lungo il reticolo idrografico per tutto il Tessuto Urbano Consolidato si rileva che, in accoglimento dell'osservazione in atti Pg 882760/2010 del 12/11/2010, si è modificato il comma 8 sostituendolo con un nuovo comma che, riarticolato all'interno del dispositivo dell'art. 22, diventa il comma 7.

Il comma 7 dell'art. 22 modificato diventa: "Per i corsi d'acqua tombinati presenti nel tessuto urbano consolidato, qualora sia necessario ai fini del rispetto della morfologia urbana, della continuità e degli allineamenti dei fronti edificati, è consentita la riduzione della fascia di cui al precedente comma 2 comunque fino ad un minimo di un metro, fermo restando la verifica di ammissibilità accertata da una relazione di studio idraulico".

Infine si precisa che il parziale accoglimento dell'osservazione, così come il parziale accoglimento dell'osservazione atti PG 882760/2010 rimangono subordinati all'espressione del parere tecnico vincolante da parte della Regione Lombardia.

Testo Approvato

Viene modificata la tabella del comma 2 dell'art. 22 del Piano delle Regole nella parte in cui è prevista la sigla delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua tombinati del Reticolo Idrico Minore di 4/A che viene sostituita con 4/1 e la sigla delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua a cielo aperto e tombinati del Reticolo Idrico Principale pari a 4/A, che viene sostituita con 10.

*Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	888046/2010
<i>Richiedente</i>	GIACOMINI MARILISA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva che, il PGT, in quanto nuovo strumento di governo urbanistico rivolto alla cittadinanza, non è - per la stessa - di facile e immediata consultazione. Viene altresì descritto come macchinoso e dispersivo, appesantito da troppi documenti complementari, sostanzialmente, poco chiaro. Propone, al fine di facilitarne la consultazione (e i necessari controlli dei soggetti interessati), che i documenti - finalizzati all'inquadramento, allo sviluppo, ecc. - siano più essenziali, sintetici e puntuali.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il PGT è complesso e i documenti da cui risulta composto sono quelli previsti dalla LR 12/2005. L'Amministrazione ha comunque promosso iniziative volte alla comunicazione e alla comprensione dello strumento, da dvd navigabili a workshop formativi.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI					
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE					
Data	15/11/2010	PG	888418/2010			
Richiedente	STAMIRA SRL					
Proprietà	PALAZZO AVEROLDI SRL					
Localizzazione	VIA STAMIRA D'ANCONA	Civico	27	/	ZD	2
NIL d'appartenenza						
Foglio	199					
Mappali	474					
Subalterni	1,2					
Sintesi osservazione	Si richiede un generico aumento delle superfici scomputabili in caso di destinazione alberghiera e in subordine un'incremento dell'edificabilità per l'area di proprietà di 1700 mq					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	La richiesta è inaccettabile da un lato per l'assoluta genericità e dall'altro per la mancanza del requisito di un interesse non particolare					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	888503/2010
<i>Richiedente</i>	VALERIA CORBELLA-GENITORI ANTISMOG		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	1) Mancanza di integrazione del Rapporto Ambientale prima della presente fase di consultazione pubblica. "Si richiede pertanto che, a seguito dell'integrazione del Rapporto Ambientale, sia aperta al pubblico una breve finestra consultiva su di esso, prima che il PGT sia sottoposto al Consiglio Comunale per il voto di approvazione". 2) L'arco temporale considerato dal Pgt è vent'anni, quando il DDP ha validità di soli cinque anni. "Si richiede pertanto che tutti gli obiettivi, le valutazioni, le stime e le azioni di monitoraggio previste dal PGT contengano dati a cinque anni dall'approvazione dello stesso Piano." 3) Inquinamento atmosferico a) Il Rapporto Ambientale dovrebbe fare riferimento, per i valori limite dei vari inquinanti, alle direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE (allega tabella). E' proprio ai limiti di legge che il Rapporto Ambientale dovrebbero fare riferimento nell'ipotizzare ed elaborare una valutazione che determini, in relazione al P.G.T., se quest'ultimo sia consistente e compatibile, non solo in prospettiva fra vent'anni, ma altresì medio tempore, con il rispetto di tali limiti di legge sugli inquinanti dell'aria: Il Piano di Governo del Territorio e la correlativa azione Comunale ordinaria devono essere volti, con piani a medio e lungo termine che riducano le fonti ed i carichi emissivi, a mettere in atto ogni garanzia ed azione per il rispetto di detti limiti di legge che oggi, sono almeno PM10, NO2 e Ozono costantemente, abbondantemente e ripetutamente già violati. b) il Comune di Milano, secondo l'art. 9 D.lgs. 155/2010, ha responsabilità nell'adozione misure di riduzione delle immissioni. Il RA non si cura di contrastare un'impostazione del PGT in termini di incremento del traffico privato e all'adozione di vaste aree con ridottissime o nulle emissioni, pare rinunciando completamente ad una pianificazione specifica e coerente. c) l'azione amministrativa Comunale nella predisposizione del PGT non deve e non può limitarsi al rispetto dei limiti odierni, ma deve ideare, programmare ed implementare azioni e piani volti al raggiungimento di livelli di inquinamento più bassi di quelli vigenti oggi (art 174 del Trattato CE, comma 1) d) il RA nello specifico capitolo sull'Aria (Cap. 3.10, pag. 113) non affronta in modo specifico: - il carico aggiuntivo di inquinamento per effetto degli interventi introdotti con il PGT e del cumulo con quelli in corso di realizzazione - la programmazione di interventi urbanistici che evitino un eventuale carico aggiuntivo o l'attuale carico inquinante del traffico privato e) il R.A. è carente ignorando totalmente la necessità di valutazioni intermedie degli sviluppi del PGT, valutazioni che verosimilmente sarebbero molto peggiori di quelle prospettate per il 2030 (miglioramenti tecnologici di rilievo ecc.) e come sia assai preoccupante e da non sottovalutare l'ammissione, contenuta nel R.A: di un incremento dell'11% del particolato da usura in conseguenza dell'incremento delle percorrenze e del traffico cittadino. Il PGT deve dunque, non solo tendere al rispetto dei limiti legali nel più breve tempo possibile ma inoltre ad una riduzione degli inquinanti in atmosfera in conformità ai principi di ordine generali prescritti dalla Direttiva 2008/50/CE. f) l'intero RA non prefigura l'impatto del PGT, medio tempore così come a lungo termine, sul rispetto delle prescrizioni di legge sugli inquinanti dell'aria, previste per la tutela della salute umana, limiti già oggi previsti dalle Direttive vigenti (in primo luogo 2008/50/CE) g) i dati utilizzati nel RA non sono presumibilmente corretti in funzione all'andatura che si può (in base alla ricerca effettuata dal JRC) ragionevolmente ipotizzare come media per Milano h) un ulteriore incremento del traffico privato al 2030 non può che comportare un ulteriore rallentamento dell'andatura media, con conseguente incremento delle emissioni per veicolo. 4) Mancanza di aree verdi di rispetto dall'inquinamento facilmente fruibili dalle fasce deboli della popolazione. "In considerazione della diretta proporzionalità dei livelli d'inquinamento dell'aria alla prossimità delle aree		

rispetto alle arterie di scorrimento e alla vicinanza al traffico si chiede che il PGT venga rivisto al fine di creare in ambito comunale numerose, diffuse e adeguate aree verdi ad adeguata distanza dai viali di scorrimento automobilistico”.

5) La mobilità cittadina attuale è incentrata sul traffico veicolare privato, in particolar modo per supportare gli spostamenti pendolari e per la logistica. Tale impostazione è del tutto insostenibile dal punto di vista ambientale. Si segnala in particolare

☐a) la mancata ricognizione delle criticità attuali. L’affermazione del Parere Ambientale “l’analisi di dettaglio degli effetti sui singoli settori della rete stradale delle trasformazioni urbanistiche potenziali conseguenti all’adozione del nuovo PGT è demandata alle procedure di VAS previste per i singoli strumenti urbanistici attuativi” è illogica.

☐b) la VAS non prevede l’opzione “0”

☐c) mancanza di scenari alternativi. Il PGT dà per scontate decisioni che non lo sono, senza peraltro valutare i loro effetti sulla mobilità, né prevede alternative (es. interquartiere nord, dismissione interscambio Porta Genova)

d) mancanza di stime di mobilità sugli effetti del PGT nel periodo 2011/2030

e) mancanza di stime sugli stati di realizzazione delle infrastrutture di trasporto pubblico nel periodo 2011/2030.

5 bis) L’osservante ritiene sia necessario colmare il PGT di alcune lacune:

I.☐includere nel PGT le misure già proposte per la consultazione referendaria (cfr. www.milanosimuoove.it)

II.☐integrare l’art. 4.1 delle NTA del DDP sia integrato come evidenziato:

“Gli indici di cui ai successivi articoli si applicano negli ambiti di trasformazione, il loro utilizzo è subordinato al reperimento delle dotazioni di servizi previste dalle presenti norme e al raggiungimento di elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico corrispondenti a quelli indicati all’articolo 8 delle norme di attuazione del Piano delle Regole”.

III.☐lo stesso PGT dovrebbe già contenere un’individuazione dei principali flussi pendolari e, soprattutto, una serie di proposte per la pianificazione che trascende i confini comunali.

6) Politiche di riduzione della CO2.

☐a) il PGT non prevede politiche di riduzione della CO2

b) nelle controdeduzioni allegate al Parere Ambientale non si fa cenno al Piano di Azione per l’Energia sostenibile e il Clima.

“Si richiede che, in attesa di procedere all’adozione del suddetto Piano di Azione, il PGT, per quanto possibile, ne riporti gli obiettivi e le azioni”.

PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

1) Proposta di non accoglimento

Durante il percorso del PGT si sono prodotti disallineamenti tra gli atti del Piano e quelli della VAS; occorre a tal proposito considerare che a partire dall’anno 2005 vi è stata una progressiva introduzione e precisazione in termini procedurali di VAS. Ciò si è verificato sia a livello regionale (gli indirizzi generali per la VAS sono stati emanati tramite DCR del 13 marzo 2007, ma l’effettiva implementazione della VAS, dal punto di vista tecnico-procedurale, è avvenuta a seguito della DGR del 27 dicembre 2007, con l’introduzione dei modelli metodologici per i diversi piani e programmi, e con le successive modifiche ed integrazioni) che nazionale (D. Lgs. 152/2006 modificato dal D. Lgs. 4/2008 e dal D. Lgs. 128/2010, con conseguente obbligo di adeguamento delle disposizioni regionali).

Si è di fatto in una condizione normativa non ancora completata o contraddittoria sotto alcuni profili applicativi, entro cui si è dovuta gestire la rilevante complessità dello specifico caso milanese. In tal senso si spiegano anche alcuni disallineamenti che sono intervenuti nel processo, che si ritengono comunque risolti con la predisposizione degli atti finali in vista dell’approvazione.

2) Proposta di non accoglimento

Si propone di non accogliere l’osservazione in quanto se è pur vero che la legge indica nel termine dei cinque anni la validità del Documento di Inquadramento, si è ritenuto fondamentale, sotto il profilo urbanistico, dato il fatto che il presente PGT è il primo PGT delineare uno scenario di almeno un trentennio al fine di costituire un riferimento a più lunga durata in funzione dei successivi aggiornamenti che necessariamente verranno ad essere approvati.

Evidentemente le stime, le azioni di monitoraggio, le valutazioni relative andranno condotte per i rispettivi di validità degli strumenti e delle varianti che si andranno a definire.

3) Proposta di non accoglimento

a)☐AMAT proporrà, con separato documento, di inserire nel Rapporto Ambientale lo schema completo

dei limiti normativi attualmente vigenti sulla base del recente Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la Direttiva 2008/50/CE 'relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa' e sostituito le disposizioni attuative della Direttiva 2004/107/CE 'concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente', istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Si segnala che, pur essendo corretto il dato relativo ai superamenti del Valore Limite delle concentrazioni giornaliere di PM10, il dato riportato a proposito dei superamenti del Valore Limite riferito alla concentrazione oraria di NO2 pari a 200 ug/m3 nella stazione di via Senato è errata. I dati orari delle concentrazioni di NO2 rilevati dalla rete gestita da ARPA Lombardia, pubblicamente disponibili sul sito web www.arpalombardia.it, consentono di valutare che presso la stazione di via Senato non è stato rilevato alcun superamento del Valore Limite di 200 ug/m3 nel periodo citato (01.01.2010 - 23.03.2010); si segnala, inoltre, che tale limite non appare superato in tale stazione a tutto il 30.11.2010. A titolo di informazione si riportano nel seguito i dati relativi al numero di superamenti del Valore Limite di 200 ug/m3 riferito alle concentrazioni orarie, per le stazioni per cui ve ne sono stati, nel periodo 01.01.2010 - 23.03.2010:

MI-via Pascal: 4 superamenti,

MI-p.le Zavattari: 2 superamenti,

MI-v.le Liguria: 1 superamenti.

g) oltre a ribadire quanto già riportato nelle precedenti controdeduzioni alle osservazioni sul Rapporto Ambientale, si vuole aggiungere anche il fatto che le Valutazioni di sostenibilità ambientale si basano, come più volte ribadito, sulle Analisi e valutazioni trasportistiche dettagliate nell'Allegato 3 del Rapporto Ambientale. La velocità media di percorrenza, utilizzata per la stima delle emissioni atmosferiche da traffico, è anch'essa fornita dal modello di assegnazione e dunque costituisce un parametro che è parte integrante dell'analisi trasportistica e ad essa congruente. L'utilizzo, nell'ambito delle suddette valutazioni, di un dataset completo prodotto da un unico strumento modellistico (modello di assegnazione del traffico) costituisce un approccio più congruente rispetto all'utilizzo di dati di provenienza da fonti diverse e per le quali non è documentata la reale rappresentatività per l'intera città e sull'intera giornata dalle ore 0 alle ore 24. La congruenza dei dati utilizzati assume una rilevanza fondamentale nell'ambito dello studio degli scenari futuri e del loro confronto con la situazione di riferimento.

h) è vero che lo scenario PGT base prevede un incremento delle percorrenze del trasporto privato, ma al contempo prevede lo sviluppo della rete stradale con un aumento della sua capacità complessiva. Pertanto non è detto che un incremento delle percorrenze veicolari sia automaticamente motivo di un aumento anche del tasso di congestione.

4) Proposta di non accoglimento

Per le politiche di contenimento energetico e conseguentemente dell'inquinamento cittadino si demanda a quanto previsto dal Piano Clima della città di Milano e ad altri strumenti di pianificazione e programmazione in materia.

Il PGT nel tessuto urbano consolidato prevede che le aree libere a verde colto o incolto siano inserite quasi integralmente come nuove aree per il progetto del verde urbano dal Piano dei Servizi. In particolare nel Piano dei Servizi la definizione del sistema del verde "si basa sul concetto di mettere a sistema, collegare tutti gli spazi aperti affinché si determini un sistema ambientale continuo. In questo modo qualsiasi spazio acquisterà valore come parte di un sistema più ampio." (Relazione generale, capitolo 3.2 'Il sistema del verde'). In quest'ottica sono state anche introdotte aree e ambiti di interesse per il sistema del verde (Allegato 4 'La struttura della città pubblica') che coinvolgono sia aree a verde esistente, sia aree a verde di progetto da riqualificare e trasformare.

5) Proposta di non accoglimento

a) il punto 5a, non può essere accolto in quanto riferito alla procedura di VAS e non a quella del PGT. Si tratta di un'osservazione metodologica che attiene l'impianto complessivo della VAS.

Per quanto riguarda gli aspetti trasportistici, si evidenzia come l'obiettivo posto alle analisi trasportistiche condotte sia stato quello di verificare la sussistenza delle condizioni atte a garantire un consistente sviluppo insediativo, previsto dal Piano, senza determinare un peggioramento degli indicatori complessivi relativi alla mobilità urbana.

Anche in questo caso, l'analisi di maggior dettaglio del progetto di sviluppo del sistema dei trasporti urbani, anche in funzione della risoluzione delle criticità attuali, è demandato al PUM.

per quanto riguarda le osservazioni:

b), c) i punti 5b, 5c, non possono essere accolte in quanto riferito alla procedura di VAS e non a quella del PGT. Valgono le osservazioni sopra riportate. In particolare, si rileva una confusione di fondo fra finalità del Piano di Governo del Territorio e finalità del Piano Urbano della Mobilità, dovendo il primo definire obiettivi e regole dello sviluppo complessivo del territorio considerato, mentre spetta al secondo (PUM) definire come, nel campo della mobilità, tali obiettivi si declinino in azioni specifiche, siano esse progetti di nuove

infrastrutture o servizi o politiche di governo e orientamento della domanda.

d) L'osservazione non può essere accolta, in quanto si conferma che il quadro infrastrutturale definito nel Documento di Piano è, per le linee di forza, indicativo, e andrà approfondito negli strumenti di settore, in primo luogo il Piano Urbano della Mobilità, mentre è già vincolante per le infrastrutture riportate nelle tavole del Piano dei Servizi. Si conferma che gli scenari di attuazione della rete infrastrutturale prevista saranno messi in relazione con l'attuazione degli ambiti di trasformazione, laddove presentano tali infrastrutture nelle relative schede del DdP, tra le strategie, obiettivi o prescrizioni per la trasformazione dell'area

d), e) come per le osservazioni b), c) valgono le osservazioni sopra riportate. In particolare, si rileva una confusione di fondo fra finalità del Piano di Governo del Territorio e finalità del Piano Urbano della Mobilità, dovendo il primo definire obiettivi e regole dello sviluppo complessivo del territorio considerato, mentre spetta al secondo (PUM) definire come, nel campo della mobilità, tali obiettivi si declinino in azioni specifiche, siano esse progetti di nuove infrastrutture o servizi o politiche di governo e orientamento della domanda.

5 bis) Proposta di non accoglimento

I. L'osservazione non può essere accolta, in quanto si confermano gli obiettivi e le strategie contenute nel PGT adottato dal Consiglio Comunale, rimandando gli approfondimenti relativi alle misure da adottare sul sistema della mobilità, quali quelle indicate nel referendum citato, agli strumenti di settore, in particolare il Piano Urbano della Mobilità e il Piano Urbano del Traffico.

Si confermano gli obiettivi e le strategie contenute nel PGT adottato dal Consiglio Comunale, rimandando gli approfondimenti relativi alle misure da adottare sul sistema della mobilità, quali quelle indicate nel referendum citato, agli strumenti di settore, in particolare il Piano Urbano della Mobilità e il Piano Urbano del Traffico.

Infine, per quanto riguarda il punto I, il PGT è già stato adottato dal Consiglio Comunale, e non è possibile una revisione generale di strategie e obiettivi del piano. Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione, vi è già, nelle schede del DdP, una forte relazione tra la trasformazione degli ambiti e obiettivi, strategie e prescrizioni relative alla mobilità.

II. Per il R.A. sono stati considerati i flussi di mobilità indotti dai 35 Comuni dell'area metropolitana, inclusi nell'indagine O/D del 2006. In sede di aggiornamento al R.A. tali dati sono stati aggiornati con i principali progetti di trasformazione ricadenti in tale ambito.

6) Proposta di non accoglimento

a) Al fine di dare attuazione agli impegni presi nell'ambito degli accordi per la mitigazione a livello locale dei cambiamenti climatici, il Comune di Milano ha predisposto nel corso del 2009 il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima ('Piano Clima'), che rappresenta un documento di indirizzo di riferimento per le politiche energetiche e ambientali dell'Amministrazione. Il Piano è attualmente in corso di aggiornamento per poter essere adeguato alle linee guida della Covenant of Mayors, emesse dalla Commissione Europea in una fase successiva e rese obbligatorie. Detto aggiornamento consentirà di predisporre il PAES definitivo, che costituirà lo strumento dell'Amministrazione comunale per le politiche di riduzione delle emissioni di CO2.

La scelta dell'orizzonte temporale è una scelta non di competenza di

AMAT, mentre gli obiettivi e gli ambiti di riferimento sia temporali che settoriali del PAES saranno coerenti con quanto stabilito dalle linee guida della Covenant of Mayors;

b) I contenuti del Piano Clima nella versione attuale sono stati introdotti nell'Allegato 5 al Rapporto Ambientale; potranno essere meglio specificate nell'aggiornamento dello stesso, ma limitatamente a quanto possibile allo stato attuale, vista la revisione in corso del Piano Clima Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni 2010 100130023_00 rev. 00 17/12/10 14/22 evidenziata nel punto precedente. Per quanto attiene la coerenza fra le previsioni del PGT e gli indirizzi del Piano Clima si veda l'allegato 5 medesimo.

Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	888714/2010
<i>Richiedente</i>	CALZOLARI STEFANO-PRES. ORDINE INGEGNERE PROVINCIA MILANO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	<i>/</i>	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservazione , svolta dall' ordine degli ingegneri della provincia di Milano. È composta da una serie di punti svolti che si sintetizzano; in particolare una prima parte verte sul Piano delle Regole e una seconda sul Piano dei Servizi. Piano delle Regole: 1) Rapporti tra regolamento edilizio e PGT - si fa rilevare che nell' articolato del Piano delle Regole vi sono numerosi richiami alla disciplina del regolamento edilizio; il richiamo, senza specificazioni di sorta al regolamento edilizio deve riferirsi al regolamento edilizio vigente al momento in cui entrerà in vigore il nuovo PGT. L'osservante fa rilevare una serie di discrasie tra regolamento edilizio vigente e Piano delle Regole. 2) Equiparazione di attrezzature pubbliche e private adibite a servizi pubblici nell' ambito della perequazione - si fa rilevare che l'articolato di piano prevede l'obbligo della cessione gratuita al comune di aree per la dotazione di servizi ogniquale si preveda l'utilizzo di diritti perequati. Peraltro si fa notare che il piano , in particolare il Piano dei Servizi equipara le attrezzature pubbliche a quelle private convenzionate, asservite o accreditate. L'osservante ritiene, pertanto, ragionevole come pertinenze indirette anche le dotazioni di servizi rese attraverso strutture private accreditate convenzionate o asservite. Pertanto propone una modifica all' art. 7 del Piano dei servizi e dell' art 4 comma 12 del Piano delle Regole. 3) Cambi di destinazione d'uso , regime transitorio e contributivo - si fa rilevare come la liberalizzazione delle destinazioni d'uso con possibilità di passaggio da una destinazione all' altra è accompagnato da un richiamo all' art. 52 della legge regionale 12/2005 onde evitare una elusione del regime contributivo in vigore per i cambi d'uso, rendendosi pertanto necessaria l'introduzione, nell'articolato del PGT, di una norma che regolamenti il regime transitorio relativo all'aspetto sopra evidenziato. 4) Rapporto tra indice di utilizzazione territoriale unico e principio di liberalizzazione delle destinazioni d'uso nel regime transitorio - I principi normativi introdotti dal piano, in particolare l'attribuzione a tutti i suoli di un indice territoriale unico, potrebbero ad avviso dell'osservante comportare difficoltà interpretative ed applicative in relazione alla sorte di quei titoli abilitativi legittimamente conseguiti in forza del vigente strumento urbanistico generale per un indice di utilizzazione territoriale superiore a quello unico introdotto dal PGT ma non ancora attuati. Inoltre l'osservante rappresenta la necessità di chiarimenti in ordine alle situazioni nelle quali si ha conseguito un titolo edilizio con una volumetria maggiore di quella consentita dal PGT e si vogliano adeguare le funzioni alle previsioni del PGT. 5) Attività produttive - Si rappresenta anche al punto successivo la necessità di chiarimento riguardo al concetto di attività produttiva ed alle possibilità di incrementare e consolidare tali attività 6) Bonifiche - Si rappresenta che nel Piano di Governo del Territorio il tema delle bonifiche non viene affrontato salvo che all' art.7 del Piano delle Regole. Si rappresenta la necessità di introdurre indici premiali per sostenere le opere di bonifica. 7) Art. 8 Criteri di densità e accessibilità - L'osservante, al fine di far corrispondere i fattori di accessibilità a dati reali, richiede di individuare con precisione sul territorio percorsi pedonali realmente percorribili, fissando una distanza reale di 800 metri dalle uscite delle stazioni 8) Edilizia bioclimatica e risparmio energetico - L'osservante propone di aggiungere all'art. 10 delle NTA del PdR il seguente comma 6 "Negli interventi e nelle opere di cui ai precedenti commi 3 e 4 occorre allegare la valutazione degli effetti sul clima urbano (sull'isola di calore) comunque indotti verso l'esterno dall'edificio oggetto di intervento nell'ambiente circostante, in particolare negli spazi di frequentazione pubblica più prossimi. Inoltre il progetto dell'edificio deve comprendere la verifica che la struttura architettonica ed impiantistica progettata - in particolare, anche le azioni di efficienza energetica previste per la tutela ambientale degli spazi interni al singolo edificio - non comportino in alcun modo effetti di anomalo mutamento termico nelle aree, negli edifici e nel contesto climatico circostanti. Infine sono da evidenziare le eventuali azioni di mitigazione dell'isola di calore previste nel progetto e finalizzate alla valorizzazione della qualità ambientale locale, specie se riferibili agli spazi urbani circostanti. Tali azioni debbono integrarsi ed essere coerenti con gli indirizzi della pianificazione locale, relativi a superfici verdi, ombreggiamenti,		

riflessioni solari delle facciate, permeabilità del terreno, brezze urbane,..."

9) Disciplina del reticolo idrografico - L'osservante ritiene indispensabile garantire adeguate fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, segnalando, inoltre, che nel PGT non viene affrontato il problema del Seveso né del fiume Lambro.

10) Attività di vendita al dettaglio dei servizi commerciali - In riferimento all'art. 27 delle NTA del PdR, l'osservante non condivide la previsione della necessità di procedere con permesso di costruire convenzionato per "le msv di grado inferiore e le msv di grado superiore", in quanto aggrava inutilmente la realizzazione degli interventi negli ambiti compresi nei NAF e non tiene conto né delle caratteristiche tipologiche del tessuto urbano né della diversificazione degli interventi che possono essere ivi compiuti

11) Piani Integrati di Intervento e regime transitorio - In riferimento all'art. 32 delle NTA del PdR, l'osservante ritiene che la condizione della necessaria conformità al PGT adottato delle proposte di PII in itinere appare ingiustificatamente pregiudizievole e limitativa per l'operatore, richiedendo di modificare l'art. 32 comma 1 eliminando "e che sono conformi al PGT adottato".

12) Acque superficiali/Reticolo idrico - L'osservante sottolinea alcune imprecisioni rilevate nel corpo dell'intero PGT che denotano l'esigenza di una più accurata definizione sia degli elementi conoscitivi che di quelli programmatori, rilevando tra l'altro che nelle tavole idrogeologiche viene presentata una situazione della falda relativa all'anno 2003.

Piano dei Servizi:

1) PUGSS - In riferimento all'art. 1 comma 2.f delle NTA del Piano dei Servizi, l'osservante, rilevando che il PUGSS non risulta ancora allegato al PGT e che non risulta presente una lettura dello stato di fatto, ritiene che siano necessarie indicazioni di programmazione per una problematica così importante e complessa, nonché verifiche dei servizi negli ambiti di trasformazione.

2) Cambi di destinazione d'uso, regime transitorio e contributivo - Si fa rilevare come la liberalizzazione delle destinazioni d'uso con possibilità di passaggio da una destinazione all'altra è accompagnato da un richiamo all'art. 52 della legge regionale 12/2005 onde evitare una elusione del regime contributivo in vigore per i cambi d'uso, rendendosi pertanto necessaria l'introduzione, nell'articolo del PGT, di una norma che regolamenti il regime transitorio relativo all'aspetto sopra evidenziato.

3) Caratteri del verde urbano - L'osservante richiede di integrare l'art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi, con il seguente comma 6:

"6. I proprietari delle pertinenze indirette destinate a verde urbano, in alternativa al trasferimento dei diritti edificatori e alla cessione delle aree ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, possono chiedere al Comune di realizzare direttamente i servizi e le attrezzature di cui al comma 2. Sulle richieste si pronuncia la Giunta Comunale con delibera che esplicita la volontà o meno di consentire tali realizzazioni dirette in relazione all'interesse pubblico sotteso. La realizzazione diretta è subordinata ad apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali."

Tale proposta si riallaccia alla facoltà di attuazione diretta dei servizi e delle attrezzature previste dal PdS, contemplata dal comma 12 dell'art. 9 della l.r. 12/2005.

4) Nodo ferroviario – Secondo Passante – Circle Line

a) Individuare e salvaguardare tutte le infrastrutture ferroviarie (definite dalle norme di attuazione del Piano dei Servizi come "servizi che hanno natura indispensabile, prescrittiva e vincolante") in modo puntuale, riportandole anche nella tavola S.02

b) Evidenziare la necessaria coerenza del PGT con i piani e programmi di carattere regionale, in particolare con il PTR, che richiede al "sistema territoriale metropolitano" di "incentivare uno sviluppo territoriale policentrico" e di "ridurre la congestione del traffico privato, potenziando il trasporto pubblico e favorendo vettori di mobilità sostenibile"

c) indicare impegni e tempi certi con l'obiettivo di risolvere i problemi del nodo ferroviario di Milano, in particolare per quanto riguarda la scelta del tracciato del Secondo Passante (riguardo al quale all'interno del PGT non viene fatta alcuna scelta)

d) nell'ambito della Circle Line del Ferro, evitare le interferenze tra traffico locale e traffico ferroviario di attraversamento della città

e) garantire, su quasi tutte le stazioni del Servizio Ferroviario Regionale, un sistema adeguato di interscambi, implementando tutte le condizioni (tariffe integrate, coincidenze,...) per il buon funzionamento degli stessi.

5) Trasporto merci in città - In merito a quanto indicato all'interno del Piano dei Servizi relativamente alla tematica del trasporto merci in città, l'osservante richiede di:

a) individuare e salvaguardare tutte le infrastrutture per la movimentazione delle merci e la logistica (definite dalle norme di attuazione del Piano dei Servizi come "servizi che hanno natura indispensabile, prescrittiva e vincolante") in modo puntuale, riportandole anche nella tavola S.02;

b) individuare risposte efficaci sul tema della logistica, sia dal punto della localizzazione delle specifiche infrastrutture necessarie, sia dal punto di vista delle modalità organizzative (fasce orarie dedicate,...), compresa la garanzia di poter recuperare a fini logistici alcune aree significative entro alcuni scali ferroviari

Controdeduzione
Motivazione

dismessi.

6) Soppressione degli azzonamenti e coordinamento con la normativa statale - L'osservante, rilevando che il PGT ha eliminato la tradizionale suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, ritiene necessario introdurre, nell'articolato del PGT, un'appropriata normativa di coordinamento che specifichi come debbano rapportarsi ed applicarsi le normative statali e regionali recanti speciali discipline e limitazioni riferite alle tradizionali zone territoriali omogenee con la disciplina del PGT.

PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

Piano delle Regole

1) E' evidente che il regolamento Edilizio a cui si riferisce il PGT è il regolamento edilizio che sarà valido alla data dell' approvazione. Non di meno è allo studio una nuova versione del regolamento edilizio che sarà approvata con le procedure definite dalla legge regionale 12/05 e di cui alcuni contenuti essenziali riguardo il risparmio energetico sono stati anticipati in una delibera di indirizzo del consiglio Comunale. Nel punto l'osservazione non può essere accolta in quanto inciderebbe su una procedura esterna al PGT.

2) l'osservazione non è da accogliere in quanto confonde la cessione di aree con la realizzazione di Servizi convenzionati, accreditati, asserviti. Difatti il Piano dei servizi prevede la cessione di aree solo dove necessario per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, o per il verde urbano. In tutti gli altri casi le norme consentono quello descritto in osservazione, pertanto è inutile accogliere

3) A riguardo di quanto osservato si fa presente che sono stati confusi livelli diversi dell' apparato normativo. La prima parte e il riferimento all' art. 52 della legge regionale rileva al fine della contribuzione legata al costo di costruzione (e ovviamente non si può far diversamente che applicare la legge), la seconda parte riguarda la dotazione urbanistica (ex standard)che deve essere ceduta nel caso di modificazione della destinazione d'uso tra produttivo dimesso e mix urbano, quindi con incremento di carico insediativo.

Il punto dell' osservazione, pur sviluppando alcuni ragionamenti peraltro non contenuti nella logica del piano ma frutto di deduzioni, non propone alcuna puntuale modifica univoca della norma e pertanto non può essere accolto.

4) In ordine a quanto osservato in questo punto occorre ribadire la chiarezza e la linearità della norma del PGT. Sono validi tutti i titoli edilizi regolarmente rilasciati e in vita per le rispettive destinazioni d'uso. Al termine della realizzazione dell' intervento, se necessario i mutamenti di destinazione richiesti dovranno seguire le norme per l'edificato esistente.

5) Per quanto riguarda la funzione produttiva si rimanda alla norma propria così come modificata a seguito di accoglimento di altra osservazione. Pertanto non si accoglie anche perché non si rileva nel testo una proposta puntuale di modificazioni delle norme.

6) L'onere di bonificare le aree pubbliche è dell'ente pubblico, le aree che vengono cedute alla amministrazione comunale devono ovviamente essere cedute bonificate per la funzione che devono ospitare. Per quanto riguarda lo sviluppo delle aree private gli indici edificatori attribuiti risultano ampiamente sufficienti per comprendere i costi della bonifica delle aree, risulta altresì evidente che l'utile di impresa tra lo sviluppo di un'area pulita e di quello relativo ad un'area da bonificare deve essere diverso, in ragione anche del principio che chi sporca pulisce (o paga).comunque l'osservazione , oltre ad esprimere un indirizzo non propone testi normativi integrativi o sostitutivi. Pertanto in questa parte non può essere accolta.

7) Il limite è di 400 metri, e non 500 metri. La distanza dalle stazioni delle linee di forza è determinata in analogia ai criteri trasportistici utilizzati anche in altri strumenti di pianificazione. Pertanto si è utilizzato questo criterio generale rimandando alle pianificazioni o progettazioni esecutive la valutazione delle reali distanze. Anche in questo caso non vi è una proposta inseribile nella norma o negli elaborati grafici (l'osservante avrebbe dovuto produrre in maniera univoca il testo della norma modificato e lo studio di dettaglio dei percorsi e delle distanze per ciascuna fermata da inserire negli elaborati grafici alla scala adeguate).

8) L'osservazione non può essere accolta, in quanto il PGT rimanda al Regolamento Edilizio la definizione dei livelli di ecosostenibilità ai quali si applicano i benefici volumetrici di cui all'art. 11 comma 5 della LR 12/2005. In quella sede potranno essere prese in considerazione le proposte avanzate.

9) La scelta di derogare a 4 metri la fascia di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore all'interno del Tessuto Urbano Consolidato risiede proprio nel fatto che non sarebbe nei fatti possibile garantire il rispetto di quanto previsto dal Regio Decreto n° 523 del 15 luglio 1904 date le preesistenze edificatorie e di densità di urbanizzazione.

Viceversa una maggiore ampiezza delle fasce di rispetto è possibile all'interno di aree ricomprese negli ambiti dei Parchi Regionali, in ragione stessa della diversità morfologica degli ambiti in questione.

10) L'osservazione non può essere accolta, in quanto si conferma il ricorso al Permesso di costruire convenzionato per le medie strutture di vendita nei NAF in relazione agli effetti che tali strutture possono indurre sul contesto urbano, in merito in particolare al sistema degli accessi e della sosta, e quindi l'opportunità di non consentire la loro realizzazione mediante intervento diretto.

11) L'osservazione non può essere accolta, in quanto condizione per ammettere PII in itinere non ancora

adottati ma con la sola approvazione da parte del Nucleo di Valutazione, è la loro conformità al PGT. Altrimenti si creerebbe una evidente contraddizione tra obiettivi e strategie promosse dal PGT e quanto previsto da detti PII.

12) La pianificazione dello sviluppo della rete idropotabile in relazione all'aumento di richiesta dovuto alle nuove urbanizzazioni è effettuato da ATO Città di Milano e riportato nel Piano d'Ambito che il Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attuare. In particolare MM definisce le proprie strategie di approvvigionamento anche mediante l'ausilio di un modello idrogeologico quantitativo, finanziato da regione Lombardia e sviluppato con il supporto di Provincia di Milano e Comune di Milano. È stato inoltre sviluppato un modulo di flusso e trasporto, finalizzato alla valutazione delle criticità di approvvigionamento dovute alla presenza di Plumes di contaminazione in falda.

Gli elementi conoscitivi del Reticolo Idrico Minore si riferiscono ad elaborazioni di Metropolitana Milanese datate settembre 2008, di cui non è possibile verificare, nel dettaglio, le ipotizzate lacune di tipo informativo in quanto non specificate dall'osservante; i relativi elaborati del Piano delle Regole si articolano al livello di dettaglio che è stato ritenuto necessario per una corretta e completa gestione del sistema.

In merito alle criticità del sistema idrico superficiale e relativi interventi difesa idraulica della città di Milano, le priorità, gli impegni finanziari e gli indirizzi strategici vengono definiti nell'ambito del Accordo di Programma in essere tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano ed AIPO.

In relazione alla componente geologica del PGT si provvederà ad aggiornare il dato relativo al livello di falda; in linea generale gli elementi conoscitivi dello stato di fatto potranno comunque essere verificati ed eventualmente aggiornati in occasione della prima revisione del PGT e della VAS e delle successive scadenze legislative quinquennali.

Piano dei Servizi:

1) L'osservazione non viene accolta in quanto la redazione del PUGSS, così come evidenziato dall'osservante, è in corso e conseguentemente, in coerenza con quanto disposto dalle normative di settore, la sua approvazione potrà, quale successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi, essere successiva all'approvazione del PGT stesso.

2) A riguardo di quanto osservato si fa presente che sono stati confusi livelli diversi dell'apparato normativo. La prima parte e il riferimento all'art. 52 della legge regionale rileva al fine della contribuzione legata al costo di costruzione (e ovviamente non si può far diversamente che applicare la legge), la seconda parte riguarda la dotazione urbanistica (ex standard) che deve essere ceduta nel caso di modificazione della destinazione d'uso tra produttivo dimesso e mix urbano, quindi con incremento di carico insediativo. Il punto dell'osservazione, pur sviluppando alcuni ragionamenti peraltro non contenuti nella logica del piano ma frutto di deduzioni, non propone alcuna puntuale modifica univoca della norma e pertanto non può essere accolto.

3) L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità a cui fa riferimento l'osservante è già contemplata dall'impianto normativo del Piano dei Servizi, in particolare dall'art. 8.

4) 4a) Si esprime una richiesta puntuale laddove invece il Piano si limita esclusivamente a fornire una localizzazione dei tracciati e delle previste fermate puramente indicative, che troverà maggiore dettaglio nella fase attuativa durante la quale verranno redatte e quindi saranno disponibili le simulazioni riferite ai parametri di accessibilità e di effettiva domanda.

4b) Il PGT fa già propri i principi e le previsioni dei piani e programmi di carattere regionale, avendo tra i propri obiettivi proprio lo sviluppo urbano in coerenza con l'assetto infrastrutturale, tenendo conto del rapporto con la regione urbana, di cui Milano rappresenta il cuore e il principale polo attrattore (vedi cap. 2.1 "La città attrattiva" della relazione generale del Documento di Piano)

4c) Le previsioni infrastrutturali contenute nel Documento di Piano, quando non ulteriormente specificate nel Piano dei Servizi, sono da intendersi come indicative, e andranno ulteriormente specificate nei piani e strumenti di settore (in particolare il Piano Urbano della Mobilità), e nelle fasi successive di pianificazione e progettazione

4d) La gestione del traffico ferroviario all'interno del nodo ferroviario, anche se all'interno del Comune di Milano, non risulta di competenza del PGT, ma del settore preposto a livello regionale di concerto con la società che ha in gestione il servizio

4e) Il PGT può prevedere l'incremento dell'efficienza degli interscambi in corrispondenza delle stazioni all'interno del Comune di Milano, ma non interviene direttamente su interventi esterni ai confini comunali.

5) Le previsioni in materia di trasporto merci e logistica contenute nel PGT sono da intendersi come indicative, e andranno ulteriormente specificate nei piani e strumenti di settore, e nelle fasi successive di pianificazione e progettazione.

6) Si conferma l'abbandono della tradizionale suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, che deriva dal recepimento di quanto previsto dalla l.r. 12/2005, che istituisce e regola lo strumento urbanistico comunale nell'ambito della Regione Lombardia.

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT
<i>Data</i>	15/11/2010 PG 888725/2010
<i>Richiedente</i>	CALZOLARI STEFANO-PRES.ORDINE INGEGNERI PROVINCIA MILANO
<i>Proprietà</i>	
<i>Localizzazione</i>	Civico / ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>	
<i>Foglio</i>	
<i>Mappali</i>	
<i>Subalterni</i>	
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservazione , svolta dall' ordine degli ingegneri della provincia di Milano. È composta da una serie di punti svolti che si sintetizzano; in particolare una prima parte verte sul Piano delle Regole e una seconda sul Piano dei Servizi. Piano delle Regole: 1) Rapporti tra regolamento edilizio e PGT - si fa rilevare che nell' articolato del Piano delle Regole vi sono numerosi richiami alla disciplina del regolamento edilizio; il richiamo, senza specificazioni di sorta al regolamento edilizio deve riferirsi al regolamento edilizio vigente al momento in cui entrerà in vigore il nuovo PGT. L'osservante fa rilevare una serie di discrasie tra regolamento edilizio vigente e Piano delle Regole. 2) Equiparazione di attrezzature pubbliche e private adibite a servizi pubblici nell' ambito della perequazione - si fa rilevare che l'articolato di piano prevede l'obbligo della cessione gratuita al comune di aree per la dotazione di servizi ogniqualevolta si preveda l'utilizzo di diritti perequati. Peraltro si fa notare che il piano , in particolare il Piano dei Servizi equipara le attrezzature pubbliche a quelle private convenzionate, asservite o accreditate. L'osservante ritiene, pertanto, ragionevole come pertinenze indirette anche le dotazioni di servizi rese attraverso strutture private accreditate convenzionate o asservite. Pertanto propone una modifica all' art. 7 del Piano dei servizi e dell' art 4 comma 12 del Piano delle Regole. 3) Cambi di destinazione d'uso , regime transitorio e contributivo - si fa rilevare come la liberalizzazione delle destinazioni d'uso con possibilità di passaggio da una destinazione all' altra è accompagnato da un richiamo all' art. 52 della legge regionale 12/2005 onde evitare una elusione del regime contributivo in vigore per i cambi d'uso, rendendosi pertanto necessaria l'introduzione, nell'articolato del PGT, di una norma che regolamenti il regime transitorio relativo all'aspetto sopra evidenziato. 4) Rapporto tra indice di utilizzazione territoriale unico e principio di liberalizzazione delle destinazioni d'uso nel regime transitorio - I principi normativi introdotti dal piano, in particolare l'attribuzione a tutti i suoli di un indice territoriale unico, potrebbero ad avviso dell'osservante comportare difficoltà interpretative ed applicative in relazione alla sorte di quei titoli abilitativi legittimamente conseguiti in forza del vigente strumento urbanistico generale per un indice di utilizzazione territoriale superiore a quello unico introdotto dal PGT ma non ancora attuati. Inoltre l'osservante rappresenta la necessità di chiarimenti in ordine alle situazioni nelle quali si ha conseguito un titolo edilizio con una volumetria maggiore di quella consentita dal PGT e si vogliano adeguare le funzioni alle previsioni del PGT. 5) Attività produttive - Si rappresenta anche al punto successivo la necessità di chiarimento riguardo al concetto di attività produttiva ed alle possibilità di incrementare e consolidare tali attività 6) Bonifiche - Si rappresenta che nel Piano di Governo del Territorio il tema delle bonifiche non viene affrontato salvo che all' art.7 del Piano delle Regole. Si rappresenta la necessità di introdurre indici premiali per sostenere le opere di bonifica. 7) Art. 8 Criteri di densità e accessibilità - L'osservante, al fine di far corrispondere i fattori di accessibilità a dati reali, richiede di individuare con precisione sul territorio percorsi pedonali realmente percorribili, fissando una distanza reale di 800 metri dalle uscite delle stazioni 8) Edilizia bioclimatica e risparmio energetico - L'osservante propone di aggiungere all'art. 10 delle NTA del PdR il seguente comma 6 "Negli interventi e nelle opere di cui ai precedenti commi 3 e 4 occorre allegare la valutazione degli effetti sul clima urbano (sull'isola di calore) comunque indotti verso l'esterno dall'edificio oggetto di intervento nell'ambiente circostante, in particolare negli spazi di frequentazione pubblica più prossimi. Inoltre il progetto dell'edificio deve comprendere la verifica che la struttura architettonica ed impiantistica progettata - in particolare, anche le azioni di efficienza energetica previste per la tutela ambientale degli spazi interni al singolo edificio - non comportino in alcun modo effetti di anomalo mutamento termico nelle aree, negli edifici e nel contesto climatico circostanti. Infine sono da evidenziare le eventuali azioni di mitigazione dell'isola di calore previste nel progetto e finalizzate alla valorizzazione della qualità ambientale locale, specie se riferibili agli spazi urbani circostanti. Tali azioni debbono integrarsi ed essere coerenti con gli indirizzi della pianificazione locale, relativi a superfici verdi, ombreggiamenti,

riflessioni solari delle facciate, permeabilità del terreno, brezze urbane,..."

9) Disciplina del reticolo idrografico - L'osservante ritiene indispensabile garantire adeguate fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore, segnalando, inoltre, che nel PGT non viene affrontato il problema del Seveso né del fiume Lambro.

10) Attività di vendita al dettaglio dei servizi commerciali - In riferimento all'art. 27 delle NTA del PdR, l'osservante non condivide la previsione della necessità di procedere con permesso di costruire convenzionato per "le msv di grado inferiore e le msv di grado superiore", in quanto aggrava inutilmente la realizzazione degli interventi negli ambiti compresi nei NAF e non tiene conto né delle caratteristiche tipologiche del tessuto urbano né della diversificazione degli interventi che possono essere ivi compiuti

11) Piani Integrati di Intervento e regime transitorio - In riferimento all'art. 32 delle NTA del PdR, l'osservante ritiene che la condizione della necessaria conformità al PGT adottato delle proposte di PII in itinere appare ingiustificatamente pregiudizievole e limitativa per l'operatore, richiedendo di modificare l'art. 32 comma 1 eliminando "e che sono conformi al PGT adottato".

12) Acque superficiali/Reticolo idrico - L'osservante sottolinea alcune imprecisioni rilevate nel corpo dell'intero PGT che denotano l'esigenza di una più accurata definizione sia degli elementi conoscitivi che di quelli programmatori, rilevando tra l'altro che nelle tavole idrogeologiche viene presentata una situazione della falda relativa all'anno 2003.

Piano dei Servizi:

1) PUGSS - In riferimento all'art. 1 comma 2.f delle NTA del Piano dei Servizi, l'osservante, rilevando che il PUGSS non risulta ancora allegato al PGT e che non risulta presente una lettura dello stato di fatto, ritiene che siano necessarie indicazioni di programmazione per una problematica così importante e complessa, nonché verifiche dei servizi negli ambiti di trasformazione.

2) Cambi di destinazione d'uso, regime transitorio e contributivo - Si fa rilevare come la liberalizzazione delle destinazioni d'uso con possibilità di passaggio da una destinazione all'altra è accompagnato da un richiamo all'art. 52 della legge regionale 12/2005 onde evitare una elusione del regime contributivo in vigore per i cambi d'uso, rendendosi pertanto necessaria l'introduzione, nell'articolo del PGT, di una norma che regolamenti il regime transitorio relativo all'aspetto sopra evidenziato.

3) Caratteri del verde urbano - L'osservante richiede di integrare l'art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi, con il seguente comma 6:

"6. I proprietari delle pertinenze indirette destinate a verde urbano, in alternativa al trasferimento dei diritti edificatori e alla cessione delle aree ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, possono chiedere al Comune di realizzare direttamente i servizi e le attrezzature di cui al comma 2. Sulle richieste si pronuncia la Giunta Comunale con delibera che esplicita la volontà o meno di consentire tali realizzazioni dirette in relazione all'interesse pubblico sotteso. La realizzazione diretta è subordinata ad apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali."

Tale proposta si riallaccia alla facoltà di attuazione diretta dei servizi e delle attrezzature previste dal PdS, contemplata dal comma 12 dell'art. 9 della l.r. 12/2005.

4) Nodo ferroviario – Secondo Passante – Circle Line

a) Individuare e salvaguardare tutte le infrastrutture ferroviarie (definite dalle norme di attuazione del Piano dei Servizi come "servizi che hanno natura indispensabile, prescrittiva e vincolante") in modo puntuale, riportandole anche nella tavola S.02

b) Evidenziare la necessaria coerenza del PGT con i piani e programmi di carattere regionale, in particolare con il PTR, che richiede al "sistema territoriale metropolitano" di "incentivare uno sviluppo territoriale policentrico" e di "ridurre la congestione del traffico privato, potenziando il trasporto pubblico e favorendo vettori di mobilità sostenibile"

c) indicare impegni e tempi certi con l'obiettivo di risolvere i problemi del nodo ferroviario di Milano, in particolare per quanto riguarda la scelta del tracciato del Secondo Passante (riguardo al quale all'interno del PGT non viene fatta alcuna scelta)

d) nell'ambito della Circle Line del Ferro, evitare le interferenze tra traffico locale e traffico ferroviario di attraversamento della città

e) garantire, su quasi tutte le stazioni del Servizio Ferroviario Regionale, un sistema adeguato di interscambi, implementando tutte le condizioni (tariffe integrate, coincidenze,...) per il buon funzionamento degli stessi.

5) Trasporto merci in città - In merito a quanto indicato all'interno del Piano dei Servizi relativamente alla tematica del trasporto merci in città, l'osservante richiede di:

a) individuare e salvaguardare tutte le infrastrutture per la movimentazione delle merci e la logistica (definite dalle norme di attuazione del Piano dei Servizi come "servizi che hanno natura indispensabile, prescrittiva e vincolante") in modo puntuale, riportandole anche nella tavola S.02;

b) individuare risposte efficaci sul tema della logistica, sia dal punto della localizzazione delle specifiche infrastrutture necessarie, sia dal punto di vista delle modalità organizzative (fasce orarie dedicate,...), compresa la garanzia di poter recuperare a fini logistici alcune aree significative entro alcuni scali ferroviari

Controdeduzione
Motivazione

dismessi.

6) Soppressione degli azzonamenti e coordinamento con la normativa statale - L'osservante, rilevando che il PGT ha eliminato la tradizionale suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, ritiene necessario introdurre, nell'articolato del PGT, un'appropriata normativa di coordinamento che specifichi come debbano rapportarsi ed applicarsi le normative statali e regionali recanti speciali discipline e limitazioni riferite alle tradizionali zone territoriali omogenee con la disciplina del PGT.

PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

Piano delle Regole

1) E' evidente che il regolamento Edilizio a cui si riferisce il PGT è il regolamento edilizio che sarà valido alla data dell' approvazione. Non di meno è allo studio una nuova versione del regolamento edilizio che sarà approvata con le procedure definite dalla legge regionale 12/05 e di cui alcuni contenuti essenziali riguardo il risparmio energetico sono stati anticipati in una delibera di indirizzo del consiglio Comunale. Nel punto l'osservazione non può essere accolta in quanto inciderebbe su una procedura esterna al PGT.

2) l'osservazione non è da accogliere in quanto confonde la cessione di aree con la realizzazione di Servizi convenzionati, accreditati, asserviti. Difatti il Piano dei servizi prevede la cessione di aree solo dove necessario per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, o per il verde urbano. In tutti gli altri casi le norme consentono quello descritto in osservazione, pertanto è inutile accogliere

3) A riguardo di quanto osservato si fa presente che sono stati confusi livelli diversi dell' apparato normativo. La prima parte è il riferimento all' art. 52 della legge regionale rileva al fine della contribuzione legata al costo di costruzione (e ovviamente non si può far diversamente che applicare la legge), la seconda parte riguarda la dotazione urbanistica (ex standard) che deve essere ceduta nel caso di modificazione della destinazione d'uso tra produttivo dimesso e mix urbano, quindi con incremento di carico insediativo.

Il punto dell' osservazione, pur sviluppando alcuni ragionamenti peraltro non contenuti nella logica del piano ma frutto di deduzioni, non propone alcuna puntuale modifica univoca della norma e pertanto non può essere accolto.

4) In ordine a quanto osservato in questo punto occorre ribadire la chiarezza e la linearità della norma del PGT. Sono validi tutti i titoli edilizi regolarmente rilasciati e in vita per le rispettive destinazioni d'uso. Al termine della realizzazione dell' intervento, se necessario i mutamenti di destinazione richiesti dovranno seguire le norme per l'edificato esistente.

5) Per quanto riguarda la funzione produttiva si rimanda alla norma propria così come modificata a seguito di accoglimento di altra osservazione. Pertanto non si accoglie anche perché non si rileva nel testo una proposta puntuale di modificazioni delle norme.

6) L'onere di bonificare le aree pubbliche è dell'ente pubblico, le aree che vengono cedute alla amministrazione comunale devono ovviamente essere cedute bonificate per la funzione che devono ospitare. Per quanto riguarda lo sviluppo delle aree private gli indici edificatori attribuiti risultano ampiamente sufficienti per comprendere i costi della bonifica delle aree, risulta altresì evidente che l'utile di impresa tra lo sviluppo di un'area pulita e di quello relativo ad un'area da bonificare deve essere diverso, in ragione anche del principio che chi sporca pulisce (o paga). comunque l'osservazione , oltre ad esprimere un indirizzo non propone testi normativi integrativi o sostitutivi. Pertanto in questa parte non può essere accolta.

7) Il limite è di 400 metri, e non 500 metri. La distanza dalle stazioni delle linee di forza è determinata in analogia ai criteri trasportistici utilizzati anche in altri strumenti di pianificazione. Pertanto si è utilizzato questo criterio generale rimandando alle pianificazioni o progettazioni esecutive la valutazione delle reali distanze. Anche in questo caso non vi è una proposta inseribile nella norma o negli elaborati grafici (l'osservante avrebbe dovuto produrre in maniera univoca il testo della norma modificato e lo studio di dettaglio dei percorsi e delle distanze per ciascuna fermata da inserire negli elaborati grafici alla scala adeguate).

8) L'osservazione non può essere accolta, in quanto il PGT rimanda al Regolamento Edilizio la definizione dei livelli di ecosostenibilità ai quali si applicano i benefici volumetrici di cui all'art. 11 comma 5 della LR 12/2005. In quella sede potranno essere prese in considerazione le proposte avanzate.

9) La scelta di derogare a 4 metri la fascia di rispetto per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore all'interno del Tessuto Urbano Consolidato risiede proprio nel fatto che non sarebbe nei fatti possibile garantire il rispetto di quanto previsto dal Regio Decreto n° 523 del 15 luglio 1904 date le preesistenze edificatorie e di densità di urbanizzazione.

Viceversa una maggiore ampiezza delle fasce di rispetto è possibile all'interno di aree ricomprese negli ambiti dei Parchi Regionali, in ragione stessa della diversità morfologica degli ambiti in questione.

10) L'osservazione non può essere accolta, in quanto si conferma il ricorso al Permesso di costruire convenzionato per le medie strutture di vendita nei NAF in relazione agli effetti che tali strutture possono indurre sul contesto urbano, in merito in particolare al sistema degli accessi e della sosta, e quindi l'opportunità di non consentire la loro realizzazione mediante intervento diretto.

11) L'osservazione non può essere accolta, in quanto condizione per ammettere PII in itinere non ancora

adottati ma con la sola approvazione da parte del Nucleo di Valutazione, è la loro conformità al PGT. Altrimenti si creerebbe una evidente contraddizione tra obiettivi e strategie promosse dal PGT e quanto previsto da detti PII.

12) La pianificazione dello sviluppo della rete idropotabile in relazione all'aumento di richiesta dovuto alle nuove urbanizzazioni è effettuato da ATO Città di Milano e riportato nel Piano d'Ambito che il Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attuare. In particolare MM definisce le proprie strategie di approvvigionamento anche mediante l'ausilio di un modello idrogeologico quantitativo, finanziato da regione Lombardia e sviluppato con il supporto di Provincia di Milano e Comune di Milano. È stato inoltre sviluppato un modulo di flusso e trasporto, finalizzato alla valutazione delle criticità di approvvigionamento dovute alla presenza di Plumes di contaminazione in falda.

Gli elementi conoscitivi del Reticolo Idrico Minore si riferiscono ad elaborazioni di Metropolitana Milanese datate settembre 2008, di cui non è possibile verificare, nel dettaglio, le ipotizzate lacune di tipo informativo in quanto non specificate dall'osservante; i relativi elaborati del Piano delle Regole si articolano al livello di dettaglio che è stato ritenuto necessario per una corretta e completa gestione del sistema.

In merito alle criticità del sistema idrico superficiale e relativi interventi difesa idraulica della città di Milano, le priorità, gli impegni finanziari e gli indirizzi strategici vengono definiti nell'ambito del Accordo di Programma in essere tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano ed AIPO.

In relazione alla componente geologica del PGT si provvederà ad aggiornare il dato relativo al livello di falda; in linea generale gli elementi conoscitivi dello stato di fatto potranno comunque essere verificati ed eventualmente aggiornati in occasione della prima revisione del PGT e della VAS e delle successive scadenze legislative quinquennali.

Piano dei Servizi:

1) L'osservazione non viene accolta in quanto la redazione del PUGSS, così come evidenziato dall'osservante, è in corso e conseguentemente, in coerenza con quanto disposto dalle normative di settore, la sua approvazione potrà, quale successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi, essere successiva all'approvazione del PGT stesso.

2) A riguardo di quanto osservato si fa presente che sono stati confusi livelli diversi dell'apparato normativo. La prima parte e il riferimento all'art. 52 della legge regionale rileva al fine della contribuzione legata al costo di costruzione (e ovviamente non si può far diversamente che applicare la legge), la seconda parte riguarda la dotazione urbanistica (ex standard) che deve essere ceduta nel caso di modificazione della destinazione d'uso tra produttivo dimesso e mix urbano, quindi con incremento di carico insediativo. Il punto dell'osservazione, pur sviluppando alcuni ragionamenti peraltro non contenuti nella logica del piano ma frutto di deduzioni, non propone alcuna puntuale modifica univoca della norma e pertanto non può essere accolto.

3) L'osservazione non può essere accolta in quanto la possibilità a cui fa riferimento l'osservante è già contemplata dall'impianto normativo del Piano dei Servizi, in particolare dall'art. 8.

4) 4a) Si esprime una richiesta puntuale laddove invece il Piano si limita esclusivamente a fornire una localizzazione dei tracciati e delle previste fermate puramente indicative, che troverà maggiore dettaglio nella fase attuativa durante la quale verranno redatte e quindi saranno disponibili le simulazioni riferite ai parametri di accessibilità e di effettiva domanda.

4b) Il PGT fa già propri i principi e le previsioni dei piani e programmi di carattere regionale, avendo tra i propri obiettivi proprio lo sviluppo urbano in coerenza con l'assetto infrastrutturale, tenendo conto del rapporto con la regione urbana, di cui Milano rappresenta il cuore e il principale polo attrattore (vedi cap. 2.1 "La città attrattiva" della relazione generale del Documento di Piano)

4c) Le previsioni infrastrutturali contenute nel Documento di Piano, quando non ulteriormente specificate nel Piano dei Servizi, sono da intendersi come indicative, e andranno ulteriormente specificate nei piani e strumenti di settore (in particolare il Piano Urbano della Mobilità), e nelle fasi successive di pianificazione e progettazione

4d) La gestione del traffico ferroviario all'interno del nodo ferroviario, anche se all'interno del Comune di Milano, non risulta di competenza del PGT, ma del settore preposto a livello regionale di concerto con la società che ha in gestione il servizio

4e) Il PGT può prevedere l'incremento dell'efficienza degli interscambi in corrispondenza delle stazioni all'interno del Comune di Milano, ma non interviene direttamente su interventi esterni ai confini comunali.

5) Le previsioni in materia di trasporto merci e logistica contenute nel PGT sono da intendersi come indicative, e andranno ulteriormente specificate nei piani e strumenti di settore, e nelle fasi successive di pianificazione e progettazione.

6) Si conferma l'abbandono della tradizionale suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, che deriva dal recepimento di quanto previsto dalla l.r. 12/2005, che istituisce e regola lo strumento urbanistico comunale nell'ambito della Regione Lombardia.

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT
Data	15/11/2010 PG 888744/2010
Richiedente	CHIOCCHIO ANGELICA-ASSISTENTE REGIONALE WWF LOMBARDIA
Proprietà	
Localizzazione	Civico / ZD
NIL d'appartenenza	
Foglio	
Mappali	
Subalterni	
Sintesi osservazione	1) Mancanza di integrazione del Rapporto Ambientale prima della presente fase di consultazione pubblica. "Si richiede pertanto che, a seguito dell'integrazione del Rapporto Ambientale, sia aperta al pubblico una breve finestra consultiva su di esso, prima che il PGT sia sottoposto al Consiglio Comunale per il voto di approvazione". 2) L'arco temporale considerato dal Pgt è vent'anni, quando il DDP ha validità di soli cinque anni. "Si richiede pertanto che tutti gli obiettivi, le valutazioni, le stime e le azioni di monitoraggio previste dal PGT contengano dati a cinque anni dall'approvazione dello stesso Piano." 3) Prospettive insediative, sostenibilità territoriale e perequazione ☐a) nel DDP mancano indicazioni sulla sostenibilità ambientale e finanziaria del PGT ☐b) mancano previsioni temporali a cinque anni ☐c) l'art. 31 e 34 del PDR sono contraddittori d) la perequazione non prende in considerazione alcune criticità: non sono previste aree di ricaduta dei diritti generati nelle zone agricole; non sono delineate priorità di acquisizione delle aree. 4) Consumo di suolo L'Osservante, facendo riferimento alle controdeduzioni del Parere Ambientale chiede: 1.☐quale sia l'attuale consumo di suolo 2.☐quale sia il consumo di suolo connesso all'attuazione degli strumenti urbanistici già approvati ma non ancora attuati 3.☐quale sia il consumo di suolo ulteriore derivante dalle nuove previsioni insediative del PGT Si rilevano inoltre: ☐a) la violazione delle norme del PTCP sul consumo di suolo, che fissano all'1% l'incremento massimo prevedibile da un PGT ☐b) gli ATU sono previsti su "greenfields" e non su "brownfies" 5) Parco Sud ☐a) non viene chiarito quale sarà la destinazione delle aree acquisite nel Parco Sud tramite la perequazione ☐b) si richiede di esplicitare i criteri con cui il PGT intende definire l'utilizzo e la collocazione delle programmazioni in ambiti periurbani ☐c) si richiede che l'Amministrazione Comunale dia indicazioni al Parco Sud di non individuare ulteriori aree di edificazione ☐d) in subordine al punto c), si richiede che all'art. 1.2.1 del DDP siano aggiunte le seguenti parole: "..., richiedendosi che la slp generata sulla base di tale indice sia localizzata all'esterno degli Ambiti di Trasformazione Periurbana" ☐e) si richiede che il PGT preveda misure specifiche di tutela del Parco Sud connesse al CERBA, in particolare tramite l'interramento di via Ripamonti. 6) Sistema del verde Fornire una definizione specifica per zone (di decentramento???) della città' del verde esistente e previsto nel documento di piano. 7) Recupero del patrimonio idrico ☐a) si chiede che l'art. 9 del PDS sia integrato come evidenziato: "In luogo della cessione di aree o della monetizzazione, è consentita la realizzazione, e la gestione, dei servizi previsti dal piano su aree o edifici privati, o la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, mediante convenzionamento, che assicuri il rispetto del principio dell'equivalenza dei costi secondo specifici

parametri di raffronto”

▣b) si richiede l’abrogazione dell’art. 22.8 nel PDR sostenendo che è del tutto illogico ed in contrasto con la normativa regionale e nazionale, ridurre la fascia di rispetto minimo di 4 metri del reticolo Idrico Principale. Contestualmente all’abrogazione dell’art.22.8 del PdR, l’osservante sembra voler integrare l’art.22.8 nel seguente modo:

“La fascia di rispetto di quattro metri prevista nel Tessuto Urbano Consolidato e nei provvedimenti in itinere: PII, Piani Attuativi approvati e nei casi di cui all’art. 34 del PdR, può essere limitatamente ridotta qualora sia necessario ai fini del rispetto della morfologia urbana alla tendenziale continuità dei fronti edificati e agli allineamenti delle progettazioni esecutive approvate. La riduzione della fascia di rispetto comporta sempre l’introduzione di misure mitigative e compensative per tutelare e valorizzare le risorse idriche e l’ambiente naturale dell’area di intervento”.

8) La rete ecologica comunale

Manca qualsiasi riferimento a una rete ecologica, che deve essere intesa come sostegno e ampliamento di situazioni capaci di innalzare il grado di biodiversità, insieme di aree interconnesse alle quali riservare cura.

9) Inquinamento atmosferico

▣a) Il Rapporto Ambientale dovrebbe fare riferimento, per i valori limite dei vari inquinanti, alle direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE (allega tabella).

b) il Comune di Milano, secondo l’art. 9 D.lgs. 155/2010, ha responsabilità nell’adottare misure di riduzione delle immissioni. Per cui il RA avrebbe dovuto spiegare in che misura gli sviluppi previsti dal PGT siano coerenti con la necessità di ridurre l’inquinamento atmosferico. Inoltre, il RA non contrasta un’impostazione del PGT che rinuncia a trattare il tema della sostenibilità ambientale.

c) l’azione amministrativa Comunale nella predisposizione del PGT non deve e non può limitarsi al rispetto dei limiti odierni, ma deve ideare, programmare ed implementare azioni e piani volti al raggiungimento di livelli di inquinamento più bassi di quelli vigenti oggi (art 174 del Trattato CE, comma 1)

d) il RA nello specifico capitolo sull’Aria (Cap. 3.10, pag. 113) non affronta in modo specifico:

- il carico aggiuntivo di inquinamento per effetto degli interventi introdotti con il PGT e del cumulo con quelli in corso di realizzazione

- la programmazione di interventi urbanistici che evitino un eventuale carico aggiuntivo o l’attuale carico inquinante del traffico privato

e) il PGT ignora valutazioni intermedie in merito al carico inquinante da particolato da attrito e usura, limitandosi a ipotizzare una “evoluzione tecnologica dei veicoli al 2030”

f) l’intero RA non prefigura l’impatto del PGT sul rispetto delle prescrizioni di legge sugli inquinanti dell’aria, previste per la tutela della salute umana, limiti già oggi previsti dalle Direttive vigenti (in primo luogo 2008/50/CE)

▣g) i dati utilizzati nel RA non sono presumibilmente corretti in funzione all’andatura che si può (in base alla ricerca effettuata dal JRC) ragionevolmente ipotizzare come media per Milano

▣h) un ulteriore incremento del traffico al 2030 non può che comportare un ulteriore rallentamento dell’andatura media, con conseguente incremento delle immissioni.

10) La mobilità

La mobilità cittadina attuale è incentrata sul traffico veicolare privato, in particolar modo per supportare gli spostamenti pendolari e per la logistica. Tale impostazione è del tutto insostenibile dal punto di vista ambientale. Si segnala in particolare

▣a) la mancata ricognizione delle criticità attuali. L’affermazione del Parere Ambientale “l’analisi di dettaglio degli effetti sui singoli settori della rete stradale delle trasformazioni urbanistiche potenziali conseguenti all’adozione del nuovo PGT è demandata alle procedure di VAS previste per i singoli strumenti urbanistici attuativi” è illogica.

▣b) la VAS non prevede l’opzione “0”

▣c) mancanza di scenari alternativi. Il PGT dà per scontate decisioni che non lo sono, senza peraltro valutare i loro effetti sulla mobilità, né prevede alternative (es. interquartiere nord, dismissione interscambio Porta Genova)

d) mancanza di stime di mobilità sugli effetti del PGT nel periodo 2011/2030

e) mancanza di stime sugli stati di realizzazione delle infrastrutture di trasporto pubblico nel periodo 2011/2030.

f) mancanza di una politica per il trasporto ciclabile, facendo riferimento all’art.3 della L.R. 7/2009 si richiede che il PGT inserisca nelle sue previsioni, all’interno del PdS un Piano della Ciclabilità.

È pertanto necessario colmare il PGT di alcune lacune:

I.▣includere nel PGT le misure già proposte per la consultazione referendaria (cfr. www.milanosimuove.it)

integrare l'art. 4.1 delle NTA del DDP sia integrato come evidenziato:

"Gli indici di cui ai successivi articoli si applicano negli ambiti di trasformazione, il loro utilizzo è subordinato al reperimento delle dotazioni di servizi previste dalle presenti norme e al raggiungimento di elevati livelli di accessibilità alle reti di trasporto pubblico corrispondenti a quelli indicati all'articolo 8 delle norme di attuazione del Piano delle Regole".

Il PGT stesso dovrebbe già contenere un'individuazione dei principali flussi pendolari e, soprattutto, una serie di proposte per la pianificazione che trascende i confini comunali.

11) Politiche di riduzione della CO2.

a) il PGT non prevede politiche di riduzione della CO2

b) nelle controdeduzioni allegate al Parere Ambientale non si fa cenno al Piano di Azione per l'Energia sostenibile e il Clima.

"Si richiede che, in attesa di procedere all'adozione del suddetto Piano di Azione, il PGT, per quanto possibile, ne riporti gli obiettivi e le azioni".

PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

1) Proposta di non accoglimento

Durante il percorso del PGT si sono prodotti disallineamenti tra gli atti del Piano e quelli della VAS; occorre a tal proposito considerare che a partire dall'anno 2005 vi è stata una progressiva introduzione e precisazione in termini procedurali di VAS. Ciò si è verificato sia a livello regionale (gli indirizzi generali per la VAS sono stati emanati tramite DCR del 13 marzo 2007, ma l'effettiva implementazione della VAS, dal punto di vista tecnico-procedurale, è avvenuta a seguito della DGR del 27 dicembre 2007, con l'introduzione dei modelli metodologici per i diversi piani e programmi, e con le successive modifiche ed integrazioni) che nazionale (D. Lgs. 152/2006 modificato dal D. Lgs. 4/2008 e dal D. Lgs. 128/2010, con conseguente obbligo di adeguamento delle disposizioni regionali).

Si è di fatto in una condizione normativa non ancora completata o contraddittoria sotto alcuni profili applicativi, entro cui si è dovuta gestire la rilevante complessità dello specifico caso milanese. In tal senso si spiegano anche alcuni disallineamenti che sono intervenuti nel processo, che si ritengono comunque risolti con la predisposizione degli atti finali in vista dell'approvazione.

2) Proposta di non accoglimento

Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto se è pur vero che la legge indica nel termine dei cinque anni la validità del Documento di Inquadramento, si è ritenuto fondamentale, sotto il profilo urbanistico, dato il fatto che il presente PGT è il primo PGT delineare uno scenario di almeno un decennio al fine di costituire un riferimento a più lunga durata in funzione dei successivi aggiornamenti che necessariamente verranno ad essere approvati.

Evidentemente le stime, le azioni di monitoraggio, le valutazioni relative andranno condotte per i rispettivi di validità degli strumenti e delle varianti che si andranno a definire.

3) Proposta di non accoglimento

La sostenibilità ambientale del PGT ed in particolare del Documento di Piano è stata oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, pertanto tutte le richieste in tal senso sono da riferirsi a tale procedura.

In ordine al quadro programmatico quinquennale è da rilevarsi che tale disposizione, indicata al comma 4 dell'art. 8, ha sostanzialmente una validità di tipo amministrativo, coincide di fatto con lo scadere del mandato del Sindaco ma, tutto il tenore dell'art. 8 indica chiaramente la dimensione di strategia del Documento di Piano, strategia che sarebbe di fatto riduttiva, per una città come Milano ricondurre meramente allo spazio di un quinquennio. Di fatto vengono richieste indicazioni e descrizione di scenari alla scala urbana con esplicitazione delle politiche insediative, dei trasporti, delle reti ecologiche, elementi che di fatto nella situazione della città capoluogo non trovano possibilità di esplicitazione nel termine temporale indicato. Chiaramente i successivi adeguamenti del DDP, così come previsti dalla legge potranno essere effettuati con riferimento agli scenari di più lunga durata definiti dal quadro complessivo del PGT.

Il Piano guarda sicuramente avanti ma non si porta addietro troppo passato, il Piano semplicemente disciplina, e non potrebbe fare altrimenti, gli ambiti interessati da provvedimenti approvati e adottati da parte degli organi preposti al fine di dare un quadro di certezza dei diritti nel passaggio tra il regime del Piano Regolatore Generale e il Piano di Governo del Territorio. Per quanto riguarda le zone di recupero, ex B2, è stata definita una soglia temporale massima entro la quale le varianti al PRG approvate recentemente dal Consiglio Comunale debbano attuarsi. Trascorso tale termine il territorio compreso in tali ambiti viene interamente disciplinato dal PGT.

In ordine alla tematica sollevata riguardo alla attribuzione dell'indice perequativo alle aree agricole si specifica che nessun indice di tal genere è applicato alle aree agricole. Si è proposto, e si dovrà disciplinare nei relativi accordi di Programma, la attribuzione di un indice perequato esclusivamente nelle aree ricomprese nei Piani di Cintura Urbana al fine di poter completare il demanio pubblico di aree da destinare

Controdeduzione
Motivazione

permanentemente alla funzione agricola.

4) Proposta di non accoglimento

Il PGT ha assunto come calcolo del consumo di suolo quanto previsto dalla Provincia di Milano nella DGP n. 332 del 24-05-2006 al punto 4.2, dove sono indicate le regole per la stesura della relativa cartografia. In particolare si individua la delimitazione del perimetro dell'urbanizzato come stato di fatto, che porta alla definizione di una percentuale massima di consumo di suolo, e quindi si identifica quanta superficie di espansione è possibile. Il Piano risulta coerente con la percentuale massima prevista del 1%.

Per la definizione del "perimetro dell'urbanizzato" sono stati verificati i punti indicati dalla note per la compilazione (Allegato B) su tutto il territorio comunale. Si è reso però necessario indicare un'ulteriore condizione dovuta alle aree non ancora urbanizzate su cui vigono piani attuativi adottati/approvati, ambiti ricadenti in norma transitoria nel PGT adottato. La superficie urbanizzata (SU) risulta quindi data dalla somma delle superfici riferite al perimetro dell'urbanizzato e alle aree in trasformazione, ovvero di 129.710.168 mq. Ne deriva che a fronte di una superficie territoriale comunale di 181.765.533 mq l'indice del consumo di suolo (ICS) è pari al 71%.

Gli ambiti di espansione/trasformazione urbanistica, che riducono zone a destinazione agricola o a verde da PRG vigente o aree non urbanizzate, sono riferibili a:

aree ricadenti negli ambiti di trasformazione (ATIPG) del Documento di Piano per 1.897.980 mq;

zone agricole, individuate nel PRG vigente all'art. 41 "V.A. – Zone a verde agricolo compreso nei parchi pubblici urbani e territoriali" delle Norme di attuazione, inserite nel Tessuto urbano consolidato (TUC) dal Piano delle Regole per 219.360 mq;

aree di espansione non attuate previste dal PRG vigente e riconfermate dal PGT come piani attuativi obbligatori (PA) nel Piano delle Regole e come aree per nuovi depositi dei trasporti metropolitani nel Piano dei Servizi (Deposito MM1).

Al fine della definizione della superficie di espansione (SE) non vengono computate le aree al punto c e parzialmente le aree al punto a, ovvero quelle ricadenti all'interno dell'ambito per l'Esposizione universale (Expo 2015) pari a 761.630 in quanto aree destinate a interventi di rilevanza sovracomunale (art. 81, Nda PTCP). La somma delle aree computabili al fine del consumo di suolo derivate dai tre punti risulta essere di 1.355.710 mq, che corrisponde al 1,05% di incremento della superficie urbanizzata.

Nel PGT adottato vengono inoltre destinate a verde aree di espansione previste dal PRG vigente (Zone C non attuate) per una superficie di 481.360 mq, che sottratte al precedente risultato definiscono la superficie di espansione (SE) in 874.350 mq, pari allo 0,67% di incremento della superficie urbanizzata.

5) Proposta di non accoglimento

La pianificazione all'interno degli ambiti ricompresi nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano è rimandata a specifici atti di governo (i Piani di Cintura Urbana) introdotti e regolati dalla normativa di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, che richiede che gli stessi siano predisposti ed approvati in accordo fra Comuni territorialmente interessati, Ente gestore del Parco e Regione Lombardia.

Formulare ipotesi circa possibilità insediative o meno, all'interno del Parco, non spetta al PGT che deve tuttavia esprimere indirizzi circa le strategie di interesse pubblico finalizzate al conseguimento di obiettivi di interesse collettivo, come la formazione di un demanio pubblico di aree, considerato necessario per stabilizzare e garantire la continuità degli spazi aperti e degli usi agricoli ai margini della città.

6) Proposta di non accoglimento

Il PGT riporta nella Relazione generale del Documento di Piano le strategie a livello dell'intero territorio comunale, come richiesto dalla L.r. 5/2005 e s.m.i., relative alla definizione del sistema del verde.

In particolare nel capitolo 2.3.2 'Le centralità di quartiere e la micropermeabilità del verde' si precisa che l'analisi e la progettazione di verde e di servizi avviene rispetto la scala locale definita dai c.d. NIL, 88 ambiti oggetto di studio e di approfondimento del Piano dei Servizi (Allegato 3). L'utilizzo di parametri riferiti alle Zone di Decentramento è stato quindi abbandonato, in quanto non ritenuto soddisfacente nel riportare l'effettiva situazione di offerta e di domanda dei servizi nella città, soprattutto per quanto concerne il verde. Inoltre il capitolo 4 'I grandi progetti di interesse pubblico' <indica, in ottica progettuale, le opportunità di trasformazione contenute nel sistema degli Epicentri e più in generale, delinea la struttura di città pubblica che il PGT fissa quale sistema invariante per lo sviluppo della città futura> in cui il sistema del verde viene coinvolto.

7) Proposta di non accoglimento

a) si propone di non poter accogliere l'osservazione per la parte riguardante l'art. 9.4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi in quanto la Legge Regionale 12/2005 s.m.i. all'art. 46 prevede esclusivamente come modalità di reperimento dei servizi le seguenti fattispecie: a) cessione gratuita; b) monetizzazione; c) realizzazione e gestione con convenzione.

b) si propone di non poter accogliere la richiesta di abrogazione e di integrazione dell'art. 22.8 del PdR. Per quanto riguarda i corsi d'acqua tombinati e scoperti, appartenenti al Reticolo Idrico Principale, in mancanza di apposite verifiche di sostenibilità idraulica relative ai corsi d'acqua in questione, tali da poter derogare i limiti previsti dal R.D. 523/1904, così come previsto dalla deliberazione regionale VII/13950 del 1° agosto 2003, si mantiene una fascia di rispetto di metri 10.

Per quanto concerne la richiesta di abrogare il comma 8 dell'art. 22, che consente la deroga dal rispetto dei 4 metri lungo il reticolo idrografico per tutto il Tessuto Urbano Consolidato si rileva che, in accoglimento dell'osservazione in atti Pg 882760/2010 del 12/11/2010, si è modificato il comma 8 sostituendolo con un nuovo comma che, riarticolato all'interno del dispositivo dell'art. 22, diventa il comma 7.

Il comma 7 dell'art. 22 modificato diventa: "Per i corsi d'acqua tombinati presenti nel tessuto urbano consolidato, qualora sia necessario ai fini del rispetto della morfologia urbana, della continuità e degli allineamenti dei fronti edificati, è consentita la riduzione della fascia di cui al precedente comma 2 comunque fino ad un minimo di un metro, fermo restando la verifica di ammissibilità accertata da una relazione di studio idraulico".

Conseguentemente, viene modificata la tabella del comma 2 dell'art. 22 del Piano delle Regole nella parte in cui è prevista la sigla delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua tombinati del Reticolo Idrico Minore di 4/A che viene sostituita con 4/1 e la sigla delle fasce di rispetto per i corsi d'acqua a cielo aperto e tombinati del Reticolo Idrico Principale pari a 4/A, che viene sostituita con 10.

Infine si precisa che il parziale accoglimento dell'osservazione, così come il parziale accoglimento dell'osservazione atti PG 882760/2010 rimangono subordinati all'espressione del parere tecnico vincolante dal parte della Regione Lombardia.

8) Proposta di non accoglimento

Nel PGT si introdurrà la rete ecologica comunale a seguito del recepimento delle previsioni della Rete Ecologica Regionale (RER) e della Rete Ecologica Provinciale (REP), integrando ad essa: le previsioni relative al sistema del verde definito dal Piano dei Servizi, comprensivo dei Raggi verdi e dei corridoi ecologici; le compensazioni ecologiche derivanti dall'attuazione degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano e da altre trasformazioni in corso (provvedimenti in itinere) e future che lo richiedano; i miglioramenti ecologici entro la fascia di 500 mt prefigurati dal PTR Navigli.

9) Proposta di non accoglimento

a) AMAT proporrà, con separato documento, di inserire nel Rapporto Ambientale lo schema completo dei limiti normativi attualmente vigenti sulla base del recente Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la Direttiva 2008/50/CE 'relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa' e sostituito le disposizioni attuative della Direttiva 2004/107/CE 'concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente', istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Si segnala che, pur essendo corretto il dato relativo ai superamenti del Valore Limite delle concentrazioni giornaliere di PM10, il dato riportato a proposito dei superamenti del Valore Limite riferito alla concentrazione oraria di NO2 pari a 200 ug/m3 nella stazione di via Senato è errata.

I dati orari delle concentrazioni di NO2 rilevati dalla rete gestita da ARPA Lombardia, pubblicamente disponibili sul sito web www.arpalombardia.it, consentono di valutare che presso la stazione di via Senato non è stato rilevato alcun superamento del Valore Limite di 200 ug/m3 nel periodo citato (01.01.2010 - 23.03.2010); si segnala, inoltre, che tale limite non appare superato in tale stazione a tutto il 30.11.2010.

A titolo di informazione si riportano nel seguito i dati relativi al numero di superamenti del Valore Limite di 200 ug/m3 riferito alle concentrazioni orarie, per le stazioni per cui ve ne sono stati, nel periodo 01.01.2010 - 23.03.2010:

MI-via Pascal: 4 superamenti,

MI-p.le Zavattari: 2 superamenti,

MI-v.le Liguria: 1 superamenti

g) oltre a ribadire quanto già riportato nelle precedenti controdeduzioni alle osservazioni sul Rapporto Ambientale, si vuole aggiungere anche il fatto che le Valutazioni di sostenibilità ambientale si basano, come più volte ribadito, sulle Analisi e valutazioni trasportistiche dettagliate nell'Allegato 3 del Rapporto Ambientale. La velocità media di percorrenza, utilizzata per la stima delle emissioni atmosferiche da traffico, è anch'essa fornita dal modello di assegnazione e dunque costituisce un parametro che è parte integrante

dell'analisi trasportistica e ad essa congruente. L'utilizzo, nell'ambito delle suddette valutazioni, di un dataset completo prodotto da un unico strumento modellistico (modello di assegnazione del traffico) costituisce un approccio più congruente rispetto all'utilizzo di dati di provenienza da fonti diverse e per le quali non è documentata la reale rappresentatività per l'intera città e sull'intera giornata dalle ore 0 alle ore 24. La congruenza dei dati utilizzati assume una rilevanza fondamentale nell'ambito dello studio degli scenari futuri e del loro confronto con la situazione di riferimento.

f) è vero che lo scenario PGT base prevede un incremento delle percorrenze del trasporto privato, ma al contempo prevede lo sviluppo della rete stradale con un aumento della sua capacità complessiva. Pertanto non è detto che un incremento delle percorrenze veicolari sia automaticamente motivo di un aumento anche del tasso di congestione.

10) Proposta di non accoglimento

a) Il punto 5a, non può essere accolto in quanto riferito alla procedura di VAS e non a quella del PGT. Si tratta di un'osservazione metodologica che attiene l'impianto complessivo della VAS.

Per quanto riguarda gli aspetti trasportistici, si evidenzia come l'obiettivo posto alle analisi trasportistiche condotte sia stato quello di verificare la sussistenza delle condizioni atte a garantire un consistente sviluppo insediativo, previsto dal Piano, senza determinare un peggioramento degli indicatori complessivi relativi alla mobilità urbana.

Anche in questo caso, l'analisi di maggior dettaglio del progetto di sviluppo del sistema dei trasporti urbani, anche in funzione della risoluzione delle criticità attuali, è demandato al PUM.

per quanto riguarda le osservazioni:

b), c) i punti 5b, 5c, non possono essere accolte in quanto riferito alla procedura di VAS e non a quella del PGT. Valgono le osservazioni sopra riportate. In particolare, si rileva una confusione di fondo fra finalità del Piano di Governo del Territorio e finalità del Piano Urbano della Mobilità, dovendo il primo definire obiettivi e regole dello sviluppo complessivo del territorio considerato, mentre spetta al secondo (PUM) definire come, nel campo della mobilità, tali obiettivi si declinino in azioni specifiche, siano esse progetti di nuove infrastrutture o servizi o politiche di governo e orientamento della domanda.

d) L'osservazione non può essere accolta, in quanto si conferma che il quadro infrastrutturale definito nel Documento di Piano è, per le linee di forza, indicativo, e andrà approfondito negli strumenti di settore, in primo luogo il Piano Urbano della Mobilità, mentre è già vincolante per le infrastrutture riportate nelle tavole del Piano dei Servizi. Si conferma che gli scenari di attuazione della rete infrastrutturale prevista saranno messi in relazione con l'attuazione degli ambiti di trasformazione, laddove presentano tali infrastrutture nelle relative schede del DdP, tra le strategie, obiettivi o prescrizioni per la trasformazione dell'area

d), e) come per le osservazioni b), c) valgono le osservazioni sopra riportate. In particolare, si rileva una confusione di fondo fra finalità del Piano di Governo del Territorio e finalità del Piano Urbano della Mobilità, dovendo il primo definire obiettivi e regole dello sviluppo complessivo del territorio considerato, mentre spetta al secondo (PUM) definire come, nel campo della mobilità, tali obiettivi si declinino in azioni specifiche, siano esse progetti di nuove infrastrutture o servizi o politiche di governo e orientamento della domanda.

f) Relativamente al punto f, la pianificazione della mobilità ciclabile è rimandata agli strumenti di settore, in particolare al PUM.

Quest'ultimo punto riguarda una scelta del Piano dei Servizi e non del Rapporto Ambientale della VAS. Nel Rapporto Ambientale, l'obiettivo di promozione e sviluppo della mobilità ciclistica è espressamente individuato fra le politiche indispensabili per assicurare la sostenibilità trasportistica del Piano.

I. L'osservazione non può essere accolta, in quanto si confermano gli obiettivi e le strategie contenute nel PGT adottato dal Consiglio Comunale, rimandando gli approfondimenti relativi alle misure da adottare sul sistema della mobilità, quali quelle indicate nel referendum citato, agli strumenti di settore, in particolare il Piano Urbano della Mobilità e il Piano Urbano del Traffico.

Si confermano gli obiettivi e le strategie contenute nel PGT adottato dal Consiglio Comunale, rimandando gli approfondimenti relativi alle misure da adottare sul sistema della mobilità, quali quelle indicate nel referendum citato, agli strumenti di settore, in particolare il Piano Urbano della Mobilità e il Piano Urbano del Traffico.

Infine, per quanto riguarda il punto I, il PGT è già stato adottato dal Consiglio Comunale, e non è possibile una revisione generale di strategie e obiettivi del piano. Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione, vi è già, nelle schede del DdP, una forte relazione tra la trasformazione degli ambiti e obiettivi, strategie e prescrizioni relative alla mobilità.

II. Per il R.A. sono stati considerati i flussi di mobilità indotti dai 35 Comuni dell'area metropolitana, inclusi nell'indagine O/D del 2006. In sede di aggiornamento al R.A. tali dati sono stati aggiornati con i principali progetti di trasformazione ricadenti in tale ambito.

11) Proposta di non accoglimento

a) Al fine di dare attuazione agli impegni presi nell'ambito degli accordi per la mitigazione a livello locale dei cambiamenti climatici, il Comune di Milano ha predisposto nel corso del 2009 il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima ('Piano Clima'), che rappresenta un documento di indirizzo di riferimento per le politiche energetiche e ambientali dell'Amministrazione. Il Piano è attualmente in corso di aggiornamento per poter essere adeguato alle linee guida della Covenant of Mayors, emesse dalla Commissione Europea in una fase successiva e rese obbligatorie. Detto aggiornamento consentirà di predisporre il PAES definitivo, che costituirà lo strumento dell'Amministrazione comunale per le politiche di riduzione delle emissioni di CO2.

La scelta dell'orizzonte temporale è una scelta non di competenza di AMAT, mentre gli obiettivi e gli ambiti di riferimento sia temporali che settoriali del PAES saranno coerenti con quanto stabilito dalle linee guida della Covenant of Mayors;

b) I contenuti del Piano Clima nella versione attuale sono stati introdotti nell'Allegato 5 al Rapporto Ambientale; potranno essere meglio specificate nell'aggiornamento dello stesso, ma limitatamente a quanto possibile allo stato attuale, vista la revisione in corso del Piano Clima Piano di Governo del Territorio – Controdeduzioni 2010 100130023_00 rev. 00 17/12/10 14/22 evidenziata nel punto precedente. Per quanto attiene la coerenza fra le previsioni del PGT e gli indirizzi del Piano Clima si veda l'allegato 5 medesimo.

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA H - VARIE, PARERI E RELAZIONI

SOTTOTEMA ARGOMENTI GENERALI

ARGOMENTO DOCUMENTI PGT

Data 15/11/2010

PG 888933/2010

Richiedente STRANIERO ALESSIO

Proprietà

Localizzazione

Civico

/

ZD

NIL d'appartenenza

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante avanza alcune sue considerazioni sul PGT e rileva:

- 1) una pioggia generalizzata di metri cubi su Milano, regalati ai privati e cubature liberamente trasferibili senza vincoli funzionali e senza un ritorno dai privati di fronte all'aumento del valore delle aree e dei benefici economici derivati
- 2) un "nessun governo del territorio" ma una deregolamentazione volta a consegnare la città ai privati
- 3) l'errore di metodo in quanto andrebbe, prima di elargire nuovi diritti edificatori, la pianificazione dei servizi. Dopo di essa, in funzione dell'idea di sviluppo sostenibile ed efficiente, vanno individuati nuovi indici, se e quando servono alla città, prima ancora che agli "operatori privati"
- 4) una mancanza di un reale studio demografico sul futuro della città, sia residenziale che lavorativo e in generale sulle reali necessità di sviluppo della città. Rileva un mancato studio statistico preliminare.
- 5) una mancanza di meccanismi di controllo, sia della perequazione che del rispetto da parte dei privati degli accordi ai quali il Comune demanda l'attuazione del piano.
- 6) non viene data nessuna risposta certa e concreta alla necessità di edilizia residenziale pubblica, citando la LR 12/2005 che impone a tutti i Comuni lombardi, con i singoli PGT, di predisporre eventuali piani ERP; sottolineando che eventuale significa se ve ne sia la necessità
- 7) una contraddittorietà tra i principi ideali espressi nel Documento di Piano ed il contenuto effettivo del Piano delle Regole. Cita alcuni esempi quali il governo del territorio e il reale non-governo del territorio; la città multicentrica rispetto alla trasferibilità indiscriminata delle volumetrie dalla periferia al centro; il Piano dei servizi rispetto al piano delle Regole (i servizi che inseguono le scelte dei privati); i postulati di principio di aumento del verde e la politica di "riempire i vuoti"; il postulato dell'effettività del tema ambientale e il recupero solo figurativo di mq di verde pro capite
- 8) il mancato ascolto della città, mettendo in dubbio il confronto con le 150 incontri del Sindaco con le associazioni. Ritiene inoltre che la fase in cui sono stati interessati i CdZ sia stata "a regia politica". Rileva il fatto che le associazioni e i cittadini anziché essere coinvolti durante la fase del PGT antecedente all'adozione abbiamo dovuto ricorrere alle Osservazioni
- 9) un difficile consultabilità del PGT per i cittadini, rilevando la mancata presenza di un PGT cartaceo a disposizione dei cittadini
- 10) che non è chiaro chi affronterà i costi delle bonifiche e chiede che il PGT definisca questo aspetto.

Controdeduzione

PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

Motivazione

Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto:

- 1), 2), 3) esprime una considerazione generale senza specificare puntualmente la richiesta di modifica del piano;
- 4) il cap. 5.1 "Inquadramento demografico" della Relazione del Documento di Piano, individua i possibili scenari tendenziali della popolazione, residente e gravitante a Milano, attraverso i dati forniti del Settore Statistica del Comune di Milano e dell'Università Bicocca. Quanto previsto in termini di popolazione è esclusivamente a scopo simulativo; il dimensionamento è legato agli "orizzonti" di riferimento e non solo alla "crescita naturale" quindi al suo ruolo di capitale e di città aperta agli scenari economici e culturali;
- 5) l'art. 2 delle Norme di Attuazione del Documento di Piano definisce i principi generali della perequazione urbanistica che viene a sua volta disciplinata dall'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole;
- 6) l'art. 5 delle Norme di attuazione del Documento di Piano disciplina gli ambiti di trasformazione per i quali il comma 1.1.1. prevede un indice di 0,35 mq/mq obbligatorio riferito a edilizia residenziale abitativa (housing sociale) di cui all'art. 9 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Il comma 1.1.2. del medesimo art. 5 delle norme del DDP articola l'indice suddetto;
- 7) esprime una considerazione generale senza specificare puntualmente la richiesta di modifica del piano;
- 8) tutte le forme di partecipazione e pubblicazione del PGT sono avvenute e si concluderanno nel rispetto della LR 12/2005 s.m.i.;
- 9) il PGT in formato cartaceo è stato depositato da al 15 settembre 2010 al 15 ottobre 2010 in tre sedi del Comune di Milano per pubblica visione. Una copia cartacea è sempre disponibile all'Ufficio di Piano dove

sono a disposizione i tecnici per eventuali informazioni;

10) in riferimento alle aree che il Comune acquisirà attraverso la perequazione urbanistica, l'art. 7 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole precisa che le stesse aree saranno oggetto di certificazione da parte del soggetto competente della necessità o meno della loro bonifica. Ove sia necessario, le medesime dovranno essere bonificate ai sensi delle vigenti norme per l'utilizzo pubblico.

Testo Approvato

Elaborati grafici

modificati

TEMA H - VARIE, PARERI E RELAZIONI
SOTTOTEMA ARGOMENTI GENERALI
ARGOMENTO DDP - 0. RELAZIONE GENERALE

Data 15/11/2010 PG 888954/2010

Richiedente NUTINI ILARIA

Proprietà

Localizzazione

Civico / ZD

NIL d'appartenenza

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione Il PGT indica una previsione di crescita della popolazione superiore a quella dell'istituto di statistica, senza però spiegare: chi sono e dove oggi vivono questi potenziali nuovi abitanti, perché a seguito del nuovo assetto del PGT costoro sarebbero in condizione di venire a Milano dato che oggi non lo fanno pur essendoci decine di migliaia di alloggi sfitti, perché sarebbe conveniente al "Sistema Lombardia" che essi si stabilissero a Milano piuttosto che in un qualsiasi altro centro della regione, se tale previsione è coerente con gli orientamenti degli altri PGT lombardi in termini di cessione/acquisizione di popolazione. L'unica giustificazione addotta (ad esempio a pag. 5 della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale) è che Milano debba essere attrattiva, ma non è sorretta dalla logica elementare: evidentemente tutti i comuni lombardi (e non) cercano di migliorare e di essere più "attrattivi", ma non per questo si può sostenere che la popolazione lombarda o italiana possa o debba aumentare ovunque. Si chiede pertanto di rivedere la stima del trend di popolazione e/o di addurre più soddisfacenti giustificazioni al proposito.

Controdeduzione

PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

Motivazione

I dati relativi all'incremento demografico della popolazione di Milano con i relativi scenari di riferimento riportati nella Relazione del Documento di Piano si riferiscono ai dati ISTAT ed ai dati del Settore Statistica del Comune. Le due previsioni di fatto sono sostanzialmente differenti e di conseguenza l'incremento insediativo del PGT, che stabilisce un totale di abitanti pari a 1.564.507, è stato valutato sulla base dei due scenari tendenziali che evidenziano due estremi di previsione: statistica - 1.159.088/1.359.832 e ISTAT - 1.787.637.

In tal senso il PGT propone un modello di sviluppo di città basato sulla flessibilità delle funzioni e quindi sulla possibilità di modifica del piano stesso nel corso del proprio sviluppo spaziale e temporale; gli obiettivi e le strategie descritti nel Documento di Piano sono volti a migliorare attrattività, vivibilità ed efficienza della città.

Le dotazioni già esistenti e le previsioni in termini di infrastrutturazione ed accessibilità, di offerta del sistema commerciale, residenziale (comprese le politiche per housing sociale) e dei servizi, anche di eccellenza, contraddistinguono e configurano Milano come un unicum all'interno del "Sistema Lombardia" ed in Italia in termini di attrattività.

Testo Approvato

Elaborati grafici modificati

TEMA H - VARIE, PARERI E RELAZIONI**SOTTOTEMA ARGOMENTI GENERALI****ARGOMENTO DOCUMENTI PGT***Data* 15/11/2010*PG* 888961/2010*Richiedente* ASS. COMUNE DENOMINATORE-STRANIERO*Proprietà**Localizzazione**Civico**/**ZD**NIL d'appartenenza**Foglio**Mappali**Subalterni**Sintesi osservazione* L'osservante rileva che:

1) in merito alla regolazione dei diritti e della deregolamentazione dei doveri dei privati rileva che le ingentissime nuove volumetrie in gran parte provenienti dagli indici perequativi, la loro incontrollata trasferibilità e l'eliminazione dei vincoli funzionali (cioè di destinazione d'uso) comporta tantissimi pro per i privati proprietari e nessun pro per il Pubblico. Inoltre, rileva nel PGT una mancanza di meccanismi di controllo, sia della perequazione che del rispetto da parte dei privati degli accordi ai quali il Comune demanda l'attuazione del piano.

Propone quindi:

a) l'indice-onere ovvero un equo contemperamento tra interesse privato e pubblico potrà essere raggiunto prevedendo che una certa quota, da determinarsi, della slp generata dai nuovi indici concessi dal Comune per ERP e/o servizi

b) l'Authority indipendente per il controllo delle convenzioni e delle perequazioni

2) l'apparente ugualitarismo ed equità del PGT è una "scusa" per il grande beneficio elargito ai pochi proprietari e futuri lottizzatori e di conseguenza un "esproprio" alla cittadinanza dello ius edificandi. Rileva che chi ha acquistato negli ultimi anni aree edificabili, pagandole a caro prezzo, si trova depauperato da chi ha acquistato aree agricole vincolate a parco dal valore quasi nullo che ex abrupto acquistano ora un indice perequabile, entrando in competizione nel mercato delle volumetrie contando su una posizione dominante

3) i veri beneficiari del PGT sono solo i pochi privati proprietari di gigantesche aree agricole, vincolate da decenni ed ora dotate di indice edificatorio. Rileva che la perequazione e gli indici perequativi sono in contraddizione con la "città multicentrica". Infatti le volumetrie generate dalle aree agricole possono essere perequate e spostate senza alcun vincolo, creando la centrifugazione delle perequazioni in quanto i privati tenderanno a trarre il maggior profitto e non indirizzeranno le volumetrie verso interventi in periferia.

4) la mancanza di utilità per il Comune e per la cittadinanza ovvero la mancanza di corrispettivo che il Pubblico ha il dovere di vedersi riconosciuto per la cittadinanza per tali nuovi indici che rappresentano il bacino cui attingere le volumetrie anche per l'ERP dei prossimi decenni. Ritiene che per fare ERP il Comune dovrà mendicare accordi di volta in volta con privati che avranno in partenza il diritto di costruire. Inoltre la "mobilità delle destinazioni d'uso" svincola il territorio dal Piano dei Servizi e rende impossibile pianificare a priori i trasporti.

5) l'autogestione dello ius edificandi dovuto al fatto che il PGT prevede il corrispettivo per il Pubblico vada concordato successivamente e di volta in volta con i privati soltanto al momento dei singoli atti di attuazione del PGT. Rileva che lo ius edificandi è un bene pubblico del quale il pubblico deve disporre contemperando l'interesse privato con quello pubblico. L'Osservante ritiene che il PGT consegna tale bene pubblico ai privati.

7) l'analisi demografica è inesatta ed approssimativa e rileva imprecisioni nel Documento di Piano :

- a pag. 326 si parla di "forchetta" invece che di "forbice" di abitanti

- a pag. 327 si rileva l'assoluto empirismo statistico il quale per sostenere l'edificazione viene indicata la popolazione nel 2014 e nel 2030

- a pag. 328 si legge la previsione di una diminuzione degli studenti fuori sede collocati in abitazioni private senza spiegarne i motivi

- a pag. 328 si parla di statistiche sui pendolari assolutamente empiriche tenendo conto della delicatezza del tema e dei disservizi di cui sono vittime i pendolari

- a pag. 328 si parla di numero di turisti previsto intorno ai 40.000 presenze giornaliere nel 2030, senza precisare le fonti dei dati

- a pag. 329 il totale di 2 milioni circa di popolazione nel 2014 e di 2.4 milioni circa nel 2030 viene definito un calcolo privo di valenza scientifica

Infine rileva che nell'unico passaggio in cui, sullo sviluppo demografico di Milano, il PGT cita l'ufficio statistiche del Comune di Milano, lo si fa per discostarsene.

8) nulla viene dato in cambio per la città in quanto il PGT non indica i criteri di rapporto tra nuove

volumetrie realizzabili in base ai maggiori indici attribuiti dal piano alle aree. Ritiene che non viene rispettato il principio cardine del diritto amministrativo in base al quale qualsiasi atto della P.A. che comporti un beneficio ad un singolo privato deve, in primo luogo rispondere anche ad un preciso interesse pubblico e, in secondo luogo l'attribuzione del beneficio deve passare attraverso un procedimento che metta in condizione di controllarne l'imparzialità e il corretto assetto degli interessi coinvolti. La deregolamentazione urbanistica manca totalmente della corrispondenza di tale operazione per l'interesse pubblico.

9) il PGT abbia troppi "rimandi" tra i vari documenti, rilevandone in particolare quello inerente l'indice unico (Ut) in cui il Piano delle Regole rimanda, per i parchi agricoli, al Documento di Piano.

Propone:

- di inserire nel Piano delle Regole gli indici perequativi in quanto non c'è ragione di inserirli nel Documento di Piano in quanto trattasi quest'ultimo di documento programmatico

- di inserire nel Piano delle Regole il regolamento perequativo, adottandolo contestualmente al PGT

10) la difficile consultabilità del PGT con la mancata presenza di un PGT cartaceo a disposizione dei cittadini. L'osservante dubita sul confronto con le 150 incontri del Sindaco con le associazioni e ritiene inoltre che la fase in cui sono stati interessati i CdZ sia stata "a regia politica". Rileva anche il fatto che le associazioni e i cittadini anziché essere coinvolti durante la fase del PGT antecedente all'adozione abbiamo dovuto ricorrere alle Osservazioni

11) le aree "d'oro" sono diventate "di platino", con riferimento alle aree così dette d'oro degli anni 80 a capo di un operatore privato e delle successive vicende giudiziarie (si è attualmente in attesa della sentenza della Corte di Cassazione, dopo i due pronunziamenti del Tribunale e della Corte d'Appello a favore del Comune di Milano). Il riferimento è al Parco Ticinello

Propone per risolvere il nodo del parco agricolo Ticinello:

- o il principio che su tale area non vengano attribuiti indici perequabili se non subordinatamente al risarcimento del danno patito dal Comune di Milano per le condotte che verranno definitivamente dichiarate illecite da parte della Cassazione (attendendone perciò il pronunziamento atteso a breve)

- oppure che la corrispondente quota di indici perequabili vengano sottratte alla società inadempiente, da quelle che altrove (ossia su altre aree) la stessa acquisisce, oltre naturalmente al risarcimento del danno ulteriore

Controdeduzione

Motivazione

PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto:

1a) l'art. 5 delle Norme di attuazione del Documento di Piano disciplina gli ambiti di trasformazione per i quali il comma 1.1.1. prevede un indice di 0,35 mq/mq obbligatorio riferito a edilizia residenziale abitativa (housing sociale) di cui all'art. 9 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Il comma 1.1.2. del medesimo art. 5 delle norme del DDP articola l'indice suddetto;

1b) l'art. 2 delle Norme di Attuazione del Documento di Piano definisce i principi generali della perequazione urbanistica che viene a sua volta disciplinata dall'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole;

2), 3), 4), 5) esprime una considerazione generale senza specificare puntualmente la richiesta di modifica del piano;

7) il cap. 5.1 "Inquadramento demografico" della Relazione del Documento di Piano, individua i possibili scenari tendenziali della popolazione, residente e gravitante a Milano, attraverso i dati forniti del Settore Statistica del Comune di Milano e dell'Università Bicocca. Quanto previsto in termini di popolazione è esclusivamente a scopo simulativo; il dimensionamento è legato agli "orizzonti" di riferimento e non solo alla "crescita naturale" quindi al suo ruolo di capitale e di città aperta agli scenari economici e culturali;

8) il sistema della città pubblica rappresenta un elemento qualificante la strategia complessiva del progetto della nuova Milano ed è uno dei principi su cui si basa il PGT. Tale principio è formulato al capitolo 5.4.1 "La città pubblica nel PGT" della Relazione del Documento di Piano;

9) l'art. 8 comma 2 lettera e LR 12/2005 s.m.i. prescrive che il Documento di Piano individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione;

10) il PGT in formato cartaceo è stato depositato da al 15 settembre 2010 al 15 ottobre 2010 in tre sedi del Comune di Milano per pubblica visione. Una copia cartacea è sempre disponibile all'Ufficio di Piano dove sono a disposizione i tecnici per eventuali informazioni;

11) l'art. 35 comma 2 lettera a) prescrive, nell'ambito del Piano Attuativo obbligatorio PA1, la cessione obbligatoria a titolo gratuito delle aree perimetrate nelle tavole R01 e R02 come PA1/a corrispondente al Parco Ticinello.

Testo Approvato

Elaborati grafici
modificati

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DDP - 0. RELAZIONE GENERALE		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889023/2010
<i>Richiedente</i>	PIROVANO CHIARA LUISA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva l'inadeguatezza degli strumenti di informazione e di attivazione della partecipazione messi a disposizione da parte dell'Amministrazione nell'ambito della procedura di consultazione e raccolta di osservazioni sul PGT. Ritiene inoltre che la raccolta delle opinioni sul PGT sia stata banalizzata e parziale nella presa in conto delle richieste e nelle risposte a queste. Chiede che il cittadino attivo e interessato sia messo in condizioni di comprendere ed esprimere le proprie opinioni rispetto al PGT con presentazioni sul contenuto specifico del Piano da parte del Comune e don la messa a disposizione di documenti digitali accessibili, chiari e comprensibili.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano. Tutte le fasi di partecipazione e pubblicazione del Piano sono avvenute e si concluderanno nel rispetto dell'art.13 della LR 12/2005.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889077/2010
<i>Richiedente</i>	ASS. RIFORME E LIBERTA' - STRANIERO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	<i>/</i>	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva che: 1) in merito alla regolazione dei diritti e della deregolamentazione dei doveri dei privati rileva che le ingentissime nuove volumetrie in gran parte provenienti dagli indici perequativi, la loro incontrollata trasferibilità e l'eliminazione dei vincoli funzionali (cioè di destinazione d'uso) comporta tantissimi pro per i privati proprietari e nessun pro per il Pubblico. Inoltre, rileva nel PGT una mancanza di meccanismi di controllo, sia della perequazione che del rispetto da parte dei privati degli accordi ai quali il Comune demanda l'attuazione del piano. Propone quindi: a) l'indice-onere ovvero un equo contemperamento tra interesse privato e pubblico potrà essere raggiunto prevedendo che una certa quota, da deteminarsi, della slp generata dai nuovi indici concessi dal Comune per ERP e/o servizi b) l'Authority indipendente per il controllo delle convenzioni e delle perequazioni 2) l'apparente ugualitarismo ed equità del PGT è una "scusa" per il grande beneficio elargito ai pochi proprietari e futuri lottizzatori e di conseguenza un "esproprio" alla cittadinanza dello ius edificandi. Rileva che chi ha acquistato negli ultimi anni aree edificabili, pagandole a caro prezzo, si trova depauperato da chi ha acquistato aree agricole vincolate a parco dal valore quasi nullo che ex abrupto acquistano ora un indice perequabile, entrando in competizione nel mercato delle volumetrie contando su una posizione dominante 3) i veri beneficiari del PGT sono solo i pochi privati proprietari di gigantesche aree agricole, vincolate da decenni ed ora dotate di indice edificatorio. Rileva che la perequazione e gli indici perequativi sono in contraddizione con la "città multicentrica". Infatti le volumetrie generate dalle aree agricole possono essere perequate e spostate senza alcun vincolo, creando la centrifugazione delle perequazioni in quanto i privati tenderanno a trarre il maggior profitto e non indirizzeranno le volumetrie verso interventi in periferia.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'Osservazione in quanto: 1a) l'art. 5 delle Norme di attuazione del Documento di Piano disciplina gli ambiti di trasformazione pe i quali il comma 1.1.1. prevede un indice di 0,35 mq/mq obbligatorio riferito a edilizia residenziale abitativa (housing sociale) di cui all'art. 9 comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Il comma 1.1.2. del medesimo art. 5 delle norme del DDP articola l'indice suddetto; 1b) l'art. 2 delle Norme di Attuazione del Documento di Piano definisce i principi generali della perequazione urbanistica che viene a sua volta disciplinata dall'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole; 2), 3) esprime una considerazione generale senza specificare puntualmente la richiesta di modifica del piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889138/2010
<i>Richiedente</i>	CENGIA SPARTACO GIULIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante, residente in una vecchia abitazione in c.so buenos Aires, "si oppone all'omogenizzazione che deriverebbe da un addensamento indiscriminato, soprattutto costituito da abitazioni ad alto costo, come quelle previste dal PGT."		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889193/2010
<i>Richiedente</i>	CENGIA SPARTACO GIULIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante, residente in corso Buenos Aires, rileva che "l'identità di un quartiere è data dalla sua storia" e, nello specifico della sua zona, da una serie di edifici in stile Liberty che, secondo lui, il nuovo PGT non conserverebbe e tutelerebbe, ma peggio, andrebbe a intaccare, demolendoli, per favorire "ulteriori colate di cemento".		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889254/2010
<i>Richiedente</i>	ASS. RIFORME E LIBERTA' - STRANIERO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva una grave lacuna di previsioni riguardanti l'E.R.P., constatando che, se il PGT non verrà in parte modificato, il problema casa a Milano, resterà irrisolto.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime considerazioni di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano. Tuttavia le considerazioni contrastano con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889321/2010
<i>Richiedente</i>	ASS. RIFORME E LIBERTA' - STRANIERO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva la difficile consultabilità del PGT e il mancato coinvolgimento della cittadinanza nella fase di stesura del Piano.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano. Tutte le fasi di partecipazione e pubblicazione del Piano sono avvenute e si concluderanno nel rispetto dell'art. 13 della LR 12/2005.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DDP - 0. RELAZIONE GENERALE		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889355/2010
<i>Richiedente</i>	MONTI ERSILIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ <i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva che urgono provvedimenti per la salvaguardia e il recupero del patrimonio architettonico storico minacciato dall'espansione edilizia, vincolando al ripristino e alla destinazione a uso sociale degli edifici storici che versano in stato di abbandono, e alla conservazione in un programma di recupero a verde pubblico delle aree industriali dismesse che la speculazione edilizia ha condannato alla demolizione. I provvedimenti devono estendersi ai negozi storici, al patrimonio architettonico, culturale e artigianale che rappresentano.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di tipo generale senza specificare una puntuale modifica al Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889436/2010
<i>Richiedente</i>	ASS. RIFORME E LIBERTA' - STRANIERO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante, con riferimento al Documento di Piano, al Piano delle Regole e alla VAS, si domanda chi sopporterà l'onere delle eventuali bonifiche delle aree comunali e/o da acquisirsi da altri enti, sulle quali saranno sviluppate molte delle cubature originate dagli indici perequativi. Altresì rileva la mancanza di controlli sulle aree cedute al Comune.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano. In riferimento alle aree che il Comune acquisirà attraverso la perequazione urbanistica, si precisa all'art. 7 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, che le bonifiche dovranno essere effettuate, previa certificazione da parte del soggetto competente della necessità o meno della bonifica delle aree, dal soggetto che le cede.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889450/2010
<i>Richiedente</i>	CAPELLI RENATO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante ritiene che "i nuclei e gli immobili storici sono quelle parti di territorio costituite da tessuti urbani, edilizi, corsi d'acqua ed architetture vegetali costruite da almeno 40 anni. Anche se non individuati espressamente nelle apposite tavole non possono essere demoliti o trasformati. Le nuove costruzioni devono osservare una distanza dagli stessi di almeno 20 m."		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee d'azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede d'adozione del Piano di Governo del Territorio.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889464/2010
<i>Richiedente</i>	MUSSI MARINA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva lo scarso interesse 'reale' del PGT nei confronti del cittadino, portando a esempio una serie di situazioni e ambiti per lui significativi (poco verde, pochi spazi per i bambini, scarsa attenzione per gli anziani, ecc.). E riscontrando la scarsa partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza, nel momento di stesura e progettazione.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano. Le tematiche evidenziate sono comunque trattate nel PGT.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889483/2010
<i>Richiedente</i>	NAVONI AMALIA ERMINIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante sottolinea l'importanza e la valenza del paesaggio, dell'armonia degli edifici, delle cascine, delle abbazie, dei navigli e delle case d'epoca. Rileva che, "negli ultimi anni, il paesaggio è stato aggredito, involgarito dall'asfalto e dal cemento." Invita dunque l'Amministrazione, a fare in modo che lo sviluppo della città tenga in conto l'armonia del paesaggio (istituendo un assessorato apposito).		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889656/2010
<i>Richiedente</i>	NUTINI ILARIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva che il PGT favorisce la costruzione in altezza e, affinché Milano non venga snaturata, ritiene necessarie regole più precise, riguardo l'inserimento armonico dei grattacieli nel contesto urbano. Facendo in modo di prevedere vincoli più stretti, riguardo la distanza con le adiacenze, all'ampiezza delle piazze e strade circostanti, ecc.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DDP - 0. RELAZIONE GENERALE		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889711/2010
<i>Richiedente</i>	CENGIA SPARTACO GIULIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante rileva che le norme urbanistiche che hanno generato gli edifici in Via Cadamosto e nelle vie limitrofe sorto negli anni 30, hanno generato un patto implicito tra i proprietari degli appartamenti e la pubblica amministrazione. Il PGT apre di non rispettare questo patto cambiando gli standard urbanistici conseguentemente violando gli interessi dell'osservante e degli altri proprietari. L'osservante denuncia tale violazione potenziale e propone di cancellare qualsiasi criterio di densificazione.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	ARGOMENTI GENERALI		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889782/2010
<i>Richiedente</i>	CAPELLI RENATO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante fa una disamina sulla città futura, sostenendo la necessità di creazione di sistemi di trasporto pubblico (limitando quello automobilistico privato), ecosostenibile, ipotizzando una città che dia più spazio agli "spostamenti dolci" (biciclette), alle piazze come luoghi di incontro e di socializzazione, a un rapporto più "amichevole" tra l'abitante e la città, ecc.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto esprime una considerazione di carattere generale senza specificare una puntuale modifica al Piano. Le tematiche evidenziate sono comunque trattate nel PGT.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DDP - 1.NORME DI ATTUAZIONE				
Data	25/10/2010	PG	821386/2010		
Richiedente	VIGANO' PAOLO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA REMBRANDT	Civico	/	ZD	7
NIL d'appartenenza					
Foglio	378				
Mappali	298				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'Osservante per la proprietà in oggetto inserita nella Zona B di Recupero R 7.3 (ex zona PRG B2 19.2) chiede che: 1) venga riconosciuto il "P.I.R. 3" come già attuato per quanto di interesse pubblico e pertanto richiede lo stralcio della relativa previsione; 2) venga inserito sia lo stabile condominiale sia il cortile del medesimo all'interno degli "Ambiti contraddistinti da un Disegno Urbanistico Riconoscibile-ADR" (art.14 NTA Piano delle Regole), come "Tessuto urbano compatto a cortina" (art.15.2 NTA Piano delle Regole). L'Osservante inoltre sottolinea che da convenzione stipulata con atto n.52841 rep./6775 racc. in data 6 giugno 1996 tra le Società "Cooperativa Edilizia Centro Storico Soc. Coop. a r.l.", "Edilizia Mira S.r.l." e il Comune di Milano, il Programma Integrato di Recupero doveva prevedere la realizzazione di un parcheggio a cura e spese della proprietà a servitù perpetua di uso pubblico. Tale parcheggio risulta ad oggi non realizzato e l'Osservante non ritiene di essere vincolato dalle obbligazioni relative all'attuazione dello stesso in quanto tali obbligazioni risulterebbero prescritte a seguito di una riproduzione non testuale della convenzione stessa all'atto dell'assegnazione (con atto n.30412 rep/101260 in data 6 marzo 2000), che indicava un' effettiva realizzazione dell'opera "è stato realizzato" e non un impegno per il futuro "sarà realizzato" come da convenzione originale. L'Osservante riporta in allegato il ricorso presentato al TAR Lombardia n.1289/2010 R.G. attualmente pendente contro il Comune di Milano per l'annullamento dell'atto P.G. 332432/2010 del 26 aprile 2010, emanato dal Direttore del Settore Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia ed avente ad oggetto: "Programma Integrato di Recupero via Rembrandt-Piazza Velasquez" e di tutti gli atti presupposti e connessi, nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione e comunque della nullità, illegittimità ed impossibilità oggettiva (come da verbale di accertamento dei VV.F.)"in parte qua" degli obblighi di cui alla convenzione relativa al P.I.R. "Rembrandt-Velasquez" ed alla presupposta delibera C.C. n.395 del 4 novembre 1994, con la quale il citato P.I.R. è stato approvato. A supporto delle dichiarazioni, l'Osservante allega la copia di ricorso al TAR Lombardia n.1289/2010 R.G. e il verbale dei VV.F. dell'8 dicembre 2001.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrate nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)					
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE					
Data	27/10/2010	PG	829648/2010			
Richiedente	DIAVIN S.P.A. AMM.RE DR. DIANA IVO					
Proprietà						
Localizzazione	ALZ NAVIGLIO GRANDE	Civico	114	/	ZD	6
NIL d'appartenenza	44 - Navigli					
Foglio	516					
Mappali	12					
Subalterni						
Sintesi osservazione	L'Osservazione riguarda un'area adiacente l'Alzaia Naviglio Grande, in prossimità dell'incrocio con Viale Cassala, confinante a Nord col fascio di binari provenienti dalla stazione di Porta Genova. L'area: - in seguito alla Variante Urbanistica al PRG vigente n° 54 dell'11/12/2008 ricade in Zona Omogenea B2 - Zona di Recupero R.6.5 (ex B2 5.5) ; - è un ambito a Concessione Edilizia Convenzionata, precisamente la CEC3; - è gravata da vincolo “Sistema dei Navigli”; - è occupata da due palazzine con destinazione uffici e depositi e ha una parte scoperta destinata alla sosta degli autoveicoli. Secondo l'Allegato E delle NTA, la CEC3 prevede: - Rc max 50%; - H max 14 mt, prorogabile in caso di realizzazione di impianti sportivi coperti; - S a verde => del 30%; - cessione di 1.200 mq per opere di urbanizzazione primaria; - obbligo di realizzazione di un accesso veicolare da Via Tortona; - possibile mantenimento delle funzioni attuali con interventi fino alla manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione d'uso. L'Osservante fa notare che: - le prescrizioni della variante non risultano attuabili in quanto l'uso attuale dei fabbricati che insistono sulle aree di cessione, e quindi vincolati alla demolizione per l'arretramento, ospitano attualmente attività non dismettibili nel breve arco temporale di 3 anni; - l'indice 0,5 mq/mq indicato dal PGT è riduttivo rispetto allo 0,65 mq/mq previsto dalla B2. L'Osservante chiede quindi: - la revisione del vincolo temporale; - il vincolo di pertinenzialità diretta; - la funzione d'uso indifferenziata.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DDP - 1.NORME DI ATTUAZIONE				
Data	28/10/2010	PG	836030/2010		
Richiedente	IULITA RENATO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA CANEVARI PIETRO	Civico	/	ZD	7
NIL d'appartenenza					
Foglio	415				
Mappali	509				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante espone l'iter burocratico inerente l'area in oggetto, appartenente ad una zona ex B2 del PRG, variante attualmente approvata. Fa inoltre osservare che: le disposizioni previste da tale variante al PRG, recepite al momento anche dal PGT, presentano alcuni elementi ingiustificati puntualmente elencati; risulta necessario modificare le previsioni della variante al PRG circa l'area in oggetto; venga modificato il PGT laddove si ripetano le prescrizioni del PRG; secondo l'art. 7.1 L.1150/42 il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale; le norme risulterebbero incongrue laddove all'art.34 comma 3 delle NTA del PdR si prevede:"Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio" e quindi la necessità di attendere una ulteriore attività da parte del Comune, con tempi di perfezionamento non meglio precisati o precisabili.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrate nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DDP - 1.NORME DI ATTUAZIONE				
Data	02/11/2010	PG	845938/2010		
Richiedente	SERRAVILLO GRACI ANTONIO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA ALDINI ANTONIO	Civico	47	/	ZD 8
NIL d'appartenenza	76 - Quarto Oggiaro				
Foglio	31				
Mappali	157				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservazione verte su un'area sita in via A. Aldini n° 57 nel NIL Quarto Oggiaro, ricadente in Zona B di recupero ex B2, la VAR9 R 8.7. Sull'area insiste un edificio a ballatoio, prospiciente via Aldini; la parte interna, non edificata, ospita una tettoia metallica che copre 500 mq. Tale struttura, anticamente adibita a bocciolina, è attualmente in disuso per mancanza di richiesta sociale. L'Osservante, la UNACOOOP Cooperativa Edilizia, con D.I.A. 5881/2008 ha stabilito la propria sede sociale al piano terra dell'edificio a ballatoio, precedentemente occupato dal circolo bocciolino/ricreativo. Ora, in fase di adozione del P.G.T., l'Osservante chiede di estendere le agevolazioni previste dal Piano dei Servizi alle Zone B di Recupero ex B2 per poter realizzare, al posto della tettoia metallica, un centro polivalente per funzioni culturali e di aggregazione sociale. La UNACOOOP si impegna a gestire essa stessa, senza fini di lucro, tale attività. Inoltre, allega un progetto preliminare del centro polivalente				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	08/11/2010	<i>PG</i>	859874/2010
<i>Richiedente</i>	BASSOCCHI RICCARDO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>	62 - Quinto Romano		
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservazione verte sul quartiere di Quinto Romano, in Zona 7 a Milano. L'Osservante ricorda la storia del Borgo sin dalla sua annessione, nel 1923, al Comune di Milano, evidenziandone l'intrinseco valore ed associando alla sua natura di nucleo antico l'appartenenza identitaria dei suoi abitanti e la viva rete sociale di conoscenze tra di loro; l'Osservante, inoltre, teme che le decisioni del PGT possano trasformare Quinto Romano in una delle tante periferie grigie di Milano. Convinto che l'identità del luogo passi anche per la salvaguardia delle sue storiche abitazioni, l'Osservante chiede quindi che Quinto Romano sia inserito nel NAF.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Dall'analisi urbanistica del quartiere di Quinto Romano si evince che gran parte dell'abitato è interessato dalla Zona B di recupero R. 7.4 (ex zona B2 18.1). La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	08/11/2010	PG	863127/2010		
Richiedente	RE GARBAGNATI				
Proprietà					
Localizzazione	PZA VILLAPIZZONE	Civico	/	ZD	8
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante chiede che venga perimetrato come Nucleo di Antica Formazione l'ambito della Chiesa di San Martino in Villapizzone e villa Marietti.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'ambito in oggetto è già compreso in una zona ex B2 ora Zona B di Recupero R 8.1, variante già approvata dall'Amministrazione Comunale che è stata recepita all'interno del PGT.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	09/11/2010	<i>PG</i>	864212/2010
<i>Richiedente</i>	MODA PASQUALE		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede che il Nucleo di Trenno, vista la presenza di edifici di valore storico-architettonico, venga perimetrato come Nucleo di Antica Formazione per tutelarne tali valori.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il Comune di Milano ha già riconosciuto le valenze storiche e architettoniche del nucleo di Trenno: infatti esso era classificato nel vecchio PRG come zona B2 e come tale è stata studiata e approntata una variante, nella fattispecie la Variante 4, adottata dal C.C. con deliberazione 40, in data 09.07.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 54, in data 11.12.2008, in cui veniva predisposto un sistema anche di tutela di quei Valori. Tali indicazioni sono state recepite nel PGT, così come da Tavola R.01 del PdR; lo stesso procedimento vale anche per molti altri nuclei storici, un tempo anch'essi inseriti in zone B2, ora tutte recepite all'interno del Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	09/11/2010	<i>PG</i>	864213/2010
<i>Richiedente</i>	STROCCHIA BIAGIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede che il Nucleo di Figino, viste le sue peculiarità storiche e architettoniche che lo contraddistinguono, venga classificato come Nucleo di Antica Formazione e come tale si ampli l'indagine su tutto il territorio comunale.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il Comune di Milano ha già riconosciuto le valenze storiche e architettoniche del nucleo di Figino: infatti esso era classificato nel vecchio PRG come zona B2 e come tale è stata studiata e approntata una variante, nella fattispecie la Variante 10, adottata dal C.C. con deliberazione 48, in data 13.09.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 55, in data 11.12.2008, in cui veniva predisposto un sistema anche di tutela di quei Valori. Tali indicazioni sono state recepite nel PGT, così come da Tavola R.01 del PdR; lo stesso procedimento vale anche per molti altri nuclei storici, un tempo anch'essi inseriti in zone B2, ora tutte recepite all'interno del Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 3. ALLEGATO 2: CARTA ATTRIBUZIONE GIUDIZIO		
<i>Data</i>	09/11/2010	<i>PG</i>	864276/2010
<i>Richiedente</i>	MODA PASQUALE		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede che venga innalzato il giudizio di "sensibilità paesaggistica" per la frazione di Figino in virtù di alcuni edifici storici.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il quartiere di Figino fa parte dell'ambito Zona B di Recupero R 7.9 (ex zona PRG: B2 19.4) della Variante 10, adottata dal C.C. con deliberazione 48, in data 13.09.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 55, in data 11.12.2008 di cui il PGT ha recepito i contenuti. Gli edifici dei quali si riscontrano valori storico-morfologici sono già stati identificati dagli studi che hanno sotteso la redazione del progetto di Variante, per cui urbanisticamente normati. Il progetto complessivo ha già tenuto conto di tali valori per cui si ritiene sufficientemente tutelato l'intero ambito.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)					
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE					
Data	09/11/2010	PG	865086/2010			
Richiedente	IMM.RE CAIANELLO S.R.L.					
Proprietà						
Localizzazione	VIA CAIANELLO	Civico	17	/	ZD	9
NIL d'appartenenza						
Foglio	132					
Mappali	66					
Subalterni						
Sintesi osservazione	L'osservazione propone di aggiungere alla fine del primo comma dell'art.31 il seguente periodo: "Qualora, successivamente all'approvazione dei Piani Attutivi o dei Programmi Integrati di Intervento, le previsioni urbanistiche generali vigenti al momento della loro approvazione siano state modificate in forza delle varianti di cui al successivo art.34, fino al completamento di tali Piani e di tali Programmi possono essere applicate le previsioni urbanistiche contenute nelle citate varianti,ed in tal caso i Piani e i Programmi possono essere aggiornati per dare attuazioni alle varianti stesse"					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	L'Osservazione non può ritenersi accoglibile in quanto la perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrate nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE				
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	870614/2010		
<i>Richiedente</i>	LANFRANCA ANTONIO				
<i>Proprietà</i>					
<i>Localizzazione</i>	CSO DI PORTA TICINESE	<i>Civico</i>	50	/	<i>ZD</i> 1
<i>NIL d'appartenenza</i>	06 - Ticinese				
<i>Foglio</i>	474				
<i>Mappali</i>	91				
<i>Subalterni</i>	501				
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservante descrive l'immobile: - in stato di grave degrado; - ricadente in zona A/B2 1.7 (attuale V 1.5 variante 4 gruppo 4) con destinazione residenziale; - soggetto a Vincolo Ambientale e/o Paesaggistico ai sensi del T.U. 42/04 e D.G.R. 8/7309 del 19/05/2008. Dopo aver analizzato l'attuale status urbanistico, l'Osservante denuncia un errore di incompletezza nell'Allegato E della variante V 1.5; tale omissione sarebbe stata rilevata anche dagli Uffici Comunali. Ciò considerato, l'Osservante richiede: - la riparazione del denunciato errore; - il conseguente aggiornamento dell'Allegato E della variante relativa alla zona di recupero V 1.5.				
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."				
<i>Testo Approvato</i>					
<i>Elaborati grafici modificati</i>					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	10/11/2010	PG	871817/2010		
Richiedente	BULGHERONI PIERLUIGI				
Proprietà					
Localizzazione	VIA CISLAGHI LUIGI	Civico	/	ZD	2
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante fa rilevare le peculiarità storiche del primo tratto di via Cislaghi, tra viale Monza e via Apelle. Pertanto chiede: a) che venga inserito come Nucleo di Antica Formazione b) che compaia nella tavola R.06 "vincoli di tutela e salvaguardia" c) che compaia nella tavola R.03 "NAF-Nuclei esterni: analisi dei valori storico-morfologici"				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'ambito in oggetto è già compreso in una ex zona B2, Zona B di Recupero R 2.3, Variante 4, adottata dal C.C. con deliberazione 40, in data 09.07.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 54, in data 11.12.2008. Essa è stata inserita come variante in itinere, di cui il PGT ha recepito i contenuti, per cui l'osservazione non è da ritenersi accoglibile.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	871828/2010
<i>Richiedente</i>	BULGHERONI PIERLUIGI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante pone rilievo ai caratteri storici-architettonici dell'antico borgo di Crescenzo e chiede che venga istituito un Nucleo di Antica Formazione che comprenda tutto l'ambito.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'ambito in oggetto è già compreso in una ex zona B2, Zona B di Recupero R 2.16, Variante 12, adottata dal C.C. con deliberazione 48, in data 13.09.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 55, in data 11.12.2008; essa è stata inserita come variante in itinere, di cui il PGT ha recepito i contenuti.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	871849/2010
<i>Richiedente</i>	BULGHERONI PIERLUIGI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante pone rilievo ai caratteri storici-architettonici dell'antico borgo di Gorla e chiede che venga istituito un Nucleo di Antica Formazione che comprenda tutto l'ambito.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'ambito in oggetto è già compreso in una ex zona B2, Variante 2, adotta dal C.C. con deliberazione 7, in data 10.02.2003, approvata dal C.C. con deliberazione n. 33, in data 06.03.2006; essa è stata inserita come variante in itinere, di cui il PGT ha recepito i contenuti.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	873390/2010
<i>Richiedente</i>	ZIO MARCO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ <i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservante chiede, con riferimento alle zone B2, di: - applicare la perequazione urbanistica; - classificare gli edifici come da TUC; già da subito e comunque prima della loro attuazione, al fine di allineare i costi della trasformazione a quelli della città e requisire aree per i servizi necessari ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	PG	873514/2010
<i>Richiedente</i>	FABRIS CRISTINA ANGELA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		Civico	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>	36 - Scalo Romana		
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservante chiede, con riferimento alle zone B2, di: - applicare la perequazione urbanistica; - classificare gli edifici come da TUC; già da subito e comunque prima della loro attuazione, al fine di allineare i costi della trasformazione a quelli della città e requisire aree per i servizi necessari ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	873522/2010
<i>Richiedente</i>	FABRIS CRISTINA ANGELA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ <i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>	29 - Ortomercato		
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservante chiede, con riferimento alle zone B2, di: - applicare la perequazione urbanistica; - classificare gli edifici come da TUC; già da subito e comunque prima della loro attuazione, al fine di allineare i costi della trasformazione a quelli della città e requisire aree per i servizi necessari ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	PG	873563/2010
<i>Richiedente</i>	ROSSI ROBERTO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		Civico	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>	27 - Porta Romana		
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservante chiede, con riferimento alle zone B2, di: - applicare la perequazione urbanistica; - classificare gli edifici come da TUC; già da subito e comunque prima della loro attuazione, al fine di allineare i costi della trasformazione a quelli della città e requisire aree per i servizi necessari ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	873568/2010
<i>Richiedente</i>	ROSSI ROBERTO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ <i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>	27 - Porta Romana		
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservante chiede, con riferimento alle zone B2, di: - applicare la perequazione urbanistica; - classificare gli edifici come da TUC; già da subito e comunque prima della loro attuazione, al fine di allineare i costi della trasformazione a quelli della città e requisire aree per i servizi necessari ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI			
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)			
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE			
Data	10/11/2010	PG	873572/2010	
Richiedente	ROSSI ROBERTO			
Proprietà				
Localizzazione		Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza	32 - Triulzo Superiore			
Foglio				
Mappali				
Subalterni				
Sintesi osservazione	L'Osservante chiede, con riferimento alle zone B2, di: - applicare la perequazione urbanistica; - classificare gli edifici come da TUC; già da subito e comunque prima della loro attuazione, al fine di allineare i costi della trasformazione a quelli della città e requisire aree per i servizi necessari ai nuovi residenti.			
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE			
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."			
Testo Approvato				
Elaborati grafici modificati				

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	873583/2010
<i>Richiedente</i>	FABRIS CRISTINA ANGELA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ <i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>	25 - Corsica		
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservante chiede, con riferimento alle zone B2, di: - applicare la perequazione urbanistica; - classificare gli edifici come da TUC; già da subito e comunque prima della loro attuazione, al fine di allineare i costi della trasformazione a quelli della città e requisire aree per i servizi necessari ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	PG	873645/2010
<i>Richiedente</i>	FABRIS CRISTINA ANGELA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	Civico	/	ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservazione verte sull'Art. 9.2 delle NA del PdS e sul NIL 31. L'Osservante, constatato che le prescrizioni per le zone Ex B2 decadono dopo tre anni dall'approvazione del PGT e che la "ricognizione" delle stesse spetta agli uffici, evidenzia che a suo parere simile iter comporterebbe: - la perdita della classificazione degli edifici, delle indicazioni morfologiche e di densità edilizia recentemente approvate dai Consigli di Zona e dal Consiglio Comunale; - l'impossibilità di applicare la perequazione urbanistica nell'intervallo di tempo succitato. L'Osservante chiede quindi che: - si applichi subito la perequazione urbanistica anche alle Zone B2; - si aggiornino le tavole relative alle indicazioni morfologiche; - si aggiungano alle NA gli Artt. 18 bis e 19 bis delle attuali NTA.; tutto ciò al fine di: - allineare il costo delle trasformazioni al resto della città; - fornire al Comune l'opportunità di requisire nuove aree per servizi destinate ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	PG	873698/2010
<i>Richiedente</i>	ZIO MARCO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		Civico	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservazione verte sull'Art. 9.2 delle NA del PdS e sul NIL 33. L'Osservante, constatato che le prescrizioni per le zone Ex B2 decadono dopo tre anni dall'approvazione del PGT e che la "ricognizione" delle stesse spetta agli uffici, evidenzia che a suo parere simile iter comporterebbe: - la perdita della classificazione degli edifici, delle indicazioni morfologiche e di densità edilizia recentemente approvate dai Consigli di Zona e dal Consiglio Comunale; - l'impossibilità di applicare la perequazione urbanistica nell'intervallo di tempo succitato. L'Osservante chiede quindi che: - si applichi subito la perequazione urbanistica anche alle Zone B2; - si aggiornino le tavole relative alle indicazioni morfologiche; - si aggiungano alle NA gli Artt. 18 bis e 19 bis delle attuali NTA.; tutto ciò al fine di: - allineare il costo delle trasformazioni al resto della città; - fornire al Comune l'opportunità di requisire nuove aree per servizi destinate ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	PG	873704/2010
<i>Richiedente</i>	ZIO MARCO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		Civico	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservazione verte sull'Art. 9.2 delle NA del PdS e sul NIL 26. L'Osservante, constatato che le prescrizioni per le zone Ex B2 decadono dopo tre anni dall'approvazione del PGT e che la "ricognizione" delle stesse spetta agli uffici, evidenzia che a suo parere simile iter comporterebbe: - la perdita della classificazione degli edifici, delle indicazioni morfologiche e di densità edilizia recentemente approvate dai Consigli di Zona e dal Consiglio Comunale; - l'impossibilità di applicare la perequazione urbanistica nell'intervallo di tempo succitato. L'Osservante chiede quindi che: - si applichi subito la perequazione urbanistica anche alle Zone B2; - si aggiornino le tavole relative alle indicazioni morfologiche; - si aggiungano alle NA gli Artt. 18 bis e 19 bis delle attuali NTA.; tutto ciò al fine di: - allineare il costo delle trasformazioni al resto della città; - fornire al Comune l'opportunità di requisire nuove aree per servizi destinate ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	873719/2010
<i>Richiedente</i>	BARBIANO BELGIOJOSO ALBERICO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante fa rilevare il ruolo di centralità e di identificazione dei nuclei storici di periferia e quindi da aggiungere nel novero dei NAF. Pertanto chiede: a) che vengano aggiunti nella tavola R.03 del PdR b) che vengano aggiunti nella tavola R.04 del PdR i seguenti: Garegnano Certosa, Vialba, Quarto Oggiaro, Musocco, Affori, Bovisa, Dergano, Ghisolfi, Villapizzone, Prato Centenaro, Segnano, Bicocca, Niguarda, Bruzzano, centro storico di Greco, Cassina de'Pomm, Precotto, Cimiano, Crescenzago, Dosso, centro storico di Lambrate, Ortica, Monluè, Morsenchio, Ponte Lambro, Rogoredo, Nosedo, Vigentino, Morivione, Chiaravalle, Macconago, Quintosole, Tre Ronchetti, Gratosoglio, Barona e Rottolo, Ronchetto sul Naviglio, Lorenteggio, Baggio, Quarto Cagnino, Quinto Romano, Lampugnano, Trenno. c) che venga aggiunto all'art. 12 comma c, delle Norme di attuazione del PdR, un punto d "d. sono individuati i Nuclei storici di periferia come complessi edilizi con valore storico-architettonico".		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il PGT a seguito del complesso processo di analisi del territorio secondo gli aspetti paesaggistici, ha identificato alcuni Nuclei Storici sia centrale sia esterni. La maggior parte di essi ricadono entro i perimetri delle Varianti delle ex zone B2 che il Piano ha recepito interamente. Tali varianti hanno preso in considerazione proprio quel ruolo di centralità e di identificazione su cui l'osservante pone l'accento. Pertanto si ritiene di non accogliere l'osservazione e: a) non si aggiungono nuovi Nuclei di Antica Formazione in quanto già presenti graficamente sulla tavola R.02 come Norme Transitorie "Zone A di Recupero" e "Zone B di Recupero"(cd. "B2") (Art. 34). b) le relative indicazioni morfologiche dei Nuclei Storici precedentemente identificati sono da reperire tra i materiali che compongono le Varianti già approvate c) non è possibile aggiungere all'art. 12 comma c, delle Norme di attuazione del PdR, un punto d "d. sono individuati i Nuclei storici di periferia come complessi edilizi con valore storico-architettonico" in quanto i nuclei sono ambiti del Territorio e i complessi edilizi sono invece edifici puntuali per i quali si prevede una categoria storico-morfologica di appartenenza e si prevedono indicazioni morfologiche. Per quest'ultime si possono anch'esse reperire tra i materiali che compongono le Varianti già approvate.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	PG	873790/2010
<i>Richiedente</i>	ZIO MARCO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		Civico	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservazione verte sull'Art. 9.2 delle NA del PdS e sul NIL 34. L'Osservante, constatato che le prescrizioni per le zone Ex B2 decadono dopo tre anni dall'approvazione del PGT e che la "ricognizione" delle stesse spetta agli uffici, evidenzia che a suo parere simile iter comporterebbe: - la perdita della classificazione degli edifici, delle indicazioni morfologiche e di densità edilizia recentemente approvate dai Consigli di Zona e dal Consiglio Comunale; - l'impossibilità di applicare la perequazione urbanistica nell'intervallo di tempo succitato. L'Osservante chiede quindi che: - si applichi subito la perequazione urbanistica anche alle Zone B2; - si aggiornino le tavole relative alle indicazioni morfologiche; - si aggiungano alle NA gli Artt. 18 bis e 19 bis delle attuali NTA.; tutto ciò al fine di: - allineare il costo delle trasformazioni al resto della città; - fornire al Comune l'opportunità di requisire nuove aree per servizi destinate ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	PG	873882/2010
<i>Richiedente</i>	ZIO MARCO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		Civico	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservazione verte sull'Art. 9.2 delle NA del PdS e sul NIL 28. L'Osservante, constatato che le prescrizioni per le zone Ex B2 decadono dopo tre anni dall'approvazione del PGT e che la "ricognizione" delle stesse spetta agli uffici, evidenzia che a suo parere simile iter comporterebbe: - la perdita della classificazione degli edifici, delle indicazioni morfologiche e di densità edilizia recentemente approvate dai Consigli di Zona e dal Consiglio Comunale; - l'impossibilità di applicare la perequazione urbanistica nell'intervallo di tempo succitato. L'Osservante chiede quindi che: - si applichi subito la perequazione urbanistica anche alle Zone B2; - si aggiornino le tavole relative alle indicazioni morfologiche; - si aggiungano alle NA gli Artt. 18 bis e 19 bis delle attuali NTA.; tutto ciò al fine di: - allineare il costo delle trasformazioni al resto della città; - fornire al Comune l'opportunità di requisire nuove aree per servizi destinate ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	PG	873885/2010
<i>Richiedente</i>	ZIO MARCO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		Civico	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Osservazione verte sull'Art. 9.2 delle NA del PdS e sul NIL 35. L'Osservante, constatato che le prescrizioni per le zone Ex B2 decadono dopo tre anni dall'approvazione del PGT e che la "ricognizione" delle stesse spetta agli uffici, evidenzia che a suo parere simile iter comporterebbe: - la perdita della classificazione degli edifici, delle indicazioni morfologiche e di densità edilizia recentemente approvate dai Consigli di Zona e dal Consiglio Comunale; - l'impossibilità di applicare la perequazione urbanistica nell'intervallo di tempo succitato. L'Osservante chiede quindi che: - si applichi subito la perequazione urbanistica anche alle Zone B2; - si aggiornino le tavole relative alle indicazioni morfologiche; - si aggiungano alle NA gli Artt. 18 bis e 19 bis delle attuali NTA.; tutto ciò al fine di: - allineare il costo delle trasformazioni al resto della città; - fornire al Comune l'opportunità di requisire nuove aree per servizi destinate ai nuovi residenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI			
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)			
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE			
Data	11/11/2010	PG	873991/2010	
Richiedente	MARGIOTTI STEFANO			
Proprietà				
Localizzazione		Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza	25 - Corsica			
Foglio				
Mappali				
Subalterni				
Sintesi osservazione	L'Osservante chiede, con riferimento alle zone B2, di: - applicare la perequazione urbanistica; - classificare gli edifici come da TUC; già da subito e comunque prima della loro attuazione, al fine di allineare i costi della trasformazione a quelli della città e requisire aree per i servizi necessari ai nuovi residenti.			
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE			
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."			
Testo Approvato				
Elaborati grafici modificati				

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	874339/2010
<i>Richiedente</i>	BACCHINI CARLO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L' osservante chiede di integrare l' art. 34 comma 1 delle Norme del Piano delle Regole con la seguente frase: "Sono comunque fatti salvi i contenuti delle convenzioni già stipulate relative ad immobili ricadenti in tali zone, ai quali continuano ad applicarsi le previsioni generali e attuative vigenti al momento del convenzionamento."		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Vale per le convenzioni già stipulate.		
<i>Testo Approvato</i>	Aggiungere all'art. 34 comma 1 la frase: "Sono comunque fatti salvi i contenuti delle convenzioni già stipulate relative ad immobili ricadenti in tali zone, ai quali continuano ad applicarsi le previsioni generali e attuative vigenti al momento del convenzionamento."		
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	874366/2010
<i>Richiedente</i>	RHO ERMANNO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	<i>/</i>	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L' osservante chiede di integrare l' art. 34 comma 1 delle Norme del Piano delle Regole con la seguente frase: "Sono comunque fatti salvi i contenuti delle convenzioni già stipulate relative ad immobili ricadenti in tali zone, ai quali continuano ad applicarsi le previsioni generali e attuative vigenti al momento del convenzionamento."		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	E' stata accolta una osservazione uguale.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 10. TAVOLA R.01 AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	874383/2010
<i>Richiedente</i>	MAGNANI ALESSANDRO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>	474-435		
<i>Mappali</i>	433-5-7-8-1-42-14-270-40-99-41; 53		
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	In data 14.03.2005 è stata firmata "Convenzione con la società M.G. Attività Immobiliari srl per la riqualificazione delle aree poste in via Arena - via Collodi e via De Amicis - unità d'intervento ex zona omogenea B2 1.7 ora Zona A di recupero V 1.5 - via De Amicis 23 e la realizzazione nell' ambito archeologico, in conformità alle indicazioni del Programma Integrato di Recupero (PIR) ex legge Regionale 22/86 e secondo la nuova soluzione planivolumetrica approvata ai sensi e per gli effetti art. 7, comma 10, della Legge regionale 23.07.1997 n. 23. L' area individuata come fondiaria in colore rosa nell' allegato (c) della convenzione citata, sita in via S. Vincenzo, deve essere inserita nella perimetrazione degli ambiti interessati da provvedimenti in itinere approvati ed adottati nella tavola del PGT - Piano delle Regole Tav. R.01 in quanto area individuata per l'edificazione di mq. 692 di attività commerciali.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	In attuazione della Convenzione vigente si perimetra negli elaborati grafici il PIR e l'area oggetto dell' osservazione come indicati nell' allegato c della convenzione.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>	Tav. R.01; Tav. R.02, Allegato 3 Elenco ambiti in norma transitoria		

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE				
Data	11/11/2010	PG	874389/2010		
Richiedente	RAVELLI NATALINA				
Proprietà					
Localizzazione	VIA VERRAZZANO GIOVANNI	Civico	28	/	ZD 2
NIL d'appartenenza					
Foglio	150				
Mappali	vari				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'Osservante è proprietaria di un complesso immobiliare sito in via Giovanni Da Verrazzano, attualmente destinato a residenza/artigianato. Il PRG classifica la zona tra le Zone omogenee B2, 10.13, imponendo sulla stessa una previsione di “viabilità di connettivo”, mentre il PGT adottato la inserisce in Zone B di Recupero, R 2.6. La previsione di “viabilità di connettivo” non è mai stata attuata; inoltre, non trova conferma negli elaborati del PGT, in particolar modo, come l'Osservante evidenzia, nel Piano dei Servizi. L'Osservante chiede pertanto: - di dare atto e confermare espressamente che l’area di cui all’osservazione non è più gravata dal vincolo di “viabilità di connettivo” di cui alla variante di completamento approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n.54 dell’11/12/2008; - di modificare l’Art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole specificando che le previsioni del PRG debbano essere ritenute definitivamente superate se non confermate dal Piano dei servizi del PGT.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L’art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE				
Data	11/11/2010	PG	874770/2010		
Richiedente	TORTAROLO ALESSANDRA				
Proprietà					
Localizzazione	VIA PEPE GUGLIELMO	Civico	/	ZD	9
NIL d'appartenenza	11 - Isola				
Foglio	225				
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'Osservazione verte su un'area: - prossima al fascio di binari della Stazione Garibaldi, di proprietà comunale, in buona parte recintata; - parzialmente coperta da manto erboso ed in parte destinata a parcheggio. Gli Osservanti, tutti residenti nel quartiere Isola ed in procinto di costituire un'Associazione: - chiedono che l'area sia trasformata in parco al fine di sopperire alla mancanza di spazi verdi riscontrata nel quartiere; - si propongono per seguire la realizzazione e la gestione del nuovo spazio a verde, per promuoverlo nel quartiere e farlo diventare un momento di partecipazione e socialità.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	876423/2010
<i>Richiedente</i>	VALERI ALESSANDRO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante pone rilievo ai caratteri storici-architettonici dell'antico borgo di Muggiano e chiede che venga istituito un Nucleo di Antica Formazione che comprenda tutto l'ambito.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'ambito in oggetto, nel suo nucleo più antico e conservato, è già compreso in una ex zona B2, Zona B di Recupero R 7.7, Variante 10, adottata dal C.C. con deliberazione 48, in data 13.09.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 55, in data 11.12.2008; essa è stata inserita come variante in itinere, di cui il PGT ha recepito i contenuti.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	11/11/2010	PG	876529/2010		
Richiedente	UBERTI GIORGIO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA ANSELMO DA BAGGIO	Civico	/	ZD	7
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante pone rilievo ai caratteri storici-architettonici dell'antico borgo di Baggio e chiede che venga ampliato il Nucleo di Antica Formazione fino a comprendere tutto l'ambito.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'ambito in oggetto, nel suo nucleo più antico e conservato, è già compreso in una ex zona B2, Zona B di Recupero R 7.12, Variante 11, adottata dal C.C. con deliberazione 48, in data 13.09.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 55, in data 11.12.2008; essa è stata inserita come variante in itinere, di cui il PGT ha recepito i contenuti: i contenuti di tutela quindi si sommano con quelli del Nucleo di Antica Formazione adiacente.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	11/11/2010	PG	876568/2010		
Richiedente	UBERTI GIORGIO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA CERIANI ANTONIO	Civico	2	/	ZD 7
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'Osservante chiede che la Chiesa "vecchia" S. Apollinare in via Ceriani 2 sia inserita nell'All. 7 del Piano delle Regole (Schede complessi edilizi con valore storico architettonico).				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'edificio su cui verte l'Osservazione ricade in Zona B di Recupero VAR 11 R.7.12. La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	11/11/2010	PG	876796/2010		
Richiedente	ANGIONE CORRADO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA F.LLI ZOIA	Civico	/	ZD	7
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante pone rilievo ai caratteri storici-architettonici dell'antico borgo di Quarto Cagnino e chiede che venga ampliato il Nucleo di Antica Formazione fino a comprendere anche la Scuola elementare "Luigi Manara".				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'ambito in oggetto, nel suo nucleo più antico e conservato, è già compreso in una ex zona B2, Zona B di Recupero R 7.13 (ex zona PRG: B2 18.6 parte) e Zona A di Recupero V 7.1 (ex zona PRG: B2 18.6 parte), Variante 12, adottata dal C.C. con deliberazione 48, in data 13.09.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 55, in data 11.12.2008; essa è stata inserita come variante in itinere, di cui il PGT ha recepito i contenuti. La scuola oggetto dell'osservazione si discosta dal nucleo più storico sia fisicamente, in quanto non contigua al resto del borgo , sia dal punto di vista dei caratteri stroico-architettonici omogenei dell'ambito. L'osservazione non è quindi da ritenersi accoglibile.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	11/11/2010	PG	876825/2010		
Richiedente	ANGIONE CORRADO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA F.LLI MORELLI	Civico	/	ZD	7
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'Osservante chiede che il "Lavatoio di Figino" in via Fratelli Morelli sia inserito nell'All. 7 del Piano delle Regole (Schede complessi edilizi con valore storico architettonico).				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'opera su cui verte l'Osservazione ricade in Zona B di Recupero VAR 10 R.7.9. La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	11/11/2010	PG	876862/2010		
Richiedente	ANGIONE CORRADO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA CANNIZZARO STANISLAO	Civico	/	ZD	7
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante pone rilievo ai caratteri storici-architettonici dell'antico borgo di Quarto Cagnino e chiede che venga ampliato il Nucleo di Antica Formazione fino a comprendere anche la Cascina "Ai 3 caminetti" via Cannizzaro angolo Fratelli Zoja.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'ambito in oggetto, nel suo nucleo più antico e conservato comprensivo anche della cascina sopracitata, è già compreso in una ex zona B2, Zona B di Recupero R 7.13 (ex zona PRG: B2 18.6 parte) e Zona A di Recupero V 7.1 (ex zona PRG: B2 18.6 parte), Variante 12, adottata dal C.C. con deliberazione 48, in data 13.09.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 55, in data 11.12.2008; essa è stata inserita come variante in itinere, di cui il PGT ha recepito i contenuti.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	11/11/2010	PG	876905/2010		
Richiedente	ANGIONE CORRADO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA F.LLI ZOIA	Civico	/	ZD	7
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante pone rilievo ai caratteri storici-architettonici dell'antico borgo di Quarto Cagnino e chiede che venga ampliato il Nucleo di Antica Formazione fino a comprendere tutto l'ambito.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'ambito in oggetto, nel suo nucleo più antico e conservato, è già compreso in una ex zona B2, Zona B di Recupero R 7.13 (ex zona PRG: B2 18.6 parte) e Zona A di Recupero V 7.1 (ex zona PRG: B2 18.6 parte), Variante 12, adottata dal C.C. con deliberazione 48, in data 13.09.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 55, in data 11.12.2008; essa è stata inserita come variante in itinere, di cui il PGT ha recepito i contenuti: i contenuti di tutela quindi si sommano con quelli del Nucleo di Antica Formazione adiacente.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI									
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)									
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT									
<i>Data</i>	11/11/2010									
<i>Richiedente</i>	ROCCO RICCARDO									
<i>Proprietà</i>										
<i>Localizzazione</i>	PLE BAIAMONTI ANTONIO									
<i>NIL d'appartenenza</i>										
<i>Foglio</i>										
<i>Mappali</i>										
<i>Subalterni</i>										
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede che venga assegnata la Tipologia di intervento "Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (Art. 13.2.b)" per l'edificio posto in p.le Baiamonti 3 denominato "Ca' de Facc".									
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE									
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non è accoglibile in quanto l'edificio in oggetto è posto entro l'ambito Zona B di Recupero R 1.5 (ex zona PRG: B2 6.2) Variante 5, adottata dal C.C. con deliberazione 40, in data 09.07.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 54, in data 11.12.2008 di cui il PGT ha recepito interamente i contenuti.									
<i>Testo Approvato</i>										
<i>Elaborati grafici modificati</i>										

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	PG	877362/2010
<i>Richiedente</i>	SORDI ALESSANDRO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	Civico	/	ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Per l' immobile sito in Zona B di recupero R.9.7 si chiede che il Comune di Milano prenda atto di quanto sopra esposto e attui tutti provvedimenti necessari affinché sia consentito un ottimale sfruttamento edificatorio dell'area, anche modificando le disposizioni contenute nell' allegato 5 al piano delle regole.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
Data	11/11/2010	PG	877573/2010
Richiedente	ARRIGONI FABIO LUIGI		
Proprietà			
Localizzazione	Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza			
Foglio			
Mappali			
Subalterni			
Sintesi osservazione	Si chiede in relazione all'area di via Orti 25 compresa nella zona B di recupero R. 1.2 (ex zona B2 1.16 e 1.17) destinata a verde che l' area sia salvaguardata e acquisita al patrimonio pubblico.		
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”		
Testo Approvato			
Elaborati grafici modificati			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI									
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)									
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT									
<i>Data</i>	11/11/2010									
<i>Richiedente</i>	ROCCO RICCARDO									
<i>Proprietà</i>										
<i>Localizzazione</i>	PLE BAIAMONTI ANTONIO									
<i>NIL d'appartenenza</i>										
<i>Foglio</i>										
<i>Mappali</i>										
<i>Subalterni</i>										
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede che venga assegnata la Tipologia di intervento "Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (Art. 13.2.b)" per l'edificio posto in p.le Baiamonti 3 denominato "Ca' de Facc".									
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE									
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non è accoglibile in quanto l'edificio in oggetto è posto entro l'ambito Zona B di Recupero R 1.5 (ex zona PRG: B2 6.2) Variante 5, adottata dal C.C. con deliberazione 40, in data 09.07.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 54, in data 11.12.2008 di cui il PGT ha recepito interamente i contenuti.									
<i>Testo Approvato</i>										
<i>Elaborati grafici modificati</i>										

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI									
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)									
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT									
<i>Data</i>	11/11/2010									
<i>Richiedente</i>	ROCCO RICCARDO									
<i>Proprietà</i>										
<i>Localizzazione</i>	PLE BAIAMONTI ANTONIO									
<i>NIL d'appartenenza</i>										
<i>Foglio</i>										
<i>Mappali</i>										
<i>Subalterni</i>										
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede che venga assegnata la categoria "Immobili con valore estetico-culturale-ambientale" per l'edificio posto in p.le Baiamonti 3 denominato "Ca' de Facc".									
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE									
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non è accoglibile in quanto l'edificio in oggetto è posto entro l'ambito Zona B di Recupero R 1.5 (ex zona PRG: B2 6.2) Variante 5, adottata dal C.C. con deliberazione 40, in data 09.07.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 54, in data 11.12.2008 di cui il PGT ha recepito interamente i contenuti.									
<i>Testo Approvato</i>										
<i>Elaborati grafici modificati</i>										

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	877927/2010
<i>Richiedente</i>	SECCO SERGIO D'ARAGONA SOC. ALDEBERAN S.R.L.		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Per l'immobile di via Maffucci n. 52 inserito nella zona omogenea B di recupero R. 9.3 si chiede che la qualifica di sostituzione edilizia utilizzata nelle norme del PGT venga espressamente assunta nell'ambito degli interventi di nuova costruzione quale nuova costruzione su area edificata e che l'indice volumetrico riconosciuto dalla variante e richiamato dal Pgt pari a 3 mc/mq venga espressamente indicato come attinente alla sola area di proprietà dell' esponente.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	877965/2010
<i>Richiedente</i>	SCHIPILLITI BRUNO SOC. ALDEBERAN S.R.L.		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si chiede che nell' ambito della zona B/R 6.1 venga previsto per l'area condominiale di via Solari 11 l' indice edificatorio di 5 mc/mq riferito all' intera superficie fondiaria della citata area.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	877974/2010
<i>Richiedente</i>	BARLASSINA ROBERTO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Per l'immobile compreso in zona omogenea B di recupero R. 4.5 si chiede la possibilità di scomputare dagli oneri il costo dell' intervento di bonifica in applicazione della LR 29 giugno 2009 n. 10 art. 3.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	877985/2010
<i>Richiedente</i>	PALLAVICINI FELICE		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Per l'immobile di via Meda n. 9 inserito nella zona omogenea B di recupero R. 5.8 si chiede che sull' area di proprietà sia consentita la realizzazione di un servizio alla persona - categoria attrezzature religiose.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	878492/2010
<i>Richiedente</i>	ARRIGONI FABIO LUIGI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si chiede in relazione all'area di via Scaldasole 6/8 compresa nella zona A di recupero V. 1.5 (ex zona B2 1.7) attualmente a prato verde recintato, che detta area sia salvaguardata dunque non edificata e acquisita a patrimonio pubblico per farne un giardino a favore del quartiere.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	11/11/2010	PG	878915/2010		
Richiedente	CHIAPPELLI STEFANO				
Proprietà					
Localizzazione	VLE LOMBARDIA	Civico	65	/	ZD 3
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante fa rilevare le peculiarità storico-morfologiche del Quartiere Lombardia. E fa richiesta che: a) venga inserito nelle schede dell'allegato 7 del PdR b) venga modificata la tavola R.06 del PdR c) eliminato dagli ambiti di rinnovamento urbano d) venga vietata la possibilità di interventi di trasformazione su tutto l'ambito ADR e) eliminare l'art. 6 delle NTA del PdR f) venga creato un Nucleo di Antica Formazione per il Quartiere in oggetto				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	Il Quartiere Lombardia, di cui si riconoscono i valori storico-morfologici riportati dall'osservante è già inserito all'interno del PGT come ambito di Norma Transitoria, essendo una ex zona B2 già oggetto di Variante al precedente PRG, approvata e come tale recepita direttamente all'interno dello strumento in approvazione. Per cui l'osservazione non è da ritenersi accoglibile nei punti: a) non essendo un complesso edilizio appartenente al Nucleo di Antica Formazione non può rientrare nella schedatura dell'allegato 7 del DDP b) la tavola R.06 riporta i vincoli di tutela e salvaguardia sovraordinati; tale vincolo non risulta apposto sul quartiere in oggetto c) non fa parte degli Ambiti di Rinnovo Urbano bensì degli "ambiti contraddistinti da un disegno urbano riconoscibile (ADR)" d) risulterebbe impraticabile la strada della paralisi edilizia all'interno dell'intero ADR e) l'indice territoriale unico è assegnato in conformità con il diritto edificatorio proprio di ogni singola area, non già attuate a verde e infrastrutture. Le possibili utilizzazioni di tale indice sono articolate nell'intero corpo normativo del Piano. f) il quartiere in oggetto, pur avendo valore morfologico, riconosciuto attraverso la perimetrazione come "Insieme Urbano Unitario" non possiede però un valore di Nucleo Urbano a sé stante.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	11/11/2010	PG	878943/2010		
Richiedente	SPINELLI LEOPOLDO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA SASSETTI FILIPPO	Civico	/	ZD	9
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante fa rilevare le peculiarità storico-morfologiche del Quartiere Volturmo Sassetti e fa richiesta che: a) venga inserito nelle schede dell'allegato 7 del PdR b) venga modificata la tavola R.06 del PdR c) eliminato dagli ambiti di rinnovamento urbano d) venga vietata la possibilità di interventi di trasformazione su tutto l'ambito ADR e) eliminare l'art. 6 delle NTA del PdR f) venga creato un Nucleo di Antica Formazione per il Quartiere in oggetto				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	Il Quartiere in oggetto è inserito entro il perimetro della Zona B di Recupero R 9.14 (ex zona PRG: B2 2.2) adottata dal C.C. con deliberazione 48, in data 13.09.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 55, in data 11.12.2008 di cui il PGT ha recepito interamente i contenuti. L'osservazione non è quindi accoglibile.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	PDR - 8. ALLEGATO 7: SCHEDE COMPLESSI EDILIZI				
Data	11/11/2010	PG	878952/2010		
Richiedente	SPINELLI LEOPOLDO				
Proprietà					
Localizzazione	CSO GARIBALDI GIUSEPPE	Civico	/	ZD	1
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante fa rilevare le peculiarità storico-morfologiche del Quartiere Garibaldi e fa richiesta che: a) venga inserito nelle schede dell'allegato 7 del PdR b) venga modificata la tavola R.06 del PdR c) eliminato dagli ambiti di rinnovamento urbano d) venga vietata la possibilità di interventi di trasformazione su tutto l'ambito ADR e) eliminare l'art. 6 delle NTA del PdR f) venga creato un Nucleo di Antica Formazione per il Quartiere in oggetto				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'osservazione non può essere accolta in quanto il Quartiere in oggetto è inserito nell'ambito Zona B di Recupero R 1.7 adottata dal C.C. con deliberazione 48, in data 13.09.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 55, in data 11.12.2008, di cui il PGT ha recepito interamente i contenuti.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT				
Data	11/11/2010	PG	878964/2010		
Richiedente	GALVAGNI DANILO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA SCALDASOLE	Civico	/	ZD	1
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante fa rilevare le peculiarità storico-morfologiche del Quartiere Ticinese Scaldasole e fa richiesta che: a) venga inserito nelle schede della'allegato 7 del PdR b) venga modificata la tavola R.06 del PdR c) eliminato dagli ambiti di rinnovamento urbano d) venga vietata la possibilità di interventi di trasformazione su tutto l'ambito ADR e) eliminare l'art. 6 delle NTA del PdR f) venga creato un Nucleo di Antica Formazione per il Quartiere in oggetto				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'ambito in oggetto, nel suo nucleo più antico e conservato, è già compreso in una ex zona B2, Zona A di Recupero V 1.5 (ex zona PRG: B2 1.7), Variante 4, adottata dal C.C. con deliberazione 40, in data 09.07.2007, approvata dal C.C. con deliberazione n. 54, in data 11.12.2008. Essa è stata inserita come variante in itinere, di cui il PGT ha recepito i contenuti.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	DDP - 1.NORME DI ATTUAZIONE		
Data	12/11/2010	PG	879796/2010
Richiedente	LODIGIANI VITTORIO		
Proprietà			
Localizzazione	Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza			
Foglio	163		
Mappali	227-228		
Subalterni			
Sintesi osservazione	Si chiede di stralciare dalla zona di recupero R. 7.9 (ex B2 19.4) l' area di proprietà facente parte di un ambito più ampio.		
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”		
Testo Approvato			
Elaborati grafici modificati			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	880114/2010
<i>Richiedente</i>	SCHEPIS MARTA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Il vecchio quartiere di Rogoredo è compreso all' interno della zona B di recupero R. 4.5 (ex zona B2 14.7) e l'osservante evidenzia delle considerazioni di tipo generale sull'ambito.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	880254/2010
<i>Richiedente</i>	GIANGROSSI FULVIA DANIELA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si chiede che all' interno della zona di recupero R. 2.6 (ex zona B2 10.13) si dia atto che l'immobile non è più interessato dalla previsione viabilistica.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	881101/2010
<i>Richiedente</i>	LODIGIANI ROSITA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Per l' area sita in via Cornelio Silla interessata dalla zona di recupero R. 7.9 si chiede di poter attivare in modo autonomo l'edificazione di un edificio residenziale sulla sua proprietà sacrificando l'indice di 0,65 mq/mq attribuito alle zone di recupero in 0,50 mq/mq in conformità di quanto stabilito dal nuovo strumento urbanistico.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
Data	12/11/2010	PG	881986/2010
Richiedente	GUADAGNO GIUSEPPE		
Proprietà			
Localizzazione	Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza			
Foglio			
Mappali			
Subalterni			
Sintesi osservazione	Si chiede di modificare l'art. 34 delle Norme del Piano delle regole in modo da sommare ai dettati delle zone ex B2 l'applicazione del principio della perequazione consentendo di poter acquisire da subito nuove volumetrie in aggiunta a quelle previste dalla variante delle zone b2 di recupero del vecchio PRG con gli indici ed i limiti previsti dal PGT mantenendo valide le indicazioni morfologiche delle varianti approvate.		
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”		
Testo Approvato			
Elaborati grafici modificati			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
Data	12/11/2010	PG	883115/2010
Richiedente	PANFILO ALBERTO		
Proprietà			
Localizzazione	Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza			
Foglio			
Mappali			
Subalterni			
Sintesi osservazione	Per l'immobile sito in via magolfi n. 10 si chiede lo stralcio dalle zone A di recupero e B di recupero e ricondotta nella disciplina dei Nuclei di Antica Formazione.		
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
Testo Approvato			
Elaborati grafici modificati			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883128/2010
<i>Richiedente</i>	ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L' osservazione chiede chiarimenti in merito alle Norme di attuazione delle zone di recupero A e B.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
Data	12/11/2010	PG	883133/2010
Richiedente	LAURAMARIA RIGAMONTI AMM.RE ELVEZIA S.R.L.		
Proprietà			
Localizzazione	Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza			
Foglio			
Mappali			
Subalterni			
Sintesi osservazione	Si chiede di modificare i contenuti della variante approvata e richiamata dall' art. 34 co. 1, Norme di attuazione del piano delle regole. Di modificare l'art. 34 co. 3 delle Norme di attuazione precisando in cosa consista l'attività di ricognizione, prevedendo che in caso di mancata attuazione entro tre anni, decadranno automaticamente tutte le previsioni di cui alla Variante richiamata al comma 1 del predetto art. 34.		
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”		
Testo Approvato			
Elaborati grafici modificati			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883145/2010
<i>Richiedente</i>	PANFILO ALBERTO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Per l'immobile sito in via Magolfi n. 8 si chiede lo stralcio dalle zone A di recupero e B di recupero e ricondotta nella disciplina dei Nuclei di Antica Formazione.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883185/2010
<i>Richiedente</i>	ALESSANDRO BALDISSERA PACCHETTI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si chiede di modificare i contenuti della variante approvata e richiamata all' art. 34.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883810/2010
<i>Richiedente</i>	AGRETTI ROBERTA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede che vengano istituiti i Nuclei di Antica Formazione relativi agli ambiti di Musocco, Vialba, Roserio, Quarto, Garegnano, Villapizzone.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il PGT ha istituito i Nuclei di Antica Formazione sia centrale sia esterni che intendono tutelare gli ambiti storici di rilievo all'interno del tessuto consolidato. Tali ambiti si affiancano a quelli già identificati e studiati nelle zone A e B di recupero già approvate, i contenuti delle quali vengono recepiti all'interno del Piano. Il panorama del tessuto storico che ha contribuito alla formazione del territorio comunale è quindi sufficientemente normato e tutelato. Tra gli altri gli ambiti di Musocco e Villapizzone ricadono entro le zone di recupero R8.8 e R8.1. La Villa Scheibler e la Certosa di Garegnano sono essi stessi dei Nuclei di Antica Formazione a sé stanti. L'osservazione non è quindi da ritenersi accoglibile.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	13/11/2010	<i>PG</i>	884483/2010
<i>Richiedente</i>	CAMPODONICO MASSIMO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si chiede per l'immobile di via Gian Giacomo Mora n. 13 e via dei fabbri n. 24 interessata dalla zona di recupero V 1.5 una modifica grafica alla Tav. 2.1 allegata alla variante 4 al PRG.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
Data	13/11/2010	PG	884493/2010
Richiedente	SACCHI ANDREA		
Proprietà			
Localizzazione	Civico	/	ZD
NIL d'appartenenza			
Foglio			
Mappali			
Subalterni			
Sintesi osservazione	Per l'immobile di via Berra n.8 interessata dalla zona omogenea B di recupero R. 2.16 si chiede una rettifica dell'azonamento di porzione di alcuni mappali di proprietà in modo che vi sia corrispondenza catastale, d'azonamento e d'assetto proprietario fra proprietari confinanti.		
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”		
Testo Approvato			
Elaborati grafici modificati			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	13/11/2010	<i>PG</i>	884498/2010
<i>Richiedente</i>	SACCHI ANDREA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Per l'immobile di via Berra n.8 interessata dalla zona omogenea B di recupero R. 2.16 si chiede la modifica della vigente disciplina dell' ambito di Intervento PCc3.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)					
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE					
Data	13/11/2010	PG	884671/2010			
Richiedente	BUZZETTI MARIO AMM.RE DELEG. CA' MARIANNA S.R.L.					
Proprietà						
Localizzazione	VIA LODOVICO IL MORO	Civico	115	/	ZD	6
NIL d'appartenenza						
Foglio	542					
Mappali	64					
Subalterni						
Sintesi osservazione	L'area è inserita all' interno della zona B di recupero R. 6.7 (ex zona B2 16.4), si chiede lo stralcio per inserirla negli ambiti interessati da "Piani attuativi obbligatori" (art. 35 NTA Piano delle regole) e di attribuire un indice territoriale unico più consono, pari a Ut= 1 mq/mq.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)					
ARGOMENTO	PDR - 6. ALLEGATO 5: NORME DI ATTUAZIONE ZONE A E B					
Data	15/11/2010	PG	885304/2010			
Richiedente	B&BM SPA					
Proprietà	B&BM SPA					
Localizzazione	VLO PANTALEONI DIOMEDE	Civico	10	/	ZD	9
NIL d'appartenenza						
Foglio	19, 20					
Mappali	509, 510 (Fg. 19) 37, 38, 39 (Fg. 20)					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Si chiede di rendere graficamente conforme il tracciato dell' "Infrastruttura viaria di nuova previsione" riportato nell'elaborato S_02 - Il Sistema del verde urbano e delle infrastrutture per la mobilità, dalla quale l'area oggetto della presente osservazione risulta interessata con quanto previsto dall'Allegato E relativo alle prescrizioni urbanistiche della Zona B di Recupero R 9.2 (ex zona omogenea B2 8.1) secondo cui è stato presentato progetto esecutivo allegato all'istanza di convenzionamento depositata il 11/06/2010.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	L'Osservazione non può ritenersi accoglibile in quanto la perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrate nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	PDR - 6. ALLEGATO 5: NORME DI ATTUAZIONE ZONE A E B				
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	886192/2010		
<i>Richiedente</i>	BETTINESCHI GIACOMO DANIELE				
<i>Proprietà</i>	TREBI REM SRL				
<i>Localizzazione</i>	VIA LOMBARDINI ELIA	<i>Civico</i>	13	/	<i>ZD</i> 6
<i>NIL d'appartenenza</i>					
<i>Foglio</i>	518				
<i>Mappali</i>	118, 121, 120, 122				
<i>Subalterni</i>					
<i>Sintesi osservazione</i>	Le aree oggetto della presente osservazione sono ricomprese dal P.G.T. nell'ambito definito Zona B di Recupero R 6.5 (Cec 4) - ex zona B2 5.5. La sup. di competenza dello scrivente ammonta a circa 3000 mq. Si osservano alcune problematiche della soluzione imposta dalla Variante al P.R.G. Zona B di Recupero R 6.5: la Variante al P.R.G. pur correttamente consentendo un aumento di volumetria, impone una completa riprogettazione del lotto con cessione di area da adibirsi a spazio pubblico; la possibilità di reperire la superficie richiesta dal Piano (mq 1440) da adibire a parco pubblico è nulla o ridottissima; la riprogettazione del lotto implica completa demolizione dell'esistente, improponibile ad oggi e con un costo ambientale significativo. Il risultato è che oggi viene approvato un Piano di Governo del Territorio che solo nella teoria consente uno sviluppo, ma nei fatti continua a tenere bloccata un'area importante con notevoli potenzialità nei confronti del miglioramento della qualità urbana. Nella possibilità di un piano che non preveda la demolizione completa dell'esistente, si richiede la conferma di un parziale aumento volumetrico di mq 600. Nell'impossibilità di prevedere la sostituzione edilizia, si richiede di poter realizzare interventi di recupero edilizio con ampliamento, consentendo i suddetti aumenti volumetrici, utili ad una riqualificazione generale del lotto ed al miglioramento ed integrazione urbana al recupero totale dell'immobile e la conseguente sistemazione del fronte pubblico.				
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
<i>Motivazione</i>	L'Osservazione non può ritenersi accoglibile in quanto la perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."				
<i>Testo Approvato</i>					
<i>Elaborati grafici modificati</i>					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	15/11/2010	PG	886318/2010
<i>Richiedente</i>	CITTERIO ANTONIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	Civico	/	ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante pone le seguenti richieste: 1. Non appare condivisibile come un area esterna al tessuto urbano consolidato abbia un indice Ut pari a 0,20 mq/mq (art. 1.3.2), mentre una stessa area esterna al tessuto urbano consolidato ma interna al Parco Agricolo Sud Milano abbia un Ut pari a 0,15 mq/mq (art. 1.2.1). 2. Con riferimento all'art. 34 delle Norme del Piano delle Regole si chiede di portare da 3 a 5 anni il termine ultimo per la presentazione delle istanze dei Piani attuativi.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	1. L'osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio. 2. La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	PDR - 6. ALLEGATO 5: NORME DI ATTUAZIONE ZONE A E B				
Data	15/11/2010	PG	886441/2010		
Richiedente	SAINI ANGELA				
Proprietà	SAINI ANGELA E SAINI ELIA				
Localizzazione	VIA GALLARATE	Civico	277	/	ZD 8
NIL d'appartenenza					
Foglio	121				
Mappali	5, 6, 7, 61				
Subalterni					
Sintesi osservazione	Le osservazioni riguardano le aree di proprietà di Saini Angela ed Elia, comprese tra la via Gallarate e la via Cefalù e inserite dal P.G.T. nella zona B di Recupero R 8.11, di cui alla Variante al P.R.G. per le ex zone omogenee B2 20.10 e 20.11. Tale Variante include le aree oggetto di osservazione nella zona PR 1 e nei sottoambiti di intervento identificati con num. prog. 8 e 10. Il sottoambito 8 è di proprietà di Saini Angela ed Elia, il sottoambito 10 è di loro proprietà per una quota del 45% di s.l.p. Le aree del sottoambito 8 sono parzialmente occupate da costruzioni precarie, l'area di cui al sottoambito 10 è priva di edificazione. Nel sottoambito 10 sulle restanti aree non di proprietà insistono fabbricati residenziali di recente edificazione. La proprietà Saini potrebbe essere nell'immediato disponibile per un intervento di recupero, ma si colloca in un contesto dove esistono aree edificate e in considerazione delle diverse proprietà coinvolte difficilmente si potrebbe dar luogo a un programma unitario di intervento come definito dal progetto Guida della Variante. Si chiede pertanto che vengano ripерimetrati i sottoambiti 8 e 10 con ampliamento del sottoambito 8 al fine di includere in esso il mapp. 61 e la parte del mapp. 5 prospettante la via Cefalù, ovvero di suddividere il sottoambito 10 in due sottoambiti distinti , comprendendone uno nelle aree di proprietà Saini, mantenendo inalterata la s.l.p. assegnata ai sottoambiti. La finalità della richiesta è permettere un intervento di recupero più agevole, con la delimitazione in un unico sottoambito della proprietà Saini, eventualmente con il concorso dei sottoambiti confinanti aventi caratteristiche omogenee.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'Osservazione non può ritenersi accoglibile in quanto la perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	PDR - 6. ALLEGATO 5: NORME DI ATTUAZIONE ZONE A E B				
Data	15/11/2010	PG	886819/2010		
Richiedente	PEDRAZZINI ADRIANA				
Proprietà					
Localizzazione	VIA VITTORINI ELIO	Civico	38	/	ZD 4
NIL d'appartenenza					
Foglio	565				
Mappali	284, 286				
Subalterni					
Sintesi osservazione	Io sottoscritta Adriana Pedrazzini, proprietaria dell'area identificata al Foglio 565, mapp. 284 compresa nella zona B di Recupero R 4.8, ambito assoggettato a CEC n. 4 di cui alla Variante al P.R.G. approvata il 18/02/2009 rilevo che nel progetto guida del P.G.T. la strada alberata è segnata ad est (posto che il nord è la via Vittorini) del monumento religioso, e presenta un imbocco eccessivamente largo, mentre ad ovest del manufatto di cui sopra è già naturalmente tracciata una strada con andamento naturale obliquo, ben evidente ad ovest della siepe di divisione dell'area di mia proprietà. Non cedo la volumetria, che spetta alla mia intera area; qualora comunque si facesse una strada, la indico necessariamente più stretta all'imbocco da via Vittorini, per seguire l'andamento naturale e la medesima larghezza del suo proseguimento.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'Osservazione non può ritenersi accoglibile in quanto la perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell’Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	DDP - 1.NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	887484/2010
<i>Richiedente</i>	FACCHINI ALESSANDRO IMMOBILIARE FIOMES SPA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'area dell' osservante ricade nella zona B di recupero R. 1.5 (ex B2 6.2). Si propone di modificare l' art. 34 delle Norme del Piano delle Regole.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	PDR - 6. ALLEGATO 5: NORME DI ATTUAZIONE ZONE A E B				
Data	15/11/2010	PG	887524/2010		
Richiedente	MEZZANOTTE RICCARDO				
Proprietà	SOCIETÀ MESSULAM SPA				
Localizzazione	VIA ROVIGNO	Civico	13	/	ZD 2
NIL d'appartenenza					
Foglio	198				
Mappali	61, 79, 80, 81, 82, 98, 100, 101, 102, 103, 119, 324, 328, 329, 330, 352, 353, 354, 364, 372				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'area fa parte della Zona B di Recupero R 2.1, di cui alla delibera n. 33 del 07/03/2006 del Consiglio Comunale. Tale zona prevede un intervento relativamente alle aree comprese tra le vie Rovigno, Jean Jaures e Tofane su un ambito che ha una superficie complessiva di mq 11340, di cui mq 6486 costituiti da aree di cessione e mq 4854 di area edificabile residenziale. L'edificabilità complessiva è di circa mq 11340. L'area è suddivisa in differenti proprietà, con diverse funzioni e diverse densità esistenti, in virtù delle quali una programmazione urbanistica così come proposta dal Comune di Milano sarebbe di difficile realizzazione. Si chiede pertanto con la presente osservazione un intervento limitato all'area di proprietà di Messulam SpA di cui ai mappali 79, 80, 81 parte del 101, 103, 324, 328, 353, 364, con istanza sottoscritta anche da alcune proprietà confinanti interessate dalle previsioni della Zona B di Recupero R 2.1, soddisfacendo in tal modo pro quota le previsioni del Comune sia per quanto riguarda la cessione delle aree sia per quanto riguarda l'incremento volumetrico in termini di s.l.p. di spettanza (al netto della quota percentuale degli esuberi sulle altre proprietà), per un valore complessivo di slp di nuova realizzazione mediante un intervento parziale di mq. 6014,25.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'Osservazione non può ritenersi accoglibile in quanto la perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrate nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	887542/2010
<i>Richiedente</i>	ZINGALES RICCARDO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si propone di integrare l'art. 34 delle Norme del Piano delle Regole aggiungendo dopo piani attuativi ..."o di convenzionamento Planivolumetrico".		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	All' art. 34 si dice già Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni)		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	887597/2010
<i>Richiedente</i>	TAMBELLI ALBERTO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'area dell' osservante ricade nella zona B di recupero R. 4.12 (ex B2 4.2). Si propone di modificare l' art. 34 delle Norme del Piano delle Regole.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	888407/2010
<i>Richiedente</i>	FAVA LEA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ <i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Per l' immobile sito in Zona di recupero R. 6.2, si chiede che per le eventuali nuove costruzioni il cui progetto con pratica è già stato approvato venga mantenuta la attuale altezza di colmo.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che "Agli immobili ricadenti nelle "Zone A di Recupero" e nelle "Zone B di Recupero" (cd. "B2") del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall'approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell'Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che "decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l'ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)				
ARGOMENTO	PDR - 6. ALLEGATO 5: NORME DI ATTUAZIONE ZONE A E B				
Data	15/11/2010	PG	888751/2010		
Richiedente	TOFFOLONI FRTANCO CONDOMINIO P.TA TICINESE 69				
Proprietà					
Localizzazione	CSO DI PORTA TICINESE	Civico	69	/	ZD 1
NIL d'appartenenza					
Foglio	33				
Mappali	4933				
Subalterni					
Sintesi osservazione	La cortina di edifici che costeggia sul lato ovest il Parco delle Basiliche, facente parte della zona A di Recupero V 1.5 (ex A/B2 1.7) è costituita da una sequenza di facciate cieche e irregolari che, pure appartenendo a edifici classificati nella quasi totalità come "complessi edilizi con valore storico-testimoniale" o "complessi edilizi cone elementi di valore ambientale", costituisce un retro disorganico e residuale, in uno scenario di abbandono e di incompletezza che arreca pregiudizio al decoro dell'ambito del Parco. Il Progetto Guida della zona A di Recupero V 1.5 contiene nelle indicazioni progettuali la previsione di "sistemazione dei fronti" relativamente alla citata cortina. Tale indicazione si è rivelata insufficiente a promuovere un'effettiva riqualificazione dei fronti in questione. Ricordato che le Varianti B2 avranno vigenza solo per tre anni dopo l'approvazione del P.G.T., si chiede di adottare un'indicazione più determinata e incisiva, in modo da favorire efficacemente la riqualificazione dei prospetti. Si chiede che nel Progetto Guida relativo alla Zona A di Recupero V 1.5, nelle indicazioni progettuali, la previsione "Sistemazione dei fronti" venga integrata o sostituita da un'indicazione più dettagliata e incisiva, che prescriva l'armonizzazione dei fronti, la regolarizzazione del coronamento delle facciate, l'eliminazione delle facciate cieche con formazione e/o completamento di prospetti finestrati.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'Osservazione non può ritenersi accoglibile in quanto la perimetrazione e le previsioni urbanistiche delle Zone di recupero (ex zone omogenee B2) sono state recepite nel PGT senza modifiche rispetto a quanto previsto dalle Varianti al PRG approvate dal C.C., durante l'iter della quale è stata data la pubblicità prevista dalla legge con conseguente possibilità di presentazione di osservazioni e pertanto hanno già avuto il giusto procedimento. L'art. 34 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, al comma 1, prescrive che “Agli immobili ricadenti nelle “Zone A di Recupero” e nelle “Zone B di Recupero” (cd. “B2”) del PRG del 1980 e s.m.i., per le quali alla data di adozione del PGT sono state approvate le relative varianti di completamento, elencate nell'Allegato 4 e perimetrare nella tav. R.01 – Ambiti territoriali omogenei – e per i quali siano presentate entro tre anni dall’approvazione del PGT le relative istanze di Piani Attuativi (ivi compresi i Programmi Integrati di Intervento), Permessi di Costruire (anche in attuazione di convenzioni) e/o DIA attuative, si applicano le disposizioni contenute negli atti riportate nell’Allegato 5 e negli elaborati dallo stesso richiamati. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo, riferisce che “Decorso il termine di cui al comma 1, gli immobili non interessati da attuazione, saranno assoggettati alla disciplina prevista dal Piano delle Regole per l’ambito territoriale di riferimento sulla base della ricognizione compiuta dal competente Ufficio.”				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889271/2010
<i>Richiedente</i>	PRIGIONE ANTONIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante fa rilevare il ruolo di centralità e di identificazione dei nuclei storici di periferia e quindi da aggiungere nel novero dei NAF. Pertanto chiede: a) che vengano aggiunti nella tavola R.03 del PdR i seguenti: Lambrate, Rogoredo, Villapizzone, Ponte Lambro, Ortica, Affori, Baggio, San Cristoforo, Bovisa, Greco, e altri.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il PGT a seguito del complesso processo di analisi del territorio secondo gli aspetti paesaggistici, ha identificato alcuni Nuclei Storici sia centrale sia esterni. La maggior parte di essi ricadono entro i perimetri delle Varianti delle ex zone B2 che il Piano ha recepito interamente. Tali varianti hanno preso in considerazione proprio quel ruolo di centralità e di identificazione su cui l'osservante pone l'accento. Pertanto si ritiene di non accogliere l'osservazione e: a) non si aggiungono nuovi Nuclei di Antica Formazione in quanto già presenti graficamente sulla tavola R.02 come Norme Transitorie "Zone A di Recupero" e "Zone B di Recupero"(cd. "B2") (Art. 34).		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	EX ZONE B2 (ART. 34 PDR)		
ARGOMENTO	PDR - 11. TAVOLA R.02 INDICAZIONI MORFOLOGICHE		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889547/2010
<i>Richiedente</i>	CAVALLARO LUCA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservnte fa rilevare alcuni problemi inerenti l'agglomerato urbano, interessante dal punto di vista storico-architettonico, di Chiaravalle.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il Nucleo storico di Chiaravalle è disciplinato dalle indicazioni della Zona B di Recupero R 5.3 (ex zona PRG: B2 14.3) adottata dal C.C. con deliberazione 40, in data 09.07.2007, con approvazione n. 54, in data 11.12.2008: il PGT recepisce interamente i contenuti di tali Variante. Inoltre sono recepiti anche i contenuti delle Norme Transitorie inerenti gli ambiti C 14.07; 14.01 PZ 197. L'osservazione non è quindi accoglibile.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA H - VARIE, PARERI E RELAZIONI**SOTTOTEMA OSSERVAZIONI MULTIPLE****ARGOMENTO DOCUMENTI PGT***Data* 15/11/2010

PG 886128/2010

Richiedente COMUNE DI BARANZATE*Proprietà**Localizzazione*

Civico

/

ZD

*NIL d'appartenenza**Foglio**Mappali**Subalterni**Sintesi osservazione* Documento di Piano

a.1 Sintesi:) In riferimento alle prescrizioni di carattere infrastrutturale contenute nelle schede degli ATU Cascina Merlata e Stephenson soggette a verifica non forniscono garanzie sufficienti sulla reale fattibilità dei sistemi di trasporto pubblico prescritti.

a.2 - Sintesi:

In riferimento alla "Variante sud della ex SS 233 Varesina"

tenuto conto che:

☑- il Comune di Baranzate esprime dissenso relativamente al proseguimento dello studio di fattibilità con approfondimento dell'ipotesi di tracciato n.4, costituendo una frattura territoriale di elevato impatto urbano ed ambientale

☑- la previsione viabilistica contenuta nel DdP (aderente all'ipotesi di tracciato "6") risulta peggiorativa rispetto a quanto contenuto nel DdP posto a base della Vas più aderente all'ipotesi di tracciato "4 bis"

☑- il PGT ipotizza scenari di sviluppo della viabilità (non previsti né approvati a livello sovra comunale) e degli svincoli di connessione sul territorio del comune di Baranzate, con superamento dell'ambito di competenza

☑- sulle aree, in comune di Baranzate, indicate dal DdP quale sede per la variante sud della Varesina, sono in corso opere di urbanizzazione primaria già approvate dal Comune di Baranzate

se ne chiede l'eliminazione dagli elaborati del DdP e dagli altri elaborati correlati

Piano delle Regole**b.1) – Sintesi:**

Il DdP e la "Tav. R.01/1B Ambiti territoriali omogenei" del PdR individuano il c.d. "insediamento nomadi" (posto in adiacenza all'autostrada A8 in territorio del Comune di Milano ma con ingresso dalla via Monte Bisbino in Comune di Baranzate) quale "TUC – tessuto Urbano Consolidato" e "TRF – Tessuto Urbano di recente Formazione". L'intervento in tali aree, denominate "ARU – Ambiti di rinnovamento Urbano", è poi disciplinato dalla "Tav. R02/1B Indicazioni morfologiche" e dall'art.17 delle "Norme di Attuazione" del PdR. Si osserva che nella R02 l'individuazione di "orientamento da privilegiare nella realizzazione di passaggi privati aperti all'uso pubblico (art. 17.2c)" con connessioni esclusiva con Baranzate non costituisce un rinnovo. Si richiede che il PdR preveda la realizzazione di opere ed infrastrutture di urbanizzazione (accesso pedonale e viabilistico...) dal Comune di Milano che dovrà farsene carico.

Piano dei Servizi**c.1) – Sintesi:**

Richiesta di promuovere il prolungamento della metro tranvia da Roserio lungo l'asta della Varesina con contestuale riqualificazione urbana (come previsto dal PTCP 2003), inserendo tale previsione negli elaborati del PGT (Relaz. PdS, S.02, S.03)

c.2) - Sintesi:

L' "Allegato 3 – Le 88 schede NIL", alla scheda n.74 - Sacco, non rileva in alcun modo l'esistenza e le problematiche del c.d. "insediamento nomadi" (posto in adiacenza all'autostrada A8 in territorio del Comune di Milano ma con ingresso dalla via Monte Bisbino in Comune di Baranzate).

c.3) - Sintesi:

In riferimento alle LDF A e F, richiesta di verificare la possibilità, in accordo con gli strumenti di pianificazione sovra comunale del TPL extraurbano, che almeno una di tali linee interessi il territorio di Baranzate.

Rapporto Ambientale

d.1) – Sintesi:

come punto c.1) Richiesta di promuovere il prolungamento della metro tranvia da Roserio lungo l'sta della Varesina con contestuale riqualificazione urbana (come previsto dal PTCP 2003), inserendo tale previsione negli elaborati del PGT (Relaz. PdS, S.02, S.03)

d.2) – Sintesi:

richiesta di indicare la SP 46 come "Rete primaria: sistema autostradale e connessione tangenziale", piuttosto che come "Rete principale: strade di scorrimento"

d.3) - Sintesi:

vedi punto a.2: In riferimento alla "Variante sud della ex SS 233 Varesina"

tenuto conto che:

- ☒- il Comune di Baranzate esprime dissenso relativamente al proseguimento dello studio di fattibilità con approfondimento dell'ipotesi di tracciato n.4, costituendo una frattura territoriale di elevato impatto urbano ed ambientale
- ☒- la previsione viabilistica contenuta nel DdP (aderente all'ipotesi di tracciato "6") risulta peggiorativa rispetto a quanto contenuto nel DdP posto a base della Vas più aderente all'ipotesi di tracciato "4 bis"
- ☒- il PGT ipotizza scenari di sviluppo della viabilità (non previsti né approvati a livello sovra comunale) e degli svincoli di connessione sul territorio del comune di Baranzate, con superamento dell'ambito di competenza
- ☒- sulle aree, in comune di Baranzate, indicate dal DdP quale sede per la variante sud della Varesina, sono in corso opere di urbanizzazione primaria già approvate dal Comune di Baranzate

se ne chiede l'eliminazione dagli elaborati del DdP e dagli altri elaborati correlati

☒- previsione contenuta nel RA risulta incoerente rispetto a quella contenuta nel DdP adottato

☒- lo studio di fattibilità dell'opera nella stima della domanda non ha contemplato l'ATU Stephenson

si chiede l'eliminazione dagli elaborati del PGT della previsione di variante della varesina dalla SP 46 sino allo scambio con la nuova viabilità di C.na Merlata per la parte interessante il comune di Baranzate.

d.4) Sintesi:

come punto a.1: In riferimento alle prescrizioni di carattere infrastrutturale contenute nelle schede degli ATU Cascina Merlata e Stephenson soggette a verifica non forniscono garanzie sufficienti sulla reale fattibilità dei sistemi di trasporto pubblico prescritti.

PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE**a.1 :proposta di non accoglimento**

La verifica a cui si fa riferimento nelle schede degli Ambiti di Trasformazione di Cascina Merlata e Stephenson risulta essere di tipo tecnico, in quanto in fase attuativa andranno approfondite le caratteristiche tecniche relative alla linea di trasporto innovativo (per quanto riguarda tecnologia, tracciato, numero e localizzazione delle fermate intermedie,...) e alla stazione ferroviaria di Stephenson (per quanto riguarda localizzazione specifica, tipologia del manufatto, ...). La realizzazione di entrambe le previsioni infrastrutturali sopra citate, risulta, in ogni caso, condizione necessaria per la trasformazione degli interi comparti urbanistici correlati.

a.2 : proposta di non accoglimento

Alle indicazioni relative al tracciato della Variante sud della ex SS n. 233 Varesina e, in generale, agli scenari di sviluppo della viabilità in ambiti esterni ai confini comunali, il Piano di Governo del Territorio non associa alcun valore prescrittivo e/o normativo, inserendole negli elaborati del Piano esclusivamente per maggior completezza a livello di inquadramento infrastrutturale. I tracciati viabilistici di progetto posti al di fuori del territorio comunale di Milano sono da considerarsi, a tutti gli effetti, indicativi.

L'approfondimento degli aspetti tecnici delle previsioni viabilistiche poste al confine tra i territori di Milano e Baranzate, sarà in ogni caso oggetto di specifico coordinamento tra i due Comuni.

b.1: proposta di non accoglimento

L'ambito interessato da quello che l'osservante definisce "insediamento nomadi" non è inserito tra gli spazi dedicati a "campi nomadi" alla sottotipologia Servizi Territoriali, tipologia Servizi Sociali per adulti censiti dal Settore competente. L'area è identificata come Ambito di Rinnovo Urbano, secondo l'art.16 delle Norme del PdR, che li definisce

"1. Sono Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU), le parti di città in cui il disegno degli spazi pubblici è incompleto.

2. L'obiettivo in questi ambiti è favorire uno sviluppo urbano volto a riqualificare il sistema di spazi pubblici

Controdeduzione
Motivazione

esistenti attraverso una ridefinizione del rapporto con gli spazi privati e incentivare la realizzazione di nuovi sistemi locali di spazi collettivi”

Sono pertanto aree in cui possono avvenire trasformazioni che si andranno ad attuare seguendo le indicazioni dell’art.17 del PdR, che indicano gli orientamenti da privilegiare, non danno indicazioni infrastrutturali ma si limitano ad fornire indicazioni morfologiche.

c.1: proposta di accoglimento

Si prende atto dell’assenza della previsione del prolungamento della tranvia da Roserio lungo l’asse della Varesina, che verrà inserito nella tavola D.01.

c.2: proposta di non accoglimento

Si propone di non accogliere quanto proposto dall’Osservante in quanto si rimanda all’aggiornamento delle Schede NIL come prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano dei servizi:

-**art. 2 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi**, prescrive che “Gli atti di cui al precedente comma 2, sono soggetti ad un processo di continuo aggiornamento, con periodicità almeno annuale. Le schede dei NIL sono, altresì, progressivamente integrate in relazione ai contenuti del Catalogo dei servizi. All’aggiornamento ed alla integrazione, si provvede con determinazione dirigenziale, sentiti, in merito, gli organismi di decentramento comunale.”

-**art. 8 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi**, prescrive che “Per ogni NIL il Consiglio Comunale definisce le priorità per ogni tipologia di servizio classificandole in funzione dei diritti edificatori o delle volumetrie perequate di cui al comma 2. Tali priorità dovranno essere aggiornate annualmente”.

c.3: proposta di non accoglimento

I tracciati delle linee di forza previste dal Piano di Governo del Territorio sono da intendersi come indicativi e saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nei piani e strumenti di settore e nelle successive fasi di progettazione.

In ogni caso il tracciato della Linea di Forza F risulta finalizzato al miglioramento dell’accessibilità agli Ambiti di Trasformazione di Cascina Merlata e Stephenson, oltre che del futuro Polo Ospedaliero e Didattico “Città della Salute”, non contemplando quindi di servire parti del territorio comunale di Baranzate.

d.1: proposta di non accoglimento

la richiesta si riferisce ad altro procedimento (procedura di Valutazione Ambientale Strategica)

d.2: proposta di non accoglimento

la richiesta si riferisce ad altro procedimento (procedura di Valutazione Ambientale Strategica)

d.3: proposta di non accoglimento

la richiesta si riferisce ad altro procedimento (procedura di Valutazione Ambientale Strategica)

d.4: proposta di non accoglimento

la richiesta si riferisce ad altro procedimento (procedura di Valutazione Ambientale Strategica)

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

Nelle tavole D.01, D.All.4, S.02, S.03, S.All.4 verrà inserita la previsione del prolungamento della tranvia da Roserio lungo l’asse della Varesina.

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	OSSERVAZIONI MULTIPLE		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	889555/2010
<i>Richiedente</i>	MARIOTTI GIANLUCA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L' osservante chiede: 1. eliminare il comma 4 dell' art. 7 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi. 2. Si chiede che i servizi di interesse sovracomunale vengano censiti e che vengano prodotti e allegati al piano dei servizi gli elaborati sia cartografici che normativi necessari. 3. Si richiede di modificare il comma 5 dell' art. 7 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi eliminando la frase: "Analogia disciplina si applica alle fasce di rispetto o di pertinenza di strade esistenti". 4. Si chiede di aggiungere al comma 5 dell' art. 7 delle Norme del Piano dei Servizi: nella prima riga dopo spazi pubblici "o di uso pubblico" 5. Si chiede di aggiungere all' art. 4 comma 9 delle Norme dei Servizi il seguente capoverso: Parimenti alle aree pubbliche e a quelle date in concessioni, mediante Piano attuativo di cui all' art. 6 comma 3 delle Norme del Piano delle Regole, possono essere attribuiti i relativi diritti edificatori con le relative definizioni delle predette funzioni di cui al punto 13 dell' art. 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole. 6. Si richiede che i servizi privati vengano censiti e individuati in elaborati cartografici allegati al Piano dei servizi. 7. Si chiede di riscrivere il comma 6 dell' art. 5 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi come segue: Nelle aree destinate ad infrastrutture esistenti per la mobilità ed il trasporto pubblico urbano, è consentita la localizzazione, mediante Piano Attuativo, ai sensi del precedente art. 4 comma 9, che ne definirà l'ambito di intervento, delle funzioni anche private indicate all'art. 4 punto 13 delle Norme di attuazione del Piano delle regole. Parimenti, tale localizzazione di funzioni è consentita anche negli spazi esistenti nei mezzanini, mediante permesso di costruire convenzionato. 8. Integrare all'art. 8, comma 3, primo periodo delle Norme di attuazione del Piano dei servizi, alla seconda riga dopo l'espressione "comma precedente" è aggiunta la seguente frase "in misura comunque non superiore alla slp destinata a servizi". 9. Si chiede di aggiungere il comma 6 all' art. 31 del Piano delle regole che recita: Le previsioni urbanistiche concernenti la capacità edificatoria e la dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale contenute nei singoli Piani attuativi, Programmi Integrati di Intervento di cui al presente articolo, sono recepite e fatte proprie dal presente Piano delle regole. Le suddette previsioni continueranno ad applicarsi ai rispettivi ambiti territoriali, anche nel caso di decadenza o parziale attuazione dei medesimi piani e programmi. 10. Si chiede di integrare l'art. 32 delle Norme del PR con il seguente comma: La norma di cui al comma 1 ed il Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche cesseranno di produrre i loro effetti a far data dalla pubblicazione dell' avviso di approvazione degli atti del PGT sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 11. Si chiede di aggiungere all' art 33 comma 2 delle Norme del Piano delle regole: dopo destinazioni d'uso. "salvo diverse disposizioni dei PTC dei parchi regionali". 12. Si chiede che per i servizi privati vengano definiti e inseriti nelle tavole del piano dei servizi prescrizioni normative atte a garantire per tale aree la permanenza di destinazioni a servizi privati. 13. Si chiede ai fini di coerenza con il contesto già identificato come edifici di valore storico-architettonico di classificare come "Tessuto edilizio con valore storico-testimoniale" e conseguentemente assegnare la tipologia di intervento "Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (Art. 13.2.b)" gli edifici ricadenti nell'ambito di Piazza CASTELLO-Foro BONAPARTE tra le vie Jacini, Minghetti, Ricasoli, Beltrami, Sella, Lanza, Beretta; per il sistema di via DANTE angolo via Giulini, Dante angolo Santa M.Segreta, Gas; Dante angolo piazza Cordusio, San Prospero, Broletto; per il sistema piazza DUOMO angolo via Mercanti, piazza Mercanti, Orefici comprensivo del Palazzo del Carminati; attualmente classificati come "Immobili con valore estetico-culturale-ambientale" o "Immobili non ricadenti		

Controdeduzione
Motivazione

nelle precedenti categorie".

PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

1. Proposta di accogliere: Le fasce di rispetto della rete ferroviaria sono definite dal DPR n. 753 ma non individuabili senza l'indicazione dell' ultimo binario esistente.

2. Proposta di non accogliere: In relazione a quanto esposto dall'Osservante si rileva che i servizi Sovracomunali sono classificati nel "Catalogo della ricognizione dell'offerta dei Servizi" (Relazione Generale del Piano dei Servizi, capitolo 6) e disciplinati dall'art. 4.5 "Categorie dei servizi e catalogo" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

Il catalogo indica per ogni sottotipologia di servizio la sua qualifica normativa (indispensabili, generali) e il suo ambito di riferimento (locale, comunale e sovracomunale) ed è disciplinato dal Titolo II "Disciplina dei Servizi" delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi.

I documenti del piano dei Servizi individuano i servizi della città, nello specifico l'Allegato 3 "le 88 schede NIL" rappresenta tutti i servizi per tipologia e sottotipologia del Catalogo, indifferentemente dalla qualifica normativa e dall'ambito di riferimento.

3. Proposta di accogliere: Alle fasce di rispetto o di pertinenza di strade esistenti non è applicabile il principio perequativo.

4. Proposta di accogliere: in analogia ad altre norme di piano che equiparano tali spazi ed inoltre alcune strade risultano ancora di proprietà privata.

5. Proposta di accogliere: la specificazione completa il senso del comma 9 dell'art. 4 estendendo anche ai piani attuativi su aree pubbliche, e quindi al Comune di Milano, di derivare dei diritti edificatori in ambito di piano attuativo su area pubblica e pertanto di modificare il testo come in osservazione riportato.

6. Proposta di non accogliere: La LR 12/2005 e s.m.i. all'art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono individuati nell'Allegato 3 del Piano dei Servizi "le 88 schede NIL" e nell'Allegato 4 del Piano dei Servizi "la Struttura della Città Pubblica". In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia dell'esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le caratteristiche previste dalla normativa regionale;

I servizi privati, di cui all'art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall'art. 8 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L'uso del servizio sarà disciplinato dall'atto di convenzione stipulato.

7. Proposta di accogliere: analogamente al punto 5 si accoglie l'osservazione che riguarda le aree destinate alle infrastrutture per la mobilità, consentendo l'introduzione delle funzioni urbane complementari mediante piano attuativo.

8. Proposta di accogliere: in quanto consente di introdurre un congruo criterio di equiparazione necessario per evitare problemi di interpretazione in sede attuativa.

9. Proposta di accogliere: in coerenza e in continuità con quanto definito nei Piani.

10. Proposta di accogliere: al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci e dubbi interpretativi che potrebbero generarsi in relazione ai piani attuativi ed ai programmi integrati di intervento.

11. Proposta di accogliere: in quanto consente di eliminare un possibile elemento di contrasto tra normative concorrenti.

12. Proposta di non accogliere: La LR 12/2005 e s.m.i. all'art. 9 comma 10 identifica tra i servizi pubblici anche quelli di carattere privato, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore. I servizi privati così definiti dalla legge sono individuati nell'Allegato 3 del Piano dei Servizi "le 88 schede NIL" e nell'Allegato 4 del Piano dei Servizi "la Struttura della Città Pubblica". In particolare, le schede NIL si devono intendere come una fotografia dell'esistente e in sede di aggiornamento verranno valutati nuovi servizi di carattere privato, aventi le caratteristiche previste dalla normativa regionale;

2. i servizi privati, di cui all'art. 9 comma 10 della LR 12/2005 e s.m.i., sono disciplinati dall'art. 8 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi. L'uso del servizio sarà disciplinato dall'atto di convenzione stipulato.

13. Proposta di accogliere: coerente con la metodologia seguita ed inoltre consente di meglio definire la disciplina degli ambiti indicati e normati dal Nucleo di Antica Formazione.

Testo Approvato

Art. 7 comma 4 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi: eliminare

Art. 7 comma 5 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi eliminare la frase:

"Analogia disciplina si applica alle fasce di rispetto o di pertinenza di strade esistenti".

Art. 7 comma 5 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi nella prima riga dopo spazi pubblici

aggiungere “o di uso pubblico”.

All’ art. 4 comma 9 delle Norme dei Servizi aggiungere il seguente capoverso:

Parimenti alle aree pubbliche e a quelle date in concessioni, mediante Piano attuativo di cui all’ art. 6 comma 3 delle Norme del Piano delle Regole, possono essere attribuiti i relativi diritti edificatori con le relative definizioni delle predette funzioni di cui al punto 13 dell’ art. 4 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

Art.5 comma 6 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi come segue:

Nelle aree destinate ad infrastrutture esistenti per la mobilità ed il trasporto pubblico urbano, è consentita la localizzazione, mediante Piano Attuativo, ai sensi del precedente art. 4 comma 9, che ne definirà l’ambito di intervento, delle funzioni anche private indicate all’art. 4 punto 13 delle Norme di attuazione del Piano delle regole.

Parimenti, tale localizzazione di funzioni è consentita anche negli spazi esistenti nei mezzanini, mediante permesso di costruire convenzionato.

Art. 8, comma 3, primo periodo delle Norme di attuazione del Piano dei servizi, alla seconda riga dopo l’espressione “comma precedente” è aggiunta la seguente frase “in misura comunque non superiore alla slp destinata a servizi”.

Art. 31 comma 6 del Piano delle regole:

Le previsioni urbanistiche concernenti la capacità edificatoria e la dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale contenute nei singoli Piani attuativi, Programmi Integrati di Intervento di cui al presente articolo, sono recepite e fatte proprie dal presente Piano delle regole. Le suddette previsioni continueranno ad applicarsi ai rispettivi ambiti territoriali, anche nel caso di decadenza o parziale attuazione dei medesimi piani e programmi.

Art. 32 comma 2 delle Norme del Piano delle Regole:

La norma di cui al comma 1 ed il Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche cesseranno di produrre i loro effetti a far data dalla pubblicazione dell’ avviso di approvazione degli atti del PGT sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 33 comma 2 delle Norme del Piano delle regole aggiungere dopo destinazioni d’uso. “salvo diverse disposizioni dei PTC dei parchi regionali”.

13. R.02-R.03-R.04

*Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	PUGGS		
ARGOMENTO	PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	872053/2010
<i>Richiedente</i>	D'APOLITO ANTONIO MATTEO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	attualmente il PUGSS non è incluso nel PGT; si sottolinea come questo comporti una negligenza tecnica e gravissima mancanza in special modo in una città densamente edificata come quella di Milano, il cui sottosuolo è attraversato da milioni di condotti. Si sottolinea che sarebbe necessario presentare un PGT solamente se corredato del Piano Urbano generale dei Servizi del Sottosuolo. Si chiede pertanto che il PGT venga ripresentato corredato di tale elaborato		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Le disposizioni di legge che riguardano il sottosuolo trovano origine nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 (meglio conosciuta come "Direttiva Micheli") che, a livello regionale, è stata recepita dalla Regione Lombardia con la L.R. 12.12.2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". In Lombardia, l'art. 9 della L.R. 11.3.2005 n. 12, prevede che "Il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo) di cui all'art. 38 della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". In attuazione della citata L.R. 26/2003, la Regione Lombardia ha emesso il Regolamento Regionale 15.2.2010 n. 6 che definisce i criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi in sottosuolo e i criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture. L'Articolo 4 del citato Regolamento nel definire i Criteri generali per la redazione del PUGSS, affida al PUGSS le scelte pianificatorie, economiche, operative e gestionali per l'uso razionale della risorsa sottosuolo. L'Allegato 1 del citato Regolamento Regionale n. 6/2010 così afferma: "Il PUGSS quale specificazione settoriale che integra il Piano dei Servizi deve essere approvato secondo le procedure dettate dalla l.r. 12/2005 per il Piano dei Servizi medesimo. Il PUGSS può essere approvato unitamente agli altri elaborati del Piano di Governo del Territorio, oppure quale successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi." Fatte salve le disposizioni riportate all' art. 10 (norme transitorie e finali) e, in particolare, al comma 2 che prevede che "I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno approvato il PUGSS, dovranno provvedervi entro i termini stabiliti dalla l.r. 12/2005 per l'approvazione del Piano di Governo del Territorio" si precisa che quanto disposto dall' Allegato 1 del R.R. 6/2010 al comma 2 del punto 1 debba essere inteso come modalità procedurale che evidenzia la possibilità di approvare il PUGSS separatamente, anche come successiva integrazione, dal Piano dei Servizi quale specificazione settoriale dello stesso, come peraltro previsto espressamente all' art. 38 comma 1 della l.r. 26/2003. In data 19 maggio 2010 il Comune di Milano ha avviato il procedimento per la redazione del PUGSS. Il procedimento ha coinvolto, così come disposto dal citato Regolamento Regionale all'art. 3 comma 6, i gestori delle reti esistenti sul territorio e degli altri soggetti eventualmente interessati. La redazione del PUGSS è in corso e conseguentemente, in coerenza con quanto disposto dalle normative di settore, la sua approvazione potrà, quale successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi, essere successiva all'approvazione del PGT.		

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	PUGGS		
ARGOMENTO	PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	881500/2010
<i>Richiedente</i>	GANDIN PAOLO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	in relazione alla sopraccitata tematica, data la situazione del sottosuolo di milano, si richiede di rendere obbligatorio ovunque l'uso del cunicolo tecnologico in modo che vengano consentite le operazioni di ispezione e che vengano agevolate le operazioni di manutenzione riducendo gli assurdi costi e disagi dei continui scavi per ogni singola rete. Il cunicolo tecnologico, da rendere obbligatorio immediatamente per ogni intervento, deve essere progressivamente e rapidamente realizzato anche nella città esistente, secondo un preciso programma temporale-finanziario di intervento, corredato da planimetrie e descrizione delle reti, da includere negli elaborati del Piano dei Servizi.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Le disposizioni di legge che riguardano il sottosuolo trovano origine nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 (meglio conosciuta come "Direttiva Micheli") che, a livello regionale, è stata recepita dalla Regione Lombardia con la L.R. 12.12.2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". In Lombardia, l'art. 9 della L.R. 11.3.2005 n. 12, prevede che "Il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo) di cui all'art. 38 della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". In attuazione della citata L.R. 26/2003, la Regione Lombardia ha emesso il Regolamento Regionale 15.2.2010 n. 6 che definisce i criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi in sottosuolo e i criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture. L'Articolo 4 del citato Regolamento nel definire i Criteri generali per la redazione del PUGSS, affida al PUGSS le scelte pianificatorie, economiche, operative e gestionali per l'uso razionale della risorsa sottosuolo. L' allegato 1 del citato Regolamento Regionale n. 6/2010 così afferma: "Il PUGSS quale specificazione settoriale che integra il Piano dei Servizi deve essere approvato secondo le procedure dettate dalla l.r. 12/2005 per il Piano dei Servizi medesimo. Il PUGSS può essere approvato unitamente agli altri elaborati del Piano di Governo del Territorio, oppure quale successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi." Fatte salve le disposizioni riportate all' art. 10 (norme transitorie e finali) e, in particolare, al comma 2 che prevede che "I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno approvato il PUGSS, dovranno provvedervi entro i termini stabiliti dalla l.r. 12/2005 per l'approvazione del Piano di Governo del Territorio" si precisa che quanto disposto dall' Allegato 1 del R.R. 6/2010 al comma 2 del punto 1 debba essere inteso come modalità procedurale che evidenzia la possibilità di approvare il PUGSS separatamente, anche come successiva integrazione, dal Piano dei Servizi quale specificazione settoriale dello stesso, come peraltro previsto espressamente all' art. 38 comma 1 della l.r. 26/2003. In data 19 maggio 2010 il Comune di Milano ha avviato il procedimento per la redazione del PUGSS. Il procedimento ha coinvolto, così come disposto dal citato Regolamento Regionale all'art. 3 comma 6, i gestori delle reti esistenti sul territorio e degli altri soggetti eventualmente interessati. La redazione del PUGSS è in corso e conseguentemente, in coerenza con quanto disposto dalle normative di		

settore, la sua approvazione potrà, quale successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi, essere successiva all'approvazione del PGT.

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	PUGGS		
ARGOMENTO	PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883471/2010
<i>Richiedente</i>	ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si osserva che il PUGSS è un oggetto misterioso: doveva essere redatto dal Comune ai sensi art. 38 L.R. 26/2003. E' pur vero che i servizi in questione sono sotterranei e non si vedono e quindi per assonanza anche il PUGSS è invisibile, tuttavia il Piano dei Servizi dovrebbe contenere precise e puntuali indicazioni sulla sua redazione, nonché tempi rapidi e certi anche per il relativo regolamento di attuazione.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Le disposizioni di legge che riguardano il sottosuolo trovano origine nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 (meglio conosciuta come "Direttiva Micheli") che, a livello regionale, è stata recepita dalla Regione Lombardia con la L.R. 12.12.2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". In Lombardia, l'art. 9 della L.R. 11.3.2005 n. 12, prevede che "Il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo) di cui all'art. 38 della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche". In attuazione della citata L.R. 26/2003, la Regione Lombardia ha emesso il Regolamento Regionale 15.2.2010 n. 6 che definisce i criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi in sottosuolo e i criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture. L'Articolo 4 del citato Regolamento nel definire i Criteri generali per la redazione del PUGSS, affida al PUGSS le scelte pianificatorie, economiche, operative e gestionali per l'uso razionale della risorsa sottosuolo. L'Allegato 1 del citato Regolamento Regionale n. 6/2010 così afferma: "Il PUGSS quale specificazione settoriale che integra il Piano dei Servizi deve essere approvato secondo le procedure dettate dalla l.r. 12/2005 per il Piano dei Servizi medesimo. Il PUGSS può essere approvato unitamente agli altri elaborati del Piano di Governo del Territorio, oppure quale successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi." Fatte salve le disposizioni riportate all' art. 10 (norme transitorie e finali) e, in particolare, al comma 2 che prevede che "I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno approvato il PUGSS, dovranno provvedervi entro i termini stabiliti dalla l.r. 12/2005 per l'approvazione del Piano di Governo del Territorio" si precisa che quanto disposto dall' Allegato 1 del R.R. 6/2010 al comma 2 del punto 1 debba essere inteso come modalità procedurale che evidenzia la possibilità di approvare il PUGSS separatamente, anche come successiva integrazione, dal Piano dei Servizi quale specificazione settoriale dello stesso, come peraltro previsto espressamente all' art. 38 comma 1 della l.r. 26/2003. In data 19 maggio 2010 il Comune di Milano ha avviato il procedimento per la redazione del PUGSS. Il procedimento ha coinvolto, così come disposto dal citato Regolamento Regionale all'art. 3 comma 6, i gestori delle reti esistenti sul territorio e degli altri soggetti eventualmente interessati. La redazione del PUGSS è in corso e conseguentemente, in coerenza con quanto disposto dalle normative di settore, la sua approvazione potrà, quale successiva integrazione di settore del Piano dei Servizi, essere successiva all'approvazione del PGT.		

*Testo Approvato
Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	09/11/2010	<i>PG</i>	865666/2010
<i>Richiedente</i>	OSNAGHI ANNA MARIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante richiede di specificare (art. 22,7) che i diritti edificatori di queste aree possono essere trasferiti solo nel caso in cui non siano destinate ad uso agricolo. In questo caso infatti esse non genererebbero alcuna slp.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L' osservazione non può essere accolta in quanto contrasta con i criteri generali di impostazione, le linee di azione e gli obiettivi già discussi e condivisi dal Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano di Governo del Territorio.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO					
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI					
Data	10/11/2010	PG	869957/2010			
Richiedente	MARTANI WALTER					
Proprietà	DITTA MARTANI WALTER					
Localizzazione	VIA QUARANTA BERNARDO	Civico	57	/	ZD	5
NIL d'appartenenza						
Foglio	554					
Mappali	238, 239					
Subalterni						
Sintesi osservazione	L'osservante chiede che il "Fontanile Gandino" appartenente al reticolo idrico minore, che lambisce a cielo libero l'area di proprietà, venga dismesso e o quanto meno deviato in corrispondenza del punto di tangenza con il Cavo Melzi, come pure la porzione del tratto ancora a cielo libero dello stesso cavo Melzi (fronteggiante il lato ovest) venga intubato e interrato. Inoltre l'osservante precisa che dette motivazioni, oltre che di carattere personale, riguardano considerazioni oggettive e ambientali. In particolare riguardano: la previsione delle fasce di rispetto vincolerebbero a delle distanze di rispetto le eventuali nuove edificazioni necessarie al consolidamento dell'attività in essere; lo stato di dismissione del Fontanile Gandino, documentato dalle fotografie che rappresentano la presenza di acqua stagnante o un tratto di corso asciutto e compromesso da discariche di rifiuti; la presenza di orti abusivi. Inoltre presenta a conferma del disuso del Fontanile Gandino e del Cavo Melzi un nota del Servizio Acque del Comune di Milano datata 20/3/2008 precisava che "non è a conoscenza del nominativo di eventuali utilizzatori delle acque convogliate dai corsi d'acqua in parola".					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto i corsi d'acqua denominati cavo Annoni-Melzi e il fontanile Gandino svolgono una funzione irrigua per le aree agricole poste a sud nel territorio milanese. L'apposizione delle fasce di rispetto non pregiudicano l'eventuale edificazione ma consentono per le parti scoperte la possibilità di interventi di manutenzione a corso stesso e impedendo il formarsi di detriti o rifiuti nonché di attività abusive che impediscono la continuità idraulica. Infine si precisa che la nota del 20/03/2008 del Servizio Acque del Comune di Milano, oltre a specificare che detto Servizio non è a conoscenza di eventuali utilizzatori delle acque convogliate nei corsi d'acqua in oggetto, precisa anche che detti corsi possiedono alcune caratteristiche per poter essere inserite nell'elenco del Reticolo Idrico Minore. Infatti, fermo restando la stesura definitiva degli articoli del Reticolo idrografico, subordinati al parere regionale, si precisa che detti corsi risultano inseriti nel Reticolo idrico Minore.					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	872258/2010
<i>Richiedente</i>	VIMERCATI EMILIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede che l'art. 22 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole preveda espressamente una norma di salvaguardia che tuteli il percorso del Seveso e la realizzazione delle opere di contenimento conseguenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il torrente Seveso risulta compreso nell'elenco dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale di cui all'allegato A della D. G. R. 1 ottobre 2008 e detti corsi risultano di competenza della Regione Lombardia. L'art. 22 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole individua le dimensioni delle fasce di rispetto, sia per i corsi d'acqua tombinati che per quelli a cielo aperto e le attività vietate all'interno delle stesse. Quanto richiesto, cioè la previsione di una specifica salvaguardia del torrente Seveso, è oggetto di studio idraulico, attualmente in corso, da parte della Metropolitana Milanese e della Regione Lombardia in collaborazione con l'AIPO e l'Autorità di Bacino del fiume Po per individuare tutte le possibili soluzioni al fine di evitare i fenomeni di esondazione del torrente Seveso. In base ai risultati di detto studio idraulico, potranno essere assunte le necessarie misure di tutela e salvaguardia.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	873964/2010
<i>Richiedente</i>	MARGIOTTI STEFANO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede che l'art. 22 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole preveda espressamente una norma di salvaguardia che tuteli il percorso del Seveso e la realizzazione delle opere di contenimento conseguenti.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il torrente Seveso risulta compreso nell'elenco dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale di cui all'allegato A della D. G. R. 1 ottobre 2008 e detti corsi risultano di competenza della Regione Lombardia. L'art. 22 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole individua le dimensioni delle fasce di rispetto, sia per i corsi d'acqua tombinati che per quelli a cielo aperto e le attività vietate all'interno delle stesse. Quanto richiesto, cioè la previsione di una specifica salvaguardia del torrente Seveso, è oggetto di studio idraulico, attualmente in corso, da parte della Metropolitana Milanese e della Regione Lombardia in collaborazione con l'AIPO e l'Autorità di Bacino del fiume Po per individuare tutte le possibili soluzioni al fine di evitare i fenomeni di esondazione del torrente Seveso. In base ai risultati di detto studio idraulico, potranno essere assunte le necessarie misure di tutela e salvaguardia.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	876949/2010
<i>Richiedente</i>	PISTILLO LAURA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ <i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si osserva che nell'art. 22 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole occorre ripuntualizzare la disciplina del capo IV - Reticolo idrografico, in relazione agli episodi di esondazione del fiume Seveso. E' necessario prevedere la realizzazione di un canale scolmatore o di vasche di laminazione che, per quanto riguarda il territorio del Comune di Milano, dovranno essere posizionate nell'ambito del Parco Nord o se fuori dal territorio, prevederne la programmazione in concorso con i comuni limitrofi.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il torrente Seveso risulta compreso nell'elenco dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale di cui all'allegato A della D. G. R. 1 ottobre 2008 e detti corsi risultano di competenza della Regione Lombardia. L'art. 22 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole individua le dimensioni delle fasce di rispetto, sia per i corsi d'acqua tombinati che per quelli a cielo aperto e le attività vietate all'interno delle stesse. Quanto richiesto, cioè la previsione di una specifica salvaguardia del torrente Seveso, intesa come nuovo canale scolmatore o di vasche di laminazione nel Parco Nord Milano, è oggetto di studio idraulico attualmente in corso, da parte della Metropolitana Milanese e della Regione Lombardia in collaborazione con l'AIPO e l'Autorità di Bacino del fiume Po per individuare tutte le possibili soluzioni al fine di evitare i fenomeni di esondazione del torrente Seveso. In base ai risultati di detto studio idraulico, potranno essere assunte le necessarie misure di tutela e salvaguardia.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	878074/2010
<i>Richiedente</i>	MATTANA MATTEO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si osserva che nell'art. 22 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole occorre ripuntualizzare la disciplina del capo IV - Reticolo idrografico, in relazione agli episodi di esondazione del fiume Seveso. E' necessario prevedere la realizzazione di un canale scolmatore o di vasche di laminazione che, per quanto riguarda il territorio del Comune di Milano, dovranno essere posizionate nell'ambito del Parco Nord o se fuori dal territorio, prevederne la programmazione in concorso con i comuni limitrofi.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il torrente Seveso risulta compreso nell'elenco dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale di cui all'allegato A della D. G. R. 1 ottobre 2008 e detti corsi risultano di competenza della Regione Lombardia. L'art. 22 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole individua le dimensioni delle fasce di rispetto, sia per i corsi d'acqua tombinati che per quelli a cielo aperto e le attività vietate all'interno delle stesse. Quanto richiesto, cioè la previsione di una specifica salvaguardia del torrente Seveso, intesa come nuovo canale scolmatore o di vasche di laminazione nel Parco Nord, è oggetto di studio idraulico, attualmente in corso da parte della Metropolitana Milanese e della Regione Lombardia in collaborazione con l'AIPO e l'Autorità di Bacino del fiume Po per individuare tutte le possibili soluzioni al fine di evitare i fenomeni di esondazione del torrente Seveso. In base ai risultati di detto studio idraulico, potranno essere assunte le necessarie misure di tutela e salvaguardia.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO				
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI				
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	879470/2010		
<i>Richiedente</i>	MONTIPO' GIANFRANCO				
<i>Proprietà</i>	MONTIPÒ TRADING SRL				
<i>Localizzazione</i>	VIA ALTAGUARDIA	<i>Civico</i>	11	/	<i>ZD</i> 5
<i>NIL d'appartenenza</i>					
<i>Foglio</i>	528				
<i>Mappali</i>	29, 232, 233				
<i>Subalterni</i>					
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante precisa che mancando i presupposti alla base della sua identificazione come, in quanto non risulta essere oggetto di deflusso di acque pubbliche, non non essendo più utilizzata per gli usi di cui all'originario utilizzo, non essendo normativamente ammissibile l'attuale utilizzo e soprattutto l'attuale recapito delle acque in essa defluenti nella rete fognaria comunale (la diluizione dei reflui è vietata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), non si ritiene corretto l'inserimento della Roggia Bocchetta nel Reticolo Idrico Minore del Comune di Milano e pertanto non ammissibile il vincolo di polizia idraulica ad esso connesso.				
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI ACCOGLIERE				
<i>Motivazione</i>	Si propone di poter accogliere l'osservazione, fermo restando la stesura definitiva degli articoli, subordinati alla verifica dei contenuti del parere regionale.				
<i>Testo Approvato</i>					
<i>Elaborati grafici modificati</i>					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO					
ARGOMENTO	C.G.I.S. - 3. TAVOLA IDROGEOLOGICA					
Data	12/11/2010	PG	880269/2010			
Richiedente	CRESPI VITTORIO					
Proprietà	GARDEN SOCIETÀ COOPERATIVA					
Localizzazione	VIA MARCHESI POMPEO	Civico	55	/	ZD	7
NIL d'appartenenza						
Foglio	332, 371,					
Mappali	vari					
Subalterni						
Sintesi osservazione	L'osservante precisa che la tav. G.02/1 carta idrogeologica, riporta come retino idrico minore scoperto il tracciato dell'ex fontanile Marcionino. Si chiede di prendere atto della situazione idrica descritta da MM e dal Vostro Servizio Acque, tenendo conto di quanto approvato e realizzato sull'area interessata in attuazione al PII Pompeo Marchesi.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI ACCOGLIERE					
Motivazione	Si prende atto della richiesta formulata dall'osservante che rileva una situazione di fatto differente rispetto al rilievo del Reticolo Idrografico detrminato dalla realizzazione di un complesso edilizio in forza di titoli abilitativi rilasciati in attuazione del PII di via Pompeo Marchesi. Pertanto si provvederà a rettificare la tavole tavole riguardanti il Reticolo Idrografico relativamente al tratto, oggetto dell'osservazione, della testa del Fontanile Marcionino.					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO				
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI				
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	880668/2010		
<i>Richiedente</i>	SOC. SVILUPPO RIPAMONTI S.R.L.				
<i>Proprietà</i>	LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETÀ SVILUPPO RIPAMONTI SRL				
<i>Localizzazione</i>	VIA ADAMELLO	<i>Civico</i>	5	/	<i>ZD</i> 5
<i>NIL d'appartenenza</i>					
<i>Foglio</i>	554, 552				
<i>Mappali</i>	vari				
<i>Subalterni</i>					
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante afferisce l'esclusione del tratto del cavo Bolagnos, ramo orientale, come individuato nella tavola R.05/3 del Piano delle Regole, del Reticolo Idrico Minore di cui all'art. 21 delle norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT, poiché esso non presenta le caratteristiche funzionali idrauliche di cui alla lettera b) del menzionato art. 21 delle norme di attuazione dato che non è destinato al trasporto di acque proprie. In via subordinata alla summenzionata richiesta, si chiede che venga recepita negli elaborati di piano la modifica a seguito dei lavori di bonifica e secondo quanto previsto dal progetto di riqualificazione dell'area, conformemente al disegno che risulta dalla tavola allegata.				
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere la richiesta dell'osservante di escludere dal RIM il tratto del corso orientale del Cavo Bolagnos, in quanto il corso del Bolagnos risulta essere un corso d'acqua che svolge funzioni irrigue per le aree agricole poste a sud nel territorio comunale. Il Bolagnos ha origine in via F. Sforza e viene alimentato da acque provenienti dal Naviglio Martesana, in via Ripamonti angolo via De Angeli si divide in due corsi d'acqua tombinati. Il ramo orientale (quello in questione) recapita nella Roggia Boschetto mentre il ramo occidentale, dopo un alternarsi di tratti a cielo aperto e tombinato si immette nel Comune di San Donato nei pressi di cascina Noverasco. Per quanto riguarda la richiesta in via subordinata di recepire negli elaborati di piano, la modifica del tracciato del Cavo Bolagnos conformemente al disegno allegato all'osservazione, si precisa che la modifica così come rappresentata costituisce una mera proposta dell'osservante. Da quanto dichiarato nell'osservazione non risulta essere specificata una richiesta di rilascio di titolo abilitativo per la realizzazione della proposta di intervento in esame con l'indicazione del nuovo tracciato del cavo Bolagnos come proposto.				
<i>Testo Approvato</i>					
<i>Elaborati grafici modificati</i>					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO				
ARGOMENTO	C.G.I.S. - 3. TAVOLA IDROGEOLOGICA				
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	881184/2010		
<i>Richiedente</i>	MONETTI SEBASTIANO				
<i>Proprietà</i>	SOC. COOP. SAPMI A R. L.				
<i>Localizzazione</i>	VIA MOSCA ANTONIO	<i>Civico</i>	156	/	<i>ZD</i> 7
<i>NIL d'appartenenza</i>					
<i>Foglio</i>	410				
<i>Mappali</i>	30, 31, 76, 100, 101, 102, 104, 256, 301, 302, 303.				
<i>Subalterni</i>					
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede l'eliminazione della simbologia grafica dalla tavola G.05/4A, G.04/4A e G.02/4 riguardante l'erronea presenza di una testa di fontanile, localizzata all'altezza del civico 157 di via A. Mosca.				
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI ACCOGLIERE				
<i>Motivazione</i>	La Tav. R.05/4A riguardante i "Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" allegata al Piano delle Regole e oggetto di riferimento per le verifiche circa la presenza o meno di fontanili o corsi d'acqua in generale, non riporta la presenza della testa del fontanile nella località evidenziata dall'osservante. La presenza della testa del fontanile di cui trattasi, sulle tavole relative alla Componente Geologica Idrogeologica e Sismica, in particolare sulle tavole G.02/4, (Carta Idrogeologica), G.04/4A (Carta di Sintesi), G.05/4A (Carta della Fattibilità Geologica), è da considerarsi un refuso. Pertanto si provvederà alla eliminazione del simbolo grafico sulle tavole della Componente G.I.S. .				
<i>Testo Approvato</i>					
<i>Elaborati grafici modificati</i>					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO				
ARGOMENTO	C.G.I.S. - 3. TAVOLA IDROGEOLOGICA				
Data	12/11/2010	PG	881210/2010		
Richiedente	ROSSETTI SERGIO				
Proprietà	STUDIO 4 IMMOBILIARE S.A.S.				
Localizzazione	VIA MOSCA ANTONIO	Civico	/	ZD	7
NIL d'appartenenza					
Foglio	410				
Mappali	304,334.				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante chiede l'eliminazione della simbologia grafica G.05/4A, G.04/4A e G.02/4 riguardante l'erronea presenza di una testa di fontanile localizzata all'altezza del civico 157 di via A. Mosca.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI ACCOGLIERE				
Motivazione	La tav. R.05/4A riguardante i "Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" allegata al Piano delle Regole e oggetto di riferimento per le verifiche circa la presenza o meno di fontanili o corsi d'acqua in generale, non riporta la presenza della testa del fontanile nella località evidenziata dall'osservante. La presenza della testa del fontanile di cui trattasi sulle tavole relative alla Componente Geologica Idrogeologica e Sismica, in particolare sulle tavole G.02/4 (Carta Idrogeologica), G.04/4A (Carta di Sintesi), G05/4A (Carta della Fattibilità Geologica) è da considerarsi un refuso. Pertanto si provvederà alla eliminazione del simbolo grafico sulle tavole della C.G.I.S..				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	882760/2010
<i>Richiedente</i>	ADINOLFI PIERANGELO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	<i>/</i>	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	A) l'osservante propone una differente formulazione degli art.li 21 e 22 al fine di rendere maggiormente chiara e univoca la disciplina del reticolo: Art. 21 Definizione 1. Il reticolo idrografico è costituito da: a. I corsi d'acqua compresi nel Reticolo Idrico Principale (R.I.P.) come individuati dalla Regione; b. I corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Milano che costituiscono il Reticolo Idrico Minore (R.I.M.), indicati come demaniali e rappresentati nelle cartografie ufficiali (catastale, IGM, CTR), presentano le seguenti caratteristiche funzionali idrauliche: acque proprie; connessione idraulica all'origine (sorgente o derivazione) e/o alla fine con il reticolo idrografico; stato di manutenzione e continuità con l'alveo. 2. Il Reticolo Idrografico è individuato e classificato secondo la ripartizione indicata al comma 1, nella tavola R.05 – Reticolo Idrografico. Art. 22 Disciplina 1. I corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrografico, sia a cielo aperto che tombinato, sono assoggettati a tutela specifica prevalentemente idraulica e ambientale in quanto le acque costituiscono una risorsa. 2. L'edificazione, i movimenti di terra, nonché le attività indicate nel Regolamento di Polizia Idraulica sono vietati nelle fasce di rispetto che vengono definite nella seguente tabella, in funzione della classificazione del corpo idrico e della specificità delle aree attraversate dallo stesso. La fascia di rispetto è misurata trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. 3. Nel caso di sorgive e fontanili valgono le specifiche norme previste dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano e dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali. 4. Per i corsi d'acqua di competenza dei consorzi valgono le distanze stabilite dagli stessi. 5. Per la roggia Vettabbia alta, ancorché compresa nel Tessuto Urbano Consolidato, si applica una fascia di rispetto di 10 metri. 6. In presenza di corsi d'acqua tombinati, si assume una fascia di ricognizione di 20 metri dalla mezzera del corpo idrico, per la verifica della esatta dimensione geometrica del manufatto e, della determinazione dello stesso, si applica la fascia di rispetto stabilita dal precedente comma 2. Tale verifica è da eseguirsi a cura dell'operatore dell'attività edilizia in collaborazione con l'Ente Gestore di competenza. 7. Per i corsi d'acqua tombinati presenti nel Tessuto Urbano Consolidato, qualora sia necessario ai fini del rispetto della morfologia urbana, della continuità e degli allineamenti dei fronti edificati, è consentita la riduzione della fascia di cui al precedente comma 2 comunque fino ad un minimo di un metro, fermo restando la verifica di ammissibilità accertata da una relazione di studio idraulico. 8. Nelle fasce di rispetto non sono consentite edificazioni di alcun genere, sono ammessi verde privato e attrezzature ad esso connesse comunque rimovibili. 9. Le aree comprese nelle aree di rispetto sono assoggettate alla disciplina perequativa e pertanto i relativi diritti edificatori attribuiti con le presenti norme possono essere oggetto di trasferimento. All'atto di trasferimento dei diritti le aree devono essere contestualmente cedute al comune o asservite all'uso pubblico perpetuo. In tale ultimo caso è fatto obbligo al proprietario di provvedere alla manutenzione delle aree medesime. 10. sono consentiti spostamenti e/o adeguamenti di carattere idraulico/funzionale dei tracciati dei corsi d'acqua, purché vengano conservate le caratteristiche degli stessi, fermo restando la verifica di ammissibilità accertata da una relazione di studio idraulico. 11. Per i corsi d'acqua e i rilevati idrici non compresi nel Reticolo Idrografico di cui alla tavola R.05 – Vincoli amministrativi per la difesa del suolo – ma presenti sul territorio comunale e/o rilevabili dalle cartografie catastali o carte tecniche comunali, deve essere redatto uno studio idraulico al fine di verificare la		

potenzialità idraulica o meno degli stessi e in caso di accertata potenzialità idraulica deve essere rispettata una fascia di un metro.

12. Per quanto non riportato nelle presenti norme si rimanda al Regolamento di Polizia Idraulica.

B) nella cartografia R.05 compaiono alcuni corsi d'acqua con campitura grigia che non trova riscontro in legenda.

Controdeduzione

Motivazione

PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE

Si propone di poter accogliere parzialmente la formulazione dell'osservante punto A), ad esclusione del comma 3 art.22 in cui si mantiene la specifica localizzativa "compresi nei Parchi Regionali" in quanto le prescrizioni di cui al comma 3, lettera, a) dell'art. 34 delle Norme di Attuazione del PTCP non si applicano alle aree inglobate nell'urbanizzato inteso come Tessuto Urbano Consolidato del Piano delle Regole; fermo restando la stesura definitiva degli articoli e della tabella, subordinati alla verifica dei contenuti del parere regionale.

Per quanto riguarda il punto B), si provvederà ad eliminare i corsi d'acqua con campitura grigia che non trovano riscontro in legenda in quanto gli stessi non risultano compresi nel rilievo idrografico presentato, per parere tecnico vincolante, alla regione.

Testo Approvato

Art. 21 Definizione

1. Il reticolo idrografico è costituito da:

- a. I corsi d'acqua compresi nel Reticolo Idrico Principale (R.I.P.) come individuati dalla Regione;
- b. I corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Milano che costituiscono il Reticolo Idrico Minore (R.I.M.), indicati come demaniali e rappresentati nelle cartografie ufficiali (catastale, IGM, CTR), presentano le seguenti caratteristiche funzionali idrauliche: acque proprie; connessione idraulica all'origine (sorgente o derivazione) e/o alla fine con il reticolo idrografico; stato di manutenzione e continuità con l'alveo.

2. Il Reticolo Idrografico è individuato e classificato secondo la ripartizione indicata al comma 1, nella tavola R.05 – Reticolo Idrografico.

Art. 22 Disciplina

1. I corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrografico, sia a cielo aperto che tombinato, sono assoggettati a tutela specifica prevalentemente idraulica e ambientale in quanto le acque costituiscono una risorsa.

2. L'edificazione, i movimenti di terra, nonché le attività indicate nel Regolamento di Polizia Idraulica sono vietati nelle fasce di rispetto che vengono definite nella seguente tabella, in funzione della classificazione del corpo idrico e della specificità delle aree attraversate dallo stesso. La fascia di rispetto è misurata trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

3. Nel caso di sorgive e fontanili, compresi nei Parchi Regionali, valgono le specifiche norme previste dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano e dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali.

4. Per i corsi d'acqua di competenza dei consorzi valgono le distanze stabilite dagli stessi.

5. Per la roggia Vettabbia alta, ancorché compresa nel Tessuto Urbano Consolidato, si applica una fascia di rispetto di 10 metri.

6. In presenza di corsi d'acqua tombinati, si assume una fascia di ricognizione di 20 metri dalla mezzera del corpo idrico, per la verifica della esatta dimensione geometrica del manufatto e, della determinazione dello stesso, si applica la fascia di rispetto stabilita dal precedente comma 2. Tale verifica è da eseguirsi a cura dell'operatore dell'attività edilizia in collaborazione con l'Ente Gestore di competenza.

7. Per i corsi d'acqua tombinati presenti nel Tessuto Urbano Consolidato, qualora sia necessario ai fini del rispetto della morfologia urbana, della continuità e degli allineamenti dei fronti edificati, è consentita la riduzione della fascia di cui al precedente comma 2 comunque fino ad un minimo di un metro, fermo restando la verifica di ammissibilità accertata da una relazione di studio idraulico.

8. Nelle fasce di rispetto non sono consentite edificazioni di alcun genere, sono ammessi verde privato e attrezzature ad esso connesse comunque rimovibili.

9. Le aree comprese nelle aree di rispetto sono assoggettate alla disciplina perequativa e pertanto i relativi diritti edificatori attribuiti con le presenti norme possono essere oggetto di trasferimento. All'atto di trasferimento dei diritti le aree devono essere contestualmente cedute al comune o asservite all'uso pubblico perpetuo. In tale ultimo caso è fatto obbligo al proprietario di provvedere alla manutenzione delle aree medesime.

10. sono consentiti spostamenti e/o adeguamenti di carattere idraulico/funzionale dei tracciati dei corsi d'acqua, purché vengano conservate le caratteristiche degli stessi, fermo restando la verifica di ammissibilità accertata da una relazione di studio idraulico.

11. Per i corsi d'acqua e i rilevati idrici non compresi nel Reticolo Idrografico di cui alla tavola R.05 – Vincoli amministrativi per la difesa del suolo – ma presenti sul territorio comunale e/o rilevabili dalle cartografie catastali o carte tecniche comunali, deve essere redatto uno studio idraulico al fine di verificare la potenzialità idraulica o meno degli stessi e in caso di accertata potenzialità idraulica deve essere rispettata

una fascia di un metro.

12. Per quanto non riportato nelle presenti norme si rimanda al Regolamento di Polizia Idraulica.

*Elaborati grafici
modificati*

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883025/2010
<i>Richiedente</i>	ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante ritiene inopportuno l'obbligo di cedere al Comune piccole porzioni di terreno di difficile gestione da parte dell'amministrazione, o asservire all'uso pubblico strisce di terreno interne alle proprietà. Di conseguenza chiede di eliminare il comma 7 dell'art. 22, introducendo il solo obbligo di inedificazione delle aree incluse in fasce di rispetto, con il trasferimento dei diritti volumetrici generati dalla fascia di rispetto alla restante parte edificabile del lotto senza alcun onere derivante, o secondo la normativa del trasferimento di diritti se trasferito altrove.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto la normativa prevede per dette aree o la cessione al Comune o l'asservimento all'uso pubblico delle stesse. In quest'ultimo caso è previsto l'obbligo della manutenzione delle aree in carico al proprietario.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO				
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI				
Data	13/11/2010	PG	884659/2010		
Richiedente	DANELLI PAOLA IMM.ARE FONTAMARCO SRL				
Proprietà	IMMOBILIARE FONTAMARCO S.R.L.				
Localizzazione	VIA PERUSSIA FELICE	Civico	1	/	ZD 5
NIL d'appartenenza					
Foglio	604				
Mappali	2, 3, 26, 27, 101, 102				
Subalterni	701				
Sintesi osservazione	L'ossevante rileva che, sull'area in oggetto è evidenziato un ramo della Roggia Scarpogna tombinato. Detto ramo è in disuso da quando è stato realizzato, a sud dell'are di cui trattasi, il Piano di Zona Lotto 183 con la deviazione della Roggia lungo la via Treccani degli Alfieri. Inoltre l'edificio posto a sud e adiacente all'area in oggetto, consta di due piani interrati per box che hanno tagliato il ramo dismesso della Roggia.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI ACCOGLIERE				
Motivazione	Si è provveduto a verificare con la Metropolitana Milanese - Servizio Idrico Integrato che l'alveo della Roggia Scarpogna con funzionalità idraulica risulta esclusivamente quello posto sotto la Via Treccani degli Alfieri mentre quello posto a ovest, ed interessante le aree in oggetto ed altre, non ha più funzionalità idraulica. Pertanto preso atto delle verifiche, si provvederà alla modifica cartografica eliminando dal reticolo tutto il ramo ovest della Roggia Scarpogna compreso nell'edificato, posto tra la via Treccani degli Alfieri e la via Perussia.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO				
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI				
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	885094/2010		
<i>Richiedente</i>	MONETTI SEBASTIANO				
<i>Proprietà</i>	SOC. COOP. SAPMI ARL				
<i>Localizzazione</i>	VIA MOSCA ANTONIO	<i>Civico</i>	156	/	<i>ZD</i> 7
<i>NIL d'appartenenza</i>					
<i>Foglio</i>	410				
<i>Mappali</i>	30, 31, 76, 100, 102, 104, 256, 301, 302, 303				
<i>Subalterni</i>					
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante osserva che le tavole R.05 individuando genericamente con lo stesso simbolo le teste di fontanile sia che si trovino in ambito urbano o in ambito di territorio dei Parchi Regionali e riportando una legenda carente sotto l'aspetto del rimando normativo, possono erroneamente far supporre che le tutele dei 50 metri siano applicabili anche in ambito diverso da quello dei parchi, e quindi per maggior chiarezza, per evitare eventuali errate interpretazioni. Chiede, pertanto, di rendere più esaustiva la legenda di tutte le Tav. R.05 attraverso tale semplice integrazione: FONTANILI (art. 34, NTA PTCP e Art.3.6 All.(Regolamento Polizia Idraulica) -" Testa di fontanile: fascia di rispetto di 50 metri entro i Parchi Regionali"				
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
<i>Motivazione</i>	L'art. 22.3 del Piano delle Regole esplicita chiaramente che la normativa relativa alla tutela e salvaguardia dei fontanili fa riferimento alle norme previste dai P.T.C. dei Parchi Regionali e dal P.T.C.P. della Provincia di Milano che si applica esclusivamente per i fontanili compresi all' interno dei suddetti parchi.				
<i>Testo Approvato</i>					
<i>Elaborati grafici modificati</i>					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO					
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI					
<i>Data</i>	15/11/2010	PG	886241/2010			
<i>Richiedente</i>	DE ALBERTIS-RESIDENZE PARCHI BISCEGLIE S.P.A.					
<i>Proprietà</i>	RESIDENZE PARCHI BISCEGLIE S.P.A.					
<i>Localizzazione</i>	VIA PARRI FERRUCCIO	Civico	/	ZD	6	7
<i>NIL d'appartenenza</i>						
<i>Foglio</i>	459, 502, 460					
<i>Mappali</i>	67 (Fig. 459) - 25, 5, 6, 7, 8 (Fig. 502) - 2, 14, 15, 19 (Fig. 460)					
<i>Subalterni</i>						
<i>Sintesi osservazione</i>	Premesso che il Fontanile Boniforti è stato inserito nel reticolo Idrico Minore di cui all'art. 21 e 22 delle norme di attuazione del Piano delle Regole, l'osservante ritiene priva di fondamento tale inserimento in quanto detto fontanile non presenta i requisiti per essere incluso nel reticolo minore: mancano infatti i presupposti alla base della sua individuazione cartografica come Rim, così come indicato nell'allegato B punto 4 della DGR 1/0/2003 n. 7/13950. Ciò in ragione di fatto che, nel caso del suddetto cavo, pur esistendo i cartogarfici indicati nella Dgr (come videnziato nelle cartografie IGM e CTR) il corso d'acqua non risulta essere oggetto di deflusso di acque pubbliche. In questo caso il corso d'acqua si configura come ex alveo ed dovrebbero essere attivate le pratiche di sdemanializzazione del sedime qualora esso risultasse attualmente di natura demaniale. Inoltre il PII, che comprende parte del tracciato del Fontanile, prevede di riutilizzare parte dell'attuale sedime per canalizzare a valle della futura area edificata tali acque e successivamente recapitarle in un nuovo canale a cielo aperto a fondo disperdente. In proposito si ritiene che che la Pubblica Amministazione possa mantenere al più su tale corso d'acqua una forma diversa di tutela idraulica dall'inserimento del RIM , assoggettandolo a servitù come un qualsiasi collettore fognario, con finalità di manutenzione e di ispezionabilità della condotta.					
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere la richiesta dell'osservante in quanto Regione Lombardia ha in corso di esame la Proposta di Reticolo Idrografico per espressione del parere tecnico vincolante, circa un Reticolo Idrografico che riporta tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale classificandoli in: Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico Minore, Reticol Idrico Consortile, Reticolo Idrico dei corsi d'acqua gestito da altri soggetti, Reticolo Idrico di altri corsi d'acqua presenti sul territorio. Il Fontanile Boniforti rientra nel Retico Idrico gestito da altri soggetti e pertanto regolamentato ai fini dell'individuazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 22 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.					
<i>Testo Approvato</i>						
<i>Elaborati grafici modificati</i>						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO				
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI				
Data	15/11/2010	PG	887818/2010		
Richiedente	GALBIATI ELDA				
Proprietà	SOCIETÀ S.A.P.P.I. SRL				
Localizzazione	VIA POMPONAZZI PIETRO	Civico	7	/	ZD 5
NIL d'appartenenza					
Foglio	547				
Mappali	82				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante, segnala la presenza di un manufatto tombinato denominato "Roggia Busca" che attraversa la proprietà nel senso nord - sud. Non rilevando la presenza della roggia sul reticolo idrografico, si chiede conferma che questa derivazione sia chiusa come anche rilevato dalla lettera del Consorzio di Bonifica Est- Ticino - Villoresi alla Metropolitana Milanese del 3/05/2005.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	Il Reticolo Idrografico non comprende il tracciato del corso d'acqua tombinato denominato Roggia Busca in quanto corso d'acqua privo di attività idraulica e pertanto non oggetto di tutela.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO		
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	887929/2010
<i>Richiedente</i>	D'ANGELO COSIMO		
<i>Proprietà</i>	A.S.P. GOLGI-REDAELLI		
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'Azienda osservante dichiara di essere proprietaria di un patrimonio fondiario nel sud Milano, irrigato da acque i cui canali di derivazione insistono sotto l'edificato di Milano, inoltre rileva che il PGT avrebbe posto quale vincolo il mantenimento di fasce variabili di rispetto a nuove edificazioni o recuperi delle volumetrie esistenti. L'osservante ritiene infine che "la prescrizione della fascia di rispetto dei corsi d'acqua privati di proprietà dell'Azienda Gogi Redaelli risultano penalizzanti sotto l'aspetto dell'economicità dell'Azienda stessa in quanto i canoni concessori concorrono al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Azienda".		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	I corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrografico, sia acqueo aperto che tombinato, sono assoggettati a tutela specifica prevalentemente idraulica e ambientale in quanto costituiscono una risorsa. La materia della disciplina dei corsi d'acqua è regolata da molteplici fonti normative di carattere nazionale e regionale. In particolare con la D.G.R. VII/13950 del 1/08/2003, la Regione Lombardia ha fornito uno strumento fondamentale per il governo del sistema idrico, oltre all'individuazione del R.I.P. (di competenza regionale) ed alla specificazione dei termini temporali sul trasferimento agli enti locali delle competenze sulle funzioni di polizia idraulica, sono stabiliti e determinati i canoni regionali di polizia idraulica e soprattutto i criteri che le Amministrazioni comunali devono seguire per l'individuazione del R.I.M. e le pertinenti fasce di rispetto, la disciplina degli scarichi ed i criteri per le concessioni in aree demaniali. Tra detti criteri per l'esercizio dell'attività idraulica di competenza comunale, non risulta contemplato l'aspetto di economicità di enti e soggetti in relazione all'individuazione delle fasce di rispetto.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	RETICOLO IDROGRAFICO		
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	888829/2010
<i>Richiedente</i>	DE CARLI FRANCESCO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante allega alcune sentenze e circolari del Comune di Milano nelle quali si stabiliscono una diversa rappresentazione sulle distanze da osservare in merito al "Reticolo Minore", delle acque di superficie, nonché la loro inviolabilità e spostamento degli alvei, ed invita questa Amministrazione a riconsiderare quanto riportato nel PGT adottato adeguandolo alle indicazioni normative di legge.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservante ritiene che le sentenze e le circolari comunali, allegate all'osservazione, stabiliscono una diversa rappresentazione sulle distanze da osservare in merito al "retico minore" delle acque superficiali nonché la loro inviolabilità e spostamento degli alvei. La normativa del Reticolo Idrografico, tiene conto delle vigenti normative in materia, nonché in osservanza anche di quanto richiesto dalla Regione Lombardia. La stessa disciplina puntualmente prevedendo per i corsi d'acqua scoperti, compresi all'interno del Tessito Urbano Consolidato una fascia di rispetto di metri quattro, in quanto corsi d'acqua non soggetti a regime idrico di tipo fluviale o torrentizio, per i quali si ritiene di poter considerare irrilevante la possibilità di eventi di piena in grado di determinare insufficienze gravi degli alvei, ciò anche in base alle risultanze dell'archivio comunale già del Settore Fognature e Corsi d'Acqua, ora in gestione a Mitropolitana Milanese - Area Acque Reflue.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VAS		
ARGOMENTO	VAS - 3. ALLEGATI		
<i>Data</i>	08/11/2010	<i>PG</i>	860545/2010
<i>Richiedente</i>	SCARPA ANNA ORNELLA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Nell'allegato 2 della documentazione VAS, la tabella relativa all'ATU della Caserma Montello (ATU 5B) riporta che l'ambito stesso si trova nel raggio di 200 metri dalla ferrovia, intesa come FS, FNM o MM; si rileva che la distanza dal passaggio della FNM è a 200 metri ma non si ha alcuna fermata. Si chiede quindi la modifica della scheda inserendo eventualmente la vicinanza con linee di superficie sia tranviarie che veicolari su strada.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	il riferimento dell'osservazione è all'ipotesi di passaggio del tracciato della MM7 inserito negli elaborati del Documento di Piano e della VAS messi a disposizione nell'Agosto 2009. Tale indicazione è stata sostituita dalle previsioni del Documento di Piano adottato dal Consiglio Comunale nel Luglio 2010, che, nell'ambito dell'ATU della Caserma Montello, prevede l'ipotesi di passaggio della futura linea di forza LDFA di collegamento tra Rho/Fiera e San Donato lungo Via Colonna, Piazzale D. Chiesa, Via Giovanni da Procida. Si provvederà pertanto ad aggiornare la scheda VAS con le nuove previsioni del Documento di Piano.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VAS		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	08/11/2010	<i>PG</i>	860547/2010
<i>Richiedente</i>	SCARPA ANNA ORNELLA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Nell'Allegato 2 della documentazione VAS, relativamente all'ATU 5B Caserma Montello, per rendere l'insediamento a completamento del tessuto urbano circostante si chiede che in tale insediamento siano previsti i servizi essenziali di seconda categoria, cioè asili e scuole primarie.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si demanda alla presentazione del Piano Attuativo dell'ATU circa l'incidenza delle previsioni insediative sul sistema dei servizi e la fattibilità dei servizi richiesti dall'osservante.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VAS		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	08/11/2010	<i>PG</i>	860690/2010
<i>Richiedente</i>	SCARPA ANNA ORNELLA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Tra la documentazione degli ambiti di trasformazione Urbana in corrispondenza dell'ATU 5B è visibile una fermata ferroviaria FNM in corrispondenza circa della Via Ollaro, dietro Via Mac Mahon; poiché questa fermata sembra non comparire nel documento VAS (Allegato 3 pagina 16/79) prevista al 2030 si chiede di cancellare questa indicazione nell'ATU 5B o di rivedere il documento VAS citato.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'indicazione della fermata FMN è un refuso del Documento di Piano, che si provvederà pertanto a correggere.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VAS		
ARGOMENTO	DDP - 0. RELAZIONE GENERALE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	875543/2010
<i>Richiedente</i>	SCAVELLO CHIARA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si chiede di aggiungere un nuovo articolo alle norme del Documento di Piano (art. 9) secondo il quale le proposte di intervento riguardanti ambiti di superficie territoriale superiore a 100.000 mq devono essere assoggettate alla procedura VAS. Tale disposizione deve anche applicarsi nei casi di proposte successive ma adiacenti, la cui superficie complessiva sia superiore a quella indicata.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non può essere accolta in quanto le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di VAS non indicano soglie quantitative oltre le quali vige l'obbligo di effettuare una VAS su un determinato piano o programma. La VAS deve essere effettuata per i piani e programmi suscettibili di comportare effetti significativi sull'ambiente, a prescindere dalla superficie territoriale dell'intervento proposto.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VAS		
ARGOMENTO	DDP - 0. RELAZIONE GENERALE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	882382/2010
<i>Richiedente</i>	SCAVELLO CHIARA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Si chiede di aggiungere un nuovo articolo alle norme del Documento di Piano (art. 9) secondo il quale le proposte di intervento riguardanti ambiti di superficie territoriale superiore a 100.000 mq devono essere assoggettate alla procedura VAS. Tale disposizione deve anche applicarsi nei casi di proposte successive ma adiacenti, la cui superficie complessiva sia superiore a quella indicata.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non può essere accolta in quanto le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di VAS non indicano soglie quantitative oltre le quali vige l'obbligo di effettuare una VAS su un determinato piano o programma. La VAS deve essere effettuata per i piani e programmi suscettibili di comportare effetti significativi sull'ambiente, a prescindere dalla superficie territoriale dell'intervento proposto.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VAS		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883343/2010
<i>Richiedente</i>	LAMINAFRA SERGIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Nell'allegato 3 di analisi e valutazione trasportistiche del Rapporto Ambientale della VAS, della Relazione Generale del Documento di Piano si osserva quanto segue: Le caratteristiche di mobilità degli individui (quota di individui mobili e numero medio di spostamenti al giorno) sono state assunte sulla base delle tendenze in atto, in aumento dell'1,5% annuo.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Il testo dell'osservazione non corrisponde ai contenuti dell'allegato 3, è costituito da considerazioni dell'osservante e non comprende richieste di modifica ai documenti.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VAS		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883358/2010
<i>Richiedente</i>	LAMINAFRA SERGIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>		<i>Civico</i>	/ ZD
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Nell'allegato 3 di analisi e valutazione trasportistiche del Rapporto Ambientale della VAS, della Relazione Generale del Documento di Piano si osserva quanto segue: aggiornare gli esiti delle simulazioni di cui al punto 6 del medesimo allegato (quota di individui mobili e numero medio di spostamenti al giorno) sulla base delle tendenze in atto, in aumento dell'1,5% annuo.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Non viene specificato a quale categoria e tipologia di spostamento si riferisca l'aumento citato; lo stesso aumento citato dall'osservante non viene inoltre supportato da motivazioni e fonti del dato.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VAS		
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	887652/2010
<i>Richiedente</i>	MISERANDINO GUIDO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Il comune di Milano, in contrasto con la normativa nazionale (D. Lgs. 4/2008) con Determinazione del Direttore del Settore Pianificazione Urbanistica Generale 36/2009 del 13 marzo 2009 ha nominato il Direttore del Settore Attuazione Politiche Ambientali del comune di Milano quale Autorità Competente per la redazione della VAS, non garantendo pertanto la necessaria imparzialità al soggetto incaricato di redigere la VAS stessa. Si ritiene pertanto che il documento di VAS sia illegittimo, perché affidato a soggetto non idoneo e si chiede la revisione completa di tale documento previo incarico ad una Autorità Competente idonea, distinta dal Comune di Milano e individuata ai sensi della normativa citata. L'illegittimità di affidare l'incarico di redazione della VAS ad un settore interno alla pubblica amministrazione che approva il PGT è stata inoltre confermata dalla sentenza del TAR Lombardia n°1560/2010 che ha inoltre annullato al delibera regionale (in contrasto con la normativa nazionale) che consentiva l'individuazione dell'Autorità competente all'interno della medesima amministrazione promotrice del PGT. Di conseguenza si osserva che la valutazione ambientale strategica (VAS) allegata al PGT adottato debba essere soggetta ad annullamento per violazione del D.L. 16.01.2009 in materia di norme di carattere ambientale.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	La nomina dell'autorità competente è stata effettuata ai sensi della D.G.R. 6420/2007 all'epoca vigente e tale autorità è stata individuata ai sensi della stessa D.G.R. "all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale"(allegato 1A, punto 3.2); nel caso del PGT di Milano l'autorità procedente è stata individuata nella figura del Direttore del Settore Pianificazione Urbanistica Generale, mentre il Direttore del Settore Attuazione Politiche Ambientali del comune di Milano è stato individuato quale Autorità Competente. Ai sensi della citata D.G.R. 6420/2007 (allegato 1A, punto 6.4) il Rapporto Ambientale è stato redatto dall'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente, mentre all'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, è spettata invece la redazione del Parere Motivato (allegato 1A, punto 6.7). Si rileva inoltre come la facoltà di nominare l'autorità competente "all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale" sia stata mantenuta all'interno della successiva delibera regionali di recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 4/2008 attualmente vigente.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA				
Data	01/10/2010	PG	756750/2010		
Richiedente	MAIETTA MASSIMO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA LUCERA	Civico	33	/	ZD 7
NIL d'appartenenza					
Foglio	454				
Mappali	327-379				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservazione fa riferimento al territorio di Muggiano più specificatamente all'area interna alle vie A. Mosca e via Lucera in cui è stata evidenziato nella tav. R06/4A un vincolo di tutela e salvaguardia come bene paesaggistico. Si evidenzia con documentazioni varie come nelle zone limitrofe ci siano già interventi edilizi tali nonché giardini privati tali per cui si chiede di eliminare la fascia boschiva compresa tra le aree interessate.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'area è interessata da un vincolo sovraordinato di tutela e salvaguardia definito dal D.Lgs n. 42 22-1-2004 - Boschi - comma 1 lett. G. Il PGT prende atto del vincolo; lo stesso può essere eliminato dall' Ente preposto.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA				
Data	21/10/2010	PG	813822/2010		
Richiedente	VIGNATI STEFANO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA F.LLI MORELLI	Civico	25	/	ZD 7
NIL d'appartenenza					
Foglio	163				
Mappali	150-151				
Subalterni					
Sintesi osservazione	Nel Piano delle Regole - tavola R06/1D viene individuato come Bene Culturale una costruzione sita in Via Fratelli Morelli n.25, la quale fa riferimento al Mappale n. 150 del Foglio 163 del NCEU. Come si evidenzia della documentazione allegata tale vincolo è riferibile al Mappale n. 146				
Controdeduzione	PROPOSTA DI ACCOGLIERE				
Motivazione	Appare evidente una errata individuazione nella tavola R06/1D. L'edificio su cui è posto un vincolo storico artistico ai sensi dell'art. 10 del DLgs 42/2004 (definito Casa Brivio, del secolo XV) è quello situato al Mappale 146 e non quello situato al Mappale 150.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI				
Data	10/11/2010	PG	870505/2010		
Richiedente	POMINI ALESSANDRO				
Proprietà	CONSORZIO ECODISTRICT				
Localizzazione	VIA GALLARATE	Civico	/	ZD	8
NIL d'appartenenza					
Foglio	121				
Mappali	17, 49, 69, 71, 39, 79, 26				
Subalterni					
Sintesi osservazione	Con riferimento all'area di Via Gallarate Cefalù, ricadente in zona B di recupero R 8.11, si segnala che la stessa ricade nella Tavola R05/1B del Piano delle Regole, nella fascia di rispetto cimiteriale. Più in particolare, emerge da un'analisi della cartografia del PGT che la fascia di rispetto cimiteriale del Cimitero Maggiore nella porzione in questione, è estesa a 125 mt., mentre l'estensione della fascia di rispetto è stata ridotta a mt. 50 con regolare procedura presso gli enti competenti proprio durante l'iter di approvazione della Variante alla zona B2 20.11 diventata zona B di recupero R 8.11 (vedi documentazione allegata). Ritenendo quindi che l'indicazione di tale fascia di rispetto cimiteriale, così come indicata dalla tav. R05/1B il frutto di un errore materiale, si chiede di correggere tale previsione prendendo atto della riduzione della fascia a 50 mt. per quanto riguarda la porzione inclusa nella zona B di recupero R 8.11, modificando la citata tavola in conformità con tali previsioni.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 8. ALLEGATO 7: SCHEDE COMPLESSI EDILIZI				
Data	10/11/2010	PG	872025/2010		
Richiedente	GALBUSERA LUIGI				
Proprietà					
Localizzazione	VIA CISLAGHI LUIGI	Civico	/	ZD	2
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante fa presente che il complesso di via Cislighi 21 ha valore storico testimoniale, è stato sottoposto recentemente a Decreto di vincolo da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 10 del DLgs 42/2004, pertanto chiede: a) che venga inserito nella tavola R.06 del PdR b) che venga inserito tra le schede dei "Complessi edilizi storici architettonici"				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	L'osservazione non è da ritenersi accoglibile in quanto: a) al momento non è ancora pervenuto alcun decreto di Vincolo sovraordinato per cui non è possibile inserire l'edificio nella tavola R.06. Nel caso sussistesse effettivamente tale vincolo esso è indubbiamente sempre fatto salvo. b) non essendo inserito in un Nucleo di Antica Formazione esso non compare neanche nell'allegato 7 del PdR come Complesso edilizio storico-architettonico				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	872240/2010
<i>Richiedente</i>	VIMERCATI EMILIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Piano delle Regole - Norme di Attuazione - Art. 20 "Beni ed aree soggette a verifiche sovraordinate": la Regione ha in progetto la realizzazione di un sistema di Eliporti che ha il centro (hub) nel Parco Nord, in funzione della previsione di aumentarne i relativi collegamenti tra Milano e il Nord Italia. In particolare l'eliporto di Bresso fungerà da base per la manutenzione ed i rifornimenti degli elicotteri che utilizzeranno le piattaforme costruite sul nuovo Palazzo della Regione nell'area Garibaldi/Repubblica. Oltre all'Eliporto e all'attuale Aerodromo, la Regione nello stesso campo di volo vorrebbe collocare definitivamente il Centro di emergenza della Protezione Civile e mantenere l'Elisoccorso (qui spostato nel 2006 dall'Ospedale di Niguarda), e in più l'area è utilizzata per le attività di esercitazione diurne e notturne per la scuola piloti. Tale previsione di intenso traffico aereo e di rumore, appare incompatibile sia con lo spazio del Parco Nord sia con i circostanti centri abitati. Si è costituito un Comitato di cittadini abitanti ai confini con l'Aeroporto di Bresso e di Milano Niguarda/Bicocca, al fine di difendere il diritto alla salute, alla sicurezza, alla tranquillità dei cittadini e alla difesa del Parco Nord. Pertanto, si chiede che nell'art. 20 del Piano delle Regole, sia riconfermato un preciso impegno per il solo uso attuale dell'aeroporto di Bresso in via provvisoria, in vista di un suo totale allontanamento, vietando tutte le ulteriori attività che comportano disagi per i cittadini e impediscono una corretta fruizione del Parco Nord.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'attuale insistenza dell'aeroporto di Bresso implica, in relazione ai Piani di Rischio Aeroportuali previsti dall'art. 707 del Codice della Navigazione Aerea, l'apposizione di apposite regolamentazioni che prevedono limitazioni antropiche nelle direzioni di decollo e di atterraggio degli aeroporti attualmente in funzione, volte a mitigare eventuali conseguenze di incidente aereo. Per gli aspetti generali legati all'aeroporto di Bresso e alle attività elicotteristiche, si rimanda al Protocollo di Intesa del 31/07/2007 tra P.C.M., Agenzia del Demanio, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Enac, Comuni di Bresso, Cinisello e Milano, Consorzio Parco Nord Milano riguardante le verifiche con studio di fattibilità della ricollocazione dell'aeroporto di Bresso e per risolvere a breve termine le questioni attinenti la sicurezza aerea, il riassetto delle funzioni aeroportuali esistenti, le modalità di riutilizzo funzionale delle aree demaniali limitrofe all'aeroporto.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	VINCOLI					
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA					
Data	10/11/2010	PG	872372/2010			
Richiedente	PEREGO CARLO					
Proprietà						
Localizzazione	VIA BORGONUOVO	Civico	14	/	ZD	1
NIL d'appartenenza						
Foglio	349					
Mappali	399 398 397 356 357 358 376 400 401 402 403					
Subalterni						
Sintesi osservazione	L'osservante fa rilevare che per l'immobile in oggetto il vincolo indicato sulla tavola R.06 del PdR è stato revocato e chiede che venga tolto l'apposito retino.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI ACCOGLIERE					
Motivazione	Così come da revoca di decreto di vincolo allegata si accoglie l'osservazione rimuovendo il retino sulle tavole R.06 e R.04. Si ritiene di far rilevare che ogni vincolo sovraordinato è sempre fatto salvo nella corretta estensione a prescindere dalle indicazioni morfologiche indicate sulle tavole del Piano.					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati	rimuovere il retino relativo al vincolo sulla tavola R.06 e R.04					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA		
<i>Data</i>	10/11/2010	<i>PG</i>	873478/2010
<i>Richiedente</i>	ZENONI GIOVANNI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede di inserire i seguenti punti: a) Nella tavola R.06 la perimetrazione dei quartieri giardino storici (vedi Piano Casa), ma anche di quelli realizzati in seguito (ad es. Cantalupa); b) La specifica normativa di intervento da inserire con apposito articolo nelle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, a salvaguardia di tali ambiti, così come era previsto dal PRG per le zone RX, con specifici vincoli per l'altezza, al superficie coperta e occupata e indice di Ut non superiore a 1 mq/mq. Anche gli eventuali PII dovranno rispettare gli stessi vincoli tipologici.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non può essere accolta: a) La tavola R.06 "vincoli di tutela e salvaguardia" riporta i vincoli sovraordinati secondo il Dlgs n.42 del 2004, quindi il PGT recepisce le relative perimetrazioni dei beni culturali e paesaggistici che riguardano anche i quartieri giardino storici. b) Il PGT, nello specifico il Piano delle Regole e le relative norme individuano i quartieri giardino negli ambiti di riconoscimento urbano come indicato nell'articolo 14.2.c delle norme del Piano delle Regole ed identificati nella tavola R.02 "Indicazioni morfologiche"; i quartieri giardino sono disciplinati dall'articolo 15.4 delle norme del Piano delle Regole.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDS - 2. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	877220/2010
<i>Richiedente</i>	GIORCELLI MARIO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Piano dei Servizi - Norme di Attuazione - Titolo II, Capo I, art. 7, comma 4 e 5 / Piano delle Regole - Norme di Attuazione - Titolo I, Capo II, art.7, commi 4 e 5 : i commi 4 e 5 dell'art. 7 delle NA del PdS riguardano le fasce di rispetto delle ferrovie e delle infrastrutture viarie; in tali commi si precisa che alle citate fasce di rispetto si applicano i principi della perequazione urbanistica di cui all'art. 7 (commi 4 e 5) delle N.A. del PdR. Le aree alle quali sono attribuiti diritti perequativi sono indicate nella tav S02 del PdS. Si osserva che nella tav. S02 non sono indicate le fasce di rispetto ferroviarie e delle infrastrutture viarie, rendendo incerta al possibilità di applicare per dette aree la perequazione urbanistica prevista. Si chiede che tali fasce siano indicate nella tav. S02.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non può essere accolta in quanto le fasce di rispetto viario sono già individuate nella tavola S.02 del Piano dei Servizi. Inoltre sono riportate anche nelle tavole R.05 relative ai "Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo". Per quanto riguarda l'individuazione delle fasce di rispetto ferroviarie, non presenti nelle tavole R.05 e S.02, devono essere verificate puntualmente di concerto con le Ferrovie competenti e secondo l'articolo 20 delle Norme del Piano delle Regole valgono le disposizioni della legislazione vigente in materia, quindi il D.P.R. 11-7-1980 n. 753.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA H - VARIE, PARERI E RELAZIONI
SOTTOTEMA VINCOLI
ARGOMENTO PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE

Data 11/11/2010

PG 877271/2010

Richiedente GIORCELLI MARIO

Proprietà

Localizzazione

Civico

/

ZD

NIL d'appartenenza

Foglio

Mappali

Subalterni

Sintesi osservazione L'osservante propone i seguenti punti:

1. alle fasce di rispetto cimiteriali vengano estese le prescrizioni indicati ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 delle norme del Piano dei Servizi per le fasce di rispetto delle ferrovie e delle infrastrutture viarie.

2. inoltre che le fasce di rispetto cimiteriali siano indicate nella tavola S.02, al fine di renderne evidente anche sugli elaborati grafici la possibilità di cessione in conformità con quanto prescritto all'articolo 7 del Piano delle Regole.

La motivazione delle richieste e che in nessun articolo delle norme del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi vengono citate le fasce di rispetto cimiteriali.

Controdeduzione

PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE

Motivazione

Si propone di non accogliere:

1. Il Piano dei Servizi individua tra i servizi localizzati il sistema del verde e il sistema delle infrastrutture della mobilità come indicato nell'articolo 5 delle norme del Piano dei Servizi. Quindi le fasce di rispetto cimiteriali non rientrano in queste due sistemi e non possono essere estese le prescrizioni dell'articolo 7 delle norme del PdS ma bensì sono individuati dal Piano delle regole come vincoli amministrativi dalla tavola R.05 "Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e valgono le disposizioni della legislazione vigente in materia come viene indicato nell'art.20 comma 2 delle norme del Piano delle Regole

2. per le motivazioni soprariportate le fasce di rispetto cimiteriale non possono essere riportate nella tavola S.02 e conseguentemente non può essere applicato l'articolo 7 delle norme del Piano delle Regole.

Testo Approvato

Elaborati grafici

modificati

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	877305/2010
<i>Richiedente</i>	ROCCO RICCARDO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Piano delle Regole - R.06 (tutte le tavole): si segnala che dall'esame delle tavole relative ai "Vincoli di tutela e salvaguardia" sono emerse lacune relative alla segnalazione con adeguato retino di edifici il cui valore storico e qualitativo è stato oggetto di pubblicazioni specialistiche; in particolare ci si riferisce a quegli edifici che fanno parte del patrimonio architettonico e che il D.Lgs. 42/2004 considera al "Capo II. Individuazione dei beni paesaggistici. Art. 136 ... punto 1b) le ville, i giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte II del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza". A titolo esplicativo si segnalano : "Ca' di Facc - realizzata nel 1878, sita in P.zza Baiamonti 3, con facciata decorata con 51 medaglioni raffiguranti artisti e letterati milanesi" ; "Piccolo Teatro Studio già cinema Teatro Fossati, che mantiene le facciate del 1859 in Via Rivoli 6, realizzato dall'arch. Mario Zanuso"; "complesso di via Lincoln - prime abitazioni unifamiliari disposte su più piani e destinate a operai e impiegati, realizzate nel 1889 (Q.re Giardino)". Si chiede una rivisitazione di tutti gli elaborati grafici del gruppo R.06 "Vincoli di tutela e salvaguardia e dell'allegato Elenco 6 "vincoli punto C - comma b, Beni paesaggistici artt. 136, 140, 141 bis e 142 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.", inserendo tutti quegli edifici di cui all'art. 136, punto 1b dello stesso D.Lgs.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI				
Data	11/11/2010	PG	877379/2010		
Richiedente	CARLO SALZA AMM.RE DELEGATO ESSELUNGA S.P.A.				
Proprietà					
Localizzazione	VIA OLGETTINA	Civico	/	ZD	3
NIL d'appartenenza					
Foglio	155				
Mappali	11, 14, 32, 33, 34, 35, 38, 42 parte				
Subalterni					
Sintesi osservazione	Piano delle Regole, tav. R.05/2B: l'area di proprietà dell'osservante è inserita nel Piano di Lottizzazione per la zona D-TA/05 "aree comprese tra le linee celeri dell'Adda, la via Padova e la via Olgettina". Il P.L. è stato approvato dal C.C. il 14/11/2008. La Tav. R.0572B riporta nelle aree del P.L. l'indicazione di due pozzi di captazione dell'acqua potabile in posizione difforme da quella reale e ricadenti entrambi all'interno della sagoma di edificabilità in sottosuolo prescritta dal P.L.. In realtà i due pozzi si trovano al di sotto del sedime della nuova via Olgettina oggetto di recente ristrutturazione nell'ambito del 1° lotto della 1^ fase del Nodo Gobba, progettato da MM S.p.A.. L'esatta ubicazione dei pozzi e della relativa zona di tutela assoluta di 10 mt ex art. 94,3 D.Lgs. 152/06, desunta dal progetto esecutivo di MM S.p.A. è allegata all'osservazione. Si chiede di indicare correttamente nella tavole del Piano delle Regole la posizione reale dei due pozzi di acqua potabile, per evitare equivoci in fase di attuazione del P.L. Piano delle Regole, Tav. S.02/2B: l'osservante fa presente che in tale tavola viene indicata in tinta verde la presenza di "verde urbano esistente" nella maggior parte dell'area del P.L. della zona D-TA/05. Tale indicazione è errata poiché nell'area attualmente non vi è alcun tipo di verde urbano fruibile al pubblico ed inoltre il PL rientra nella disciplina dei Piani attuativi già approvati alla data di adozione del PGT e pertanto soggetta alle norme transitorie di cui all'art. 31.1, Capo I, Titolo V del Piano delle Regole. Si richiede la correzione della tavola indicando in colore grigio l'area di proprietà dell'osservante similmente agli altri ambiti in "norma transitoria".				
Controdeduzione	PROPOSTA DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE				
Motivazione	Si propone di poter accogliere l'osservazione relativamente alle localizzazioni dei pozzi. Verificato che le localizzazioni dei due pozzi, nelle aree oggetto di osservazione, non coincidono con le localizzazioni georeferenziate dalla Metropolitana Milanese con l'aggiornamento del Sistema Informativo Geografico del Servizio Idrico Integrato del 2009, pertanto si provvederà alla rettifica della localizzazione dei due pozzi modificando contestualmente anche altre indicazioni di pozzi, così come richiesto dalla Metropolitana Milanese Servizio Idrico Integrato con nota del 19/10/2010. Si propone di non poter accogliere la richiesta di indicare in colore grigio la tav. S.02/2B relativamente all'area del TA5, in quanto, gli ambiti in "normativa transitoria interessati da pianificazioni in itinere" sono esclusivamente riportati nelle tavole del Piano delle Regole e non nelle tavole del Piano dei Servizi.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDR - 8. ALLEGATO 7: SCHEDE COMPLESSI EDILIZI		
<i>Data</i>	11/11/2010	<i>PG</i>	877694/2010
<i>Richiedente</i>	ROCCO RICCARDO		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede che venga istituito un allegato 7bis del PdR dove vengano elencati i complessi edilizi con valore estetico e tradizionale per individuare gli immobili sotto posti a vincoli di tutela e salvaguardia presenti sulla tavola R.06 ricadenti neli ARU e nell'ADR.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	L'osservazione non è da ritenersi accoglibile in quanto l'allegato 7 del PdR "Nucleo di antica formazione: schede complessi edilizi con valore storico-architettonico" non riporta espressamente gli edifici sottoposti a tutela e salvaguardia risultanti dalla tavola R.06 ma solo quegli edifici che, a seguito dell'analisi dei valori storico-morfologici compiuta nel Nucleo di Antica Formazione, sono stati catalogati come complessi edilizi con valore storico-architettonico. Tale mappatura non è possibile in quanto il lavoro che ha sotteso le Indicazioni Morfologiche negli ARU e negli ADR è riferito per isolati e non per singoli edifici.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA				
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	879316/2010		
<i>Richiedente</i>	DECLEVA ENRICO PAOLO				
<i>Proprietà</i>	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO				
<i>Localizzazione</i>	VLE ABRUZZI	<i>Civico</i>	42	/	<i>ZD</i> 2 3
<i>NIL d'appartenenza</i>					
<i>Foglio</i>	317				
<i>Mappali</i>	27, 361, 362				
<i>Subalterni</i>	1, 2				
<i>Sintesi osservazione</i>	Piano delle Regole - Nome di Attuazione - Tavola R.06 (quadrante D2): L'Università Statale ha acquistato circa 30 anni fa l'immobile di Viale Abruzzi civ. 42, costituito da tre corpi di fabbrica disposti parallelamente al viale e le relative due corti. Nella citata tavola R.06 viene evidenziato un sito archeologico vincolato di cui la proprietà non ha alcuna notizia e che corrisponde ad un edificio interno costruito negli anni '70. Si chiede di controllare se realmente esista in tale posizione e corrisponda a quanto appare sulla citata tavola del Piano delle Regole il vincolo arecheologico, considerato che in sito non è riscontrabile alcuna presistenza riconducibile al vincolo.				
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
<i>Motivazione</i>	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.				
<i>Testo Approvato</i>					
<i>Elaborati grafici modificati</i>					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	881232/2010
<i>Richiedente</i>	CAFFINI-MAGGIONI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede di integrare il comma 2 dell'art. 20 delle Norme del Piano delle Regole come segue: "In ogni caso di discordanza fra quanto individuato nelle tavole di Piano e nel decreto di vincolo, e relativi allegati, si applicano le disposizioni di questi ultimi, avendo le tavole del PGT mero valore indicativo."		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	E' stata accolta una osservazione che riscrive il comma 2 dell' art. 20 delle Norme del Piano delle Regole così come segue: "Per essi e per quanto non individuato nelle tavole suddette, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia e della pianificazione sovraordinata". E' stata accolta una osservazione che aggiunge il comma 8 all' art. 20 delle Norme del Piano delle Regole così come segue: "Per le aree e gli immobili, individuati nell' Allegato 6 e nelle tavv. R.05 e R.06, e per quanto individuato o non individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia."		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA				
Data	12/11/2010	PG	881398/2010		
Richiedente	FONDIARIA SAI S.P.A.				
Proprietà					
Localizzazione	PZA VELASCA	Civico	5	/	ZD 1
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	Piano delle Regole - Tav. R.06/3A: il complesso immobiliare denominato "Torre Velasca", di proprietà dell'osservante, sito in piazza Velasca n. 5, è stato erroneamente perimetrato nella tav. R.06/3A quale edificio sottoposto a tutela dei "Beni culturali - art. 10 D.lgs. 42/04". Il predetto immobile non risulta soggetto ad alcun vincolo di interesse culturale non essendo mai intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13 e ss. del D.lgs. 42/04. Infatti correttamente la tav. R.04/4 "tipologie d'intervento" che riporta i vincoli di salvaguardia nell'ambito dei NAF, non identifica l'immobile come soggetto al vincolo di cui all'art. 10 del D.lgs. 42/04, né nell'allegato 7 del PdR "Nucleo di Antica formazione: schede complessi edilizi con valore storico-architettonico", alla scheda n. 1/356/1 indica quali dati relativi alla Torre velasca il solo vincolo paesistico ai sensi del medesimo D.lgs. Si chiede di correggere tale errore eliminando l'indicazione di vincolo di cui all'art. 10 del D.lgs. 42/04 dagli elaborati grafici e ed allegati del PGT, ove necessario.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	VINCOLI					
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA					
Data	12/11/2010	PG	881482/2010			
Richiedente	MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.					
Proprietà						
Localizzazione	VIA PANTANO	Civico	26	/	ZD	1
NIL d'appartenenza						
Foglio	437					
Mappali	169, 170					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Piano delle Regole - Tav. R.04/2D ed R.06/2D: il complesso immobiliare di proprietà é sito tra la via Pantano (mapp.170) e Corso di Porta Romana (mapp. 169) è in parte soggetto alla tutela di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004. Nelle tavole Tav. R.04/2D ed R.06/2D detto vincolo è erroneamente indicato come riferito all'intero complesso immobiliare (mapp. 169 e 170). Si chiede di voler recepire il perimetro del vincolo di tutela nei limiti delle porzioni del complesso immobiliare così come indicate dal Decreto di Vincolo del 1963 (vedi allegati) e di recepire tali aggiornamenti sia sulle tavole del Piano delle Regole che sui restanti documenti del PGT, Norme di Attuazione comprese.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI				
Data	12/11/2010	PG	881863/2010		
Richiedente	BULGHERONI PIERLUIGI				
Proprietà					
Localizzazione	VIA ADRIANO PUBLIO ELIO	Civico	/	ZD	2
NIL d'appartenenza					
Foglio					
Mappali					
Subalterni					
Sintesi osservazione	Il PGT non affronta con sufficiente determinazione il tema degli elettrodotti aerei esistenti e le previsioni di un loro interramento. La tavola R.05/2B rappresenta gli elettrodotti nella loro situazione allo stato di fatto, inoltre la scheda NIL n. 17 non indica fra i problemi le possibili soluzioni per l'interramento degli elettrodotti nei PII Adriano Marelli e PII Cascina S. Giuseppe.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	Le tavole "Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo", individuano puntualmente, per quanto riguarda l'argomento dell'osservante, la localizzazione degli elettrodotti esistenti cui riferirsi per l'individuazione delle fasce di rispetto. Per quanto riguarda il problema dell'interramento dei cavi, si rimanda all'aggiornamento delle Schede NIL come prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano dei servizi (art. 2 comma 3 e art. 8 comma 4); inoltre la relazione del Piano dei Servizi (Capitolo 4.4, pag. 152) indica che "I progetti riguardano esclusivamente gli spazi all'aperto in una logica di riqualificazione urbana che parte dal micro sistema degli spazi pubblici per arrivare a coinvolgere tutte le parti della città." Pertanto gli interventi specifici relativi all'interramento dei cavi non risultano pertinenti con la logica dello strumento della "Progettazione locale". La pagina relativa alle "Trasformazioni in corso" della scheda NIL n. 17-Adriano indica la previsione d'interramento degli elettrodotti nelle opere aggiuntive del PII Adriano Marelli.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 11. TAVOLA R.02 INDICAZIONI MORFOLOGICHE				
Data	12/11/2010	PG	882869/2010		
Richiedente	ESPOSITO BRUNO				
Proprietà					
Localizzazione	VIA DELLA CHIESA ROSSA	Civico	/	ZD	5
NIL d'appartenenza	41 - Gratosoglio - Ticinello				
Foglio	663				
Mappali	47-75-53				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante chiede: 1. eliminazione della previsione del Piano di lottizzazione via Chiesa Rossa- Cascina Basmetto, di opere di urbanizzazione secondaria (aree a verde, percorsi, parco..) riferite al progetto sulle aree censite dal foglio 663 mappale 47,75 e 53 in quanto costituiscono pertinenze della Cascina Basmetto e per questo sottoposte a vincolo della sovrintendenza. 2.Inoltre si richiede l'introduzione della Cascina Basmetto all'interno della tavola R.06 "Vincoli di tutela e salvaguardia"allegata al Piano delle Regole oltre che inserire la cascina all'interno dell'allegato 7"Nucleo di antica formazione: schede complessi edilizi con valore storico-architettonico".				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	Si propone di non accogliere: 1. Ai sensi dell'art. 35 e nello specifico il comma 2.e delle NTA del PdR, "Piani attuativi obbligatori", così come adottato dal Consiglio Comunale, le aree in oggetto dell'osservazione seguono le previsioni dal PA4. 2.La cascina Basmetto non può essere indicata come nucleo di antica formazione nell'allegato 7 del Piano delle Regole e come vincolo di tutela e salvaguardia nella tavola R.06 in quanto non è stata individuata nei vincoli sovraordinati né come bene culturale né come bene paesaggistico, ai sensi del DLgs 22-01-2004 n.42.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	VINCOLI					
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA					
Data	12/11/2010	PG	882998/2010			
Richiedente	SCANNI ALBERTO					
Proprietà	AZIENDA OSP. "OSPEDALE LUIGI SACCO"					
Localizzazione	VIA GRASSI GIOVANNI BATTISTA	Civico	74	/	ZD	8
NIL d'appartenenza						
Foglio	9					
Mappali	17, 45, 46					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Piano delle Regole - Tav. R.06/1B: l'immobile di via G.B. Grassi n. 74 è costituito da area ex agricola, destinata dal P.R.G. a SI - H (aree per attrezzature pubbliche - ospedale). La Tav. R.06/1B riporta in collocazione errata il posizionamento del retino relativo al vincolo di tutela "Beni paesaggistici - D.lgs. 42/04 - Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (art. 142.1.c e DGR 4/12028 del 1985)"; difatti detto vincolo è posizionato su area non interessata da corsi d'acqua. Si ritiene che il vincolo in parola sia in realtà quello relativo al Torrente Pudiga che, per un mero errore materiale grafico di posizionamento, è stato collocato in posizione non corrispondente al sedime del torrente. Per contro il vincolo è stato indicato sull'area di proprietà dell'osservante, sulla quale tuttavia il vincolo non è applicabile non essendo presente alcun corso d'acqua. Si richiede pertanto di modificare la tav. R.06/1B per l'immobile di proprietà, eliminando l'attuale retino relativo al vincolo che andrà posizionato correttamente su altra area ove esiste il Torrente Pudiga.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA				
Data	12/11/2010	PG	883225/2010		
Richiedente	BOSISIO MARCO				
Proprietà	CONDOMINIO VIA BAGUTTA 8				
Localizzazione	VIA BAGUTTA	Civico	2	/	ZD 1
NIL d'appartenenza					
Foglio	391				
Mappali	59				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'edificio di via Bagutta 8 è un edificio ottocentesco, in adiacenza al quale è stato edificato nel 1937 il Garage Traversi, opera dell'architetto De Min, e situato al civico 2 della stessa via Bagutta. Tale edificio, attualmente non più utilizzato come autorimessa, è sottoposto a vincolo monumentale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004, in quanto dichiarato di interesse storico-artistico con Decreto apposto in data 02/07/2007 (vedi allegati). Si rileva che nel PGT tale edificio è inserito tra quelli privi di particolare pregio per il quale è consentita l'esecuzione di ogni possibile intervento sull'esistente, ivi compresa la demolizione con ricostruzione senza vincolo di sagome e di sedime (art. 13.2 Norme di Attuazione del Piano delle Regole). Si considera tale indicazione un errore, pertanto si chiede di integrare e correggere il PGT nelle tavole e nelle parti di normativa correlate, in base a quanto disposto dal vincolo di tutela monumentale.				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA		
<i>Data</i>	12/11/2010	<i>PG</i>	883914/2010
<i>Richiedente</i>	ROGNONI-COLLEGIO ING. E ARCHITETTI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede di inserire nella tav. R.06 la perimetrazione dei quartieri giardino storici (vedi Piano Casa) ma anche quelli realizzati in seguito (vedi cantalupa) con una specifica normativa di intervento da inserire con articolo apposito nelle Norme di attuazione del Piano delle Regole, e simile a quella prevista dal vecchio PRG per le zone Rx, vincoli di altezza, superficie coperta, superficie occupata e indice di Utilizzazione Territoriale non superiore a 1 mq/mq.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Nella tav. R.06 sono riportati tutti i beni culturali e paesaggistici con vincolo di tutela e salvaguardia ai sensi della normativa vigente: Beni culturali Dlgs 22.01.2004 art. 10 n. 42 e Beni paesaggistici Dlgs 22.01.2004 n. 42.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA		
<i>Data</i>	13/11/2010	<i>PG</i>	884675/2010
<i>Richiedente</i>	GRETI GIULIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Richiesta di inserire nel Piano delle Regole, con la qualifica di bene culturale e paesaggistico (ex art. 10.2g del D.Lgs. 42/04) la Darsena di Porta Ticinese e il tessuto urbano ad essa collegato compreso tra Via cordara, V.le Gabriele D'Annunzio, Via Ronzoni, Via Conca del Naviglio, Via S. Vito, Via Caprara, Via Banfi, Via S. Croce, P.zza S. Eustorgio, P.zza 24 Maggio, Viale Gorizia. Considerato che in tale ambito sono presenti elementi di grande interesse monumentale e ambientale della città storica (Parco delle Basiliche, S.Lorenzo, S. Eustorgio, la Conca del Naviglio, l'antico tracciato del naviglio Vallone, la via Ranzoni con la conca di Viarenna, l'antico porto della darsena dove recapita i Navigli Grande e Pavese) e che occorre preservare attraverso una tutela non solo puntuale ma del connettivo e del sistema delle relazioni per una migliore valorizzazione e fruizione; che tali aree sono testimonianza di antichi luoghi di culto, di aree archeologiche oltre che di un tessuto urbano storico di importanza nazionale (sistema portuale del Ticinese), e che il riconoscimento di tali aree come bene culturale di interesse storico ambientale (ex art. 10.2g del D.Lgs. 42/04) andrebbe ad integrare il vuoto di un precedente provvedimento di tutela paesistico ambientale dei Navigli (DGR n. 5/62221 del 30/12/'94) che sorprendentemente aveva dimenticato la Conca di Viarenna e il suo ruolo essenziale nel sistema Navigli-Darsena- Cerchia interna, si chiede che il PGT riconosca la darsena ed il tessuto urbano ad essa collegato come unico bene culturale e paesaggistico, inserendolo nel Piano delle Regole come bene da assoggettare alle Prescrizioni di Tutela Indiretta (ex art. 45, Titolo I, D.Lgs 42/04) con i vincoli di tutela e salvaguardia ai sensi della normativa vigente (Beni culturali, art. 10 D.Lgs. 42/24, Beni paesaggistici, art. 136 comma 1, lettere a, c, d) e che il Documento di Piano preveda la valorizzazione delle aree in oggetto potenziandone le parti a verde, estendendole sino alla Darsena, al fine di realizzare senza soluzione di continuità, una spina verde di parco cittadino che congiunga direttamente il Carrobbio romano alle sponde della Darsena medievale.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	VINCOLI					
ARGOMENTO	DOCUMENTI PGT					
Data	13/11/2010	PG	884703/2010			
Richiedente	BELLUCCI JACOPO					
Proprietà						
Localizzazione	VIA VERRO BERNARDINO	Civico	33	/	6	ZD 5
NIL d'appartenenza						
Foglio	550					
Mappali	87					
Subalterni	33, 34					
Sintesi osservazione	L'osservante chiede se è possibile effettuare in futuro un cambio di destinazione d'uso di alcune unità immobiliari comprese in un complesso edificato ricadente in area sottoposta al vincolo di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142.1.c del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. o di altro eventuale vincolo.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Quanto richiesto dall'osservante non rientra nell'ambito delle osservazioni al PGT, trattandosi di una richiesta di chiarimenti in merito a procedure edilizie riguardanti cambi di destinazione d'uso di immobili esistenti sottoposti nella fattispecie a vincoli di natura paesaggistica o altra natura.					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	VINCOLI					
ARGOMENTO	C.G.I.S. - 2. TAVOLA LITOLOGICA					
Data	15/11/2010	PG	885808/2010			
Richiedente	ALBERTINI PETRONI DAVIDE					
Proprietà	AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA SANTA GIULIA					
Localizzazione	VIA BONFADINI ROMUALDO	Civico	148	/	ZD	4
NIL d'appartenenza						
Foglio	588,589.					
Mappali	69, 86.					
Subalterni						
Sintesi osservazione	L'osservante rileva che all'interno dell'ambito del PII Montecity-Rogoredo, in corrispondenza del futuro Parco a nord della Paullese, ricompreso nella macro unità di coordinamento II, unità di intervento IV, alcuni documenti inerenti alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT, contemplano una vasta area con campitura che non trova alcuna collocazione con le voci riportate nella legenda delle medesime tavole, né soprattutto alcun riscontro progettuale nelle previsioni del PII Mintecity-Rogoredo.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	viene richiamato un presunto segno grafico (campitura) non presente in legenda specificatamente all'interno dell'ambito del PII Montecity-Rogoredo: dall'esame di tutte le cartografie si riscontra che i segni grafici presenti sull'area sono quelli relativi agli specchi d'acqua, alle cave cessate ed alle aree con segnalata bassa soggiacenza della falda che peraltro sono riportati in legenda.					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	886721/2010
<i>Richiedente</i>	BULGHERONI PIERLUIGI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	Il tratto del Naviglio Martesana ricadente nel territorio comunale di Milano inizia poco prima del ponte-canale sul fiume Lambro e termina alla Cassina dei Pomm in Greco, e presenta sul suo percorso manufatti di notevole pregio ambientale. Il PGT non inserisce il Naviglio Martesana tra i beni culturali, come stabilito invece da apposito provvedimento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano (Prot. 7121 del 23/0/2001 all. "b"), dove in esso si dà atto che tutta l'asta del Naviglio Martesana costituisce un importante esempio di ingegneria idraulica e sottoposto a tutela ex art. 5 del D.Lgs. 490/99. Si osserva che nelle tavole R.06/2B e 2D del Piano delle Regole "vincoli di tutela e salvaguardia", l'asta del Naviglio in oggetto non risulta contraddistinta dall'apposita simbologia grafica di tutela. Si chiede di modificare tale errore grafico nelle tavole del PGT e di modificare la normativa ad esse collegata.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	886904/2010
<i>Richiedente</i>	BULGHERONI PIERLUIGI		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	In via Conti, in zona Greco, esiste un complesso di cascine storiche (in parte di origine quattrocentesca in parte settecentesca) che insieme alle aree limitrofe rappresentano una testimonianza storica del sistema agricolo della pianura padana in area periurbana, giunta integra fino ai giorni nostri. Nella tavola R.06/2A del Piano delle Regole, il PGT assoggetta a vincolo di tutela e salvaguardia soltanto gli immobili delle cascine ricadenti nel tessuto dell'antico borgo di Greco Milanese. Si chiede che venga esteso il vincolo di tutela all'intero sito delimitato dalla via Conti e dal rilevato ferroviario, preservando uno degli ultimi esempi di paesaggio agricolo rimasti all'interno della città, apportando alla documentazione grafica del PGT ed alle norme ad esse collegate, le necessarie correzioni perché tale ambito risulti soggetto a tutela.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI									
SOTTOTEMA	VINCOLI									
ARGOMENTO	PDR - 15. TAVOLA R.06 VINCOLI DI TUTELA SALVAGUARDIA									
Data	15/11/2010			PG	887445/2010					
Richiedente	FAGORZI PAOLO									
Proprietà	STARDUST REAL ESTATE S.R.L. E CARPATHIA REAL ESTATE S.R.L.									
Localizzazione	VIA PETRELLA ERRICO			Civico	4	/	ZD	2	3	
NIL d'appartenenza										
Foglio	272									
Mappali	218, 224, 226, 230, 231									
Subalterni										
Sintesi osservazione	La facciata dell'immobile di Via Petrella n. 4, di proprietà dell'osservante, risulta vincolata ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, con Decreto Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 14/03/2005 (Bene denominato "facciata di Petrella 4"), con dichiarazione di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. Tale decreto vincola una sola porzione dell'immobile, come da allegata planimetria facente parte del predetto Decreto Regionale. La Tav. R06/2D allegata al Piano delle regole, identifica erroneamente l'intero immobile di via Petrella come vincolato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.42/04. Si chiede pertanto di correggere la tavola R06/2D, riducendo la retinatura indicante il vincolo alla sola porzione effettivamente vincolata.									
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE									
Motivazione	Per le aree e gli immobili, individuati nell'Allegato 6 "Elenco vincoli per la difesa del suolo, vincoli amministrativi e vincoli di tutela e salvaguardia" e nelle tavv. "R.05 - Vincoli amministrativi e per la difesa del suolo" e "R.06 - Vincoli di Tutela e Salvaguardia", e per quanto individuato nei documenti suddetti, prevalgono le disposizioni della legislazione vigente in materia.									
Testo Approvato										
Elaborati grafici modificati										

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	VINCOLI					
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI					
Data	15/11/2010	PG	887751/2010			
Richiedente	ROVATI FRANCESCO					
Proprietà						
Localizzazione	VIA MARGHERA	Civico	28	/	ZD	7
NIL d'appartenenza						
Foglio	380					
Mappali	526 parte, 656					
Subalterni						
Sintesi osservazione	L'osservante chiede che le norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT diano atto che la inclusione di un immobile nella fascia di rispetto dei pozzi, come indicata del D.Lgs 152/06 e dalla DGR 7/12693, non esclude a priori la possibilità di realizzare nuovi pozzi, con la finalità di realizzazione di un impianto geotermico, e ciò anche alla luce del punto 2 dell'allegto 1, che prescrive, nel caso in cui l'area di rispetto sia stata determinata con criterio geometrico, come avvenuto per il PGT, "Uno studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale, ai sensi della DGR 15137 da valutarsi in sede autorizzativa degli interventi".					
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE					
Motivazione	Il Piano di Governo del Territorio prevede per i pozzi di captazione dell'acqua potabile una zona di rispetto di raggio 200 metri e di tutela assoluta di 10 metri. Pertanto le richieste di autorizzazione per la realizzazione di nuovi pozzi per impianti geotermici, di competenza della Provincia di Milano, risultano sottoposte all'attuale normativa nazionale di cui al D.Lgs 152/2006.					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI				
SOTTOTEMA	VINCOLI				
ARGOMENTO	PDR - 1. NORME DI ATTUAZIONE				
Data	15/11/2010	PG	887759/2010		
Richiedente	ROVATI FRANCESCO				
Proprietà	A.M. PROPERTIES SRL				
Localizzazione	VLE STELVIO	Civico	55	/	ZD 9
NIL d'appartenenza					
Foglio	187				
Mappali	432				
Subalterni					
Sintesi osservazione	L'osservante chiede che le Norme di Attuazione del Piano delle Regole del PGT diano atto che l'inclusione di un immobile nella fascia di rispetto dei pozzi, come individuati dal D.Lgs 152/06 e dalla DGr 7/12693, non esclude a priori la possibilità di realizzare nuovi pozzi con finalità di realizzazione di un impianto geotermico, e ciò anche alla luce del punto 2 dell'allegato 1, che prescrive, nel caso in cui l'area di rispetto sia stata determinata con criterio geometrico, come avvenuto per il PGT, "uno studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale, ai sensi della DGR 15137 da valutarsi in sede autorizzativa degli interventi".				
Controdeduzione	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE				
Motivazione	Il Piano di Governo del Territorio prevede per i pozzi di captazione dell'acqua potabile una zona di rispetto di raggio 200 metri e di tutela assoluta di 10metri. Pertanto le richieste di autorizzazione per la realizzazione di nuovi pozzi per impianti geotermici di competenza della Provincia di Milano, risultano sottoposte all'attuale normativa nazionale di cui al D.lgs. 152/2006.				
Testo Approvato					
Elaborati grafici modificati					

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI					
SOTTOTEMA	VINCOLI					
ARGOMENTO	PDR - 14. TAVOLA R.05 VINCOLI AMMINISTRATIVI					
Data	15/11/2010	PG	887904/2010			
Richiedente	POMPA GIORGIO					
Proprietà	ING. BERTANI GUIDO, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLE SOCIETÀ: FINALGO S.P.A., IMMOBILIARE RINNOVAMENTO CENTRO S.P.A., SVILUPPO COMPARTO 7 S.R.L.					
Localizzazione	VIA PADOVA	Civico	/	ZD	2	3
NIL d'appartenenza						
Foglio	155					
Mappali	11, 14, 32, 34, 35, 38, 42 parte					
Subalterni						
Sintesi osservazione	Piano delle Regole, tav. R.05/2B: l'area di proprietà dell'osservante è inserita nel Piano di Lottizzazione per la zona D-TA/05 "aree comprese tra le linee celeri dell'Adda, la via Padova e la via Olgettina". Il P.L. è stato approvato dal C.C. il 14/11/2008. La Tav. R.05/2B riporta nelle aree del P.L. l'indicazione di due pozzi di captazione dell'acqua potabile in posizione difforme da quella reale e ricadenti entrambi all'interno della sagoma di edificabilità in sottosuolo prescritta dal P.L.. In realtà i due pozzi si trovano al di sotto del sedime della nuova via Olgettina oggetto di recente ristrutturazione nell'ambito del 1° lotto della 1ª fase del Nodo Gobba, progettato da MM S.p.A.. L'esatta ubicazione dei pozzi e della relativa zona di tutela assoluta di 10 mt ex art. 94,3 D.Lgs. 152/06, desunta dal progetto esecutivo di MM S.p.A. è allegata all'osservazione. Si chiede di indicare correttamente nella tavole del Piano delle Regole la posizione reale dei due pozzi di acqua potabile, per evitare equivoci in fase di attuazione del P.L.					
Controdeduzione	PROPOSTA DI ACCOGLIERE					
Motivazione	Si propone di poter accogliere l'osservazione: verificato che le localizzazioni dei due pozzi, nelle aree oggetto di osservazione, non coincidono con le localizzazioni georeferenziate dalla Metropolitana Milanese con l'aggiornamento del Sistema Informativo geografico del Servizio Idrico Integrato del 2009, pertanto e si provvederà alla rettifica della localizzazione dei due pozzi modificando contestualmente anche altre indicazioni di localizzazione di pozzi, così come richiesto dalla Metropolitana Milanese Servizio idrico Integrato con nota del 19/10/2010.					
Testo Approvato						
Elaborati grafici modificati						

TEMA	H - VARIE, PARERI E RELAZIONI		
SOTTOTEMA	VINCOLI		
ARGOMENTO	PDR - 12. TAVOLA R.03 NAF ANALISI		
<i>Data</i>	15/11/2010	<i>PG</i>	888939/2010
<i>Richiedente</i>	NUTINI ILARIA		
<i>Proprietà</i>			
<i>Localizzazione</i>	<i>Civico</i>	/	<i>ZD</i>
<i>NIL d'appartenenza</i>			
<i>Foglio</i>			
<i>Mappali</i>			
<i>Subalterni</i>			
<i>Sintesi osservazione</i>	L'osservante chiede di riqualificare le adiacenze delle abbazie del Casoretto e di Monluè per restituire ai Milanesi una fruizione di tali monumenti più consona alla loro origine agricola. Analoga richiesta vale per le ville suburbane oggi inglobate in Milano: ad esempio ville sei-settecentesche della zona Ortica-Lambrate. La motivazione della richiesta è che i monumenti esterni al centro storico non sono sufficientemente protetti e valorizzati.		
<i>Controdeduzione</i>	PROPOSTA DI NON ACCOGLIERE		
<i>Motivazione</i>	Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto il PGT non ha tra i suoi obiettivi quello di individuare interventi di riqualificazione e se le aree in oggetto, come le ville suburbane, non ricadono all'interno dei Naf o nelle Varianti ex B2 e se non sono state individuate nei vincoli sovraordinati della tavola R.06 "vincoli di tutela e salvaguardia", non viene data nessun indicazione dal PGT. Nello specifico l' Abbazia del Casoretto in parte ricadono all'interno della VAR12- R.3.13 ex B2, quindi le relative disposizione come indicato all'art.34 delle norme del Piano delle Regole. L'abbazia del Casoretto è presente tra i beni culturali nella tavola R.06 "Vincoli di tutela di salvaguardia" e come servizio alla persona nell'allegato 4 "La struttura della città pubblica"; per tanto il piano disciplina il singolo complesso religioso attraverso la normativa dell' art. 10, D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 , come indicato nell'art. 20 comma 2 delle norme del Piano delle Regole e secondo la normativa del Piano dei servizi. L' Abbazia Monluè e le sue adiacenze riguardano ambiti classificati dal Documento di Piano fra "Ambiti di Trasformazione Periurbana" ricadenti all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano ed è conseguentemente regolato dalle disposizioni del relativo PTC prevalenti su quelle comunali, come espressamente riportato nella normativa di attuazione del Documento di Piano all'art. 5 comma 1.2.Inoltre l'abbazia e la cascina Monluè ricadono all'interno della VAR6 -R4.9 ex B2, quindi le relative disposizione come indicato all'art.34 delle norme del Piano delle Regole. L'abbazia Monluè è presente tra i beni culturali nella tavola R.06 "Vincoli di tutela di salvaguardia" e come servizio conformativo nella tavola S.01 "Servizi pubblici comunali esistenti"; per tanto il piano disciplina il singolo complesso religioso attraverso la normativa dell' art. 10, D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 , come indicato nell'art. 20 comma 2 delle norme del Piano delle Regole e secondo la normativa del Piano dei servizi.		
<i>Testo Approvato</i>			
<i>Elaborati grafici modificati</i>			